


IL DRITTO, E IL FATTO

DELLA CAPACITA' A POSSEDERE DE'
COLLEGI DELLA COMPAGNIA
DI GESU'

D I M O S T R A T O

I N R I S P O S T A

A PIU' ALLEGAZIONI IN CONTRARIO
PRODOTTE.



I N N A P O L I M D C C L X I I I .

NELLA STAMPERIA RAIMONDINA .

*Devotam Majori Dei Gloria promovendæ, adjuvan-
dæque proximorum salutis Societatem a S. Ignatio
Confessore sub Salvatoris nostri JESU nomine,
auspicioque constitutam, sicuti Ecclesiæ Dei
utilissimam operam navare, ita ex præscri-
pto sapientissimarum Legum, & Con-
stitutionum ab eodem Beato Institu-
tore ipsi traditarum, a duobus, &
ultra sæculis feliciter, rectissi-
msque gubernari compertum
habemus.*

BENEDICT. XIV.

In Bulla Devotam

Anno M. DCC. XLVI.



INTRODUZIONE



D una cāusa quanto nuova , e ancor non udita in verun foro , tanto del pari grande , e oggidì famigerata , qual è questa , *se i Collegj de' Gesuiti in vigor dell' Istituto loro sien capaci d' acquistare , e possedere ;* il Contraddittor del Sorano Collegio per una tal bizzarra uscita diede l'anno scorso la mossa. Ma se le ragioni in contrario addotte non eran per la debolezza da temersi ; non eran nè anche per l'apparenza da trascurarsi . Si vide però uscito a luce un *Saggio di ragioni* , colle quali la capacità , quanto ad acquisti , del Collegio di Sora , e degli altri simili a quello , si dimostrava . Il titolo stesso di *Saggio* da se dava ad intendere , trattarvisi le ragioni con brevità : e però senza quella pienezza , che può l'argomento , e la diversità delle obbiezioni somministrare . E fu questo sì certamente il fin proposto in quello , di metter fuori con metodo tanto di luce , quanto bastasse a mostrar il vero ; ma per

(IV)

istudio di brevità senza lasciarsi dietro alle svariate opposizioni. Qual uomo, che a notte buja con alla mano la fiaccola va rischiarando la via, perchè altri ci veda, e non inciampichi: nè poi si arresta ad ogni tratto per avvisar chi vien dietro, che lì ci è un fosso, e lì un inciampo: bastando quel solo lume a chi ha occhi, e pon mente, per avvertirlo d'ogni mal passo.

Altra via che si tiene nella presente Scrittura .

Tal via di cercar la verità, seguendo i raggi di quella luce nativa, onde ogni vero risplende; è senza dubbio la più breve. Anzi è ben anche la più propria degli spiriti retti, e sinceri, che sdegnan fermarsi troppo a svolger que' noiosi-inviluppi di artifizj, e cavilli, che il vero ricoprivano, e l'rubavano alla vista. Ma cosa ci farem noi, quando il Contraddittore non ne riman soddisfatto; perchè non vede chiamate segnatamente ad esame le sue, com'ei se le appella *dimostrazioni*, come altri le stima *cavillazioni*; io, qual nome debbanfi avere, me'l taccio per ancora, sperando, che il decorso lo faccia chiaro: Ma cosa, dico, con esolui ci faremo? Cosa con parecchi altri, che per non sofferrir la briga di applicar que' principj nel *Saggio* dimostrati, e trarne le conseguenze, e sciorre le obbiezioni, vorrebbon la materia snocciolata? Convorrà dare sì qualche maggior pienezza alle ragioni de' Collegj; sì qualche contrapposizion più attenta a' motivi dell'Avversario. Or noi, per farlo, entriam col favor divino a ricalcare un tal sentiero, nè agevole certamente, nè breve; ma ciò non ostante ben rassodato, e sicuro. E perchè veggasi quanto abbiamo in disegno d'incontrare le opposizioni dell'Avversario; da queste medesime ci studieremo di trarre, e l'ordine delle cose, e maggior luce ancora ad una verità, che per due Secoli e più
si è

si è riconosciuta nel Mondo , come una delle più limpide , nè a verun dubbio soggetta .

Nè però creda veruno , che delle falsità , delle svisite , de' non leggieri abbagli , che esporremo , pretendiam noi di far carico ad ogni modo al nostro Contraddittore . L' equità ci detta il contrario . Egli si è trovato nel premuroso , nè lieve impegno di esaminare , anzi di riformare , se così piaccia a Dio , un Religioso Istituto , colla sventura di non averlo mai letto . Sinceramente egli di ciò assicura ciascheduno de' suoi lettori , al num. 126. : e lor dice , *di non aver avuto mai sotto gli occhi nè le Costituzioni , nè i decreti delle Congregazioni* (1) , e val quanto dire , le parti più rilevanti dell' Istituto . E' vero , che talor egli da alta pietà mosso (che Dio gliene renda bene) rimprovera gl' introdotti abusi , e richiama all' abbandonata osservanza (n. 8.) e talor anche *colle loro Costituzioni alla mano* (n. 93.) si fa ad istruire de' lor doveri i Gesuiti , quasi ch'è apertone il volume , il tenga a' lor guardi rivolto ; esponendone i sensi , e le voci , che o non fanno , o non intendono (2) . Ma ognun vede , ch' egli

Discolpa dell' Oppositore , per non aver mai vedute le Costituzioni , di cui scrive .

(1) Perchè non gli è riuscito di aver tra le mani l' Istituto ; vuole far credere , che tal libro sia un *Arcano* . Ma se sia un Arcano ; può conoscerlo dalle diciannove Edizioni , sinor pubblicate . I Catalogi delle più antiche , e rinomate Biblioteche il registrano . I più celebri Canonisti , e Giureconsulti ampiamente il comentano , specialmente su la povertà de' Collegj , che possiedono in

comune , e delle Case Professe , che non possiedono . Un Fagnano , un Marta , un Menochio , un Card. de Luca , ed altri ne fan fede agli occhi di ognuno . Non so , se altro Religioso Istituto abbia tali Caratteri , e sia in tante mani .

(2) Qui mostrandosi *colle Costituzioni alla mano* , riporta poi solamente un che chiama decreto della I Congrega-

(VI)

egli se'l dice sol per figura rettorica : giacchè con molta sincerità ci fa sapere *che non ha avuto egli sotto gli occhi nè costituzioni, nè decreti di Congregazioni* . E bisogna credergli , aggiungo io , poichè n' è digiuno a segno , che imbattutosi in un volumetto col titolo di *Moniti segreti della Compagnia* (3) , quasi già avesse in quelli una scoperta di arcane Regole , e Costituzioni dell' Ordine , ne rapporta fedelmente un paragrafo al *num. 19.* in compruova del suo dire. Nulla sapendo , com' è da credere , ch' egli con ingiuria de' più saggi Tribunali produceva un de' più sciocchi libricciattoli , che solo ha di rimarchevole , l' essere infame : ed in più luoghi con più diverse giuridiche sentenze condannato , or come maledico , or com' empio , or come di calunnie ripieno .

L' Oppositore cita il libello de' Moniti segreti, come fuffero Regole della Compagnia.

Tanto non ha notizia delle Costituzioni .

Arreca egli anche testi calunniosi .

Ma è tuttavia ciò per l' addotta ragione da condonarsi , con tutto quel di simile , che per or si tralascia . Noi , anzichè imputarlo a colpa , ne rileviamo a nostra , e a comune istruzione , a quanti rischi espone un impegno di trattar di un Istituto , che non si è mai nè letto , nè *avuto sotto gli occhi* .

E affinchè una sì rilevante istruzione penetri ancor più , è da riflettere , che in un aringa di *ristorma di un Istituto* nelle poche volte , che citansi alcuni squarci di

gazion Generale , senza additare nè numero , nè luogo . In verità non è decreto , nè di prima , nè di altra Congregazione . E' un passo tratto dal *cap. 1 n. 2* , dell' *Esame* premesso da S. Ignazio alle Costituzioni , che nulla fa al caso . Gran perizia dell' Istituto richiedesi , ad incontrar le sole citazioni , di chi non

ha mai nè pur veduto l' Istituto .

(3) Su le ree qualità di questo libello , le menzogne , l' empierà , che contiene , e su le diverse condanne uscite , è da vederfi Alfonso Huylenbroucq nelle sue Vindicationi al *Cap. VI pag. 121.* dell' edizione di Brussels del 1715 .

(VII)

di Costituzioni; talune pur ve n' ha , in cui l'Autore ha l' infelicità di riportarne i testi sì stranamente guasti , e svifati , che no'l volendo , anzichè riformar altri , truovasi egli complice delle più nere calunnie . Diamo un cenno della prima citazione , che ne fa su le prime pagine della sua *Prevenzione* ; giacchè di altre citazioni di simil forte ci riserbiamo a far parola a suo luogo , quando faremo a ciò dall' argomento istesso condotti .

Nella sua *Prevenzione* adunque fa uso delle Costituzioni di S. Ignazio a provare : e che mai ? Che il Generale può con lettere Patenti dare un' ampia facoltà a' Sudditi per far de' contratti ; e con lettere segrete limitare tal facoltà , e ristringerla . Ma possibile , che ciò si faci nelle Costituzioni di un Santo Fondatore ? Sì , egli ce'l truova : e tolle *Costituzioni appunto alla mano* ci addita il *Cap. I della Parte II* : ove trattandosi della facoltà di licenziar dalla Compagnia , che ha il Generale , e può ad altri ancor comunicare (1) , soggiugnesi ,

Primo testo calunnioso dall' Oppositore recato .

(1) Il 1. Cap. della Parte II ha questo titolo : *Qui dimittii (e Societate) possint , & per quos ?* Esponendovisi al n. 2. a chi compete tal facoltà , dicesi : *Dimittendi facultas in primis ad universam Societatem pertinet Eadem erit penes Praepositum Generalem Penes reliquos e Societate tantum erit hujus facultatis , quantum ei a Capite collatum fuerit.* Qui il Santo Fondatore aggiunse una Nota , o Dichiarazione , la qual sola ha trovata , com' è da credere , il

Contraddittore , senza il Testo precedente . La nota è : *Quamvis Praepositus Generalis in patentibus literis ad Praepositos particulares missis amplissimam eis facultatem imperiat .* Qual facoltà ? di far contratti ? no certamente . Ciò vedesi anche dalla ragione , che si adduce : *Quo magis Subditi eosdem venerentur , & humiliores , ac submissiores se exhibeant .* Indi siegue : *Nibilominus tamen per secretas literas hac potestas contrahi , prout videbitur , & limi-*

gnesi, che può talor comunicarla ben ampia *in lettere patenti, in patentibus literis*; affinchè a tal Superiore sieno i Sudditi più subordinati, e sottomesi. Ma poi con segrete istruzioni, per *secretas literas*, come si pratica ne' mandati, e nelle commesse, può egli apporre, perchè non sieguane abuso, i dovuti limiti: e disegnar le restrizioni ad un prudente uso convenevoli. Ma quì non c'è sillaba di contratti: nè in questa *Parte II* di Costituzioni trattasi di contratti giammai. Non importa. Il Contraddittor vi truova, che il Generale in *patentibus literis amplissimam facultatem imperit*; e che per *secretas literas hæc potestas contrahi, & limitari poterit*: e tanto a lui basta per dirci, che possa il Generale con inganno il più frodolento in vigor delle Costituzioni di S. Ignazio deluder la pubblica fede, e imposturar ne' contratti. Ma non è questa un'illusione, che si fa al Pubblico? Non una calunnia, che s'impone alle Costituzioni di un Santo Fondatore? No, no! condanniamo prima di udir sue discolpe; e le udiremo, dopo esposta altra citazion simile, quivi anche soggiunta.

Si dimostra il calunnioso abbaglio.

Altro testo di Costituzioni addotto con pari falsità.

Volge egli dunque lo sguardo alla *Parte IX* delle stesse Costituzioni: e quivi al *Cap. 3* vi legge, che può anche il Generale, dopo comunicata la facoltà di agir ne' contratti; o approvare a suo arbitrio, o rescindere i contratti, che i suoi Commissionati abbian fatti.

Mirabil potestà, non per anche in niun personaggio udita; conciossiachè sia ella una potestà superiore ben anche al sagra inviolabil vincolo, con cui il natural

Di-

mitari poterit. Qual potestà? *Potestas contrahendi*? E con chi si ha quì a far de' contratti? Con tanta fidanza

passa in calunnia una nota, perchè appunto non si è avuto sotto gli occhi il testo.

(IX)

Diritto lega , e stringe gli umani contratti . Sorge però talento ad ognuno , di udire con quali formole mai tal incredibil potere si comunichi dalle Costituzioni di un Ordine . Ecco . S'è egli quì finalmente imbattuto il nostro Avversario in una citazion fedele ; e con fedeltà pari ne trascrive le voci tutte , che meritano l'attenzion di chi legge . *Parte IX^a Const. Cap.3. num.20.* Trattasi quì appunto della potestà *præcipiendi in virtute Sanctæ Obedientiæ* , che ha il Generale , e può a' subordinati Superiori comunicare . Si dice , ed egli il riporta , che *Generalmente* (1) può egli a tutti comandare in tutte quelle cose , che riguardano il fine , che la Compagnia si è proposto della perfezion propria , e dell'ajuto de' Prossimi . Lodato Iddio ! e dove son quì i contratti ? Piano , dice egli : udite ciocchè siegue ; siegue così : *E benchè agli altri subordinati Prepositi , Visitatori , o Commissarij comunichi tal sua facoltà ; potrà egli sempre o approvare , o annullare ciocchè essi avran fatto : e in tutto stabilire , qualche gli parrà meglio ; e dovressi sempre a lui prestare ubbidienza , e rispetto , come a colui , che tien le veci di Gesucristo .* Ma Dio buono ! Chi ha trascritte , e a noi ripete voci sì chiare ; è possibile , che nel trascriverle , e nel leggerle , non le abbia egli

Si dimostra l'abbaglio notabile del Contraddittore .

B

ca-

(1) *Generatim loquendo in rebus omnibus , quæ ad propositum Societati finem perfectionis , & auxilii proximorum , ad gloriam Dei faciunt , omnibus præcipere in obedientiæ virtute possit . Et quamvis aliis inferioribus Prepositis , vel Visitatoribus , vel Commissariis suam faculta-*

tem communicet , poterit tamen approbare , vel rescindere , quod illi fecerint , & in omnibus , quod videbitur constituere . & semper ei obedientiam , ac reverentiam , ut , qui Christi vicces gerit , præstari oportebit . *Constit. Parte IX cap.3. n.20.*

(X)

capite! Possibile, che in un dettato di spirituale, e religiosa ubbidienza vi abbia traveduti contratti, de' quali non vi truova nè nome, nè rapporto, nè sillaba? Eh no: vi legge, che ben può il Generale rescindere ciocchè han fatto i subordinati Superiori nell' uso della comunicata facoltà *præcipiendi in virtute Sanctæ Obedientiæ*: e senza consultare almeno un Vocabolario, non che il passo intero, che per tutto suona Ubbidienza; tanto a lui basta per assicurarne con mirabil franchezza, che possa dunque il Generale rescindere i Contratti, ad onta di ogni umana, divina, e natural legge: e il possa in vigore della potestà conferitagli da tal Costituzione di S. Ignazio. Non farei io per crederlo; se co' miei occhi no' l'leggeffi. Tanta è l'illusione, che scorgo farsi alla pubblica fede: tanto il marchio calunnioso, onde infamasi contra ogni legge tra noi Cattolici la fantità di tali Costituzioni: riconosciuta da un General Concilio, e da diciannove Sommi Pontefici, e dalla Chiesa tutta nel lungo corso di più di due Secoli.

Si dà luogo
alle discolpe di
tali abbagli.

Ma diamo quì luogo alle discolpe del Contra. dditore; dacchè, ed è dovere, e si è da noi promesso. Le sue discolpe sono, come in parte argomentiamo, in parte udiam dice, *che non avendo avuto egli mai sotto gli occhi*, siccome confessa, *nè le Costituzioni, nè i Decreti delle Congregazioni*; ciocchè egli adunque o di Costituzioni, o di Congregazioni ne rapporta, non è mai citazion sua, è sibbene d'altrui. Ed è tutto di qua, di là carpito da que' varj spezzoni, che ha per ventura trovati in libelli usciti di là da Monti, che come preziosi aneddoti ha tostamente adottati; congratolandosi anche *colla felicità de' nostri tempi, che gli ha dal profondo segredo disseppelliti* (pag. 4.) Ricchissimo teloro per verità! ma egli non fet
fa-

sapeva, che, siccome alle anticaglie appunto, che si cavan di sotterra, cui manca il naso, cui la testa, e cui le gambe; così que' passi sono dove tronchi, dove svifati, dove in istrane guise stravolti. Ond' è, ch'egli quì, ed altrove trovato si è a parte ancor di calunnie, che egli non credeva giammai, nè immaginava. Ragion vuole però, che usiam noi la facilità con esso lui, di ammettere questa sua, qualunque ella sia, scusa, e discolpa. E sebbene una cieca fidanza in maldicenti libelli mal si confa alla ferietà, e gravità del Foro, e al rispetto dovuto a' Tribunali più sagri; non vorremo tuttavia chiamar lui reo di un delitto, che nell'origine almeno non è in verità tutto suo. Ma nell'addottarsi è divenuto suo sol ne' nuovi caratteri, e nella credulità ancor forse, e nell'impegno per la sua causa.

Come far tuttavia a trasportare una tal discolpa de' testi trascritti dalle carte altrui, anche all'illazione, che il Contraddittor ne deduce per l'incapacità de' Collegj de' Gesuiti a possedere? Tale illazion diviene in verità tutta, e pienamente sua, almeno per quanto ne apparisce; nè in verun modo trascritta è da' libri ancor maledici contro a' Gesuiti: e non veggiamo però, come poterne altrui dar carico. Egli è ben vero, che il solo dirsi, che avendo tante penne, che si sono aguzzate contro all'Istituto, e al viver de' Gesuiti, sempre ommesso un tal punto; sia un grande argomento ad affermare, che abbianlo dunque rimirato come un punto, nè pure a cavilli esposto. Non è credibile, che o niun rifletteffe mai, o che riflettendovi, trascurasse un tema sì interessante, e specioso, che ha rapporto alle pretese ricchezze de' Gesuiti. Ha ben egli il Contraddittore preveduto il pregiudizio, che quindi nasceva contra di se, e contra la novità di tal sua illazione. E per non farla comparire in tutto nuova, e intera-

*La discolpa
non cade su
l'illazione per
l'incapacità de'
Collegj.*

L' Oppositore
or vuole antica
tal illazione,
or nuova.

mente sua; par che studiasi talora di farla credere antica (1) num. 43. Ma sapendo pur egli, che antica realmente non è; lasciasi cader dalla penna, che in verità essa è azion tutta nuova, nè mai ne' Tribunali tutti del Mondo ancora udita (2) n. 118.: e fin anche confessa, che

(1) Num. 43. sospetta, che i nostri Maggiori han pensato alla sua maniera. E su quale pruova? fu di una decisione del S.R.C. nel 1643. presso Staibano nella *risolut. 97. n. 4.* la quale è simile al presente caso, come la pietra all'uovo. Ecco il fatto senza raggiri. Trattavasi, se un Geluita Professo fosse capace di una sostituzione ereditaria; e se per lui potesse pretendervi il Collegio di Chieti, ove egli risedeva. Staibano addusse contro, la Parte VI delle Costituzioni al *cap. 2. n. 12.* (giacchè le avea egli, nè credevale già *arcano*, o *mistero*) Ivi S. Ignazio fa una legge propria del suo Istituto, che siccome i Professi sono incapaci a possedere, così in comune, come in particolare: nel modo istesso, *Non solum particulares Professi, vel Coadjutores formati hereditariae successionis non erunt capaces; verum nec Domus, aut Ecclesiae, nec Collegia eorum ratione.* Essendo adunque quel tale già Professo, non

potea, nè egli, nè per lui il Collegio di Chieti pretendere alla successione ereditaria. Se il nostro Avversario, come trovò presso Staibano la citazione delle Costituzioni, *Ut colligitur ex Constit. d. Societ. part. 6. c. 2. §. 12.*; così avesse ivi trovato il testo, o avute sotto gli occhi le Costituzioni per leggervi le addotte parole, potea risparmiar carta, e fatica, e anche i suoi sospetti su i nostri Maggiori.

(2) Num. 118. immemore forse, che la decisione da Staibano recata al 1643. era di tanto posteriore non che alla VI Congregazione, che nel 1608. autorizzò a suo dire la possessione de' Collegj; ma molto più posteriore all'antichità di tal abuso, com'egli il chiama, (n. 119.) quasi introdotto sei anni dopo la fondazione della Compagnia: giacchè da quell'anno ciò riporta l'Orlandino da lui addotto n. 119. Immemore, dico, forse di tutto ciò, ci asserisce, che il posseder de' Collegj tirò innanzi,
per-

che oggi la prima volta vien chiamata a giudiziario esame (n. 143.). In somma or sembra di metterla in riputazion di antichità: e discaricarsi per tal modo dalla taccia di nuove intraprese; or non rifiuta di rivolgere la novità istessa animosamente a qualche sua lode, ed a sfogo del suo zelo, com' egli dice, ed a gloria del suo Dio (pag. 9. &c.). Ciò stante non sapendo più noi, se della novità di sue intraprese formi egli per se un soggetto o di gloria, o di biasimo; sospendiamo su di ciò le nostre sollecitudini a cercarne discolpe. E passiamo anzi con util maggiore, a proporre l'idea, che dalle sue opposizioni, qualunque sieno, venghiamo a trarre della presente Scrittura.

I D E A

Della contraria, e della presente Scrittura.

CI conviene quì ridurre a metodo le opposizioni del Contraddittore: lode in lui altrettanto desiderata, quanto era necessaria per l'ordine, e per la chiarezza. Le ripartiremo intanto in due Classi: e faran le due Parti di questa scrittura. Altre riguardano il dritto; altre il fatto della capacità de' Collegj de' Gesuiti a possedere.

Si riducono le opposizioni a due Classi.

Le opposizioni, che riguardano il dritto, e che ci sommi-

perchè non ancora era venuta l'occasione di ridursi questo punto ad esame giudiziario, per l'interesse di chi avrebbe voluto impedire un nuovo acquisto. Ma l'occasione intanto ce l'avea egli additata in Chieti: e se ne potevano additare di altre in diversi Tribunali. Ad ogni

Le opposizioni, che rimirano il Dritto de' Collegj, formano il piano a questa prima Parte.

modo non è dunque vero, che i nostri Maggiori han pensato, come lui: se prima di lui nè pure l'occasione era ancor venuta; senza la quale chi può sapere de' loro pensieri? Vediamo bensì noi i fatti de' nostri Maggiori del tutto contrarj.

nistrano gl' argomenti per la Prima Parte ; riduconsi per poco dall' Avversario a questo unico tema , che si presigge a provare : cioè *Che tutte le case della Compagnia destinate agli Esercizj dell' Istituto, tra i quali vuol , che vi sieno le scuole a secolari: se in esse non vi sia il Noviziato, o lo Studentato della Compagnia; tutte sono incapaci ad acquistare, e possedere. n. 42.*

Le opposizioni pajon varie.

Un tal tema , se si sta a voci, al dir del Contraddittore , ha *irrefragabili argomenti, chiarissime pruove*, e quante dimostrazioni può aver mai pronte un Euclide . Ma perocchè le voci magnifiche , delle quali si fa pompa , son frondi , e non frutti : e velano , anzi che rischiarino il vero , che cercasi : molto più , dove si aggiugne confusione di dire , che gran cose promette , poche ne imprende , tutte di qua di là ripete , e nessuna mai ne dichiara pienamente ; ond'è , che nella mente di chi legge si forma come un nugolo oscuro , che di tutto il fa dubitare , e di nulla risolvere . Perciò noi facendoci a svestir degli apparenti , e de' minacciosi vocaboli le pruove del Contraddittore , ed insieme richiamandole all' ordin suo ; osserviamo in primo luogo , che quasi tutte si appoggiano su di alcune voci , che da se sole possono comparire ambigue nella Formola dell' Istituto , che S. Ignazio presentò a due Sommi Pontefici Paolo III , e Giulio III , e fu da esso loro approvata . Tal Formola , non mai ben intesa , sempre tronca , e in varj aspetti non fuoi rimessa ad ora ad ora in veduta , forma il suo primo Paragrafo : e diviene argomento a provare , che *il fine della povertà nella Compagnia, è appunto l' eseguirsi con questa povertà le Opere dell' Istituto* . Ad un dire sì strano riesce la povertà a mezzo , e a fine di se medesima , per un filosofare non per anche udito ; senza intanto spiegarfi mai , se parlisi di po-

Ma riduconsi ad alcune voci, che da se sole pajono ambigue di Paolo III.

povertà a tutti i Regolari Ordini comune , ovver della mendicità propria delle Religioni o in tutto, o in parte sol Mendicanti (1). Or in seguela nel secondo paragrafo l'istessa svisata Formola passa a trasformarsi in tutte le Bolle Pontificie, che hanno approvato l'Istituto per la povertà da osservarsi in tutte le Case, nelle quali si fosse eseguito, esentandone i soli Studentati, e i Noviziati: i quali perciò convien dire, che nè osservan povertà, nè eseguiscano l'Istituto al parer del nostro Avversario. Or finalmente nel terzo paragrafo ritorna di nuovo la Formola medesima a vestirsi in aspetto di argomento a dimostrare, che la suddetta esenzione non può stendersi ad altre Case, senza rovinar la povertà fondamentale dell'Ordine: Anzi potea aggiugnere, senza rovinare l'Ordine tutto pienamente; giacchè con tale esenzione nè pur nell'altre Case si eseguirebbe l'istituto.

Ma ritogliamci dagli involuppi di un sì intrigato discorrere, e contrapponghiamo a tali opposizioni in questa prima Parte i seguenti argomenti, ordinati, e chiari. Premetteremo primieramente un'idea qui necessaria dell'Istituto della Compagnia, o sia delle

E tali voci ambigue riportansi in diversi aspetti.

Si contrappongono gli argomenti di questa prima Parte ordinatamente.

(1) Dovea il Contraddittore certamente distinguere le diverse sorti di povertà, stabilite nelle Religioni. Tutte professan povertà; ma non tutte nell'istesso grado, e modo, com'è troppo noto. Il dirsi perciò da lui nel n. 76. 77., ed altrove, che i Collegi sono senza povertà, dis-sobbligati dalla povertà, esentati dalla povertà, e simili espressioni, non possono fargli

grand' onore. Da tal dire potrà alcuno dedurre, che dunque a suo sentimento qualche Religione vi ha, la quale per li principj della sua fondazione non debba osservare la Povertà: e che in fatti non la debbono osservare gli Studentati, e i Noviziati della Compagnia. Così non farebbon più tre i voti Religiosi.

Bol-

(XVI)

Bolle Pontificie , che precedettero , e autorizzaron le Costituzioni ; delle Costituzioni , che quindi da S. Ignazio si fero ; e delle nuove approvazioni , che le confermarono . Che è , come un' idea del corpo di quelle speciali leggi , che quì debbon decidere ; e per essere di un particolar Ordine , non posson al Comune esser sì note , e sono spesso dal Contraddittor confuse .

Quindi passeremo a fare un confronto della Formola dell' Istituto presentata a Paolo III , coll' istessa Formola più rischiarata , e distinta , che poi si approvò da Giulio III . Da tal Formola consecutivamente rileveremo l' idea propria delle Case Professe , de' Collegj , e degli Scolastici della Compagnia , per cui furono i Collegj disegnati dal S. Fondatore . Con ciò vedremo , che per difetto di tal esame , e di tal confronto l' Avversario fa correre una falsa nozione di Case Professe , di Collegj , e di Scolastici ; e pretende così di stabilire l' incapacità de' Collegj a possedere . E ne' diversi Articoli , ne' quali questi punti si esamineranno , si farà comparire , come giusta le Bolle Pontificie , e le Costituzioni , sia sempre stato , e sia oggidì vero , che i Collegj avendo i lor fondi a sostentamento degli Scolastici , non perciò abbian prima allevati , nè or debbano allevare attuali Studenti dell' Ordine , allevando altri Scolastici , che han compiti i loro studj , o fanno il lor corso di scuole . Punto in tal controversia il più principale , e dal Contraddittore o men inteso , o più involuppato .

Dopo ciò , spiegatosi qual sia la Povertà propria de' Collegj : e quale la mendicità propria delle Case Professe ; si farà vedere , quanto la capacità de' Collegj confermata ancor sia , e dal favor del Concilio di Trento , e dalla rinunzia a tal favore per riguardo alle
Case

Cafe Professe fatta dalla Congregazione II , e dalla Bolla stessa di S. Pio V , che dichiarò , ciò non ostante , la Compagnia Mendicante .

E finalmente da tutto il già detto dedurremo con evidenza , siccome a noi sembra , la rettitudine di quel Decreto , con cui la Congregazion VI dichiarò , che sono alle Costituzioni conformi i Collegj , quali gli ha sempre avuti , e gli ha al presente la Compagnia . Decreto , che in tali formole ne sostenne ; e ne decise con piena autorità il lor dritto di capacità a possedere , che distintamente dimostreremo in questa prima Parte con quelle più luminose , ed irrefragabili pruove , le quali dovettero a quella Congregazion peritissima dell' Istituto valere di fermo appoggio . Tal che l' esser Ella al presente nelle più improprie guise dal Contraddittor malmenata ; nulla a lei scema di autorità , e di peso : rivolge anzi su chi la malmena scorno forse , e rossore .

Tal farà l' idea metodica di questa prima Parte , indirizzata a dimostrare il Dritto de' Collegj a possedere . Riserberemo a dimostrar poi nella seconda il Fatto , o sia l' osservanza , nata coll' istessa legge , sostenuta , e promossa dal Legislator medesimo : la qual dichiara , e vie più conferma la stessa legge .

Quivi farem chiaro da' più certi monumenti , che fu pratica costante del Santo Fondatore , l' aprire per tutto i suoi Collegj ; senza tenere nel più di essi Studenti dell' Ordine . Farassi anche scorgere , che siccome in tal guisa la Compagnia fu ricevuta in tutti i Regni Cattolici ; nel modo medesimo venne ammessa , e si stabilì in ispecie ne' Regni delle due Sicilie . I quali fatti certissimi , non sono ignorati soltanto , per quel che appare ; ma in contraria guisa dall' Oppositore prodotti . E quindi , deleguate tutte le ideali opposizioni contrarie , conchiuderemo col dimostrare la simil rettitudine

(XVIII)

dine, con cui la Congregazion VI dichiarò, e decise anche il Fatto, e la costante Pratica di tal capacità di possedere in tutti i Collegj, *Ubi scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt*: Pratica introdotta, e mantenuta *ab ipso Beati Fundatoris tempore*. Così la disposizion della legge col dritto, che dà a' Collegj, ne giustificherà l'osservanza: l'osservanza col fatto, e colla costante pratica confermerà vie maggiormente la Legge: e l'una e l'altra renderà ad ognuno evidente la capacità, che or si vorrebbe impugnata, de' Collegj della Compagnia.



PAR-

(XIX)

P A R T E I.

DEL DRITTO DE' COLLEGI DELLA COMPAGNIA
A POSSEDERE .

VEdransi in questa prima Parte , le originì , e le fonti stese del Dritto de' Collegj a possedere . E minuta ricerca a tal fine farassi , per vedere , se mai le Bolle Pontificie , e le Costituzioni di S. Ignazio , approvate con singolar prerogativa anche dal Sacro Concilio di Trento , abbian nulla di disfavorevole ; o anzi in tutto favoriscano , e saldamente appoggino un tal dritto . E avvegnachè più breve , e spedita cosa ella sia , come appare anche ne' dogmi , e nella Divina legge , e naturale , il muover de' dubbj , che lo sciorli : siccom' è più agevol cosa l' aprir piaga , che il sanarla ; ci lusinghiamo non per tanto full' ampiezza , e molteplicità delle cose da dirsi , di poter noi con proporzione dovuta attenerci a più breve dettato , che al Contraddittore non è riuscito .

Si propone il soggetto della prima Parte .

A R T I C O L O I.

*Premettesi un' Idea necessaria dell' Istituto della Compagnia : o sia delle Bolle Pontificie , che prece-
derono , ed autorizzaron le Costituzioni :
delle Costituzioni , che da S. Ignazio quin-
di si fero : e delle approvazioni
seguite a confermarle .*

SI andrebbe troppo all' oscuro senza un' idea preliminare di queste fonti del Dritto , di cui trattasi ,

Tre fonti del Dritto , di cui trattasi .

de' Collegj. Che però colla brevità maggiore daremo que' cenni, che bastino : I delle Bolle , che precederono : II delle Costituzioni , che seguirono : III delle nuove approvazioni ; che le confermarono .

Idea delle Bolle di Paolo III, che rimira l'Istituto : e lor diversità .

I. Tre Bolle di Paolo III, ed un'altra di Giulio III precederono, ed autorizzarono le Costituzioni da farsi. Il Contraddittore confusamente ne dice al n.75, che *nella maggior parte delle Bolle si truova inserita la Formola dell' Istituto* : quasichè per tutto s'incontri : e s'incontri, com' una inutil ripetizione di se medesima. Tal Formola, o sia Ristretto , o Idea dell' Istituto truovasi in tre sole Bolle : in due di Paolo III, ed in una di Giulio III. La presentò da prima S. Ignazio nel 1540 a Paolo III, ideandovi una Religione ristretta a sessanta soli Professi : e però di tali Professi vi si espongono gli obblighi , che essi addossar si dovevano *post solemne perpetuæ Castitatis votum* (1). Questo solo voto solenne, che ivi si suppone da principio, ben tosto dimostra, come ognuno vede, che non parlasi di altro grado di non Professi : nè in vero in tal Bolla altro grado si espresse, o si stabilì. Nel 1543 poi l'istesso Paolo III inserì la medesima Formola, adattata similmente a' Professi soli in altra sua Bolla : e diè per questa, facoltà di ricever senza restrizione nella Compagnia, quanti si giudicassero idonei ad esser Professi, giusta le Costituzioni, che dovean farsi (2).

Ma

(1) Nella Bolla di Paolo III del 1540 *Regimini*, si ha la prima Formola dell' Istituto : *Quicumque in Societate nostra, quam Jesu nomine insigniri cupimus, vult sub Crucis vexillo Deo militare . . . post solemne perpetuæ Castitatis votum, proponet sibi in animo, se par-*

tem esse Societatis ad hoc potissimum institute &c.

(2) Bolla di Paolo III del 1543 *Injunctum nobis*. Ha per titolo : *Facultas quosuis idoneos ad Societatem Jesu sine restrictione numeri admittendi, & Constitutiones con-*

Ma perocchè fin ora non erasi già nelle sue forme spiegato il grado proprio, e i voti non solenni degli Scolastici, e di altri Coadjutori o negli spirituali, o ne' temporali ministerj; quindi è, che nell'anno 1546 con altra Bolla, senza inferirvi la suddetta Formola propria de' Professi, l'istesso Pontefice stabilì e il grado de' non Professi, e i voti non solenni, che di tal grado son proprj (1). E quindi ancor comincia a comparire qualche abbagliamento nel Contraddittore. Egli arrestatosi a quel solenne voto di povertà, incapace di possedere, sì in particolare, sì in comune, senza badare, che adattata era solo a' primi sessanta Professi, e al numero di poi ampliatone; più non cerca, nè curasi di sapere: e vuole per tutto, e ripete, che tal povertà incapace, è la base, ed è la legge fondamentale di tutt' i ministerj, di tutt' i gradi, dell' Ordin tutto. E' vero, che Giulio III nel dichiarar poco dopo quella Formola al suo Predecessore presentata, asserisce, esservi in tal Formola *aliqua obscurius dicta*. Ma non so, se ciò scusi

*Abbaglio del
Contraddittore
per la prima
Bolla di Paolo
III.*

(1) Bolla di Paolo III del 1546 *Exponi nobis*. Ha per titolo: *Facultas Coadjutores admittendi, qui possint etiam ad Sacros Ordines promoveri, ec.* Qui stabilisce, e autorizza i tre Voti Semplici *peractis probationibus, & experientis per Constitutiones requisitis*: E che non propterea ad aliquam solemnem Professionem teneantur, neque ad eam aliter admittantur. In tal grado sono gli Scolastici fino alla Professione, che non si fa prima de' 33 anni compiuti. L'istesso Pontefice nella Bolla

Licet debitum dell'anno 1549 confermò poi, e ampliò la suddetta facoltà: e vi espresse i tre gradi diversi, che sono nella Compagnia: cioè di Professi o di quattro, o di tre Voti: di Coadjutori o spirituali, o temporali: e di Scolastici: *Sive Professus, sive Scholaris, sive Coadjutor*. Il Lettore conoscerà, che l'idea dell' Istituto della Compagnia si andò rischiarando, come la luce del giorno, che da' primi albori *procedit, & crescit usque ad perfectam diem*.

pienamente il Contraddittore. Egli ciò medesimo dovette aver sotto l'occhio nel rapportare che fa più volte la Bolla ancor di Giulio III. Dovea dunque riscontrare que' punti, che dal Pontefice men chiari si appellarono; e di ciaschedun di essi distintamente sincerarsi. Tanto più, che son ora già da gran tempo divulgate quelle Costituzioni di S. Ignazio, dalle quali può trarsi chiarezza maggiore: ed a cui Paolo, e molto più Giulio segnatamente si rapportarono.

Giulio III toglie le ambiguità delle Bolle di Paolo.

Comunque sia, perchè tale oscurità non fosse d'incampo; Giulio III nel 1550, confermando le tre suddette Bolle di Paolo III, di nuovo altresì confermò l'istessa Formola dell'Istituto (1): ma spiegatovi com'egli dice, *coll'istesso spirito insieme, e con più esattezza, e distinzione di prima, per la nuova luce, che vi avea aggiunta la sperienza, e la pratica delle cose.* Dichiarossi altresì di ciò fare, *affinchè alcuni passi più oscuri, e che potevan mettere scrupolo, e dubbio, più nettamente si spiegassero.*

Spiegazioni date da Giulio III su la Povertà, le Case, e i Collegj, e gli Scolastici.

Quindi esigendo egli da principio tutti e tre insieme i solenni voti de' Professi, come basi primarie di lor professione: i quali voti nella Formola di Paolo si eran l'un dopo l'altro divisamente prescritti, e spiegati: *Post solemne perpetuæ Castitatis, Paupertatis, & Obedien-*

(1) Bolla di Giulio III del 1550. *Exposcit debitum.* Ha per titolo: *Confirmatio alia Instituti, cum majori illius declaratione.* Ecco la necessità, che reca di dichiarazione: *Ut aliqua obscurius dicta, & que scrupulum, ac dubitationem possent injicere, per nos exactius explicentur: Nobis fuit*

humiliter supplicatum, ut Formulam, qua predictæ Societatis Institutum, exactius, & distinctius quam antea, edocente experientia, ac usu rerum, expressum, eodem tamen spiritu comprehenditur, confirmare dignemur: cujus tenor sequitur, & est talis: Quicunque in Societate nostra ec.

dientia votum. Venne in quella brevità di Formola a spiegare con una chiarezza, che a' dubbj non lasciasse più luogo (1): 1. Che la povertà incapace di rendere, si convien solo a' Professi, e alle sole lor Case, e loro Chiese: 2. Che le Case Professe non son già fatte in verun modo per le scuole, contro a quello, che il Contraddittore è vago di ripeterci quasi ad ogni pagina; quantunque le parole di Giulio pur egli più volte ci rapporti. 3. Che i Collegj di Studj, dotati di beni stabili, possono in ogni luogo eriggersi, e fondarsi: e le Case Professe, dove sol potrà col favor divino riuscire. 4. Che gli Scolari divisi per li Collegj, intendonsi tali anche *post absoluta studia*, fintantochè dal grado di Scolari passino a quel de' Professi; dopo aver date ne' ministerj della Compagnia lunghe, ed esatte pruove della lor virtù, e dottrina. Tanto l'appellazion di Scolari nella Compagnia non si riferisce a quei soli, che attualmente studiano; come vuol persuaderci ad ogni modo, contra il dir de' Papi, e delle Costituzioni, il nostro Contraddittore. E perchè in tal Bolla più e più volte riporta si Giulio alle Costituzioni da farsi: contenti noi d'averne quì solo accennati questi rilevanti punti, che soli vagliono a dirimere la presente controversia; ci riserbiamo a darne più esatta contezza nel seguente articolo; ove faremo il confronto della Formola presentata a Paolo III, e dell'istessa da Giulio III dichiarata col rap-

(1) Errico Spondano nella Continuazione degli Annali all' anno 1550 avvedutamente notò tali dichiarazioni, che Giulio III fece della Formola dell' Istituto; e che le fè giusta la mente di S. Ignazio: *Societatis Instituta, a*

Paulo primum probata, sua denuo auctoritate, facta Constitutione confirmavit; & quae in priori approbatione obscuriora esse poterant, vel ambigua, declaravit; & ad Ignatii Praefecti Generalis mentem, sensumque distinxit.

rapporto alle Costituzioni . Dopo di tutto ciò ci refterà foltanto la maraviglia , come il nostro Contraddittore ben cinque , o fei volte ricopj la Formola di Paolo III : e ben tre , o quattro quella di Papa Giulio ; e le paffi fempres per una femplice ripetizion dell' ifteffa Formola in diverfa Bolla . E pure nel folo titolo di quella di Giulio potea leggervi , *Confirmatio Inftituti cum majori declaratione* (1) .

Costituzioni ordinate da' Pontefici , e fatte da S. Ignazio .

II Per paffare ora ordinatamente alle Costituzioni , che in vigor di tali Bolle fi diftefero : e che furono una spiegazion metodica , ed efatta della brieve idea dell' Iftituto in quella prima , e fuccinta Formola riftretta : (2) è da fupporre , che Paolo , e Giulio Pontefici ingiunfero alla Compagnia il farle , con dichiara-

(1) Al num. 77 in una nota, l'Oppositor ne dice , *che fi legga tutto il contefto della Bolla di Paolo III , che rifchiara quefto argomento . L' argomento , di cui tratta , fi è , che anche le Scuole appartengono alle Cafe Profefse . Ed è mirabile , che non folo le parole , che adduce , non fon di Paolo III , fon di Giulio III ; ma fon quelle appunto , con cui Papa Giulio vieta alle Cafe Profefse le Scuole : *Domus quas Dominus dederit ad operandum in vinea ipsius , & non ad fcholastica ftudia exercenda , destinandæ erunt* . Tanta è ftata la fua attenzione a ponderar ciocchè leggeva ... Maggiore è benanche la maraviglia , che talora adduce un tefto di Bolla di Giulio III , come fe*

fosse cosa di *Pietro Ribadeneira* . Ecco , dice nel num. 52 , *come fi spiega quel famofo Compagno (cioè Allievo) di S. Ignazio , il P. Pietro Ribadeneira . E fiegue quindi un tefto di Papa Giulio .*

(2) Nella Prefazion della prima edizione delle Costituzioni fatta in Roma nel 1558 ove narrafi , quanto quì fi efpone , fi pruova anche la neceffità delle Costituzioni dopo la Formola , e le Bolle , che l'approvarono . Delle Bolle fi dice fegnatamente : *Sed quia illæ univerfim potius , quam figillatim noftre Vocationis , & Inftituti rationem comprehendunt ; idcirco Constitutiones neceffario condendæ videbantur , quæ pro rerum varietate , diftinctius , & uberius fmgula perfequerentur .*

rare , che quando a pluralità di voti fossero approvate , s' intendessero confermate altresì con autorità Apostolica (1) . La Compagnia per varie parti del Mondo allor dispersa ne diè il carico al suo Padre S. Ignazio . Egli tra lagrime , preghiere , e sagrifizj le distese , cominciandone il lavoro nel 1540 , e terminandolo nel 1552. Ma come troppo era egli favio , e prudente , per non dar ad esse caratter di leggi , senza prima prenderne il saggio dalla pratica ; ne divise degli esemplari per le Provincie . E ciò fece , sì perchè l'uso , il qual è la pietra paragone delle leggi migliori , ne mostrasse quel più di perfezione , che o vi fosse , o vi mancasse ; sì perchè la Compagnia , a cui intendeva di lasciarne egli la pienissima approvazione , nel congregarsi sapesse in teorica , e in pratica le Regole , che approvava (2) . Morì egli intanto nel 1556. Nè potè la prima Congregazione radunarsi prima del 1558. In tal rincontro Paolo IV , che credevasi non sì propenso all' Istituto , nominò quattro Cardinali de' più dotti , e di diversi Ordini , a travagliar su l' esame di tali Costituzioni . Eglino a tal esame vi portarono e le prevenzioni inseparabili dalla educazione ; ed i pregiudizj de' contrarj sentimenti , che n'

Esame delle Costituzioni fatto da Paolo IV.

D

avean

(1) Paolo III nella Bolla *Injunctum* del 1543. *Quæ Constitutiones postquam conditæ fuerint , eo ipso Apostolica auctoritate præfata confirmatæ censentur .*

(2) *Constitutiones quidem promulgatæ jam erant , & in usum traductæ : tamen Ignatius , qui semper id spectabat , quod maxime expediret , malebatque po-*

steris , opportunitate utentium , quam auctoritate sua , sancitas leges relinquere ; noluerat eas omnino ratas haberi , priusquam eas , experimenti sequuta prerogativam , Societas communi suffragio comprobaret . Sacchin. Part. II Hist. Soc. lib. I n. 24. Vid. Orlandin. lib. X a num. 48.

avean uditi . Ma la faviezza , e la fantità delle Costituzioni di S. Ignazio vinse in que' sì grandi uomini , e prevenzioni , e pregiudizj . Senza nulla cambiarvi , nè pur una fillaba , le rimiser eglino intatte (1) , quali ricevute l'aveano , e vie più con ciò autorizzate , nelle mani de' Padri già congregati : e nel rimetterle , anch' egli il Pontefice vi accompagnò la sua Apostolica benedizione a' Padri , e alla Compagnia tutta , con un' amorevol conferma delle grazie da' suoi Predecessori già concesse (2) .

Esattezza della Congregazione I in esaminar le Costituzioni , ed autorizzarle in Leggi .

Autografo di S. Ignazio , come riconosciuto , e serbato .

Si entrò adunque in tal modo nella Congregazione con autorità Apostolica a riconoscere non solo i sensi , ma ciascheduna voce delle Costituzioni . E sarà difficil cosa a decidersi , se maggior fu l' esattezza , o la venerazione , con cui si discussero . Più di cento decreti si leggono fatti sopra diversi punti , e varie espressioni chiamate ad esame . Ma la conclusione fu , il confermare a pieni voti , ed universali , coll' autorità da' Pontefici a ciò commessa , e con sentimenti di sagro , e d' umil rispetto la ferie delle Costituzioni tutte , quali di pugno proprio dal S. Fondatore si leggevano scritte (3) . E conciossiachè alcune mutazioni di leggier momento , notate a
sua

(1) Gregorio XIII nella Bolla *Quanto fructuosius* , riferendo le approvazioni date alle Costituzioni di S. Ignazio , fa perciò espressa menzione di Paolo IV : *Societatis Constitutiones , & laudabile Institutum a fel. record. Paulo III , & Julio etiam III confirmatum ; ac etiam a Paulo IV diligentissime examinatum , & a Concilio Tridentino commendatum .* L'istesso anche rammenta nel

l'altra Bolla *Ascendente Domino* .

(2) *Sacchin. loc. cit. num. 89. Bartoli Italia lib. III , cap. 18.*

(3) *Constitutiones omnes , ut fuerant ab ipso conscriptæ , magna veneratione susceptæ sunt , & summa omnium Patrum consensione , ac voluntate confirmatæ . Ribad. in Vita S. Ignatii l. 4. c. 2. edit. Colon. 1602. Bartoli Italia lib. IV cap. 3.*

fuò luogo ne' decreti, si eran fatte; a prevenire ogni dubbio ne' tempi avvenire del genuino testo di S. Ignazio, vollero, che si cavasse al tempo istesso dall'Autografo del Santo una copia giuridica. Riscontrata che poi fu questa diligentemente, vi scrissero a' margini notate le piccole mutazioni per autorità della Congregazione già fattevi. Poi sottoscrittasi a comun nome dal Segretario, e munitasi di sigillo; la riposero nell' Archivio Romano, dove oggidì ancor si conserva insieme coll'Autografo originale. E quindi ordinarono la prima stampa della traduzione latina, comune a tutte le nazioni: anch' essa riconosciuta al tempo stesso, ed autorizzata (1). Or questa traduzione nell'istesso anno 1558 con l'approvazione del Vicario di Roma, e del Maestro del Sagro Palazzo uscì delle Romane stampe; ed un esemplare di essa coll'interessante Prefazione postavi innanzi abbiám tra le mani, mentre ciò si scrive. Talchè cosa più opposta a' dritti dell'umana fede non può fingersi, quanto il dubitare, come taluno ha pur fatto, non esser le Costituzioni della Compagnia tutte opera, e lavoro di S. Ignazio; o che l'esemplare istesso, scritto di sua mano, e che tutt' ora esiste, non sia in tutto conforme alle copie in tan-

Prima edizione delle Costituzioni.

D 2 te

(1) Tutto ciò è espresso nel Decr. 78, e 79 della I Congregazione sotto il titolo: *De his, quæ ad exemplar, & versionem, & editionem Constitutionum pertinent.* Raccolglesi anche dalla Congregazione III Decr. 26 la cura di conservare l' Autografo delle Costituzioni di carattere del S. Fondatore: e co-

me a quello ricorrafti in caso di dubbj: *Autographum Hispanicum conservandum esse, & ad illud, si qua in re R. P. Generali, vel Congregationi videretur, pro explicatione recurri posse constitutum fuit.* Così praticato si è sempre dappoi, come appare dalla Congr. IV Decr. 8, e 33: e dalla Congr. V decr. 76, &c.

te edizioni già divulgate (1). Se pur non vogliasi dubitare dell' esistenza di tali Costituzioni , per potere spacciar mutazioni nell' Istituto de' Gesuiti , senza timor di un Codice, che ne convinca dell'uniformità , anzi dell' identità del primo, e del presente Istituto.

*Approvazioni
delle Costituzioni
di S. Ignazio,
e specialmente
quella del Con-
cilio di Trento.*

Ma per soggiugnere alcun saggio delle tante , e sì solenni approvazioni, che a tali regole di S. Ignazio hanno aggiunto e pregio, e peso: E' in primo luogo assai luminosa , ed irrefragabile l' approvazione piena, che cinque anni dopo pubblicate le Costituzioni colle stampe , ne diè il sagrosanto Concilio di Trento nel 1563. Tanto più, che non sol ne rimira generalmente l' Istituto , ma in ispecial modo ancor quella parte, che lasciar volle, come propria della Compagnia. Ed è, che laddove nelle altre Religioni permise il grado soltanto di Novizj, e di Professi : e stabili perciò , che dopo il Noviziato, i Novizj o ammetter si debbano alla Professione, o rimandar via da' Chiostri (2); quì appunto con favor di distinzione diè al tempo medesimo, ed eccezione alla Compagnia, e approvazione al grado, che tien ella di Scolastici, e di semplici temporali Coadjutori: ch'è un grado di mezzo tra i Novizj,

(1) Un' edizione uscì in Roma nel 1606 in foglio , in cui vedesi l' originale Spagnuolo , e la traduzione di esso Latina a riscontro, in due colonne. Dietro alla prima pagina vi è quest' attestazione: *Hæc exempla Constitutionum, & Declarationum B.P. N. Ignatii, ex ipsis authenticis a Generalibus Congregationibus approbatis ad verbum desumpta, & cum eisdem studiose, dili-*

genterque collata, ad diuturnam tanti Viri memoriam, & ad publicæ utilitatis bonum, simul juncta in hanc formam excusa sunt.

*Bernardus de Angelis Secret.
Soc. Jesu.*

(2) *Finito tempore Novitiatus Superiores, novitios, quos habiles invenerint, ad profitendum admittant, aut e Monasterio eos ejeciant. Conc. Trid. Sess. XXV Cap. 16 de Regular.*

zj, e i Professi. Grado, che abbraccia tutti coloro, che compiuto il Noviziato, sono bensì Religiosi per li voti, con cui a Dio si consagrano; ma non sono per anche Professi, nè con ultimo legame stretti alla Religione. Che anzi a tal legame tuttor si dispongono con saggi ulteriori di lor virtù; finchè non sieno ammessi a suo tempo, o al grado ultimo di Coadjutori Formati, o alla solenne Professione, che regolarmente vuol anni trentatrè già compiuti. Or tal grado nella Compagnia approvando il Concilio, dichiarò, che cogli universali stabilimenti: *Non intendeva la Santa Sinodo d'innovare, o di vietar cosa alcuna, onde la Religione de' Chierici della Compagnia di Gesù, giusta il* **LOR PIO ISTITUTO** *dalla S. Sede Apostolica* **APPROVATO**, *servir possa al Signore, ed alla sua Chiesa* (1).

Su le quali voci, per cui la Compagnia è la prima, anzi l' unica Religione confermata da Concilio Universale (2); non possiamo omettere due riflessioni. La prima, che il Concilio profferì il suo sentimento su l' Istituto, che sapea già divulgato da parecchi anni: e di esso, e de' punti, in cui dagli altri Ordini differisce, mostrandosi ben inteso, dichiarollo un Istituto, tutto pien di pietà. La seconda, che con rispetto ne riconobbe le approvazioni ad esso, e alle sue Costituzioni precedentemente date da' Pontefici Paolo III, e Giulio III. L' Assemblea de' Vescovi di Francia radunata nell' anno scorso per ordine del Re Cristianissimo, si esprime con voci assai vantaggiose su ta-

*Due riflessioni
su l' approva-
zion del Conci-
lio.*

(1) *Per hæc tamen Sancta Synodus non intendit aliquid innovare, aut prohibere, quin Religio Clericorum Societatis Jesu, juxta PIIUM eorum INSTITUTUM a Sancta Sede Aposto-*

lica APPROBADUM, Domino, & ejus Ecclesie inservire possit. Concil. Trid. ibid.

(2) Vedi il Bartoli Italia Lib. II c. 9.

su tale approvazione del Concilio. Osserva, ch'è ancor più pregevole; perchè vi concorse per sua parte eziandio S. Carlo Borromeo: quel grande zelatore della Fede, della riforma de' costumi, e della disciplina (1). Non può intanto desiderarsi approvazione più solenne per le Costituzioni di S. Ignazio.

Osservazioni su le approvazioni de' XIX Pontefici.

Ci risparmiamo perciò di riferire le altre approvazioni, e conferme di Pontefici, che contansi fino al numero di diciannove. Ci basti su di esse osservar così in universale due sole cose. Una è, esser falsissimo ciocchè il Contraddittore in più luoghi vuol dare senza pruova alcuna ad intendere, che le susseguenti Bolle abbiano introdotti de' cambiamenti nell' Istituto. Gran fidanza di penna è codesta, asserir mutazioni su la sua parola: e tutte supporre, senza crederli obbligato a mostrarle; com'è pur debito di chi le asserisce. Leggansi le Costituzioni, e con esse riscontrinsi le Bolle; si troveranno in queste, alcune cose più dilucidate

(1) *Les Peres du Concile de Trente l'appellent un Institut Pieux; & dispensent par un Privilege singulier les Religieux de cette Societé de la loi générale, qu'ils avoient faite pour l'émission des vœux par rapport aux autres Ordres. St. Charles Borromée, ce grand zéléteur de la Foi, de la Réformation de mœurs, & de la discipline, soit connoître aux Peres de Concile de Trente l'estime, qu'il avoit pour cet Institut, & la bienveillance particulière, que les fruits du zèle des Religieux de la Compagnie de Je-*

sus inspiroient pour eux au Souverain Pontife. Les Ambassadeurs des Princes, qui étoient presens au Concile, pensoient de même, lorsqu'ils proponoient l'établissement de plusieurs Colléges en Allemagne, comme le moyen plus efficace pour y rétablir la Foi, & les bonnes mœurs. Così nell' Avis de Nosseigneurs les Cardinaux, Archevêques, & Evêques assemblés par ordre du Roi, & consultés par Sa Majesté sur l'Institut, & l'enseignement des Jésuites. A Paris. MDCCLXII. alla pag. 4. Premier Point.

date bensì: ma sempre fu l'attenzione di spiegar la mente del S. Fondatore. Con tal pruova così in generale, daremo per ora noi la nota di falsità ad una sì frequente asserzione, e tanto poco considerata. Ma la seconda riflessione disingannerà forse ancor più. Questa è, che i Pontefici, sino all'ultimo gloriosamente trapassato, nel confermare, e commendar le Costituzioni di S. Ignazio, ne assicurano al tempo medesimo del vigor di osservanza, in cui si son sempre conservate, e tuttor si conservano. Noi con certezza sappiamo, così Benedetto XIV si esprime in una sua Bolla, *che la Compagnia, consagrada a promuovere la maggior gloria di Dio, ed a giovare alla salute de' prossimi, da S. Ignazio Confessore stabilita sotto il nome, e l'auspicio del Salvador nostro GIESU', siccome di continuo con utilità somma s'impiega in ben della Chiesa di Dio; così giusta il prescritto di sapientissime Leggi, e Costituzioni ad essa date dall'istesso Beato Fondatore, da DUE, e PIU SECOLI FELICEMENTE, e con SOMMA RETTITUDINE SI GOVERNA. E in simil tenore spiegasi quel saggio Pontefice in parecchie sue Costituzioni (1).*

Co-

(1) Bened. XIV nella Bolla *Devotam* del 1742. *Devotam majori Dei gloria promovenda, adjuvandeque proximorum saluti. Societatem a S. Ignatio Confessore sub Salvatoris nostri JESU nomine auspicioque constitutam, sicut Ecclesie Dei utilissimam operam assidue navare; ita ex prescripto sapientissimarum Legum, & Constitutionum ab eodem Beato Institutore ipse*

traditarum, a duobus, & ultra seculis, feliciter rectissimeque gubernari. compertum habemus.

Nella Bolla *Præclaris* del 1748. *Societatem, cujus Religiosi Alumnus Christi bonus odor sunt, & ubique gentium habentur, ex eo præsertim (quò loda il ministero di allevar la gioventù nelle scienze, e nella pietà) novis nostris etiam Pontificie boni.*

*Successione di
approvazioni, e
di elogj.*

Così l' autenticità delle Costituzioni di S. Ignazio , a noi costa per una successione di elogj , che ne assicurano di cambiamenti non intromessi giammai . Ma del lor valore diè giudizio sì vantaggioso la Ruota Romana ; che disse , dover elleno passare ad ogni modo per Papali : a riguardo delle tante Pontificie approvazioni , onde furon confermate : *Ut dubitari non possit de valore dictarum Constitutionum , debeantque censeri Papales . Rot. Rom. Part. IV, decis. 477, n. 4 : & decis. 245, n. 11.* Quindi dopo aggiuntene gran lodi , conclude l' Assemblea de' Vescovi di Francia , tenutasi non ha guari nel 1762 : e con essa conchiudiam pur noi il presente articolo : *C' est sans doute par ces considerations , que le Concile de Trente a approuvè ces Constitutions , avec eloge : que notre St. Pere Benoit XIV dans sa Bulle Devotam en 1746 les appelle des Loix, & des Constitutions les plus sages : Ex præscripto sapientissimarum legum , & Constitutionum ab eodem Ignatio*

nignitatis testimoniis cumulare non dubitamus .

Nella Bolla *Constantem* del 1748. *Constantem omnium sensum Pontificio etiam confirmatum oraculo: Omnipotentem Deum, sicut alios aliis temporibus sanctos Viros , ita Lutero, ejusdemque temporis hæreticis Ignatiam, & institutam ab eo Societatem objecisse , adeo Religiosi ipsius Societatis Alumni, luculentissimis tanti Parentis vestigiis insistentes, per assidua Religiosarum virtutum exempla , & præclara omnium doctrinarum, ac præsertim Sacrarum , documenta confirmare pergunt, ut, &c.*

Nella Bolla *Gloriosa* del 1748. *Inter alia Instituti sui exercitia,*

quibus Ecclesia Dei utilissimam operam navare pergunt , Christianam ubique Juventutem Religionem, & bonis artibus imbueri , & excolere student , &c.

Nella Bolla *Quemadmodum* del 1749. *Affiduis laboribus omnes utriusque sexus Christi fideles in omnibus Christiane pietatis, & doctrine virtutibus , & studiis erudire , & imbuere contendunt .*

Nella Bolla *Quantum secessus* del 1753. *Religiosi Societatis Jesu Alumni, præclaris monitis, & exemplis sibi a Fundatore S. Ignatio relictis, pressius inberventes , tanto cum studio , tanta cum charitate &c.*

sio Inſtitutore ipſis traditarum : Le Clerge de France en 1574, de bonnes Conſtitutions: Et que le grand Boſſuet dans ſon Ouvrage intitulè , Maximes, & reflexions ſur la Comedie : Edit. de 1674 pag. 138, & 139: diſoit : Que on trouve cent trait de ſageſſe dans ce Venerable Inſtitut. C'eſt ce qui a engagé les Fonda- teurs de pluſieurs Ordres, qui ſe ſont etablis depuis, a former une grande partie de leur Règle ſur le mo- dèle de ces Conſtitutions.

Or data una tale idea, anzi che per lode, per una neceſſaria prevenzione, de' fonri del noſtro Dritto, qua- li ſono le Bolle precedute, le Coſtituzioni promulgate, e le approvazioni quindi ſeguite; paſſiamo al promeſſo confronto della Formola dell'Iſtituto per quel, che ri- guarda la preſente controverſia.

ARTICOLO II.

Confronto della Formola dell' Iſtituto preſen- tata a Paolo III, coll' iſteſſa Formola, ma più riſchiarata, e diſtinta, che da S. Ignazio ſi preſentò a Giulio III. E quindi rilevaſi in queſt' articolo l' idea delle Caſe Profefſe; e ne' ſeguenti l' idea de' Collegj, e degli Scola- ſtici della Compagnia: contra le falſe nozio- ni, che di loro ne dà l' Avverſario.

S' E' già di ſopra notato, che il Contraddittor empie ad ora ad ora la pagine, col ripeter due o tre ſpez- zoni della Bolla, or di Paolo, or di Giulio: ſu la falſa credenza, che l' iſteſſa ſia in tutto la Formola dell' Iſtituto, che per li primi ſeſſanta Profefſi, e poi

Differenza tra la prima Bolla di Paolo, e quella di Giulio, non veduta mai dall' Oppoſitore.

E anche

anche per l' indefinito lor numero , presentossi a Paolo III ; che quella , la qual si presentò più dichiarata , e distinta dieci anni di poi a Giulio III . E' quì però d'uopo , il fare un confronto dell' un tenore , e dell' altro ; per quanto alla presente controversia può attenersi . Da un tal confronto rileveremo con chiarezza, I l'idea delle Case Professe, II de' Collegi, III degli Scolastici della Compagnia . Con ciò ci lusinghiamo, che si verranno a dileguar da se stesse le false nozioni, ed illazioni, che di tutt' e tre il Contraddittor ne propone . Ci riporteremo bensì noi a luogo a luogo, ove la bisogna il richiede , anche alle Costituzioni, alle quali e Paolo , e Giulio segnatamente si riportano.

Dal confronto delle Bolle rilevansi i due caratteri delle Case Professe .

PER entrare intanto ad un sì necessario confronto, diremo in primo luogo in questo articolo con sua pace al nostro Avversario , che dall' una , e dall' altra Formola ritraggonfi primieramente i due caratteri essenziali di ogni Casa Professa: cioè povertà totale , e pienezza di spirituali , e gratuiti ministerj, salvo sempre quelli delle scuole .

Primo carattere delle Case Professe , è la Povertà totale .

La povertà totale apparisce tosto nella Formola presentata a Paolo III nel 1540, e 1543 . Come quivi stabilivasi la povertà sola di sessanta , o più Professi ; si stabilì indeterminatamente una povertà incapace a posseder fondi , non meno in particolare , che in comune ; qual per li Professi della sua Compagnia la ideò , e la volle il S. Fondatore .

Carattere più dichiarato da Giulio III, e dal confronto delle Bolle .

La Formola poi più dichiarata , e distinta , che nel 1550 si presentò a Giulio III , siccome quella che non parla di soli Professi ; ma abbracciando insieme tutte ancor le dichiarazioni da Paolo fatte in Bolle diverse , a note chiare espone gli altri gradi di Scolastici , e di Coadjutori ; così nello stabilire la povertà

vertà incapace , segnatamente l' ascrive , come propria de' soli Professi , e delle lor Case , e Chiese . La qual così segnata restrizione , ne conduce tosto come per mano ad inferire , che vi ha dunque nella Compagnia altri per lor grado non Professi , a cui tal voto di povertà totale , ed incapace , non si conviene : e perciò ella è carattere de' Professi non solo assolutamente , ma comparativamente ancora agli altri gradi , che son nella Compagnia . Soggiungiamo quì di confronto le voci stesse di Paolo , e di Giulio .

Formola della povertà
de' sessanta , e più
Professi stabilita
da Paolo III.

Formola della Povertà
de' Professi , a distin-
zione de' non Professi,
stabilita da Giulio III.

Voveant singuli , &
universi perpetuam
Paupertatem , declarantes,
quod non solum privatim,
sed neque etiam commu-
niter , possint pro Societa-
tis sustentatione , aut usu,
ad bona aliqua stabilia ,
aut proventus , seu in-
troitus aliquos , jus ali-
quod civile acquirere :
sed sint contenti usum
tantum rerum sibi dona-
tarum ad necessaria sibi
comparanda recipere .

Sic voveant singuli , &
universi perpetuam
Paupertatem , ut non so-
lum privatim , sed neque
etiam communiter possint
PROFESSI , vel ulla
EORUM DOMUS , aut
ECCLESIA , ad aliquos
proventus , redditus , pos-
sessiones ; sed nec ad ul-
la bona stabilia , præter
ea , quæ opportuna erunt
ad usum proprium , &
habitationem , retinenda ,
jus aliquod civile acqui-
rere ,

rere, rebus sibi ex caritate donatis ad necessarium vitae usum contenti.

La legge di Povertà data a' Professi, dall'Oppositore si estende a tutt' i Gradi, e Domicilj.

Or leggendosi nella Formola di Giulio sì determinatamente ristretta a' Professi, ed alle lor Case, ed alle lor Chiese la povertà incapace di fondi : ed essendo sempre i Professi una parte sola , benchè principalissima, in un Ordine, che con approvazion del Concilio di Trento, dee aver altri gradi ben numerosi di non Professi; come mai dunque s'inferisce, e si ripete fin a nausea dal Contraddittore, che l' *Istituto è nato, e caratterizzato da' Pontefici, come in tutto, e universalmente incapace? Che l'incapacità è totale nella Compagnia, e ne' suoi domicilj (n. 71 ec.)* Che illazione è codesta? Pretende egli trarla da Paolo III. Ma Paolo non parla, che de' fessanta, o più Professi solamente. Pretende trarla ancor da Papa Giulio. Ma Giulio l'incapacità restringe espressamente a' soli Professi, e alle lor Case, e Chiese. *Ut non possint PROFESSI, vel ulla EORUM DOMUS, aut ECCLESIA, &c.* Dinotando con ciò, che non si estende a' non Professi l'incapacità, nè a' lor domicilj. Più. Come mai con franchezza da ammirare il Contraddittor finanche ne assicura (n. 83.), che *non vi è la qualità di persona civile, o sia di mente capace ad azione civile in qualunque Casa della Compagnia, anche ad esser di quei Collegj, che per gli Studenti ivi commoranti, sono abilitati al comodo di vivere colle rendite?* Il più incredibile si è, com' egli pruova un' asserzion tanto strana. Io mi credeva, che avesse almen quì recate le parole dianzi riferite di Paolo, o di Giulio, che de' Professi, e delle lor Case, e loro Chiese stabilirono, che *non possint ad proventus... jus aliquod civile acqui-*

quirere . Má uopo è dire , che non l' ha avvertite ; giacchè a tutt' altro egli ricorre ; che noi rimettiamo al margine , per non uscire su le sue tracce dal nostro dritto sentiero (1) .

Ab-

(1) . Pretende il Contraddittore , che nè anche i Collegj di attuali Studenti hanno azion civile . E con qual pruova ? Perchè S. Pio V disse : *Neque Collegia presata capitulum habere (corregga habeant) neque capitulariter ad negotia peragenda (corregga ad quævis peragenda) congregentur* . Aggiunge , che a tal Bolla seguì il decreto della Congregazione del 1588 . (corregga del 1558 : quando la I Congregazione fè quel decreto , che dichiara non esservi nella Compagnia , Capitoli) . Nè tal decreto seguì alla Bolla ; mentre la Bolla si fè da S. Pio V per confermare appunto quel Decreto già fatto : e fatto dieci anni prima . La data della Bolla è del 1568 : e il decreto si fè nel 1558 . In somma quì tutto è un inviluppo .

Facciam brieve . Se l' Oppositore ha mai letto il decreto della I Congregazione , e la Bolla di S. Pio V , come vi avrà letto , che nelle Cafe , e ne' Collegj della Compagnia non dev' esservi forma Capi-

tolare ; così vi ha dovuto trovare ben anche , che il Governo , l' Amministrazione , l' Azion Civile , o sia *Omni-moda gubernatio* , & *superintendentia super dicta Collegia retinetur penes Præpositum* , & *Societatem* , come da principio stabilirono Paolo , e Giulio III : e che quindi si comunica a' rispettivi Superiori , o ad altri , come S. Ignazio espresse , anche *ad defendenda in judicio* , & *conservanda bona Collegiorum* . *Const. Part. IV c. 2. lit. C : & cap. 10. Et Part. IX cap. 2 , &c.* Che però ivi S. Pio V tal forma di Governo , e di Amministrazione di nuovo pienamente approva , e con Apostolica autorità conferma . E' verisimile , che l' Oppositore tutto ciò non ha letto : giacchè cita S. Pio V , nè accenna in qual Bolla ciò egli stabilisca . E' dunque la Bolla *Innumerabiles* del 1568 . Ivi può egli riscontrare , come quel S. Pontefice riconosce tal forma di Governo stabilita nella Compagnia da Paolo , e Giulio III ; ordinata dalle
Co-

Secondo carattere di Case Professe sono tutti i ministerj spirituali, con esclusione delle scuole.

Abbiamo fin qui dunque, che la povertà totale è il primo carattere di distinzione delle Case Professe della Compagnia. Siegue il secondo lor carattere, che sono i Ministerj tutti Spirituali a ben delle anime, ad esclusione delle sole occupazioni di Scuole. Tal carattere, al riscontro delle parole, vedrassi espresso da Giulio, che distingue con esso le Case da' Collegj, de' quali foli, e in forme ambigue avea Paolo ragionato.

Formola di Paolo III
su i Collegj.

Formola di Giulio III
che da' Ministerj stessi
distingue le Case da'
Collegj.

Possint tamen habere in
Universitatibus Colle-
gium, seu Collegia habentia
reditus, census, seu
possessiones usibus, & ne-
cessitatibus Studentium ap-
plicandas: retenta penes
Præpositum & Societatem
omnimoda gubernatione &c.

Quia tamen Domus, quas
Dominus dederit, ad
operandum in vinea ipsius,
& **NON AD SCHOLA-
STICA STUDIA EX-
ERCENDA** destinanda
erunt: cum valde op-
portunum fore aliqui vi-
deatur, ut ex juvenibus
ad

Costituzioni; e dichiarata dalla I Congregazione: e tali Bolle, tali Costituzioni, tal Decreto: *Literas, Constitutiones, & Decretum*: con autorità Apostolica approva, e conferma. Da' testi adunque, ch' ei produce, potea l'Oppositore aver que' lumi, che su tal punto desidera. Che più? qu' ne cita in comprovo-

va l' erudito Avversario le *Costituzioni, in quella parte intitolata Compendium*. Su di che non possiamo altro dire, se non che tal Parte di Costituzioni intitolata *Compendium*, noi non troviamo in tutto l' Istituto. Nè avendo egli mai avuto sotto gli occhi l' Istituto; nè pure possiamo sperare, ch' egli ce l' additi.

(XXXIX)

ad pietatem propensis, & ad litterarum studia tractanda idoneis, Operarii eidem vinea Domini parentur, qui Societatis nostrae etiam Professa velut quoddam Seminarium existant; possit Professa Societas ad studiorum commoditatem Scholarium habere Collegia, ubicunque ad ea construenda, & dotanda ex devotione aliqui movebuntur &c.

Ognun vede, che Giulio parlò quì *cum majori declaratione* di qualche Paolo avea fatto . Alle Case Professe prescrisse Giulio qualche dovean fare , e qualche far non doveano . Prescrisse l' esercitar tutti gli spirituali ministerj : e il non esercitar quegli di Scuole: *Ad Operandum in vinea Domini, & non ad Scholastica Studia exercenda.* Conforme a tale prescritto , ingiunse nelle Costituzioni S. Ignazio , che nelle Case non vi si doveessero aprire scuole , senza una special dispensa, e per ispeciali ragioni in qualche caso particolare. *Studia litterarum, in universum loquendo, in Domibus non erunt, nisi cum quibusdam, peculiaribus de causis, dispensatione utendum videretur.* *Constit. Part. III Cap. I n.27.* Ed ecco con ciò spiegato anche il secondo Carattere delle case Professe: Carattere, che tutti fa lor proprj gli spirituali ministerj gratuiti, nell' istesse Bolle annoverati; ma come improprij ne rigetta tutti gli Scolastici .

Si spiega da Giulio III tal secondo Carattere.

Or crederebbe veruno , che da queste stessissime Bolle il Contraddittore ricava , che le scuole appartengono *Costante abbaglio dell' Oppositore nel dar le* tanto

scuole alle Case Professe, contro alle Bolle, e alle Costituzioni.

tanto a' Collegj, che alle Case Professe? E pur tant' è. Egli a piena bocca c' intuona, che tutte le Bolle de' Pontefici dichiaran Case Professe quelle, nelle quali si eseguisce l' Istituto, specialmente colle scuole a' secolari: dal num. 58. e segu. Che una delle Opere dell' Istituto Professo da eseguirsi nella totale povertà, è l' insegnare a' secolari: e così replica tratto tratto. (n. 66. ec.) Ma come mai questo? Donde se' l cava? da che l' inferisce? farebbe per ventura, che nel suo vocabolario il Non si spieghi col Sì? Tanto farà dunque il dire, che le Case Professe Non son fatte ad *scholastica studia exercenda*; quanto il dire, che Sì, che le Case Professe son fatte per aprir le scuole a secolari? Il Non potervi essere studio di lettere senza special dispensa, *Non erunt sine dispensatione*; significherà per lui lo stesso, che doverci esser studio, e l' insegnare a secolari, esser una delle sue opere? E dove, e con chi parliam noi? Che labirinto è mai questo? Non so, che dirmi (1). So, che egli in più pagine ne ricopia anche

(1) Considera il Contraddittore a se favorevole anche l' Orlandino *Hist. Soc. lib. VI n. 64.* Ove in poco quel saggio Istoric ne fa vedere i due Caratteri già divisati delle Case Professe: *Tenendum est inter Collegia Societatis, & Professorum Domos indicatum initio discrimen: quod in domibus plerumque degunt, qui SINE DISCIPLINIS apposite proximorum utilitatibus plerumque serviunt.* (Si riporta tal passo con errore. L' Orlandino dice così al num. 63.

In Domibus plerumque degunt, qui sine disciplinis imposito proximorum utilitatibus toti serviunt) & liberali hominum misericordia nullis retribus sustentantur. Da tali parole egli che deduce? che nelle Case Professe dunque si manteneva anticamente l' Opera principale dell' Istituto di far le Scuole a' Secolari. Se anche l' Orlandino avesse detto, che nelle Case Professe tutto si fa in ben de' prossimi, ma *sine disciplinis*; il restar le case *sine disciplinis*, vorrebbe egli

chè il divieto delle scuole, da Giulio fatto alle Case Professe. Ma so, che conchiude, che le scuole alle Case Professe dunque appartengono. Così al *num.* 63: così al *num.* 76: così al *num.* 129: e altrove. Anzi al *num.* 54 riferendo quelle, come parole, non già di Giulio III, di cui sono, *ma del famoso Compagno*, dic' egli, *di S. Ignazio*, il P. Pietro Ribadeneira, trascrive, non saprei indovinare a qual fine, anche a lettere majuscole il tenor del divieto delle scuole, fatto per le Case Professe: **LE CASE, CHE DIO CI DARÀ**, così egli riporta secondo il Volgazzatore, *avranno ad essere destinate PER TRAVAGLIARE NELLA SUA VIGNA, aiutando i profsimi, E NON PER ESERCITARE GLI STUDJ.* E quindi poi in fine che ne inferisce? (*n.* 57) Che son dunque Case Professe quelle, *ove si attende alle prediche, alle confessioni, alle scuole.* Illazione mirabile, e di scabrosa intelligenza, che a' Lettori rimettiamo il decidere, a qual delle forme dialettiche si appartenga. E pur egli si duote, che non rispondasi alle Bolle per lui prodotte, di Paolo, e Giulio III a favor suo (1): le quali, quanto il favoriscano, quì

F

già

egli dire, *Mantener le Scuole?* Ma di tal passo, e di quanto Orlandino riferisce sì de' Collegj, sì delle Scuole a' Secolari, in contrario a ciocchè l'Oppositore ne avvanza, vedrassi chiaro nella seconda Parte.

(1) Si lusinga il nostro Oppositore, d'aver egli finalmente scoperto nelle Bolle di Paolo, e di Giulio, che le Scuole agli Esterni apparten-

gono alle Case Professe. E come? Perchè Paolo enumerando i Ministerj dell' Istituto, dice: *Per publicas predicationes, & verbi Dei ministerium, spiritualia exercitia, & caritatis opera, & nominatim per puerorum, ac rudium in Christianismo institutionem.* Ecco dunque, dic' egli, l'obbligo delle Scuole nelle Case Professe, *n.* 50, & 142. Troppo egli corre a de-

già si vede , e in appresso meglio si vedrà . Però noi, dopo data , giusta le prime Bolle , e per li suoi caratteri l' idea essenziale delle Case ; passiamo a dare in conformità delle medesime Bolle l' idea ancor de' Collegj , contro a quel che il Contraddittore ce li vien figurando .

A R.

a decidere. Chi non sa , che *Institutio in Christianismo* , è il Catechismo , non già Scuola di Grammatica , o di Rettorica , ovver di Filosofia ?

Più gli pare , che il favorisca Giulio , il qual espresse per ministerj della Compagnia , *Publicas prædicationes , læctiones , & aliud quodcumque verbi Dei ministerium* . Quà a gran lettere egli scrive nel nostro Idioma , **PREDICANDO , LEGGENDO PUBBLICAMENTE** : e intende lezioni di Grammatica , Logica ec. Ma potea far a meno di tale autorità. Chi disse , *Prediche , Lezioni , e ogni altro Ministero della divina parola* , premise le due specie di Prediche , e di Lezioni , com' è chiaro ; e poi per non enumerarle tutte , le ridusse al genere ampio della *divina parola* . Dunque parlò di *Lezioni Sagre* , che sono specie di divina parola ; non parlò di Lezioni Letterarie , che appartengono a genere assai diverso . Anche S. Ignazio *Const. Part. 7 c. 4 n. 6* , in

conformità della Formola di Giulio III , divide il genere di Divina Parola , in Prediche , Lezioni , Catechismo : nè qui certamente intende egli Lezioni Scholastiche : *Propnatur Verbum Dei populo assidue in Ecclesia , in Concionibus , Læctionibus , & Doctrina Christiana* . E poi Giulio , che conta tra i Ministerj le *Lezioni* , vieta poco appresso alle Case Professe le *Lezioni Scolastiche* . Adunque ove anche sul principio avesse inteso *Lezioni Scolastiche* ; non l' intese certamente per ministerj di Case Professe , ma al più di Collegj . Dacchè l' Oppositor non negherà , che i Collegj furon dal Pontefice compresi sotto il nome della Compagnia a tanti e tali ministerj destinata : e che sieno anch' essi parte *Societatis ad hoc potissimum instituta &c.* E pur questa è pe' nostro Avversario una delle autorità trionfanti a suo favore , che per tutto fa vistosamente giuocare ; come al *p. 53 , 55 , 74 ec.*

ARTICOLO III.

Si dà l'idea essenziale de' Collegj della Compagnia per li caratteri lor proprj : cioè di mantenere scuole, e di osservar la povertà in particolare, col possedere in comune : dove si spiega, come ne' Collegj le scuole principalmente si mantengono per gli Esterni, contro alle false idee del Contraddittore.

A' Due caratteri delle Case Professe già divisati, *Due caratteri* di vivere di liberali sovvenzioni, e di esercitare *proprj de' Col-* gli spirituali ministerj, eccetto quei delle scuole; *legj.* contrappongonsi due caratteri de' Collegj, cioè di avere esercizj Scolastici : e di mantenere intanto la povertà in particolare, col vivere in comune di entrate. Eccone il riscontro dalle Bolle, e dalle Costituzioni, a cui le Bolle si rapportano.

Paolo III nella Bolla *Regimini* avea sol detto, che *Confronto delle* si potesse aver nelle Università uno, o più Collegj *Bolle di Paolo,* dotati de' lor fondi per gli usi, e per le necessità degli *e di Giulio. III* Studenti: *Possint tamen habere in Universitatibus Colle-* su i Collegj. *gium, seu Collegia habentia redditus, census, seu possessiones suis, & necessitatibus Studentium applicandas.* Dichiarò tuttavia egli medesimo tal sua espressione nella Bolla *Licet debitum* del 1549 : e quivi universalmente approvò a note chiare *Collegia UBILIBET* *pro tempore constructa.*

Giulio III anche in più ampie, e men dubbiose forme spiegò, che per comodità degli studj (giacchè le Case Professe non si vogliono per essercizj di lettere) aver si

possano i Collegj per gli Scolari , dovunque mai riesca colla lor dote fondarli : *Quia Domus non ad scholastica studia destinanda erunt . . . possit professa Societas ad studiorum commoditatem scholarium habere Collegia : UBICUNQUE ad ea construenda , & dotanda aliqui movebuntur* . Rimettiamo più oltre la spiegazion della voce , e del grado di Scolari nella Compagnia , a cui son principalmente i Collegj destinati : e per ora rileviamo solamente i due accennati caratteri de' Collegj .

Primo carattere de' Collegj sono gli esercizj di Studj .

Il primo carattere prendesi dal lor fine precipuo : ch'è di aver esercizj di studj , *ad studiorum commoditatem* . Questa occupazion propria de' Collegj , e vietata alle Case Professe , ne fa un carattere di distinzione . S. Ignazio nella quarta Parte delle Costituzioni ripartisce le varie classi di Collegj , secondochè più o men forniti sono di lezioni diverse ; e divisa minutamente quali quest' esser debbano : e in qual modo insegnarsi : e come con esse istradar debbanfi i giovani al santo timor di Dio , e a' cristiani costumi .

Secondo carattere de' Collegj è il modo di sostentarsi .

Il secondo carattere poi de' Collegj prendesi dal modo di sostentarsi : cioè di rendite in comune , e non di limosine , a differenza delle Case Professe . La ragione della differenza , addotta dal Bartoli , e recata dal Contraddittore , si è , perchè S. Ignazio *per ispe-rienza di molti anni avea provato , come male RIESCA STUDIARE , E MENDICARE* (1) . E l'espresse anche il Ribadeneira , sì caro allievo del Santo , per riguardo a' Collegj , ove sol s' insegna ad esteri : perchè *lo studio della sapienza in una somma mendicità raffreddasi : e la cura d' istruire altrui , per se stessa men grande , rimane sempre al di sotto della*
cura

(1) Bartoli *Vita ed Istituto di S. Ignazio* lib. IV e VII.

cura maggiore di sostener la vita (1).

A caratteri sì visibili riconoscerebbe ognuno ben presto per veri Collegj tutti quelli, che dalla Compagnia, e dal Mondo per tali si son sempre riconosciuti. Direbbesi, che se dalla lor fondazione furon dotati di rendite: e furono ordinati ad esercizj Scolastici; son dunque di que' Collegj, che S. Ignazio, e i Pontefici disegnarono a ben de' popoli sull' idea del suo Istituto: scorgendovisi i due caratteri proprj, cioè Dotazione, e Letterarj esercizj.

E da questi due caratteri riconosciuti i Collegj.

Così in fatti si è discorso fin ora. Ma il Contraddittore penetra un pò più degli altri. Ha pensata una distinzione di Scuole, che tengonfi per esterni; e di Scuole, che tengonfi per Istanti dell' Ordine: ad ispiantar così tutte le Scuole, e tutt' i Collegj. Dove veggansi scuole a Studenti dell' Ordine; a questi accorda, che per Collegj si riconoscano, e come tali si mantengano: *Scholarium Collegia*, al dir di Giulio III. Ma dove poi veggansi solamente scuole ad esterni; non vi ravvisa più egl' i caratteri di Collegj: son per lui tutte Case Professe, inabili a possedere, e a mantenerfi in dritto di rendite.

Distinzione insufficiente opposta dal Contraddittore.

Ma con buona sua pace tal distinzione di case per iscuole ad esterni, e per iscuole a Studenti proprj dell' Ordine, non truovasi in tutto l' Istituto. I Papi, le Scuole, come proprie de' Collegj, le divietano alle Case Professe. S. Ignazio alle Case Professe parimente le proibisce senza special dispensa (2). Da ciò solo

E distinzione di sua idea, nè conforme all' Istituto.

(1) *Friget enim sapientia studium in summa mendicitate: & minor alios instituendi cura, majori vivendi cura plerumque obruitur.* Ribad. Vit. S. Ign. lib. III c. 24.

(2) Chi sol fissa gli occhi su

le espressioni di Giulio III, là dove per carattere proprio delle Case Professe, vuol che esercizj Scolastici non debbano esservi: e per fine proprio de' Collegj dotati, unicamente assegna il comodo degli

lo il Contraddittore poteva agevolmente inferire , che il volere scuole , anche sol per esterni , e voler Case Professe ; è in fatti non volere nè Case Professe , nè Scuole : e che dove salvar vogliansi le Scuole ; debbonfi salvare , e mantenere i Collegj .

*E distinzione
men coerente .*

Oltrecchè gli era facile l'inferire in secondo luogo , che se S. Ignazio volle le rendite ne' Collegj *ad studiorum commoditatem* ; perchè sapea per isperienza , che mal riesce *studiare , e mendicare* : l'istessa ragione valeva adunque per le Case Professe , se occupate mai fossero a scuole anche solo per gli esterni . Dacchè non vorrà l'Oppositor dirci , che le Scuole per gli Studenti dell' Ordine non sieno compatibili col vivere d'acatto , e lo sieno le Scuole per gli Esterni . Saprà ben egli , che nè minore studio privato , nè minor travaglio pubblico esigono le Scuole per esterna numerosa gioventù , di qualche n' esigano le Scuole per un piccol ruolo di domestici . E dovrà avere qualche ribrezzo a decidere , che i Collegj , fatti sol per pochi Studenti dell' Ordine , viver debbano di rendite *ad studiorum commoditatem* ; e le Case , erette per tutt' i ministri insieme , ed anche per quel delle scuole più o men sublimi , a quanta gioventù esterna vorrà accorrervi , non debban già vivere di rendite , ma di sole limosine : quasichè in tali Case o le scuole non richieggano studj ; o se li richieggono , quivi tuttavia riesca bene *studiare , e mendicare* .

Da queste due illazioni era poi facile passare anche

degli Studj ; dee stupire , come mai fingansi così in aria Scuole pubbliche proprie delle Case Professe . Ecco le voci di quel Pontefice nella sua Bolla , *Exposcit debitum*

del 1550. *Domus , quas Dominus dederit , non ad Scholastica studia exercenda destinanda erunt . . . Possit Professa Societas ad studiorum commoditatem Scholarium habere Collegic.*

(XLVII)

che ad una terza: cioè, che se ad ogni modo debbon essere Collegj tutti quelli, che hanno scuole, anche sol per gli esterni, e non per li domestici; dove dunque i Collegj si dicon destinati per gli Scolari della Compagnia, *Scholarium Collegia*, l'appellazione di Scolari, o Scolastici non è da riferirsi a' soli attuali Studenti: ma a qualche altro Grado o genere di persone, che nella Compagnia ha tale appellazione: del qual Grado tratteremo nel seguente articolo. Con tal retto raziocinio quanta fatica di penna, e di mente potea egli risparmiarsi?

Più: non solo tal distinzione non è dell' Istituto; *Anzi è all' Istituto contraria: e recansi i passi delle Costituzioni:* è anche all' Istituto contraria. Afferisce il Contradittore per tutto, che i Collegj della Compagnia non sono per le scuole agli esterni. Ma S. Ignazio per tutto ne assicura, che i Collegj, e le Scuole, che in essi sono; s'indirizzano più principalmente per formare gli esterni nella dottrina, e ne' costumi. *Collegia admittuntur, & publicæ Scholæ in eis tenentur, MAGIS etiam ad externorum ædificationem in doctrina, & moribus. Così Constit. Part. IV Cap. XI n. 1.* E nel seguente Capitolo XII esige il Santo Fondatore nelle Università della Compagnia gli studj Teologici; appunto perchè sono un mezzo il più proprio al fine dalla medesima Compagnia inteso, di giovare alla salute de' prossimi. *Cum Societatis, atque Studiorum scopus sit, proximos ad cognitionem, & amorem Dei, & salutem suarum animarum juvare: cumque ad eum finem, medium magis proprium sit facultas Theologiæ, &c.* Nel Capitolo XVI poi imponendo, che coloro, i quali vengono alle Scuole de' Collegj, sieno istrutti non solo nelle lettere, ma ancor ne' buoni costumi: *Ut simul cum litteris bonos, ac Christianis dignos mores addiscant;* ne prescrive minutamente i mezzi: ne de-

determina i gastighi : e fin , dove bifogni , l' essere dalle Scuole mandati via . Or egli è quello un parlar di Collegj , che non hanno Scuole per esterni? ovver di Collegj , che più principalmente per gli esterni le hanno? *Magis etiam ad externorum ædificationem* (1) . E lungo certamente egli sarebbe il trascrivere quì altri somiglianti passi delle Costituzioni di S. Ignazio . Il Contraddittore confessa , *che non le ha avute mai sotto gli occhi* . Ma se confessato non l' avesse egli di per se medesimo ; si arguirebbe chiaro dal vederlo così digiuno .

L'ideal sistema del Contraddittore si oppone al comun sentimento , per cui si son voluti i Collegj a motivo delle Scuole.

Ma potea almen sapere , che i Principi , i Vescovi , le Università , i Pontefici , se han promosse , e volute per tutto le fondazioni , e le dotazioni de' Collegj della Compagnia in tanti , e tanti luoghi ; lo han fatto , non già per le Scuole agli Studenti dell'Ordine , de' quali lor men caleva sicuramente : ma bensì per erudire in tali Scuole negli esercizj non men delle buone arti , e delle scienze , che della Religione , e della pietà l' esterna gioventù : dalla cui buona educazione , o rea dipende il buono , o reo stato delle Città , e de' Popoli sì nel costume , sì nella Religione , sì anche nel lustro del sapere . Su di che è da leggerfi il prolisso , erudito , e stringente discorso , che ne fa Pietro Ribadeneira al Capitolo XXIV del libro III della Vita di S. Ignazio : dove di tali Scuole della Compagnia fu' principj contraddette , ed impugnate

dà

(1) Dà S. Ignazio la ragione , per cui a ben degli esterni Scolari ammette anche le Università ne' suoi Collegj : ed è . *Ut in eis hic fructus (in doctrina , & moribus) extendatur , latiusque pateat , tam in scientiis , quæ traduntur , quam in hominibus , qui ad*

eas conveniunt , & gradibus , ad quos promoventur ; ut aliis in locis cum auctoritate docere possint , quod in his bene ad Dei gloriam didicerunt . Così suo disegno fu il giovar colle Scuole a moltissimi : e per loro mezzo anche ad altri , ed in altri luoghi .

(XLIX)

dà ampiamente ragione . Potea il Contraddittor anche sapere , che per tal laborioso , ed util ministero di allevare la gioventù ne' suoi Collegj ; ha meritate la Compagnia le più amorevoli approvazioni de' Principi , e de' Pontefici . Ne basti di accennarne tra essi l'ultimo tra Pontefici trapassati , Benedetto XIV : del di cui esimio accorgimento , prudenza , e saviezza , più fresca , e viva è la rimembranza (1) . Potea sapere , che appunto a tal vantaggio di allevarsi nelle Scuole la gioventù ; si dee la moltiplicazion maravigliosa de' Collegj , avvenuta sotto S. Ignazio . E pur egli non potè intanto fondare , che pochissime Case Professe . Poteva eziandio sapere , che vie maggiore si vide la moltiplicazion de' Collegj in occasione del Concilio di Trento , allorchè quegli zelantissimi Padri , e per ciò che avean veduto , e per ciò che udivano del gran pro delle Scuole della Compagnia , anche dagli Ambasciatori de' Principi , e de' Nunzj Apostolici ; si dierono a procurare , dovunque il poterono , numerose fondazioni di nuovi Collegj (2) .

Per le Scuole i Collegj han meritate tante approvazioni .

E per le Scuole si son voluti i Collegj più , che le Case Professe ; specialmente da' Padri del Concilio di Trento .

G

Ove

(1) Benedetto XIV nella sua Bolla *Praeclaris* dell'anno 1748 parla così. *Religiosi Societatis Alumni, Christi bonus odor sunt, & ubique gentium habentur; ex eo praesertim, quod ut adolescentes ad eorum sacras aedes, & scholas accedentes, tam in bonarum artium, doctrinarum, & disciplinarum studiis, quam in Christiana Religione, ac pietatis operibus, & exercitationibus erudiantur, omnem operam studiumque impendere ma-*

gno cum eorumdem Adolescentium profectu pergunt, &c.

(2) Le numerose fondazioni seguite dopo il Concilio di Trento posson vederfi anche nel solo Indice del Sacchini della seconda , e terza Parte *Histor. Societat.*

Fu celebre il sentimento del Nunzio di Germania , il Commendone , poscia gran Cardinale , che dando relazione a' Legati del Concilio dell'operato da se , e delle con-

tez.

(L)

Ove a tutto ciò avesse il Contraddittore riflettuto; certamente astenuto farebbesi dal dire, che il ministero delle scuole per ben allevare l' esterna gioventù non sia proprio, nè basti a' Collegj della Compagnia: per li quali, al suo dire, una sola è la legge costitutiva, l' avere Studenti Gesuiti.

Anzi giusta le
Costituzioni il
più de' Collegj
dev' esser senza
Studenti dell'
Ordine.

Ma che farebbe, se al Contraddittore ancor dimostriamo, che la più parte de' Collegj, giusta il disegno, e l' Istituto di S. Ignazio, nè pure aver può Studenti dell' Ordine, ma esterni solamente? Or tanto è. Si apran le Costituzioni del Santo alla *Part. IV Cap. 7 num. 1.* Quivi prescriveasi, che ne' Collegj apransi pubbliche Scuole. *Schola publica aperiantur.* E ciò non tanto a ben degli Allievi della Compagnia, com' egli dice; ma molto più per ben degli esterni, così nelle lettere, come ne' buoni costumi: *Habita ratione profectus in literis, & moribus externorum, quos in nostris Collegiis instituendos suscepimus* (1). Fin qui dicefi molto. Ma molto più si aggiugne in una dichiarazione, che di tal suo detto fa quivi il Santo. *Litt. B. Nostra tamen mens hac esset*, dic' egli. (Si può dubitare, che questa sia dessa la mente, e l' idea vera del Santo Fondatore, quand' egli stesso lo dice? Certo che no. Or qual è?) *Ut in Collegiis communiter literæ humaniores, & linguarum, & Doctrinæ Christianæ*

tezze, che recava giovevoli al ben pubblico, rapportò il parere de' Ministri di Cesare su la riforma della Germania: ed era lo stabilirvi molti Collegj, e molte Scuole de' Gesuiti. In questo tenore i Legati ne scrissero al Pontefice Pio IV. E in tenor so-

migliante scrisse anche Cesare al Papa. *Pallavic. Istor. del Conc. lib. XX Cap. 4 n. 3. Bartoli Italia lib. II Cap. 10.* (1) *Part. IV cap. 9 n. 1. Publica Schola in Collegiis tenentur ... magis etiam ad externorum edificationem in doctrina, & moribus.*

(LI)

na praelegantur. Ecco la prima classe, ch'egli dichiara di Collegj: la qual chiama anche *Comune*. E però dev' essere sicuramente la più numerosa; nè dee avere, che sole scuole di Gramatica, Umanità, e Dottrina Cristiana. Ma tal classe è per ventura capace di Studenti Gesuiti? Niun lo dirà. Si fa, che tali rudimenti debbon da essi saperfi, prima di essere nella Compagnia ammessi; e ne sono stabiliti rigidi esami (1). E dunque questa una classe di Collegj dal Santo voluta la comune; ma che non dà luogo alcuno agli Studenti dell' Ordine, che vi apprendano Scienze. Un' altra Classe immediatamente ei soggiugne di Collegj: e son quelli, in cui oltre la Gramatica, e l' Umanità, *praelegatur lectio aliqua de Casibus Conscientiae*. Tale studio di Morale ammetterebbe per ventura Studenti dell' Ordine; ove giusta le lor leggi la dovessero per corso di scuole apprendere. Ma secondo la mente del Fondatore, per non prolungare in eccesso le carriere degli studj; apprendere la debbono con privati esercizi, ed esami (2). E però nè anche a Studenti dell' Ordine, ma a soli esterni dà luogo questa seconda Classe di Collegj; che pure al dir di S. Ignazio son Collegj. Di poi disegna il Santo anche la più elevata Classe di Collegj, ove s' insegnino le facoltà più sublimi: i quali, che ammetter possano Studenti dell' Ordine, chi può negarlo? Ma che debbano per legge lor costitutiva ammetterli sempre; mentre tanti altri, che pure son Collegj, in tutto gli escludono, chi mai il proverà? Meglio fia però, che persuadasi il nostro Contraddittore, o almen

G 2 cre-

(1) *Inepta turba admitti non debet. Reg. Provinc. n. 34 ex Constit. Part. X n.7. & Part. 1, Cap. 2.*

(2) Se ne prescrive la manie-

ra, nel *Ratio Studiorum: Reg. Provinc. n. 12, 13, 14.*: e si trae da più luoghi delle Costituzioni, e dalla Congregazione XIII, *Decr. 16.*

creda al S. Fondatore , che ce'l dice , non esservi altra legge costitutiva de' Collegj , oltre a quella di allevar fino alla lor Professione gli Scolastici della Compagnia , come or ora diremo ; che la legge di aprire , dovunque si può , Scuole per erudire , e coltivar la gioventù esterna . Si persuada altresì , che non è di altra legge capace l' idea comune de' Collegj , datane dal Santo nell' Istituto della sua Compagnia : e che tal legge sia in tutto conforme al fin de' Collegj : ch' è lo stesso , che quello di tutta la Compagnia : cioè di giovare alla salute dell' anime ; benchè col particolar mezzo di allevare nelle lettere , e ne' Cristiani costumi la gioventù (1).

E' troppo chiara l' evidenza di Dritto finora esposta . Ma è poi affatto innegabile , e troppo altresì sensibile , qualor vi si unisca l' evidenza del Fatto , che nella Seconda Parte produrremo . Ivi farem chiaro , che

(1) Gregorio XIII nella sua Bolla *Salvatoris* dell' anno 1576 chiamò le funzioni a ben delle anime , che la Compagnia usa , *le più utili , e necessarie : tam utiles , tamque necessarias* . Indi così espone quelle delle Case Professe : *In Domibus per frequentem Pœnitentiæ , & Eucharistiæ Sacramentorum administrationem ; & ad eorum frequentationem sectandam exhortationem , prædicationemque , & spiritualia exercitia , ac alia verbi Dei ministeria* . Quindi passò ad esporre anche le funzioni proprie de' Collegj : *In Collegiis , per lectiones*

tam bonarum litterarum , quam Philosophiæ , & Theologiæ . E di queste assegnò il fine proprio : ch' è , *Ad juventutem bonis moribus , & literis imbuedam* . E n' assicura , che ciò si fa , *Ex ipsius Societatis primæva Institutione , ac Divina vocatione , magno Dei beneficio , & Ecclesiæ Spirituali emolumento* . Ecco in breve i soli ministerj spirituali proprj delle Case Professe : e gli scolastici proprj de' Collegj : e gli uni , e gli altri diretti al fin medesimo del bene delle anime .

che in fatti il S. Fondatore volle raccolta la gioventù di tutte le Provincie della Compagnia , per allevarli in un Seminario Universale sotto a' suoi occhi : e tal volle il Collegio Romano . Per gran tempo in fatti così si costumò : e fondaronfi in tanto de' nuovi , e nuovi Collegj per tutto il Mondo colle sole Scuole agli esterni . Tal pratica , e tali ragioni si trasmettono scambievolmente lumi sì vivi di evidenza , che difficil cosa farà in simili argomenti desiderarne maggiore .

A R T I C O L O I V .

Si spiega il Grado di Scolastici nella Compagnia: e si dà a vedere , come i Collegj sono per gli Scolastici : nè perciò debbono mantenere attuali Studenti dell' Ordine : i quali soli vi vorrebbe il Contraddittore .

ECcoci al nodo , che sembra quì il più intri-
gato . Giulio III disse , che i Collegj sono per
gli Scolari : *Scholarium Collegia* . S. Ignazio aggiugne ,
che i Collegj hanno rendite *ad sustentationem Scho-*
lasticorum . *Enam. Gen. c. 1, n. 4* . Come va dunque ,
che i Collegj possan rimanere colle sole Scuole agli
esterni , e senza attuali Studenti della Compagnia ?

A sciorre tal nodo , diciamo in primo luogo , che
esso non è , che di sola apparenza , per l'ambiguità
del significato della voce *Scolastici* . Che non sia di
realtà , si conosce ben tosto : sì perchè S. Ignazio di
fatto volle la più parte de' Collegj colle sole Scuole
gramaticali : e perciò incapaci di Studenti dell' Or-
di-

*Difficoltà quì
nata dalla voce
di Scolari , o
Scolastici .*

*E' certamente
difficoltà di ap-
parenza .*

dine; sì perchè ne' Collegj, che presso a cento egli fondò, non vi volle i suoi Studenti: i quali anzi riunir tutti volle nel solo Collegio Romano; sì per altre ragioni, che nel progresso addurremo.

L'ambiguità della voce si toglie dall' Istituto.

Diciamo in secondo luogo, che l'apparente ambiguità della voce *Scolastici* non si ha qui da spiegare, nè in vigor di Lessici: i quali per altro più diverse significazioni le danno (1); nè molto meno a proprio arbitrio, e talento. Poichè dinotandosi con tal voce nella Compagnia un tal genere, o sia classe, o grado di persone; le sue Costituzioni, i suoi Decreti, le sue Bolle debbon essere il Codice autentico, che ne spieghi a qual genere, a qual classe, a qual grado nella Compagnia compete l'appellazione di suoi *Scolastici*. Potrebbe tal appellazion darfi a que' soli, che vanno a scuola, chi può negarlo? Ma potrebbe anche tal appellazione ampliarfi a tutt' i giovani, che in qualunque modo applicati sono a studj, e a lettere; comechè a scuola non vadano, nè sieno attuali studenti sotto il lor Maestro: e chi potrà nè anche ciò mettere in dubbio? Ogni Professione ha certe voci sue proprie, che in essa godono di un tal particolare significato, che fuor di quella professione poco intendesi,

(1) Su la voce *Scholasticus*, o *Scholaris* è da vedere il *Gonzalez in cap. cum dilecta 22 de rescriptis*. Quivi al n. 5 s' introduce così: *Scholaris non uno, eodemque modo accipi solet in utroque Jure, & apud bonae notae auctores*. E siegue con molte erudizioni. E' da vederfi l'istesso in *cap. Praesbyter. 1 de celebr. Miss.*

Marcel. Donat. ad lib. 22 Ammiani Marcell. Van-espén Part. I. Jur. Eccles. tit. XI cap. 4. Tra le molte, la più propria significazione è di addizione a studj. In quel Secolo, in cui tanto fiorì la *Scolastica*, non è maraviglia, che S. Ignazio Scolastici appellò i suoi giovani addetti a studj più gravi.

desi, o riman dubbioso . La Profession Religiosa generalmente ha ben anche le sue appellazioni; che nel Mondo significan tutt'altro. Le voci , di Padri , di Fratelli, di Laici , e simili, ne sono esempi cotidiani, e ben chiari .

Posto ciò, diciamo in terzo luogo, che ove la significazion della voce *Scolastici* prendasi dalle Bolle, dalle Costituzioni, da' Decreti della Compagnia, non è ristretta a' soli attuali Studenti, e al tempo, ch'essi vanno a scuola; ma abbraccia ben anche un altro grado, o classe, o genere di Religiosi nella Compagnia: e son quelli, che il Concilio di Trento lasciò di mezzo tra i Novizj, e i Professi, allorchè la Professione rimise all'età matura, e alle pruove dalle Costituzioni richieste innanzi. *JUXTA PIUM IPSIUS INSTITUTUM A SANCTA SEDE APOSTOLICA APPROBATVM* (1). Tal grado, o classe di Religiosi, dopo la pruova del lor Noviziato, doveano avere una qualche appellazion propria, per cui distinguersi e da' Novizj, e da' Professi. S. Ignazio considerando, che essi usciti della pruova del Noviziato entravano negli studj, e dovean proseguire una vita sempre a studj addetta; diè loro l'appellazion di *Scolastici approvati* (2). Quindi, poichè dal grado di *Scolastici*

L'appellazion di Scolastico è nella Compagnia appellazion di Grado.

(1) *Juxta dicte Societatis Constitutiones, & laudabile Institutum . . . a Concilio Tridentino commendatum, Societas ipsa non solum Professi, sicut & reliqui Regulares Ordines, constat: sed varii in eadem Societate Religiosarum personarum Gradus sunt, in quibus*

singuli, juxta commissi sibi a magno Patrefamilias talenti mensuram, & Praepositorum suorum directionem, Abissimo famulantur. Greg. XIII in Bolla, Quanto fructuosius: an. 1582.

(2) Il Contraddittore al n. 100 c' invita a leggere la Bolla di

laſtici non eſcono, fino che aſcendano al grado di Profeſſi, o a quel di ſpirituali Coadjutori; Scolaſtici gli appella, fin che a tale ſuperior grado non paſſino: non iſcorgendofi nè neceſſità, nè ragionevolezza di cambiar loro appellazione, prima di cambiar eſſi grado nella Compagnia.

Que-

di Gregorio XIII *Aſcendente Domino*: e franco ne dice, che tali Soggetti vi ſi chiamano *Profeſſi non ſolenni*. O buono! Non ſe l'è fognato quel Pontefice, nè in quella, nè in altra Bolla di nominarli così. E no'l poteva. Imperocchè, come chiamarli Profeſſi, ſe non han fatta Profeſſione, ma aspettano a farla in età più matura? Legga meglio l' Avverſario: e vedrà, che li chiama il Pontefice *Scolari approvati*: nel qual grado ſon ammeſſi, e reſtano nel corpo della Compagnia dopo i lor voti ſemplici, fino che faccian la Profeſſione. *Votis emiſſis Novitii eſſe deſinunt, & in Societatis corpus, qui literis operam dederint, vel daturi ſunt, UT SCHOLARES APPROBATI cooptantur*. Ed eccovi anche le due classi di Scolaſtici: que' che han finito il corſo degli ſtudj loro: *Qui literis operam dederint*: E que', che ancor hanno che ſtudiare: *vel daturi ſunt*; e tutt' e due, come *Scholares approvati*, ſi conſiderano nel

corpo della Compagnia dopo i lor ſemplici voti Religioſi fino alla Profeſſione.

Quivi medefimo il Contraddittore ne vuol dare un' idea de' gradi diverſi, che ſono nella Compagnia: ma idea o falſa, o confuſa. Soggiungiamo in vece què l' idea brieve, e chiara, che in poche parole ne raccoglie. L' iſteſſo Autor della *Storia degli Ordini Religioſi*. Part.V cap.9. *Diſtinſe il S. Fondatore il ſuo Ordine in tre diverſi Gradi, uno di Profeſſi, l' altro di Coadjutori formati, e l' altro di Scolari approvati, oltre i Novizj. Vi ha due ſorti di Profeſſi; alcuni di quattro Voti, altri di tre ſolamente. Di due ſorti parimente ſono i Coadjutori, gli uni Spirituali, gli altri Temporalì. I Voti degli Scolari ſono ſolamente ſemplici ec.* Queſti gradi medefimi diſtintamente conferma Gregorio XIII nella Bolla *Aſcendente Domino*; della quale l' Oppoſitore reca uno ſquarcio, che non tutti eſprime.

(LVII)

Questa è la spiegazione delle voce *Scolastici*, nella Compagnia addottata a significare tal grado di giovani Religiosi, e non ancor Professi. Siamo nell'obbligo di mostrare, che tale spiegazione è tratta dalle Costituzioni, e Bolle della Compagnia; e far insieme vedere, che per tal grado di Scolastici, i Collegj, per cui debbon essi distribuirsi, hanno le loro rendite: ancorchè abbian essi la carriera de' loro studj compita; e ne' Collegj o insegnino, o confessino, o in altri ministerj s'impieghino, che dell' Istituto son proprij.

Provasi tal intelligenza della voce Scolastici.

In quello, che S. Ignazio appellò *Esame Generale*: *E pruovasi dalle Costituzioni.* (ch'è un ristretto de' principali statuti della Compagnia: e perciò il vuol egli proposto a chi chiegga di esservi ammesso) nel primo capitolo vi spiega appunto l'idea delle Case Professe, e de' Collegj, e de' Gradi corrispondenti di Professi, e di Scolastici. Qui fermianci. Al num. 4 ne dice, che la Compagnia ha Collegj, e Case di Probazione dotate di rendite per sostentamento de' suoi Scolastici, sin tanto che ammessi sieno nella Compagnia Professa, o sieno accolti nelle Case Professe (1): E qui siegue a dire, che non perciò le Case Professe, o i lor Professi possano prevalersi di tali rendite. Le case dunque di Probazione han rendite per li loro Scolastici Novizj principalmente: e poi per quei, che a lor direzione, ed ajuto son necessarj. Quando tali Scolastici compita tal pruova di Noviziato divengono *Scolastici approvati*: *Scholastici approbati*; sottentrano i Collegj colle loro

Le Costituzioni appellano Scolastici quei, che dispongonsi ancora alla Professione.

H

ren-

(1) *Quamvis habeat Societas Collegia, & domos Probationis, redditibus dotatas ad Scholasticorum sustentationem, antequam*

in Societatem Professam, vel ejus domos recipiantur; &c. S. Ignat. in Exam. Gen. c. I n. 4.

rendite a proseguire ad alimentare non men essi , che quei , che debbono con esso loro ne' Collegj convivere per lor direzione , guida , ed ajuto : come vedremo anche espresso da S. Ignazio . Due gran motivi tra gli altri mossero il Santo a così stabilire . L' uno : affinchè tra i letterarj esercizi de' Collegj l' educazion de' suoi Scolastici riuscisse migliore . L' altro : perchè prima del grado della Professione solenne astretti non fossero a vivere di soli caritativi sussidj . Ma fino a qual tempo , fino a qual età stabilì egli , che ne' Collegj alimentati , ed educati fossero gli Scolastici ? Eccolo . Finchè non sieno o impiegati nelle Case Professe , dove al par degli altri , debbon vivere di limosine gratuite ; o se ciò non accada , com' è l' ordinario , finchè non sieno ammessi al Grado di Professi : *Antequam in Societatem Professam recipiantur* . Convien dunque vedere , quando debbano al Grado di Professi essere ammessi . Or qui niun tempo fisso volle prescrivere il S. Fondatore (1) . Stabili soltanto , che lunghe , ed esatte debbono esser le pruove : il libato il costume , scelta la dottrina , certa l' edificazione , e la soddisfazione altrui . Che quando poi la Compagnia , e il Generale stima , giusta le Costituzioni Apostoliche ; allor possano gli Scolastici alla Professione ammetterli . Si agitò nella Congregazion quarta al decr. IX , e poi nella quinta al decr. XXXVII , se si dovesse prefiggere per tal Grado un tempo fisso : e si stabilì , *nihil esse innovandum* . Era bensì antica consuetudine , che prima de' trentatré anni compiuti niuno regolarmente si ammettesse alla Professione . Fu tal consuetudine approvata dalla Congregazione VIII al decreto XVII ; lascian-

La Professione non si fa prima de' 33 anni compiuti .

(1) *Exam. Gen. c. I, n. 8, c. 12: cap. 4, n. 16, c. 41:*

P. V. Const. c. 2, n. 1: P. X n. 7.

sciandosi libero il differirla, ove si giudichi, ad anni più inoltrati.

Or dovendosi fino alla Professione gli Scolastici mantener da' Collegj: e non potendo alla Profession giugnere prima dell'età di anni 34, od anche più in là; siegue, ch'eglino, compiti i loro studj, debbano per li Collegj distribuirsi: e quivi dare di se pruove di virtù, e di dottrina, sì nelle Cattedre, sì nelle Prediche, sì nell'amministrazione de' Sacramenti, e in altri ministerj dell' Istituto; *Scholares studiis in Societate absolutis* (ne dice Gregorio XIII.) *antequam Professi, vel Coadjutores formati fiant . . . in verbi Dei, Sacrarum, & Scholasticarum lectionum, Penitentiarum, & Eucharistiae Sacramentorum Societatis Ministeriis tamdiu probantur, quamdiu Praeposito Generali videtur* (1). *Qui enim ad Professionem quatuor*

Sino alla Professione gli Scolastici danno di se pruove ne' Collegj, secondo l' Istituto.

H 2

voto-

(1) Chi crederebbe la risposta, che il Contraddittore dà a tal passo di Gregorio XIII a lui opposto? Dice al n. 99., che tali individui della Compagnia chiamansi Scolari relativamente al corso delle scuole, e degli studj, in cui stanno. Abbaglio visibile. Gregorio dice, *Scholares absolutis studiis*: ed egli vuole, che sieno nel corso degli Studj. Ved' egli così scrivendo, o travede? Spiega egli le cose, o le involuppa? Ma se dicono i Papi, che si han costoro nel grado di Scolari; quand' egli ce'l nega, può non travolgerne in contraria parte i lor detti?

Più. Poche linee appresso, *Io veggo*, dice, che Gregorio prescrive doverli sperimentare gli Scolari presso i Professi, nelle Case, ove si fatica per ajuto del prossimo. Or quest' è poi, parte vedere, parte travedere. Vede dunque, che tra gli sperimenti prescritti dopo gli Studj, *absolutis Studiis*, sono essi tuttavia Scolari. Onde tal nome non è più per esso di occupazione, ma di Grado. Ma travede nullameno nell'immaginare, che tali sperimenti degli Scolari si facciano presso i Professi, e nelle lor Case. Le parole di Gregorio, ch' egli reca, più manifesta-

no

votorum admittendi sunt, eos iuxta Constitutiones, & Apostolica decreta, & indulta in vitæ puritate, ac literis conspicuos, diuturnisque, ac diligentissimis experimentis probatos, & in ministeriis hujusmodi diu multumque versatos, Vocatio hæc requirit. Non potea dirsi cosa più chiara.

L' istesso comprovasi dalla Bolla di Giulio III.

Richiamasi tuttavia Gregorio alle precedenti Apostoliche Bolle. Diamo adunque un' occhiata a quella di Giulio III, di cui più fidasi il Contraddittore. Stabilisce Giulio *Scholarium COLLEGIA UBI CUNQUE*. Ma perchè tanti Collegj, dovunque ricsca

no il suo travedimento. Troncan' egli appunto il principio del testo, dove il Papa con chiarezza espone la sua mente circa gli sperimenti de' nostri Scolastici. Ma è bene, che il rechiam noi. *Scholares, dice Gregorio, studiis in Societate absolutis, non solum tertium adhuc ulterioris probationis annum in devotionis, & humilitatis exercitiis impendunt.* Qui si farebbe scorto ad evidenza, che non parlasi di *Casa Professe*, ma di *Casa di Probazione*. Egli perciò il tralascia: e ne comincia dalle voci, che il Papa alle già dette soggiunge: e con cui spiega il fine di tal terzo anno di *Probazione*: *Ut si qua forte in re harum virtutum fervor per litterarum occupationem intepuerit; per earundem virtutum frequentiore exercitationem, ardentiorque Divini Auxilii in-*

vocationem recalescat. Ma dove son qui le *Casa Professe*? E pur egli dice di vedercele. Si spiegan di poi dal Papa gli sperimenti de' ministerj: *Sed etiam in verbi Dei, Sacrarum, & Scholasticarum lectionum ministeriis ec.* con quel più, che da noi si è rapportato. E qui di nuovo per tutto vede *Casa Professe*, anche nelle *Lezioni Scolastiche*, perchè *sono in ajuto de' prossimi*. Un pò più attentamente che fissi l'occhio, vedrà senza fallo, che il terzo anno di *Probazione* appartiene alle *Casa di Noviziato*: le *Lezioni Scolastiche* appartengon solo a' *Collegj*: gli altri *Ministerj* spirituali appartengono di lor natura alle *Casa Professe*: e per la lor parte anche a' *Collegj*, che sono istituiti per ben delle anime.

fa il fondarne? Se coll' appellazion di *Scolari* intendeva sol egli gli attuali *Studenti*; di tanti *Collegj* non v'era d'uopo. Ma che intendesse il Grado di *Scolari*, o *Scolastici*, che dir vogliansi, o com' egli anche disse *Studenti* (1) il fa veder chiaro. Quivi dic' egli, che coloro, che si ricevono per *Iscolari*: *qui in scholares admittuntur*: dopo il *Noviziato* debbon fare i voti di *Religiosi*, ma non già di *Professi*. Che per costoro intanto sono i *Collegj*: *Scholarium Collegia*.
Che

(1) Non è da far briga su la voce. S. Ignazio gli chiama nel testo Spagnuolo *los Escolares*: il testo latino gli appella *Scholastici*: le Bolle ora *Scholares*, ora *Studentes*, ora *Scholastici*. Che voci siffatte dinotino il grado, ch'è tra 'l *Noviziato*, e la *Professione*; il riconosce anche l'*Histoire de la Compagnie de Jesus* del 1761, in Amsterdam data in luce contro a' *Gesuiti*. Ha per vero, che quei, che le *Costituzioni* appellano *Scolari*, o *Studenti*, o *Scolastici*; compongono un *Grado*, o *Classe* di *Gesuiti* dalla fin del *Noviziato* sino alla *Professione*: e col *Morery* gli distingue in *Attuali Studenti*, *Maestri*, ed altri *Professori*. Vedi tom. 3. pag. 394. e segu. Ed eccone alcuni tratti su tal nozion di *Scolastici*. *Les Constitutions les distinguent en Ecoliers, ou Etudians simplement dit, & en Etudiens approuvés. Les Eco-*

liers simples sont les Jesuites, qui sont admis au cours d'études, sans avoir encore accompli les deux années de probation. Quant aux Jesuites, qui les ont remplis, s'ils sont jugés capables d'études, s'ils ont un bon esprit, de talens... on les reçoit pour Etudians approuvés, & ils commencent leur cours d'études... Outre ces études passives, ils sont obligés aussi d'être Regens des les Colleges de la Societé, pendant un certain nombre d'années, &c. Ecco gli *Scolastici* dopo gli *studj passivi* anche *Professori*, e *Lettori* ne' *Collegj*. L'Autore dice di ciò ricavar dalle *Costituzioni*: ed è vero: e vi apporta le autorità da noi recate. Abbiamo il piacere, che anche i maggiori nemici de' *Gesuiti* truovino vero, ciocchè il solo nostro *Contraddittore* vorrebbe a noi disdire.

Che debbon essere di tali abilità, e costumi, da sperarne fondatamente, dopo compiuti gli studj, idoneità a' proprj ministerj: *Qui quidem Studentes ingenio, & morum indole tales esse debebunt; ut merito speretur, post absoluta studia ad Societatis functiones idoneos fore.* Che tali Studenti, dappoichè se ne sia conosciuto il lor avanzamento nello spirito, e nelle lettere, e presene eziandio pruove bastanti; possono ammetterli nella Compagnia Professa: *Et sic demum post cognitum in spiritu, & literis eorum profectum, & post sufficientem probationem in Societatem nostram admitti possunt.* Ma quali pruove egli n' esige per ventura? Ben lunghe, soggiugne, e molto accurate a riconoscerne la bontà, e la dottrina: *Ne quis ad Professionem in hac Societate emittendam, nisi diuturnis, & diligentissimis probationibus ejus vita, & doctrina explorata fuerit, recipiatur.* Que' medesimi dunque, che Giulio III chiamò prima *Scolari*, indi *Studenti*: e che *post absoluta studia* speransi idonei a' ministerj, ne' quali diano bastevot pruova di se: cioè pruova ben lunga e molto esatta per la Professione, rimessa perciò a tempo indeterminato; rimangonsi intanto *Scolari*, o *Studenti*, o *Scolastici post absoluta studia*, fino alla lor Professione solenne: giacchè non altro nome essi hanno, nè da lui, nè da altri Pontefici (1), nè dalle Costituzioni. Ed
il

(1) Si è per noi altrove notata la distinzione de' Gradi nella Compagnia, espressa da Paolo III, e da Giulio III: e seguita poi da tutti gli altri Pontefici. Tal distinzione di Gradi contien l'evidenza di quanto diciamo.

Paolo III nella Bolla *Licet debitum* comprende tutti gl' individui della Compagnia: e poi li divide esprimendone i Gradi: *Quilibet ex sociis Societatis hujusmodi sive PROFESSUS, sive SCOLARIS, sive COADJUTOR Socie-*

(LXIII)

il parlar in tal guisa , chiamando costoro Scolari , o Studenti , o Scolastici , è forse dare ad essi nome di occupazione ad imparar nelle scuole , *post absoluta studia* , come qui parla il Pontefice ; ovvero è , siccome ognun vede , appellarli col nome del proprio grado di Scolastici , in cui sono , e debbon esservi : finchè giunti al grado superior della Professione depongano il grado , e l'appellazion ben anche di Scolastici , durata fino a quel punto ?

Così dunque uniformemente non men le Costituzioni , che i Pontefici han data l'appellazion di Scolastici a coloro , che nella Compagnia si rimangono in quel grado , che tra i Novizj , e i Professi stabilì S. Ignazio : e confermò anche il Sagrosanto Concilio di Trento . Altro nome poteva lor accordarsi . Ma potea darsi ancor questo . E questo appunto troviamo , che si è dato loro . A che dunque quistionar noi sul vocabolo ? Certo è il grado , che per esso intendesi , di Religiosi , non più Novizj , nè ancor Professi . Ove si pretendesse , che tal grado non sia compreso sotto l'appellazion di Scolastici , che seguirebbe ? Seguirebbe primieramente , che una classe ben numerosa , rimarrebbe nell' Ordine senza appellazion propria , che la distingua ; dacchè nè le Costituzioni , nè i Pontefici altra appellazione hanno usata . Secondamente tal classe , che col suo numero forma una rimarchevol parte di ciascuna Provincia ; non avrebbe domicilj , dove poter collocarsi

L' ambigui. è dunque togliesi dalle Costituzioni, e dalle Bolle.

Due inconvenienti , se tal voce di Scolastici intendasi altrimenti .

*cietatis hujusmodi . Giulio III nella Bolla *Exposcit debitum* parla in simil forma : SOCIOS , ac illorum COADJUTORES , & ipsius Societatis SCHOLARES . . . sub nostra , & Apostolica Sedis protectione*

suscipientes &c. Ove tal classe di Religiosi , che nè son Professi , nè Coadjutori , nè pure fossero Scolari , non avrebbero , come ognun vede , nè grado , nè luogo nella Religione .

(LXIV)

carfi . Non si può collocar ne' Noviziati ; perchè n' ha già finite le pruove . Non ne' Collegj di attuali Studenti ; perchè ha già compiuta a suo tempo la carriera degli studj . Non finalmente nelle Case Professe ; perchè giusta anche il lor nome son Case proprie pe' Professi . E però al dir dell' Avversario , dovrebbe un Ordine avere un tal suo grado ben numeroso di Religiosi ; senza che possa secondo l' Istituto aver case , in cui situarli . Ma tale sconvenevolezza non è da imputare al saggio , e Santo Fondatore . Perciò stabilì egli , che i suoi Scolastici vivano ne' Collegj , e delle rendite de' Collegj fino alla Professione : alla quale vengon di mano in mano a disporsi per ministerj a' Collegj proporzionati : *antequam in Societatem Professam recipiantur* . Con tal regolamento provide ad essi di stanza : a' Collegj , e a' profissimi di ajuto : e alla sua Religione di mezzi adattati a lavorarsi , con lunghe pruove , come meglio giudicasse , i suoi Professi .

Ma di ciò basti , per più non annojar chi legge su la spiegazion di una voce , la qual meglio anche s' intenderà dal seguente Articolo .

A R T I C O L O V .

Dal già detto raccolgonsi le principali proprietà de' Collegj , volute da S. Ignazio , e travolte dal Contraddittore . Qui se n' espone la prima : cioè quali persone compor debbano un Collegio secondo l' Istituto .

Cinque proprietà de' Collegj .

Intendiamo per proprietà principali , I le persone , che compongono i Collegj della Compagnia .

II le

II le Scuole gratuitamente fatte in ben del prossimo. III gli spirituali ministerj, che vi si aggiungono. IV il numero de' Collegj, maggiore, che non già quello delle Case Professe. V la povertà propria de' Collegj a differenza delle Case Professe.

Il Contraddittore quasi ad ogni pagina discorre così: I Le persone, che compongono i Collegj, sono anche Professi dell' Ordine: dunque non son dessi Collegj, son Case Professe. II L' Istituto prescrive i ministerj gratuiti, e senza compenso: le Scuole son gratuite, e senza compenso: dunque le scuole si appartengono a Case Professe. III I ministerj spirituali si esercitano nelle Case Professe: in questi tali Collegj si esercitano ministerj spirituali: dunque son essi Case Professe. IV I Collegj sono una eccezione della povertà dell' Istituto: l' eccezione non è mai maggior della regola: dunque i Collegj non debbon essere di maggior numero delle Case Professe. V L' onnimoda povertà non si vede ne' Collegj: dunque i Collegj non appartengono all' Istituto Professo.

Illazioni, che da tali proprietà trae l' Oppositor.

Proccurerem noi intanto colla più stretta brevità di dimostrare le proprietà de' Collegj, volute da S. Ignazio; a dileguarne le vane ombre, sparsemi dal nostro Avversario. Daremo adunque principio dalla prima: cioè esponendo in questo articolo: Quali persone compor debbano un Collegio, secondo gli stabilimenti dell' Istituto.

S' è già dimostrato di sopra, che un de' ministerj più utili al prossimo, che disegnò S. Ignazio, fu l' educazion della gioventù, così nella pietà, che nelle lettere: e a tal ministero principalmente destinò i suoi Collegj. *Tra gli altri impieghi, e ministerj* (dice il Ribadeneira, che dal Santo udì, e vide anche da lui eseguito, e fu egli a parte di ciocchè scrive)

I Collegj da S. Ignazio designati per l' educazion della gioventù.

ne' quali a servizio di Dio, ed a giovamento della Santa Chiesa, questa Compagnia da S. Ignazio fondata, e da lui diretta si esercita, uno, e ben troppo utile è quel de' Collegj: ne' quali la gioventù sì nella pietà, sì nelle lettere viene ammaestrata. Chieggon molti, perchè mai S. Ignazio istituì i Collegj: e vi volle aprire scuole a fanciulli: e che in tal occupazione sì travagliosa, e molesta, e in apparenza anche spregevole, nè così propria di una Religione, i suoi figliuoli spendessero gli anni? A costoro col divino ajuto io risponderò; e mostrerò le ragioni, per cui conoscasti, essere ciò ben fatto, e con molta sapienza (1). E così profiegue con gran dottrina a dar tali ragioni. Le lodi poi date a tal ministero da Principi, e da Pontefici; le abbiamo di sopra noi ancor tocche.

Per tali impieghi de' Collegj son destinati gli Scolastici.

Ciò stabilito: i Soggetti dunque a comporre un Collegio doveano principalmente destinarsi a riguardo delle scuole. Or che siegue da ciò? Per natural disposizione ne viene, che, siccome le inferiori scuole son de' giovani Scolastici; così alle superiori di Filosofia, e all'altre di non piccol travaglio, vengono altresì destinati gli Scolastici Sacerdoti: i quali nella bontà, e nel sapere dan di se la dovuta pruova per la Professione nelle maniere già divisate. Tralasciamo quì altri simili Scolastici, o sien Sacerdoti non Professi, che travagliano in Missioni, ed in altri ministerj a ben delle anime. Ed ecco sempre ne' Collegj i suoi Scolastici, per cui i Collegj han le rendite, ad allevarli tra le pruove, che di se dar debbono, sino alla Professione.

Perciò anche è necessaria moltitudine di Collegj.

E quì non debbo tacere così di passaggio una delle ragioni della molteplicità de' Collegj, che nasce appunto

(1) *Ribad. Vitæ S. Ignatii lib. III. c. 24. Edit. Colon.*

punto da tal distribuzione de' Sacerdoti Scolastici . A dar essi pruova di se ; uopo è , destinarli a ministerj , per cui han grazia , e talento . Altrimenti ne patirebbe il ben pubblico ; nè potrebbero essi dar saggio de' talenti , di che sono sforniti . Or dovendosene ogni anno in ogni mediocre Provincia dividere almen circa a dieci di loro , che han compiuti gli studj , per li Collegj , che vi ha : nè avendo ciascuno Scolastico i talenti per tutt' i ministerj ; ne siegue , che , dove non vi fosse buon numero di Collegj , sicchè o in uno , o in altro si trovi carica , che richiegga un nuovo Operaio , molti di tali Scolastici rimarrebbon senza il proporzionato lor impiego , in cui dar la pruova de' suoi talenti , e abilitarsi alla sua Professione . Chi s' intende di buona condotta nel destinar giusta le abilità le persone agl' impieghi ; intenderà altresì il peso di questa ragione : e la necessità di molti Collegj per allevare con profitto gli Scolastici della Compagnia . Ma di ciò a suo luogo su la fine di questo Articolo .

Per rimetterci al presente argomento : tal distribuzione di Scolari per li Collegj fino alla lor Professione , da farsi ne' trentaquattro anni , fa vedere ne' fatti eseguito , ciocchè disse in primo luogo Giulio III , che *Societas habet Scholarium Collegia* : ma in modo , che anch' essi *post absoluta studia* sono ne' Collegj allevati , e perfezionati *diuturnis , & diligentissimis probationibus* . Mostra tal ripartimento in secondo luogo , ciocchè il Padre S. Ignazio conforme alla Bolla di Papa Giulio prescrisse , che i suoi Collegj han le rendite per mantenere intanto questi Scolastici fin alla lor Professione : *antequam in Societatem Professam recipiantur* . Dichiarò finalmente in terzo luogo , ciocchè comprese Gregorio XIII , quando disse , che *Scholares absolutis studiis , antequam Professum , vel Coadjutores formati fiant ; in verbi Dei , sacrarum ,*

La distribuzione degli scolastici per li Collegj fa intendere le Bolle , e le Costituzioni .

Œ Scholaſticarum lectionum, Pœnitentiæque, Œ Eucharistiæ Sacramentorum, Societatis ministeriis tamdiu probantur, quamdiu Præposito Generali videtur. Or ne' Collegj hann' eglino pronti tutti codesti ministerj di lor pruova. Nelle Case Professe, dove raro è il bisogno o del loro Grado, o della lor opera; han solo gli Spirituali ministerj, non già gli Scolastici.

Ma cogli Scolastici vuol S. Ignazio ne' Collegj anche altri Professi con regola di retta prudenza.

Ma non farebb' egli certo lodevol prudenza fra tali lor pruove, lasciar soli ne' Collegj gli Scholaſtici. La stessa giovane loro età richiede poco esperta l'ajuto, la guida, la direzione, e la vigilanza de' più provetti. Quindi stabilì nella IV Parte delle Costituzioni ben saggiamente S. Ignazio, che si ritengano ezian- dio de' Professi ne' Collegj, quanti *COLLEGIIS UTILES fuerint*. Tal utilità poi, ch'è come la regola di retta prudenza a giudicarne del numero; ripartisce anch'egli il Santo Fondatore per maggior chiarezza in utilità o spirituale, o temporale. Di utilità spirituale, e dice, sono a' Collegj *Concionatores, Lectores, Confessarii, Visitatores*. Di utilità temporale, sono *Administratores*, e simili (1). Forman certamente qualche numero tutti costoro. Ma ben tutti essi secondo l'espresa mente del Santo, avvegnachè Professi, possono, ed anche debbon ne' Collegj vivere insieme cogli Scolastici.

Nella

(1). *Constitut. Par. IV Cap. 2 litt. F. Cum dicitur, non posse Societatem Professam . . . juvari redditibus Collegiorum, intelligendum est juxta literas Apostolicas, quod non possint in proprios ipsorum usus redditus converti. Possunt nihilominus expendi in usum illorum,*

qui COLLEGIIS UTILES fuerint: cujusmodi sunt Administratores, Concionatores, Lectores, Confessarii, Visitatores, Œ alii Professi, vel similes persone, que spirituali, vel temporali Collegiorum utilitati vacant.

(LXIX)

Nella VI Parte poi delle Costituzioni ritoccano un punto sì rilevante ; ancora più ci spiega la sua mente. Regola anche quì il numero de' Professi ne' Collegj colla mira, o alla necessità, o alla convenienza in riguardo al ben de' Collegj medesimi : *Cum NECESSARIUM, aut CONVENIENS ad ipsius Collegii bonum id esset.* Sotto i doveri di necessità, o di convenienza si dichiara di comprendere, e il dirigger gli studj, e il legger nelle scuole, e l'esser di ajuto agli Scolastici ne' ministerj di confessare, o di predicare: di far in somma generalmente quel ch' essi mal possono fare: ovvero nel visitare, e reggere i Collegj. Riportiamo al margine le parole di tal Costituzione (1): le quali lette che s'ensi, vedrà da se ciascuno, che niuna miglior discolpa potea il Contraddittore per se recare, che il protestar nelle sue stampe di non aver mai avuto sotto gli occhi l' Istituto, nè prima, nè mentre ha scritto. Che se avuto avesselo sotto gli occhi; avanzato mai non avrebbe, che dall' esservi de' Professi ordinariamente ne' Collegj s' inferisce, che non son dunque essi Collegj, ma Case Professe.

Ciò ripete di nuovo S. Ignazio.

Aggiungasi a tutto ciò, quel che ogni buona ragion detta, che rendendosi non pochi coll'età, e colle fatiche *Sono anche ne' Collegj i Professi inabili.*

(1) *Constit. P. VI, cap. 2, litt. G. In Collegiis Professi . . . habitare diu etiam possunt, cum NECESSARIUM, AUT CONVENIENS, ad ipsius Collegii, vel Universitatis bonum esset; ut si ad gubernationem Studiorum essent necessarii, vel si legerent, aut in spiritualibus exercitiis confessionum, & concionum, ad Scholasticos, qui id prestare deberent, sublevandos: vel ad*

id demum, quod ipsi non possunt, praestandum, occuparentur: vel si ad visitanda, & dirigenda Collegia, vel Universitates mitterentur. Quando etiam necessarium, aut conveniens ad universale bonum id videretur. Ecco come il S. Padre vuol esercitati gli Scolastici anche ne' ministerj spirituali di Confessione ec. e non già nelle Case Professe, ma ne' Collegj.

che di tempo in tempo inabili a' ministerj; se essi ne' Collegj han travagliato, il dover vuole, che pur quivi si rimangano: e se nelle Case Professe; ben possono al dir di Giulio III, anche ne' Collegj per una giusta equità passare gli anni o per infermità, o per vecchiezza già gravosi. Le parole di Giulio son esse ancora le più chiare, ed aperte, per non lasciare di fe dubbio alcuno (1).

S' inferisce l'idea vera di un Collegio giusta la mente di S. Ignazio.

Tutto ciò presupposto, facciasi chi mai vuole ad idear tra se e se un Collegio, qual S. Ignazio ce l'ha descritto colle due misure alla mano della Necessità, e della Convenienza, o sia Utilità di tal Collegio. Vi stabilisca chi presieda, chi amministri, e chi in qualche modo sia agli Scolastici esempio, e guida ne' ministerj di confessare, o predicare ec.. Fin quò destinerà egli Professi, giusta il prescritto del S. Fondatore: e più anche di essi nelle Città maggiori, e più culte: dove il decoro, e il frutto de' ministerj esige più Operarj, e più sperti e provetti; e però la legge di Utilità, e Convenienza quivi di tal fatta li vuole. Dopo ciò resterà sì bene il suo luogo a' giovani Scolastici, che sotto tal direzione alle opere del loro Istituto si addestrino: ma non potran mai esser eglino, che il numero certamente men grande; e ben pochi ancora ne' piccoli Collegj, quali son per altro nelle Città minori, che sono le più numerose.

Ove

(1) Giulio III nella Bolla *Sacre Religionis* nell' anno 1552. *Religiosis Societatis pro tempore senio confectis, aut aliqua infirmitate gravatis, & ad operandum in vinea Domini non idoneis, etiam Professis, ut in Collegiis Societatis hujusmodi,*

de Præpositi Societatis, vel inferiorum licentia morari, & ex illorum redditibus, & proventibus se sustentare absque aliquo conscientie scrupulo, libere, & licite valeant, plenam, & liberam facultatem, & licentiam concedimus.

(LXXI)

Ove tal idea de' Collegj siasi formata : volgendosi l'occhio a' Collegj che ora n'ha la Compagnia ; vedrassi in effetto praticato ciò appunto , che si è in idea divisato . Rivolgendosi poscia in dietro lo sguardo anche a' Collegj , che S. Ignazio fondò ; mirerassi in simil modo messo da lui in opera ne' fatti il medesimo , che in carta ne lasciò egli già scritto .

L'idea di S. Ignazio vedesi ne' Collegj , che ora sono .

Se il discorrer così , è intanto un discorrere a norma dell' Istituto , lasciatoci da S. Ignazio ; il discorrere altrimenti , farà certamente o un rovesciar l' Istituto di S. Ignazio , o un lavorarne un altro d' idea : idea quanto nuova , tanto nè veduta ancora nel Mondo : nè forse possibile a poter sussistere . E pur questo è il fare del nostro Avversario .

L'idea contraria sarà contraria all' Istituto di S. Ignazio .

A R T I C O L O VI.

Si espone la seconda proprietà de' Collegj , ch' è di esercitare i ministerj gratuiti delle Scuole : e quanto tal proprietà mal si prenda dall' Avversario , come un carattere di Case Professe .

L' Istituto della Compagnia , come ha diversi Domicilj , cioè Case Professe , e Collegj ; così ha diversi ministerj in ben de' prossimi : e son questi i ministerj Spirituali a solo pro delle anime , e i Letterarj per ben allevare la gioventù . Che i Letterarj sien proprj de' Collegj , e vietati alle Case Professe ; s'è già di sopra dimostrato . Che gli spirituali sien generalmente proprj delle Case Professe , nè perciò disdetti a Collegj : anzi ad essi prescritti per quella parte , che co' Letterarj accoppiar si possano ; s'è solo accennato,

La diversità de' Domicilj corrisponde alla diversità de' ministerj : che son tutti gratuiti .

e tra

e tra poco si farà pienamente ancor chiaro . Che tutti poi i ministerj , o letterarj sieno , o spirituali , debbano esser gratuiti ; non si era da Paolo III ben anche espresso . Si spiegò la prima volta nella Formola da Giulio III approvata : ove a ciascuno , che abbraccia l' Istituto della Compagnia , si vuol proposto , che , *Ad charitatis opera , prout ad Dei gloriam , & commune bonum expedire visum erit , exequenda GRATIS omnino , & nullo , pro suo in prædictis omnibus labore , stipendio accepto , se utilem exhibeat .* E conforme a ciò si prescrisse di poi colle più risolte formole parimente da S. Ignazio ; le cui voci per chi ha vaghezza di leggerle , trascriviamo al fin della pagina (1) .

La ragion di gratuito è comune a tutt' i ministerj . Ed error quò dell' Oppositore .

Da ciò deducesi apertamente , che la ragion di ministerj gratuiti è una ragion comune , e come generica per rispetto alle due specie di ministerj o letterarj de' Collegj , o spirituali delle Cate. Professe , e de' Collegj . Che però Giulio III volle , che ciò proposto a ciascun fosse nel primo ingretso alla Compagnia : e su' principj della Formola il prescrisse , come una condizione a tutt' i ministerj , che ivi enumerò , comune . E deducesi quindi non meno apertamente , che fa non poca pietà il nostro Contraddittore , al mirarlo in tanto travaglio per più pa-

(1) *Exam. Gen. Cap. I, n. 3. Nec etiam (quamvis aliis sit licitum) pro Missarum Sacrificiis , vel Prædicationibus , vel Læctionibus . . . vel quovis alio pio Officio ex iis , quæ juxta suum Institutum Societas potest exercere , stipendium ullum , vel eleemosynam , quæ ad compensa-*

tionem hujusmodi ministeriorum dari solent , ab alio quam a Deo (ob cujus obsequium omnia pure facere debent) possunt admittere . Su di che non poterli nè pur dal Generale dispenfare , il dichiarò la Congregaz. V decr. XXIX , e la Congregaz. XII decr. XXXIX.

pagine dal *num.* 50 in appresso a fin di provare, che, se tutt' i ministerj, anche di scuole, son gratuiti, e senza umano compenso; tutti son dunque ministerj di Case Professe. Un pò di buona Logica gli potea suggerire, che tal argomento, il qual dal Genere comune più afferma una Specie particolare, che un' altra; si deride da tutt' i Dialettici, come inconcludente, e fallace. Mentr' egli così ripete: *Sono gratuiti i ministerj de' Collegj: son gratuiti i ministerj delle Case Professe: dunque i Collegj son Case Professe*; gli opporrebbe, chi alla Logica si è col solo primo piè introdotto, anche così: *E' scienza quella de' Giureconsulti: è scienza quella de' Teologi: dunque i Giureconsulti son Teologi*. Indi richiedendosi per ventura la fallacia di tal inetto raziocinio, soggiugnerebbe, ch' è l'argomentar, come dicesi, *A genere ad speciem*: ed è un volere, che da un genere comune deducasi una specie particolare: ciocchè è fuor d' ogni retto discorso. Direm dunque noi, che S. Ignazio tutti volle gratuiti i ministerj della sua Compagnia. Ma intanto i letterarj riserbò a' soli Collegj, che han fondi; con cui poter esimere gli studj dalle molestie della mendicizia (1). I soli spirituali lasciò

K in

(1) Nel Sommario de' Proceffi per la Canonizzazione di S. Ignazio alla pag. 455 si ha, che nell' aprir egli il Collegio Romano colle sole scuole a' secolari, in una tabelletta fu le lor porte vi fè scrivere: *Scuole di Grammatica, Humanità, & Dottrina Christiana, gratis*. Anche tal picciola notizia darà qual-

che lume al Contraddittore a vedere quel primo Collegio, e colle sole Scuole a' secolari: e con tali Scuole gratuite, esser Collegio, non Casa Professa, ciò dirigendo S. Ignazio: benchè giusta il suo raziocinio, da quel *GRATIS*, s' inferrebbe, che il Collegio Romano fu Casa Professa.

in tutta la lor pienezza alle Case Professe ; perchè, colla mendicità son meno incompatibili , che i lettera-
rj ; come a suo luogo si è dimostrato .

*Opposizione in-
sufficiente dell'
Averfario .*

Ma no , egli soggiugne al *num. 96* : Se le scuole si fanno ne' Collegj , che danno a' Professori il lor mantenimento ; le scuole dunque hanno il lor temporal compenso . Siccome , dice , i Professori dell' Università hanno il loro compenso , vivendo co' frutti de' fondi , a tal fine contribuiti o dal Pubblico , o da pii Dispositori ; benchè non ricevano alcuno stipendio dagli Scolari , che ammaestrano .

*Se ne dimostra
la insufficienza .*

Mirabil paragone ! il qual pruova , che tutte le Religioni , le quali possiedono in comune ; sono con ciò solo impossibilitate a potere far mai nessun' opera gratuita in ben di altri . Vivono esse co' fondi lor lasciati da pii Dispositori ; adunque , che mai si facciano , ha il suo temporal compenso : ancorchè sia amministrar Sagramenti , o altra opera più sagrosanta . E a che meschino stato mai le conduce il solo possedere in comune ! Ma risponderanno elleno , e con esso loro rispondiam noi , che non sono in timore di tal sofisma . Altro è , l' avere una Religione il mantenimento in comune : del quale niun particolar Religioso può in vigore del suo voto di povertà disporre ; altro è , l' avere in sua mano , ed in sua piena balia un Professor di Università il suo onorario : che o da discepoli , o da altri riceva in suo potere , e per gli usi di suo arbitrio , e talento . Il Religioso nulla riceve , di nulla divien Padrone ; e dell' opera gratuita , che fa , niun ricambio , o ne vuole , o ne aspetta . Il Professor di Università , e riceve l' onorario , e ne divien Padrone ; e per l' opera prestata il vuole , e l' esige . V' ha dunque tra l' uno , e l' altro il divario , che corre , tra chi riceve , e chi non

non riceve: tra chi ha, e chi non ha: tra chi esige, e chi non può esigere (1). E pure tal divario nella fantasia del Contraddittore divien similitudine, che

K 2

str in-

(1) S. Tommaso I. 2. q. 114 art. 1, spiegò a maraviglia, cosa sia il Compenso, e la Mercede a differenza de' suffidj liberali. Ne insegna, che il Compenso è *RETRIBUTIO OPERIS, VEL LABORIS*: e che perciò non è atto di liberalità, ma di giustizia. *Id merces dicitur, quod alicui recompensatur pro retributione operis, vel laboris, quasi quoddam PRETIUM ipsius. Unde sicut reddere justum pretium pro re accepta ab aliquo, est actus justitiæ; ita etiam recompensare mercedem operis, vel laboris, est actus justitiæ.* Con tal vera dottrina ognun tosto conosce, che l'onorario pattuitosi dal Professor di Università, si considera, come *Retributio operis, vel laboris, & quasi quoddam pretium ipsius*: e secondo ciò, è vero Compenso; e gli è per rigorosa giustizia dovuto. Gli alimenti per contrario, che dalle comuni rendite, o da limosine ha un Religioso; non sono mai *retributio*, ovvero *pretium* di quelle spirituali opere, o letterarj esercizi, che gratuitamente fa in ben del proffi-

simo: e a cui, comechè per Regola sia obbligato; non è perciò mai obbligato per giustizia.

Giusta tal dottrina di S. Tommaso, anche S. Ignazio, là dove nella *Part. VI Const. cap. 2* vietò sì rigidamente ogni compenso per li ministerj del suo Ordine; aggiunse ivi medesimo *lit. G.* la seguente dichiarazione. *Quamvis quicunque voluerint, domum, vel Ecclesiam elemosynis juvare possint (sive in spiritualibus ipsi ab ea juventur, sive non) tamen non debet accipi, tanquam stipendium, vel elemosyna pro iis, quæ ob solum Christi Domini obsequium eis communicantur, ita ut HOC DETUR AUT ACCIPIATUR PRO ILLO.* E in qual modo quel tal sussidio non si prende *tanquam stipendium*? Appunto, perchè non prendesi, *tanquam Retributio, vel Pretium Operis*: dacchè l'opera è puramente fatta *ob solum Christi Domini obsequium*; nè aspetta, nè esige retribuzione, mercede, o prezzo di alcuna sorte, in guisa che *Hoc detur, aut accipiatur pro illo.*

stringe , e convince . E perchè mai ? perchè tal Religioso , che nulla può nè ricevere , nè avere , nè ripetere ; ha tuttavia dalle comuni rendite il mantenimento . Converrebbe adunque a lui per operar senza compenso , viver altresì senza mantenimento : ch'è come dire , viver d'aria . Poichè se il mantenimento , al dir del Contraddittore , da se è compenso ; o questo si abbia da rendite comuni , o da comuni limosine , si ha sempre il compenso . Nella guisa che il Professor di scienze , o che abbia i fessi onorarj , o che da' discepoli ripeta minute , ed arbitrarie contribuzioni ; riceve sempre il compenso della sua opera . Or non è questa un' amenissima pretesione il volere , che , qualunque Règolare si dee impiegar del tutto in opere a ben del prossimo , per farle *gratis* , non abbia ad avere nè alimenti per vivere , nè vestj da ricoprirsi , nè casa dove abitare ? Or tutto questo in buona dialettica ne siegue dal discorso dell' Avversario : il qual postosi nell' impegno di provare un assunto falso , si riduce a queste strette . E ciò tanto più vale per riguardo a' Gesuiti ; quantò che vien loro per li ministerj o spirituali , o scolastici egualmente disdetto il ricevere stipendio , che il ricever limosina , come a compenso : *Stipendium , vel eleemosynam , quæ ad compensationem dari solent* (1) . Quindi , se il mantenimento dalle rendite comuni è compenso ; lo farà egualmente dalle comuni limosine : onde nulla potran fare di gratuito , se non ricusano l' un mantenimento , e l' altro . E ben , come si fida l' Avversario di far vivere tanti Operarj ; togliendo loro ogni alimento ? Eh che non è questo poi discorrere ; è vaneggiare . Passiam dunque ad altro punto .

A R-

(1) *Exam. gen. Cap. I n. 3.*

ARTICOLO VII.

Si dà ragione della terza proprietà de' Collegj : ed è l'esercitare anche gli spirituali ministerj, per quanto sien compatibili co' Letterarj: Però non son essi nota di Case Professe, come spaccia vanamente l'Avversario .

IL raziocinio , che di nuovo quì forma il Con- Raziocinio men
concludente del-
l'Avversario . tradditore; egli è tutto su l'idea del precedente. Truova ne' Collegj i ministerj spirituali , che pur mira nelle Case Professe : e conchiude , e grida , e ripete , che tali Collegj son dunque Case Professe ; poichè esercitano i ministerj , com' egli ama esprimerli , dell' *Istituto Professo* . Intende con questo , non già che l' Istituto ha fatta qualche professione ; ma che , giusta un tal suo formoleggiare , tali ministerj son propj de' Professi di questo Istituto . Con tal raziocinio egli ancor pruova , se mai vi pon mente , che nulla meno son anch' essi Case Professe i Collegj di Studenti , e anche i Noviziati : i quali tutti esercitan ministerj dell' Istituto , o di Confessioni , o d' Istruzioni , o di Prediche : e com' esercitan sempre ministerj spirituali , e d' Istituto Professo ; così per ragion di essi vengono Case Professe a dichiararsi .

Ma ha poscia egli mai esaminato , se i ministerj E' raziocinio ap-
poggiato su' l'fal-
so , e convinto
dalle Costituzio-
ni . spirituali sieno così proprj de' Professi , e delle lor Case ; che non sie comuni per la lor parte anche a' Collegj ? Ciò egli non ha potuto ; perchè non ha mai vedute le Costituzioni di S. Ignazio . Se mai or le ha ; veggia la Parte VII , al Capit. 4 . Vi leggerà questo titolo : *Quibus in rebus Domus , & Collegia Societa-
tis*

ris proximum adjuvent. Indi troverà premesso³, che in due modi la Compagnia si adopera a pro de' prossimi; o scorrendo per varj luogbi, o risedendo stabilmente in alcuni, come avviene nelle Case, e ne' Collegj. Quindi dopo esposti i varj spirituali ministerj a ben delle anime, che interamente occupar debbono le Case Professe; finalmente al num. 10 de' Collegj troverà soggiunto, che di tali ministerj debbasi in essi praticare quella parte, che si potrà, secondo le circostanze: *In Collegiis, & eorum Ecclesiis fiet ex iis, quæ de Domibus dicta sunt, quod fieri poterit, prout opportunum fuerit*. Dopo aver ciò letto il Contraddittore, potrà aver il piacere di abbreviar non poco la sua scrittura col cancellare da per tutto codesto raziocinio ivi sì ripetuto; che se ne' Collegj vi ha ministerj spirituali, non son dessi Collegj, ion Case Professe. Sostituirà in vece più tosto quest' altro: che i ministerj spirituali essendo alle Case, e a' Collegj comuni: *Quibus Domus, & Collegia proximum adjuvant*; non può mai adunque, dal solo veder ministerj spirituali inferirsi l'una specie di domicilj, più tosto che l'altra, giusta gli statuti di S. Ignazio.

Che se la ragion voglia, perchè debban tali spirituali ministerj esser ancor ne' Collegj; un pò che rifletta, se gli farà subito avanti. Basta, che osservi, non appartenere i Collegj a diverso Istituto: sono ancor essi della Compagnia medesima: cioè *Societatis ad hoc potissimum instituta, ut ad fidei defensionem, & propagationem, & profectum animarum precipue intendat*: come si ha nella Formola dell' Istituto di Paolo, e Giulio III. Intesi adunque debbon esser ancor essi i Collegj, dovunque possono, a que' ministerj spirituali, i quali diretti sono a quell' unico fine, che in tutt' i domicilj è sempre il medesimo per la Compagnia.

I Col-

I ministerj spirituali son anche proprj de' Collegj.

Ragion chiara, per cui a' Collegj convengono i ministerj spirituali.

I Collegj , dice il Suarez , che ben seppe l' Istituto , che professava , come le Case Professe , sono membra dell' *Tal ragione si* stesso corpo della Compagnia . E benchè i Collegj sono *espone dal Sua-* istituiti a conservarla , e ad accrescerla coll' allevare i suoi *rez.* Scolastici ; pur nulladimeno per ispecial mira ordinati anche sono a bene del pubblico , particolarmente per gli esercizi di studj , e di lettere , che nelle Case Professe in niun modo potevano aver luogo . Con tali esercizi tuttavia debbon essere di necessità congiunti altri spiritali ministerj a ben di coloro , che ne frequentano le scuole . E non potendosi intanto escluderne gli altri , che vogliono accorrervi ; l' utile si deriva alla Città tutta , anzi a vicini popoli : dacchè così la carità , e l' nostro Istituto da noi esige . E quindi comunemente avviene , che ne Collegj si praticano i ministerj , che delle Case Professe pajon proprj ; non essendo così proprj , che non possano , e debbano a Collegj esser comuni : dove la carità , e la necessità , e l' intenzion manifesta de' Fondatori il richiede (1) . Tal è il discorso di questo Dottore , che ne fa vedere e il natural debito de' Collegj , ed i falsi raziocinj del Contraddittore .

AR-

(1) Il Suarez di ciò tratta nel tomo IV de Relig. Tract. X lib. 4, c. II, e conchiude al n. 13. Ita fit communiter, ut in Collegiis exercentur mini-

steria , que Professarum domorum videntur propria ; quia non sunt ita propria , ut non possint , & debeant esse communia Collegiis .

ARTICOLO VIII.

Si dimostra la quarta proprietà de' Collegj : cioè che il lor numero per tutt' i riflessi dev' esser maggiore , che quel delle Case Professe : e perciò secondo l' Istituto i Collegj in niun modo sono eccezione delle Case Professe , come idea il Contraddittore .

Antica obbiezione del numero de' Collegj .

E Saminiamo una sì antica opposizione , nata si può dire col nascer della Compagnia. *L' Histoire de la naissance ; & des progrès de la Compagnie* ne fa pompa , ma a tutt' altro disegno di sua maldicenza . Altri credono , che il numero de' Collegj sia contrario alle prime Bolle de' Pontefici , e all' idea dell' Istituto . Il nostro Contraddittore vi aggiugne del suo , ch' è contrario altresì alla pratica di S. Ignazio .

Il numero de' Collegj è conforme alla pratica di S. Ignazio .

Ma che alla pratica di S. Ignazio sia ciò non che contrario , ma pienamente conforme ne' tanti Collegj , che il Santo fondò : mentre fondar non potè , se non se due sole Case Professe ; come appartiene al fatto , si dimostrerà nella seconda parte con istorica innegabil evidenza : per cui niun degli Avversarj della Compagnia ha finora osato mai ciò avanzare . Vedrem dunque , se contrario sia tal numero di Collegj o alle Bolle , o all' Istituto : od anzi sia per tali riflessi , e per gli altri tuttj non men ragionevole , che necessario .

Riportiamci dunque alle prime Pontificie Bolle . Nè vorrà il Contraddittore di nuovo quì ricorrere a quel-

quella di Paolo III, con cui confermò la prima volta l' Istituto. Si è dimostrato, che ivi Paolo parlò di foli sessanta Professi, che allor permise *usque ad numerum sexaginta personarum, normulam hujusmodi profiteri cupientium* (1): senza autorizzare, o distinguere in quella Bolla nè il grado, nè i voti de' giovani Scolastici, o de' Coadjutori. Autorizzò questi nel 1546, quando approvò, che *peractis experientiis* i giovani Novizj facciano nella Compagnia i voti semplici Religiosi: *nec propterea ad solemnem Professionem admittantur* (2). A chi però farà di maraviglia, se in quella prima Bolla vi sieno *quædam obscurius dicta* su 'l punto de' Collegj; quando non erasi ancor parlato degli Scolastici, a cui i Collegj son destinati (3)? Non è

E' conforme altresì alle Bolle: benchè non è què regola la prima Bolla di Paolo III.

L

dun-

(1) Bulla *Regimini* an. 1540.

(2) Bulla *Exponi nobis* an. 1546.

(3) Nella Bolla *Regimini* Paolo III prescriffe il numero di Professi sessanta, e non più: *usque ad numerum sexaginta*. Tra questi poteano alcuni prima aver d' uopo di doverli abilitare ancor più alla Professione cogli Studj: ma non potevano esser tanti da formare più di due, o tre Collegj. Perciò Paolo dispese, che potesse la Compagnia allor avere *Collegium, seu Collegia in Universitatibus*; dacchè nelle Università era allor uso, che compissero essi i loro studj. Onde nel 1543 toltasi ogni restrizion di numero dall' istesso Paolo III: e dopo ciò approvatosi anche il grado degli Scolastici nel

1546; giacchè il riceverfi tutti *Boni simul, & eruditi*, non era da sperarsi, come parla S. Ignazio. *Constit. Part. IV Proem. litt. A*. Ecco, che restava oscura quella prima espressione: *Possint habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia*. E' vero, che l'istesso Paolo nella Bolla *Licet debitum*, senza restrizione approvò nel 1549 *Collegia UBILIBET*; ma per ciò solo non parve tolta pienamente l' oscurità della prima Formola. Giulio III adunque si espresse assai altrimenti. Riferì la Formola dell' Istituto: e nella Formola stessa si espresse indiffinitamente su 'l numero delle Case Professe, e più anche de' Collegj, come vedrassi.

dunque da ricorrere, dove tal punto è, e dovet' essere oscuro; se poi quelle tali cose, che erano *obscurius dicta*, esposte furono da Papa Giulio *cum majori declaratione*, com'egli protesta.

Giulio III si esprime apertamente su' numero de' Collegj.

Giulio, tra le altre oscure cose, ne dichiara i caratteri delle Case Professe, e de' Collegj, non sol nella Povertà, e ne' Ministerj, come dianzi si è veduto; ma ancora, per quanto si potè, nel lor numero. Si osservino le sue voci. *Quoniam Domus, quas Dominus dederit, ad operandum in vinea ipsius, & non ad Scholastica studia exercenda, destinanda erunt: possit Professora Societas Scholarium habere Collegia, ubicunque ad ea fundanda, & dotanda ex devotione aliqui movebuntur.*

Espressioni di Giulio III su le Case Professe, e i Collegj:

In tanta brevità di dire, quant'è quella di una sì ristretta Formola, ch'egli ne dà di un Istituto; non par, che si potesse meglio esprimere il minor numero, che potea esservi di Case Professe, per rispetto a quel de' Collegj. Delle Case diceasi, *Domus, QUAS DOMINUS DEDERIT*. De' Collegj soggiugneshi, *COLLEGIA UBICUNQUE*. Disfiderei chicchesia a dirci, se le voci *DOMUS, QUAS DOMINUS DEDERIT*, ne presentino alla mente un'idea di gran numero di esse; o anzi un'incertezza di quante esser potessero: e un dubbioso giudizio, che fusser poche.

Dimostrano il minor numero di Case Professe:

E il numero assai maggior di Collegj.

Disfiderei nullameno chiunque mai voglia, se il soggiugnere poi *COLLEGIA UBICUNQUE*, ne dinoti un ristretto numero di Collegj al paragon delle Case Professe: o più tosto, che restando le Case Professe su la speranza in Dio, ove si potesse, e riuscisse fondarle; de' Collegj rimanga una piena libertà a stabilirli: e una tal sicurezza di dover essere ben molti.

E v'era buona ragione a dire, *DOMUS, QUAS DOMINUS DEDERIT: COLLEGIA UBICUNQUE*.

Giu-

(LXXXIII)

Giulio ne dice, che faceasi egli a dichiarar tai passi oscuri, *quaedam obscurius dicta*, su'l lume migliore sopravvenuto dalla sperienza, e dal ridursi in pratica ciocchè era in idea: *docente experientia, & usu rerum*. Or la sperienza, e la pratica avea mostrato, che in dieci anni, cioè dal 1540 sino al 1550, quando Giulio parlava: l'acceso zelo di S. Ignazio ben molti Collegj avea potuto vedere per tutto il Mondo fondati, e più anche in più luoghi ne venivano ogni dì richiesti; ma non avea ad ogni modo potuto, se non la sola Romana Casa Professa fino a quell' ora stabilire. Mostrava la sperienza medesima, che ben grande era lo spiritual frutto, che da ciò solo ridondava nel Cristianesimo; e il buon regolamento della Compagnia nulla pativane, anzi n'era grandemente giovato. Si lasciò dunque su tali lumi il lor luogo alle Case Professe, ove Iddio si degnasse di benedirle: *Domus, quas Dominus dederit*; ma non si restrinse perciò con limiti di sorte alcuna il numero de' Collegj: *Collegia ubicunque*.

Non è dunque la molteplicità de' Collegj, se non se conforme alle prime Bolle, che confermarono l'Istituto. Ma nè tampoco è contraria, anzi è conforme altresì allo spirito delle Costituzioni, da quelle Bolle in esse derivato. Dissi; allo spirito delle Costituzioni: dacchè non abbiám per una banda, nè voci, nè testi certamente, che a tal molteplicità di Collegj contraddicano in modo alcuno. Per altro lato vi ha de' molti passi, che anzi l'appoggiano. Ma lo spirito degli stabilimenti in esse fatti, pienamente il dimostra.

E primieramente nella quarta Parte delle Costituzioni più e più classi di Collegj stabilisce per tutto S. Ignazio. Una colle sole inferiori scuole di Gramatica, e Umanità, della qual dice, esser sua mente, che questa sia la più comune: *Communiter*. Altra, che a tali infe-

E la ragione, e la sperienza faceano, che Giulio parlasse così.

Il numero de' Collegj conforme anche alle Costituzioni.

Luoghi delle Costituzioni, che indicano il numero de' Collegj.

reriori scuole aggiunga qualche lezione di Moral Teologia . Altra , che abbracci Filosofie , e Teologie in più , o meno lezioni . Altra finalmente , che contenga ancora Università compite , e ben regolate . Or che ciascuna di tali classi comprenda de' Collegj in qualche numero , chi può negarlo ? E dove tutte le classi insieme si veggano , come non di rado accade in una istessa Provincia : che il numero de' Collegj non debba esser sì piccolo ; molto meno potrà mettersi in dubbio . E come dunque avverrà poi , che salve le Costituzioni , i Collegj di una Provincia non debban essere , che uno , o due , e non più , come sogna il Contraddittore ? Bel *Vindice dell' Istituto* per verità , e bravo *Sostenitor* della mente di S. Ignazio , quando tante classi , e sì diverse , che il Santo volle de' suoi Collegj ; egli le rannicchia , e restringe in un Collegio solo : o d' un solo Collegio tante ne forma classi diverse . Non è questo un bel miracolo di fantasia ? Ma ciò accade , perchè non s' induce a persuadersi in conto alcuno , che se i Collegj sono per gli Scolastici della Compagnia : cioè per quel grado di gioventù , che restando per anche al di sotto degli anni trentaquattro , è ancora ne' Collegj tra le sue pruove per la Profession solenne ; sono altresì , e più principalmente , come le Costituzioni , e i Pontefici ne parlano : *Ad juventutem bonis moribus, & literis imbuendam , EX IPSIUS SOCIETATIS PRIMÆVA INSTITUTIONE , magno Dei beneficio , & Ecclesiæ spirituali emolumento* (1). Ove di ciò si persuadesse una volta ; cesserebbe di far le meraviglie , che possan vederfi *COLLEGIA UBICUNQUE* , come ne stabilì da principio il Pontefice Giulio III. Ma ciocchè è da aggiugnervi in secondo luogo : non è men convenevole , e necessaria tal molteplicità de' Col-

Richiede l' Istituto gran numero di Collegj per erudire l' eterna gioventù.

(1) Gregor. XIII nella Bolla. *Salvatoris* dell' anno 1576.

Collegj per allevare in essi gli Scolastici della Compagnia tra le lor pruove di virtù, e di dottrina; di quel che lo sia per erudire, siccome con ciò avviene, l'eterna gioventù nella pietà, e nelle lettere. E' il grado di Scolastici nella Compagnia, come si è per noi dimostrato, il grado dell'età giovanile; e perciò è egli anche il più numerofo, siccome facil cosa è ad osservare in ogni ceto. Racchiude i giovani Religiosi da circa i sedici fino a' trentaquattro, o più anni. L'Istituto vuol questi tra le prescritte lor pruove ne' Collegj per sì lungo spazio. Or se la pruova di non più, che soli due anni, che hanno i Novizj, tanti pur ne raccoglie, che necessario è, che vi sien delle Case ad essi soli addette; la pruova tanto più lunga di diciotto o più anni, in cui sono gli Scolastici: nel qual tempo vuotansi tante volte le Case di Noviziato a somministrarne de' nuovi: non piccol numero di Collegj aperti fuor di dubbio richiede. Pensi chi vuole, rifletta, esami ni; non potrà di buona fede ciò mai negare.

Che farà poi, ove in oltre si aggiunga, che non possono, nè debbono gli Scolastici collocarsi ne' Collegj, come ne' Noviziati collocati sono i Novizj? A questi basta dar luogo, e nulla più. Confusamente convivono applicati a' soli loro spirituali, e uniformi esercizi. Ma non basta già dare sol luogo agli Scolastici ne' lor Collegj. Debbon quivi essi dar di se buon saggio ne' varj impieghi de' talenti, che han ricevuti da Dio. E chi ha talenti per Letture, a cagion di esempio; non può per tanto con frutto esercitarsi in Missioni, per cui non avrà nè grazia, nè forze. L'istesso è degli altri ministerj. Com'è dunque necessario, ciocchè di sopra dicevasi, che ciascun di essi per dar veraci pruove di se, applicato sia a propor-

zio-

Richiede anche l'Istituto gran numero di Collegj per allevare i suoi Scolastici.

Dovendosi gli Scolastici distribuire giusta i proprj talenti.

zionati ministerj ; così è anche d' uopo, che di simili ministerj ve n' abbia sempre de' vuoti , e che aspettino successivamente nuovo Operajo : altrimenti dovranno molti adattare ad impiego lor disadatto . Un tal discorso non può comparire , che troppo vero senza alcun fallo a chiunque voglia con qualche attenzione fissarvi il pensiero : e penetrarne l' intima ragionevolezza , che in se racchiude . Ma impossibile dovrà sembrar egualmente poi ad eseguirsi ; ove i Collegj non sieno ben molti e molti . Fingasi , che questi non sieno , che due o tre , o in simil numero : ben pochi resteranno anche gl' impieghi di un tale , o tal ministero determinato ; e ben raro è , che non sieno occupati da altri . Chi però di nuovo sopravvenga coll' istesse abilità ; non troverà , dove esercitarle . Il solo numero de' Collegj può riparare ad un disordine di tal natura . E però tale stabilimento di Collegj , è un di que' tratti di sublime sapienza , che dicea il rinomato Bossuet di ammirar sovente nelle Costituzioni di S. Ignazio . Con questo solo egli a' suoi giovani Scolastici tra le lor lunghe pruove provide ne' Collegj di guida , di esercizi , e di ajuti . Colla lor opera provide insieme , e alle scuole de' Collegj medesimi , e agli altri ministerj . E con tali mezzi al tempo stesso ottenne , che si travagliasse incessantemente all' educazion della gioventù , e all' istruzion salutare de' popoli .

Saggia condotta di S. Ignazio nel moltiplicare i Collegj.

Obbiezione su' l' numero delle Case Professe.

Ma pur si dirà . E perchè ciò non ostante non esservi almeno un maggior numero di Case Professe , di quel che in fatti si vede ?

A ciò rispondiamo primieramente , che a noi bastar dovrebbe l'aver dimostrato , che giusta al dritto delle Bolle , e dell' Istituto , dee il numero de' Collegj esser assai maggiore : e per necessaria seguela quel
delle

(LXXXVII)

delle Case Professe esser dee di gran lunga minore: nè eludersi in modo alcuno gli statuti dell'Ordine, come immagina l'Avversario, mentre veggonsi *COLLEGIA UBICUNQUE*: nè veggonsi sì frequenti le Case Professe. Il cercar poi il perchè queste non debbano essere più numerose; è a buon conto il cercar ragione di tal legge, e di tal dritto: al che non faremmo tenuti, per essere ciò fuori della causa.

Prima risposta, conforme al già detto.

Pur tuttavia, perchè non paja, che manchi quella ragione, che non si produce, uscirem di causa; e risponderemo in secondo luogo, esservi più ragioni, per cui le Case Professe rimangano sì poche. E nascono sì dalla condizion dell'Istituto, sì dal riguardo alla disciplina, sì dal riguardo anche a' popoli, tra cui si vive.

Seconda risposta contiene tre ragioni.

La prima ragione nasce dalla condizion dell'Istituto. Questo, come si è dimostrato, esigendo multiplicità di Collegj, esige altresì, che gran numero di Professi sieno ne' Collegj occupati, come il S. Fondatore prescrive; o che necessaria sia la lor opera a ben de' Collegj medesimi: o che si giudichi utile, e convenevole in varj impieghi: *Cum necessarium, aut conveniens esset ad Collegii bonum. Const. P. VI c. 2.* Ripartiti così i Professi ne' Collegj in sì considerabil numero; qual numero di essi rimarrà per popolar molte Case Professe? Non sarà poco, che vi rimangan tanti Professi; quanti bastino a popolarne alcune. Per tal ragione disse Francesco Suarez, che *spectato Instituto, necessarium est, ut Domus Professæ non solum sint in minori numero, quam Collegia, sed etiam absolute in parvo sint numero* (1). E prima di lui l'avea anche scritto Pietro Ribadeneira, che le sue istruzioni ebbe da S. Ignazio. Eccone le parole, dal

Ragione prima: perchè non molti Professi restano per popolar le Case.

Autorità su di ciò del Suarez, e del Ribadeneira.

(1) *Suar. tom. IV de Relig. Tract. X, lib. IV c. 11, n. 12.*

Castigliano idioma tradotte nel nostro. *Neccessariamente i Professi della Compagnia han da esser pochi per rispetto agli altri; dovendo esser uomini di dottrina, e di prudenza: e nella virtù, e nelle scienze ben provati: come ne parlano i Sommi Pontefici nelle lor Bolle, e il nostro B. Padre nelle sue Costituzioni. Di questi pochi Professi alcuni son pure occupati in Missioni, in cui esercitano la povertà. Altri neccesarij sono per insegnare ne' Collegj: dacchè nè per esser eglino di gran dottrina: giusto è, che sien dalla Professione esclusi, anzi per esser tali, vi debbono essere ammessi; nè per esser Professi, giusto è, che i Collegj rimangan privi della lor direzione, e dottrina. Così ben pochi Professi rimangono per popolare, e moltiplicare molte Case Professe (1). Tanto il Ribadeneira a' suoi tempi scriveva contro ad una imputazione, che di questi giorni non nasce; ma nacque col nascer la Compagnia: e fin d'allora dileguata, ripullula tuttodi, come nuova fosse, nè mai convinta d'insufficienza: anzi in aria di accusa in niun modo impugnata giammai. Egli anche rapporta la seconda ragione, che or produrremo.*

Ragione seconda: perchè le molte Case Professe non si confanno alle intenzioni del Concilio di Trento.

La seconda ragione prendesi dal riguardo alla Regolar disciplina. Per quanto S. Ignazio, e la sua Compagnia pregiato abbia la povertà esatta: ond' è, che per mantenere la perfezion di mendicità nelle Case Professe, rinunziò anche in una sua Congregazion Generale al favor del Concilio di Trento, che le abilitava a viver di rendite, come più innanzi vedremo; pur tuttavia non ha voluto giammai opporsi alle

(1) Ribadeneira nel *Tratado en el qual se da razon dell' Instituto de la Religion de la Compañia de Jesus*. En Ma-

drid. Anno 1605 Cap. XXIV, in cui esamina, *Porque la Compañia tiene pocas Casas Professas, y muchos Collegios.*

le sante intenzioni del Concilio medesimo, che miravano alla regular disciplina . Egli pretese colle sue concessioni di prevenir gli abusi , e i disordini , che la mendicità , e il bisogno introduceva . *A provvedersi*, dice Claudio Fleury , *erano i Religiosi esposti alla tentazione di adoprare mezzi della lor Professione indegni , o incompatibili almeno col distaccamento , e colla tranquillità della vita Religiosa* (1) . Le distrazioni eccedenti , i pericoli , lo svagamento dalle proprie obbligazioni , la poca libertà a correggere chi benifica , erano stati motivi gravissimi , anche a Scrittori de' più illustri tra' Domenicani , come il Ferrariese , il Viguero , il Soto (2) , a scrivere ; che , supposta la moltiplicazione degli Ordini Mendicanti , più spediente era anche al loro Ordine medesimo , il viver di rendite in comune , che di sola mendicità : com' era stato il voler di S. Domenico , e di tutto l' Ordine ne' suoi principj (3) . E secondo ciò nel Capitolo Generale del 1475 fu chiesta in fatti , e da Sisto IV si ottenne , la dispensa di vivere di comuni rendite , quasi un secolo prima del Concilio di Trento . Tali inconvenienti evitar dunque voleva universalmente il Sagro-

M fan-
cile de Trente leur à donc
permis de posseder des im-
meubles : &c.

(1) Fleury , *Institution au Droit Ecclesiastique* , Tom. 1 cap. 24. L'esperience à fait voir , que les aumônes n' étoient pas un revenu suffisant , depuis la grande multiplication de ce genre des Religieux : & que souvent ils étoient exposés à la tentation de se les attirer par des moyens indignes de leur profession ; du moins incompatibles avec le detachement , & la tranquillité de la vie Religieuse . Le Con-

(2) *Ferrar. l. 3 contra Gent. c. 133. Viguero. cap. 17, §. 1, vers. 16. Soto de Justitia lib. VII, quest. V, artic. 2. Vedi il Vanspen Par. 1 Juris Eccles. tit. 29, cap. 1, num. 25.*

(3) *Constit. S. Domin. dist. 2 c. 1* : e tanto si prescrisse nel Capitolo General di Bologna nel 1220 : e in quello di Parigi nel 1228.

fanto Concilio: nè era ragione, che la Compagnia gli andasse ad incontrare. Conveniva però, che non instabilisse la Compagnia le sue Case Professe, se non in Città sì grandi, e sì opulente; ove mancar non dovessero i necessarj sussidj di carità: e i perniciosi rischi della mendicizia si evitassero. Ma quante sono poi le Città di tal natura? E in qual di esse la Compagnia, o non ha di fatto, o non ha procurato di aver sue Case Professe? Se ella in ciò ha mancato per sua parte; si accusi pure, e si condanni. Ma se nè ha potuto, nè dovuto stabilir tali Case, le quali per la vastità degl'impieghi debbono anche per altro aver numerosa famiglia, in Città, in cui sussister non poteano, e per difetto di mantenimento, e per rischio di disciplina; come mai ciò medesimo le farà imputato a colpa, che se le dee anzi ascrivere a pregio, e a lode? Nella sua condotta si è ella conformata a' disegni del più famoso, e saggio Concilio: e l'è riuscito di mantener pure i pregi della volontaria mendicizia, dove può, in tante Case (ciocchè a tante altre Religioni Mendicanti or manca del tutto); e dove non può, non vuol ella provocare i suoi rischi, e aspettare i suoi danni (1): mentre l'Istituto, e gli esempj del

(1) Il Card. de Luca discorre delle Case Professe della Compagnia co' lumi, che son proprj di una mente, in cui si unisce gran perspicacia, gran sapere, e gran prudenza. Il suo discorso 35 su la sessione XXV del Concilio di Trento è in gran parte su tal soggetto. Osserva, che tal Istituto di sua natu-

ra, *compatibiliter cum PAUPER-TATIS, AC RELIGIOSÆ HUMILITATIS OBSERVANTIA, ALIQUEM AMPLIOREM SUMPTUM EXIGIT.* Riflette, che sebbene *Vestitus comparatione Clericorum Sæcularium, qui serico, & pretiosis pannis licite induuntur, sit rudis, & humilis;* pur dee esser decente a Chierici onesti.

del suo Fondatore in niun modo a ciò la cimentano, o l'astringono, anzi in aperte maniere gliel dissuadono.

Or a tutto ciò dia finalmente poi nuovo peso la terza ragione, dedotta ancor dal riguardo alle Città, in cui è la Compagnia; e più anche vedrassi, se in picciol numero restar debbano le Case Professe, e più diffondersi i suoi Collegj. Trattene le maggiori Città, e più popolose, di cui dicevamo; per lo comun delle altre ben più vantaggiosi riescono i Collegj, che non le Case Professe: ove anche per queste evitar si potessero gl' inconvenienti già detti. Il vantaggio mostrasi da se ad ognuno. Dalle Case Professe

Ragione terza: perchè i Collegj son più utili al comune delle Città.

M 2 se le

ssi. E sebbene *Victus valde sit moderatus, & parcas*; pur tuttavia, *Eum bene regulatum, ac uniformem esse necessitas cogit, cum de viris agatur salutem pro majori parte nobilibus, qui sacrarum, aliarumque litterarum studiis altissimis dediti sunt, atque vitæ activæ ad proximorum salutem, & Catholicæ Religionis conservacionem, & augmentum vacant.* Pondera in oltre, che le Case Professe esigono ancora di necessità delle spese maggiori, sì per mantener l'Osservanza, e Disciplina della Vita comune: *Quia nil forte magis Religiones in sui Instituti, ac Disciplinæ Regularis observantia conservat, nisi omnium professorum coequalis, ac sufficiens in victu, ac vestitu, aliisque necessariis pro-*

visto: nihilque Institutum, ac Disciplinam magis labefactat, quam inæqualitas: Si anche per riguardo al decoro, con cui debbonsi mantenere le Chiese, e le sagre funzioni: *Quia pro ejusdem vitæ activæ meliori exercitio, decentiorique Dei cultu, & populorum allectione, spiritualia officia, & exercitia ad animarum salutem præordinata, magis decorum, seu minus depressum est Institutum in Ecclesiis, earumque ornamentis, ac etiam in Domibus.* Da tutto ciò quell' Uom grande deduce, che nè poche, nè tenui limosine richiedonfi a mantenere una Casa Professa: le quali ognun vede, che non sono da sperarsi, se non solamente nelle maggiori Città.

se le minori Città aspettar ne potrebbero i soli ministerj spirituali , e nulla più ; non essendo esse *ad scholastica studia exercenda* . Da' Collegj per opposito nè traggono il comun pro delle scuole a bene allevar la gioventù ; e colle scuole hanno anche l'accoppiamento degli spirituali ministerj , che la Vocazion propria vi aggiugne , *prout opportunum fuerit* .

Per questa ragione i Collegj si son tanto moltiplicati .

Ed ecco la ragione potissima , per cui si son tanto i Collegj moltiplicati . I particolari Fondatori , e le Università , che han chiesta la Compagnia , siccome in ciò miravano al ben maggiore , e più comune de' Popoli ; così hanno anzi voluto il ben duplicato , e di Scuole per la gioventù , e di Cristiane istruzioni per tutti , che non il bene degli Spirituali ajuti solamente . Or l'uno , e l'altro ottener potendo da' Collegj : l'uno solamente dalle Case Professe ; anzi che Case Professe , si son prescelti per lo più i Collegj .

E per la ragion medesima è più difficile la fondazione di Case Professe .

E ciò a segno , che le fondazioni delle Case Professe sono perciò divenute sempre opera di gran travaglio , e di lunghi anni : nè sono riuscite , che nelle Città maggiori , in cui le Scuole altresì essendovi già aperte a ben istruire la gioventù ; rimaneva non per tanto gran popolo da coltivare nel Cristiano vivere . Altrimenti pareva di perdere per metà le fondazioni : se in vece di letterarj insieme , e spirituali ministerj ; si avesser nelle Case Professe gli spirituali solamente (1) . La Compagnia intanto giusta le leggi , e la

di-

(1) Nella Parte II si riferiranno le malagevolezze non piccole , e i lunghi trattati per fondare in Napoli una Casa Professa . Si rapporterà la supplica datafi a Filippo

II nel Parlamento Generale del 1580 a nome della Fedelissima Città , del Baronaggio , e del Regno : in cui si priega la Maestà del Re Cattolico a concorrere, ed

direzion del suo Santo Fondatore , in moltissime di tali Città non potea , dove anche offerte fùssero , ammetter Case Professe per le già addotte ragioni ; e non potea nè pure ricusare i Collegj esibiti , senza ricusar di adoperarsi al ben delle anime secondo la sua Vocazione . Quindi procurando nelle Città maggiori di stabilir le sue Case Professe ; non ha rifiutato in altre di stabilire i suoi Collegj .

Or si miri per una parte , quanto si è sinot esposto dell' Istituto , e delle Bolle de' Pontefici , che a Collegj dieron regola : e delle Costituzioni di S. Ignazio , che ne stabilirono gli usi , i fini , e le classi : e delle ragioni finalmente , che tutto ciò appoggiano : Per altra parte si ascolti ancor egli il Contraddittore , che or vanta di provare , or di aver provato , or di dimostrare di nuovo , che i Collegj non sono , che una Eccezion delle Case Professe , anzi dell' Istituto ancora ; giacchè a suo dire *l' Istituto osservasi nelle sole Case Professe* . Odasi , come poi egli grida , e declama , chiedendo , come mai dunque l' Eccezione sia renduta maggiore della Regola : e protesta di ciò fare per acceso zelo di quell' Istituto , di cui egli è costituito la Dio mercè già Vindice , e Propugnatore (1) . All' udir certamente da un lato i Pontefici , le Costituzio-

D' incontro a tutto ciò , è bene strano quel che l' Oppositore pensa de' Collegj .

ed ajutare l' erezione della nuova Casa Professa della Compagnia . Si espone , che le Case Professe sono *in tutte le Città grandi di Europa* ; e che una di esse è *necessarissima in Napoli per la predicazione , e per la frequentazione di tante altre Opere necessarie alla conservazione del-*

la Religione Cristiana ec. E si aggiugnerà il favorevol Rescritto del Re Cattolico . Simili sono state le difficoltà incontratesi nelle fondazioni di altre Case Professe , anche nelle maggiori Città .

(1) *Dimostrazione num. 64 , 67 , 70. &c.*

zioni , la Ragione : dall' altro tali invettive in contrario , e tali voci ; ciascuno senza fallo dimanderà , di qual Istituto mai dichiarisi costui d' esser sostenitore ? Di quello , che approvano i Pontefici ? Non può dirsi . Di quello , che S. Ignazio stabilì ? Molto meno . Di qual dunque ? Non resta a pensar altro , che forse di un tal ideale , ed immaginario Istituto , ch' egli con lavoro di fantasia si è formato . Vorrebbe alla sua idea ricondurre ad ogni modo il reale Istituto di S. Ignazio , approvato da' Pontefici , e dalla Chiesa : e perchè giusta il suo pensare rimpallato no' l vede ; egli si accende , avvampa , rimprovera , e sgrida .

Il dire , che i Collegj sieno Eccezione , è stranezza di un pensare arbitrario .

Ma come gli è pur saltato in pensiero , che i Collegj sono Eccezion delle Case Professe , o dell' Istituto ? Presso chi lo ha letto ? Sono ben molte le penne , che di tal Istituto , e contro a tal Istituto hanno scritto : nè tal Eccezione han ravvisata giammai . Si è pur ora fatto toccar con mani , che i Collegj sono anche principalmente dall' Istituto intesi per bene allevare la gioventù : che essi necessarj sono per educar gli Scolastici della Compagnia sino all' età matura tra esercizi di lettere , e di spirito a ben del prossimo : che perciò debbon essere in numero assai maggiore delle Case Professe : che così parlano i Pontefici , così S. Ignazio , così quanti ne han penetrata la mente , e le ragioni , e le voci . E dopo ciò i Collegj son pure eccezion delle Case Professe ? Sarà dunque la primavera diciam così un' eccezion della state , perchè ad essa conduce , ed ancor non è state . Oppur meglio sarà la gioventù un' eccezion della vecchiaja ; perchè a quella incammina , e non per anche è vecchiaja . Così i Collegj potranno idearsi per un eccezion delle Case Professe , perchè son Seminarj di tali

I Collegj si esigono dall' Istituto da se stessi , e anche principalmente .

tali Case, e ad esse somministrano i Professi, benchè non sono di simil natura. Ma se l' Istituto egualmente mira i suoi giovani, che i suoi provetti; ed entrambi vuole, e in entrambi sussiste: se ugualmente mira il fruttificar nella gioventù, che il fruttificar ne' popoli; come poi i giovani dell' Istituto riduconsi ad eccezion de' provetti: la gioventù educata divien eccezion de' popoli coltivati? In verità bisognerebbe stabilir quì le nozioni prime: e spiegare, cosa intendiamo per Eccezione, cosa per Legge. Altrimenti l' Eccezione passerà per Legge, la Legge per Eccezione: e un uom medesimo in altra età si troverà esser eccezion di se stesso: come chi da' Collegj passa a Case Professe, o da queste a' Collegj; passa al dir del Contraddittore, da Eccezione a Regola, e da Regola ad Eccezione.

Ma ci è buona ragione a credere, che il Contraddittore tutto ciò non ha poi detto da senno. Egli al num. 100 ne assicura del contrario, e vero suo sentimento. Quivi ne dice, che la diversità de' Membri nella Compagnia non fa in modo alcuno Eccezioni del tutto: nè in veruna guisa nuoce all' unità della Religione, e all' unità dell' osservanza. Riflette, che Gregorio XIII nel confermar questo Istituto, tra le altre cose *viene a stabilire l' unità della Religione, e della sua osservanza, non ostante la diversità de' suoi Membri* (1). Nè reca in conferma

Incoerenza in ciò dell' Oppositore, che reca pur la vera dottrina.

(1) Nella nota al num. 100 soggiunta, rapportasi anche l' Oppositore a Gregorio XIII, di cui è propriamente l' addotta somiglianza del corpo in membra varie distinto. Ne assicura quel Pontefice, che fu lumè, e condotta di-

vina quella, per cui S. Ignazio venne così a disporre il Corpo della Compagnia in varie Membra, e in Gradi varj, ma che nella varietà loro formano l' unità del tutto. *Quapropter Societatis Corpus in sua Membra, & Gradibus*

(XCVI)

ferma le seguenti parole di quel Pontefice : *Biennio Novitatus completo , & emissis votis simplicibus* (cioè i voti di Scolastici approvati) *una est omnibus vivendi , & obediendi ratio : debent enim omnes in omnibus obedire , & in communi vivere , non secus alii , atque ipsi Professi , & Coadjutores formati* . Ecco generalmente l'unità della Religione , e dell' osservanza nell' unità della Ubbidienza , e nella unità della Vita comune . Unità , che abbraccia diversi Membri : cioè Scolastici , e Professi , e Coadjutori formati . La unità tuttavia della Vita comune di questi diversi Membri è di due specie (ripiglia il Pontefice , e rapporta fedelmente il Contraddittore) . Perchè nelle Case di Probazione , e ne' Collegj è di comuni rendite : nelle Case Professe è di comuni limosine ; o che ne' Collegj , e nelle Case sieno poi Scolastici , o Professi , o Coadjutori formati : *Debent omnes in communi vivere , non secus alii , atque ipsi Professi , & Coadjutores formati : idque in Domibus quidem Probationum , & Collegiis , ex redditibus : in Domibus vero Professorum , que nullos redditus habere possunt , ex eleemosynis tantum* . Ecco le due specie di vita comune , in cui trovar si possono tali Membri diversi .

Tal vera dottrina si espone , e con essa convince l' Avversario .

Sappiam grado al Contraddittore , che ne palesi questi suoi sinceri sentimenti , a quei di Gregorio XIII sì uniformi . Come dunque il Suarez già disse , che la Compagnia è un Tutto , composto di parti eterogenee

Idem Ignatius DIVINO INSTINCTU ita duxit disponendum &c. Così parla nella Bolla *Ascendente Domino* , che l'Oppositor cita : e così anche nell' altra , *Quanto fructuosius* . Raddoppia perciò la difficoltà d' intendere , come

avendo ciò sotto gli occhi , e sotto la penna l'Oppositor ; pur abbia potuto figurarsi , che le Membra tra lor diverse sieno Eccezioni del Corpo : o sieno l' une Eccezioni delle altre .

(XCVII)

genee , sì nelle persone , sì ne' domicili; dacchè parti eterogenee debbon dirsi gli Scolastici per rispetto a' Professi , ed a' Coadjutori formati ; e le Case Professe per rispetto a' Collegj , e alle Case di Probazione . Così col Contraddittore , e con Gregorio XIII or diremo , ch' ella è un Corpo composto di diversi Membri : e Membri diversi sono non meno in ragion di Grado gli Scolastici riguardo a' Professi ; che in ragion di Vita Comune le Case Professe riguardo a' Collegj . Pur nulla ostante , tal diversità di Membri , per essere tra di se sì ben coordinati ; forma nè più nè meno l' Unità del Corpo , che in essi reggesi , e vive (1) . E siccome nessun Membro è stato mai eccezione del Corpo : nè tampoco è mai eccezion di un altro Membro : dacchè nè il braccio è eccezione dell' Uomo , nè eccezion dicesi o del collo , ovver della testa ; così ad ogni modo nè gli Scolastici dovranno dirsi più eccezion de' Professi , nè i Collegj eccezion delle Case Professe , o dell' Istituto : ma bensì o Membri , o Parti diverse , che formano l' Unità di un tutto , o sia di un Corpo medesimo , che in tali Membri , e in tali Parti sussiste .

Siam noi sicuri , che fu tal lume , che il Contradittor medesimo a noi porge , egli da se ricorrendo coll' occhio la sua Scrittura ; con nuovo zelo , tutto conforme a verità , e a scienza , dovunque gli è scorso

Conchiudesi, che non son dunque i Collegj Eccezione di sorte alcuna .

N so

(1) Anche tra' Giureconsulti il Mandosio nel Trattato *de Privilegiis ad instar. Part. ult. gloss. 11, n. 18* : e prima di lui Girolamo Gabriele nel *Conf. 28, n. 1* , insegnarono, *Caput Societatis esse Domos Professorum ; Collegia vero es-*

se ipsarum membra : e fu tal principio stabilirono le lor dottrine . Delle voci stesse prevalgoni il *Marta de success. Legal. Part. III, q. 13, artic. 1* : e 'l *Menochio nel Conf. 1014, &c.*

(XCVIII)

so a scrivere, che gli Scolastici sono Eccezion de' Professi, e i Collegj sono Eccezion dell' Istituto; ciò cancellando animosamente, rimetterà in vece, che son essi, o Membri diversi del loro Corpo, o diverse Parti del loro Tutto. Quindi alla verità, e alla scienza il suo zelo medesimo sacrificherà poi nulla meno quelli raziocinj, o dicerie, o clamori, che sieno: i quali su tal falso principio di Eccezioni, e di Regole malamente poggiavano.

*Occasione di
abbaglio dell'
Oppositore, na-
ta dalla men-
veta intelligen-
za della Pover-
tà Religiosa.*

Ma perocchè a tal confusione di espressioni si è l' Avversario condotto, per quanto ne appare, dalla confusione dell' idee, che se gli son formate su la natura della Povertà Religiosa: parendogli, che ne' Collegj, ove non è la Mendicità delle Case Professe, neppur siavi Povertà; è ben anche a noi necessario di ridurre tali idee al lor torno, e alla espressione, e distinzione lor propria. Il che faremo colla brevità maggiore nel seguente articolo.

A R T I C O L O IX.

Prima di esporre la Povertà propria de' Collegj, si distingue l' idea generale, che dall' Avversario confondesi, della Povertà, e della Mendicità Religiosa. Dimostrasi l' unione, che dell' una, e dell' altra S. Ignazio volle nel suo Ordine: e che non perciò la Mendicità istessa delle Case Professe è totale Incapacità.

Non saprei, se ne' vocabolarj rimangano di leggieri più voci, o più aggiunti ad esprimere Povertà, e Mendicità, oltre a' vocaboli, che
il

il Contraddittore ha nelle sue pagine per tutto affastellati, e raccolti; affin di rappresentarci una Povertà, e Mendicità, la qual si giudichi propria della Compagnia e in vigor di Bolle, e in vigor d' Istituto. *Espressioni men ponderate dell' Oppositore su la Povertà della Compagnia.*
Povertà totale: Onnimoda Povertà: Povertà estrema: Povertà generale, vigorosa, fondamentale. Istituto povero, mendico, incapace di possedere. Incapacità totale, fondamentale, generale. Promessa, giurata incapacità nell'intero Corpo. Mendicità piena ... son queste una parte delle formole di sua ricca facondia su tal soggetto.

Ma le voci non sono pruove: e molto men lo sono gli schiamazzi, ed i rimbrotti. Si sarebbe desiderato, ch'egli anzi stabilite ne avesse le nozioni certe, e le specie diverse sì della Povertà Religiosa, sì della Mendicità. Indi passato fosse senza grida, nè urli a dimostrarci, qual di esse, e sino a qual segno alla Compagnia convenga: e ciò fu la vera intelligenza delle Bolle, e delle Costituzioni dell' Ordine. Ma nulla di ciò ha egli fatto. E fiam noi nell'obbligo di far le sue veci, e tutto esporre brevemente.

Direm dunque in primo luogo, che mal confonde egli in tal tema la Povertà colla Mendicità. *Debbonsi stabilire le nozioni, e le specie della Povertà, e della Mendicità.*
 In ogni Città sono assai più i Poveri, che i Mendici: tanto son essi diversi. E tra le Religioni niuna ve n' ha, che non sia tenuta a Povertà: poche, che sien Mendicanti. Prima delle Mendicanti, le Religioni Monastiche tutte professavan povertà; e ciò non ostante possedevano in comune (1). *La Povertà mal confondefi colla Mendicità, come fa l' Oppositore.* Le Mendicanti

N 2 fo

(1) Prima del Secolo XIII, in cui nacquero gli Ordini Mendicanti, la Povertà, che le Religioni professavano, non era d' impedimento all' acquisto, e al possesso de' beni in comune. Perciò la Glossa in *Cap. un. de excess. Pralat.*

(C)

sopravvenute tanto di poi si dichiararono d'esser tali, *quibus victum præbet incerta mendicitas*, come parla il capitolo *unic. de Religiosis Domibus* in 6. Non è dunque illazion da udirsi con tanta pace, quella, ch'è sì sovente su le labbra del Contraddittore: Ne' Collegj non si vede la mendicità, nè l'incapacità di possedere: dunque ne' Collegj non vi è la povertà dell'Istituto.

Unione di Povertà, e di Mendicità voluta da S. Ignazio nel suo Ordine.

Diremo in secondo luogo, che S. Ignazio col suo Istituto volle pur abbracciare il pregio della Mendicità; e volle a tal fine, che tutt' i Professi, e le lor Case, e Chiese la professassero. Ma tal mendicità non volle negli Scolastici prima della lor Professione in età matura: e perciò neppur la volle nelle Case di Probazione, e ne' Collegj: dov'essi ancor si allevano sotto la guida di altri Professi. Quì stabili comuni rendite, e povertà particolare. Così richiede l'idea del suo Istituto: e con ciò evitò insieme, e prevenne quegli inconvenienti sì facili ad avvenire per la mendicità: i quali il Sagrosanto Tridentino Concilio evitati volle, e prevenuti. E nulladimeno la mendicità mantenne nelle guise, che mantener poteasi sen-

za

in 6, definì i Mendicanti a differenza degli altri: *quibus victum tribuit incerta mendicitas, & qui redditus, aut possessiones ex Regula, vel Constitutionibus habere non possunt*. Il *Van-espen Part. I, Jur. Eccl. tit. 29, c. 1, n. 30* osserva, che il primo Padre di tal Religiosa Mendicità fu S. Francesco; non essendovene stata idea prima di lui. Dacchè *nulla Monachorum Regu-*

la ante S. Franciscum vetuit bonorum, reddituumque in communi possessionem. Tal Mendicità introdusse una differenza notabilissima tra Povertà, e Povertà Religiosa. Ond'è maraviglia, che il Contraddittore o le confonda, o altra Povertà non riconosca, che la Mendicità. Vedi il *Fleury Hist. Eccles. tom. XVI, lib. 66, n. 54.*

(CI)

za pericoli, e abusi: siccome già per noi si è abbastanza dichiarato.

Ma tal saggio stabilimento ora è dal Contraddittor perversito: mentre dal leggere nella Formola dell' Istituto: *Sic voveant Paupertatem, ut non possint Professi, vel ulla eorum Domus, aut Ecclesia ad bona stabilia retinenda jus civile acquirere*: ch'è la Mendicità de' Professi, e delle lor Case, e Chiese; egli ne vuol dedurre, che la legge de' Professi divenir debba anche legge del gran numero de' non Professi: la Legge delle Case, e Chiese de' Professi, sia altresì legge de' Collegj, e delle lor Chiese. Ne vuol far eziandio intendere (num. 51), che il dichiarar tanti Collegj abili a possedere, sia un burlarsi de' Papi, ed un ingannare i Principi: i quali a condizione di una Povertà totale approvarono, ed accettaron l' Istituto della Compagnia. Anzi se vogliamo ad un gruppo di falsità del num. 57 prestar fede; a condizione di tal Povertà in tutte le parti del mondo è stata la Compagnia introdotta.

La mendicità delle Case Professe non si dee far legge di tutti i domicilj.

Ma diasi pace: nè si son delusi i Pontefici, nè si sono i Principi ingannati. Quegli approvarono, e questi ne' loro dominj ammisero la Compagnia, sotto le condizioni da Giulio III stabilite. E le condizioni furon queste, che le Case Professe senza rendite si fondassero, dove pure riuscisse fondarle; ed i Collegj con le rendite si fondassero liberamente da per tutto. DOMUS, QUAS DOMINUS DEDERIT: COLLEGIA DOTANDA UBI CUNQUE. I Pontefici aveano ben intese tali voci: i Principi ben le capivano; e pure offerivan anzi Collegj, che Case Professe. Un pò meno che l' Avversario lavori di fantasia: e un poco più che applichi ad intender le voci, di cui si tratta; non penserà, che altri sien burlati, e delusi, sol perchè egli
men

Nè in ciò si son delusi i Pontefici, nè i Principi.

men comprende ciocchè gli altri seppero avvertire .

Falsa asserzione, che la Compagnia si è dilatata per la Mendicità .

Che poi la Compagnia siasi diffusa in tutte le parti del Mondo , per l'amore , che i Popoli aveano alla sua total Povertà ; è una immaginazione ben carica del nostro Avversario . Si fa , che i suoi ministerj , e sopra ogni altro il pro de' suoi Collegj ; ha fatto da per tutto desiderar la Compagnia : e le sole fondazioni di Collegj , seguite per opera de' Padri del Concilio di Trento , posson per ora esserne testimonj bastevoli . Egli quì al *num.* 57 a suo favore adduce il Tuano (1) , il Grozio (2) , lo Sponda-

no

(1) Può dirsi , che il Contraddittore abbia avventurate citazioni di Autori , per quelle possan mai valere . Certamente non son fedeli nell' indicare i luoghi : e molto meno a confermare il suo intento . Nessun di questi Autori tratta , o accenna la Mendicità della Compagnia . Ne toccheremo qualche lor sentimento intorno ad essa , specialmente dove si citano .

Il Tuano , non già nel libro VII recatoci dall' Oppositore ; ma sibbene nel XXVIII , in poche voci esprime la dilatazion della Compagnia per tutto il Mondo : *tam late hodie sparsi Sodalitii* . Nulla più dice , nè di mendicità , nè di altro . Parla bensì po-

co vantaggiosamente , così del Lainez , come del Papa in occasione del Colloquio di Poissy .

(2) Il Grozio nel libro III all' anno 1594 parla de' Gesuiti con quelle lodi , e con quei biasimi , con cui il lume d' un Eterodosso potea fare il carattere di Persone , che pregiava per umane doti , e spregiava per diversità di Religione . Gran lodi loro dà certamente . Dice , ch' essi i primi a sostener la Religione , *Egregia presidia induxerunt , & neglecta hactenus , Mores inculpatos , & bonas Artes* . Dice , che si videro , *Crebris certaminibus exerciti varias adversus Religiones , que Romano nomini insultabant* . Di-

ce

no (1), l'Histoire (2) des Religieux de la Compagnie de Jesus, d'Utrecht del 1741. Ma che dicon tali Autori? Dicono, che con felicità invidiabile la Compagnia si è sparsa per tutto il Mondo : e ciò si fa da ognuno . Ma che siasi così sparsa per la sua MendicITÀ ; essi no'l di-

Gli Ugonotti per se recati dall' Avversario gli sono in ciò contrarj.

ce , che nel loro regolamento , *Sapienter imperant , fideliter parent : E che , Hoc ipso ceteris inuisi , perchè tanquam e diverso mores exprobrant . Aggiunge , che Magna in vulgus auctoritas ob vite sanctimoniam , & quia non sumpta mercede Juvencus literis , sapientiaque praeceptis imbuitur .* Quest' ultime voci forse fan dire all'Oppositore, che la Compagnia s'è così dilatata pe'l credito della sua mendicITÀ ; essendo in lui costante abbaglio, che l'istesso sia professare un ministero gratuito, che professar mendicITÀ .

Ma di biasimi è anche Grozio liberale . Vuol , che S. Ignazio fu mosso a fondar la Compagnia da ambizione di farsi nome . Vuol , che i miracoli, come quelli di S. Francesco Saverio, e di altri , si celebrano *Fiducia affirmantium , & credendi facilitate .* Parla in somma di tali cose da Eterodosso . Gli ordini Regolari appella *Sette Diverse .*

Tal nome di *Setta* dato ad Ordini Religiosi , ci fa sovvenire ciocchè il nostro Av-

versario si lascia uscir della penna , credo senza riflessione , al num. 166 . Qui disapprovando, che si veggano nel nostro Regno Regolari non nazionali, reca un detto di Mecenate ad Augusto , e 'l nota a maggiori lettere : *PEREGRINARUM VERO RELIGIONUM AUCTORES odio , & suppliciis persequere .* Sa egli per altro , che quelle Religioni straniere , e gentilesche , di cui Mecenate parlava , avevano i lor Dii stranieri , e lo straniero e superstizioso lor culto . E quindi son certo , che a quelle non assomigliarà già gli Ordini Regolari , o sien le Religioni di diversi Santi Fondatori , che abbiamo nell'unità della Romana Chiesa , e del culto Cattolico . Dobbiamo adunque dire, che tal profana erudizione l' ha egli schicchierata qui fuori di luogo nel presente argomento .

(1) Lo Spondano citasi dall'Oppositore all'anno 1534 . Ma quivi tratta de' principj della Compagnia . *Eodem anno , quo Anglia defecit a Rom. Pontifice*

dicon mai : anzi, come per lo più parlan de' Collegj, neppure il pensarono. Il Contraddittore il mette nella lor bocca, per poter dire, che dalla lor bocca passato è nella sua : il che contiene una doppia falsità. Le parole poi, che a disteso rapporta dell' Istoria d' Utrecht ; sono anzi l' apologia di S. Ignazio, e de' suoi Collegj : la quale, perchè troppo vera, e visibile, non poterono quegli Ugonotti dissimulare, con più equità in questo, che non ha egli fatto.

Dicon eglino adunque, che a' Collegj, sì desiderati da per tutto, e sì diffusi, S. Ignazio *permise di aver delle rendite da applicarsi per gli Scolastici. Ma mirisi ciocchè intanto proibì? Proibì a' suoi Collegj di aver fondazioni, e pesti di Messe, o di Beneficj, con cura di Anime. Proibì di ricevere compenso per Messe*

fice, jacta sunt Parisiis fundamenta nobilissimæ Societatis Jesu, &c.

Citafi all'anno 1543. Ma nulla vi è quì della Compagnia. Forse si farà inteso di citare il 1540, in cui si espone la confermazion della Compagnia non senza gran lodi.

Citafi altresì il 1555. Ma in quell'anno lo Spondano riferisce le Missioni de' Gesuiti in Etiopia, e il gran frutto recatone. Aggiunge anche alcune contrarietà sofferte, e ne chiude il racconto con questo epifonema : *Hujusmodi succussibus firmari debebat ingens hæc arbor, quæ tot salutiferos, uberesque fructus productura erat per universum terrarum orbem.* Altro ve anche questo gran Vescovo

parla della Compagnia in forme simiglianti ; ma non mai della Mendicizia de' suoi Collegj.

(2) *Histoire des Religieux de la Compagnie Tom. 1, lib.2, §. 12, pag. 102. Il permet aux Collèges d' avoir des revenus, qu' on appliqueroit aux necessitatés des étudiants : il defend a ses Collèges de recevoir aucunes fondations des Messes, ni des Benefices d' charge d' Ames : il defend de meme aux autres Maisons de recevoir aucune retribution pour les Messes, Confessions, Predications ; Administrations de Sacrement, visites des malades, en un mot, pour aucun des emplois, que la Compagnie doit exercer selon son Institut.*

se, Confessioni, Prediche, Amministrazioni di Sacramenti, Visite d'infermi, per Insegnare: in una parola, per verun degl'impieghi, che la Compagnia dee esercitare secondo il suo Istituto. Un tale zelo, e un operar sì gratuito in tanti modi, e con quella instancabil attività, che, la Dio mercè, è stata il carattere della Compagnia, ha fatto in tutt' i luoghi desiderare i suoi Collegj; non già lo stupore, di cui erano i popoli sospesi, della sua mendicizia. I Collegj non si stabilivano, senza destinarsi prima nelle Città i lor fondi: ciocchè è chiaro nelle Storie. E chi stabiliva i fondi; non intendeva certamente di ammetter mendicizia. Siam però tenuti per tale attestazione, anche di penne nemiche, che a favor de' Collegj, produce, e riportata a disteso il nostro Avversario.

Per farci ora a parlar della Povertà delle Case Professe in conformità dell' Istituto; diremo, che la Povertà in esse è vera mendicizia. La mendicizia è ben anche incapacità; ma qual sorte d'incapacità? Incapacità forse ad acquistare in qualunque modo anche beni stabili, o per donazione, o per testamento, o per altro titolo? Non già: ella è sola incapacità a ritenere tali fondi, che di nuovo si acquistino. Del resto, ad eccezione de' soli Frati Minori, a' quali vien ciò espressamente disdetto da aperti testi del Dritto Canonico (1); ben può acquistare di sua natura ogni Religion Mendicante anche tal genere di fondi: purchè poi non li ritenga, ma gli alieni, e del prezzo valgasi a' necessarj suoi usi. Delle Case Professe della Compagnia è tutto ciò apertamente dichiarato. Dimostriamo queste due parti nel presente Articolo.

Che le Mendicanti Religioni generalmente abbiano tal capacità di acquistare, anche beni immobili in comu-

La mendicizia è propria delle Case Professe, ma non è incapacità ad acquistare.

O

(1) *Clement. Exivi de verb. signific.*

Cap. Exiit. de verb. signif. in 6.

Le Religioni Mendicanti son capaci di acquistare, pur che non ritengano .

E' ciò dichiarato delle Case Professe : sì da Giulio III :

*munus, non ut possideant, aut perpetuo retineant; sed ut vendant, & pecuniam convertant in suas necessitates: eccettuatine, come detto si è, i Frati Minori, per particolari lor Canonici; il dimostra colle Leggi tutte, e col sentimento universale de' Giuristi, e de' Canonisti ben diffusamente Prospero Fagnano su' l' lib. II delle Decretali al Cap. In presentia: de probationibus n. 65. A cui, e ad altri, che recheremo nel margine, per non uscir di brevità, rimettiamo quì noi il nostro Lettore su tal punto così generalmente considerato (1). Che poi ciò sia anche espressamente dichiarato in ispecie delle Case Professe della Compagnia; è fuor di dubbio. Giulio III disse, che sono esse incapaci: ma a che? *Ad bona stabilia retinenda*. Non disse già, che incapaci fossero *ad bona stabilia* indeterminatamente; come detto avea Paolo III. Ma dichiarò tal oscura espres-*

(1) La capacità di acquistare, a condizione di dover quanto prima alienare, da' Giuriconsulti, e da' Canonisti si è riconosciuta in tutti gli Ordini Mendicanti; su' l' motivo, che giusta il sentimento della Glosa *in cap. un. de relig. dom. in 6*, quel momentaneo dominio nulla derogava alle leggi di una stabil Mendicantia. Giulio Claro ne asserisce, che *hanc conclusionem tenent omnes Scribentes. lib. 3. sent. §. testamentum, quest. 29*. Il Menochio, *hanc esse veram, & receptam opinionem, Conf. 1014, n. 12*. La Ruota Romana nella *Decis. 245* del Buratti la dà per verità in-

dubitata. E il Card. Mantica, che pur attesta essersi così nella Ruota deciso, mentre n'era egli Uditore, soggiugne: *Esse opinionem communiter approbatam. De tacit. lib. 25, t. 6, n. 58*.

Ed è ben da notare, che allorchè il Concilio di Trento abilitò il comune degli Ordini Mendicanti col favor della *Sess. XXV, cap. 3 de Regul.*; non gli abilitò ad acquistare, ma sì bene a possedere: *Ut deinceps bona immobilia possidere liceat*: e con ciò dinotò, che prima era lor vietato il possedere, non già l'acquistare per subito alienare.

(CVII)

espressione, la qual poteva *scrupulum*, & *dubitatio-
nem iniicere*, com' egli parla. E dichiarolla colla
giunta di una voce sola, che ristrinse la negazion
del Dritto: *Ad bona stabilia retinenda*.

E ciò sol dimostra a bastanza, che rimane salvo il
dritto a potergli acquistare; purchè non si ritengano:
giusta la massima in somiglianti stabilimenti di restrizio-
ne ricevuta; che intender deesi conceduto, ciocchè non
è espressamente vietato. E molto più nel presente
caso, in cui trattandosi di due azioni, di *acquistare*,
e di *ritenere*: delle quali può ben la prima rimaner
senza la seconda; dove così segnatamente escludesi
sol la seconda di *ritenere*, si vuol dunque salva, e lo-
gicissima la prima azione di soltanto acquistare senza
poi ritenere l'acquistato (1).

E tanto altresì con leggi espresse ne dichiarò S. Si anche dalle
Ignazio nella Parte VI delle Costituzioni al Cap. 2; *Costituzioni di*
ove della povertà delle Case Professe a tenor delle *S. Ignazio*.
Bolle Apostoliche stabilisce i seguenti punti: I Che
per quanto vi si professi mendicità; con tutto ciò re-
sta il dominio di proprietà in comune delle cose
immobili, che necessarie sono agli usi della vita:
come sono l' Abitazione, la Chiesa, ed anche qual-
che Orto a prender respiro: II Che molto più ri-
mane tal dominio in comune dell' altre cose mobi-
li: come sono limosine, libri, e quanto rapportasi

O 2 a vit-

(1) La Decisione, che su di ciò
fece la Ruota Romana, ed è
la 245 riferita dal Buratti,
ponderò, tra le altre molte
cose in tal punto, anche
quest' espressioni di Giulio
III. E notò, che col vie-
tersi segnatamente il ritene-
re, si presuppose lecito l' ac-

quistare: perocchè *retinere ex
necessario antecedenti supponit
acquisitionem*. Certamente a chi
conceduto non è l'acquisto;
inutilmente viensi a divieta-
re la ritenzione. Questa de-
cisione al dire del Card. de
Luca *reputatur in materia Ma-
gistratis. Disc. 63, de Regular.*

(CVIII)

a vitto, e vestito: III Che se altro stabile fuori di ciò venga donato; allora dee la Casa Professa, quanto prima potrà, svestirsene, e venderlo per usar del prezzo a sovvenire a' bisogni proprj, od agli altrui. *Quicquid stabile illi datum fuerit; teneatur eo, quam primum poterit, se exuere, & vendere.* E benchè ciò debba fare quanto prima; con ciò tuttavia non si esclude, che aspettisi tempo opportuno alla vendita. *Temporis tamen opportunitas ad vendendum non est excludenda. Ibid. num. 5, & lit. E. (1)*

S' inferisce, qual sia dunque la mendicizia delle Case Professe, anche con altre autorità.

Si stenda dunque la bontà del nostro Contraddittore a persuadersi, che nè anche a riguardo delle Case Professe vagliono quelle sue espressioni accese di *onnimoda, totale, generale Incapacità*. Debbono moderarsi a quel segno, che non contraddicano, nè alle leggi di Giulio III, nè a quelle di S. Ignazio. Molto più poi dee egli anche per rispetto alle Case Professe

(1) Il Menochio *Volum. II, Consil. 1014, n. 11*, ove rapporta la discettazione, che prima del Concilio di Trento facevasi, se i Mendicanti, che tali sono per Costituzione, e per Consuetudine, come gli Agostiniani, e gli altri che vivono sotto l'istessa regola, fossero capaci a ricever donazioni, o eredità di stabili, a condizione di non ritenerle, ma di venderle, e del prezzo valersi agli usi della vita: riferisce quarantatre Dottori, alla cui sentenza egli si attiene, che sostenevano tal capacità di ricevere per alienare: *quia do-*

minium illud momentaneum non infringit regulam ipsorum Mendicantium. Nè più di tre, dice egli, aver trovato essere i contrarj a tal ricevuta opinione. S. Ignazio, che prima del Concilio scrisse le sue Costituzioni, e quando era intal piè questa controversia; a buon conto attenendosi alla ricevuta, e comune sentenza, per torre i dubbj, espresse chiaro, che le Case Professe, in vigor della legge di lor mendicizia, incapaci rimanessero a ritenere: ed in vigor dell'istessa legge capaci fossero ad acquistare con momentaneo dominio.

(CIX)

fesse ammettere la capacità, che nega, ad acquistar nuovi stabili. Dirà solo, che se non sono di necessario uso; debbano quanto prima alienarsi, *ut pauperibus Societatis, vel externis, suis in penuriis subveniantur*, come vuol S. Ignazio. E per più incoraggiarsi a sentire, e parlar così; potrà anche attentamente leggere la intera decisione 245 della Romana Ruota: dove con pienezza, e con accuratezza somma un tal punto si esaminò, ed ogni obbiezion vi si disciolse. E potrà, dopo letta, sottoscrivere a tal autorevol sentenza, dietro a Prospero Fagnano, e ad altri in gran numero Giuristi, Canonisti, e Teologi (1): e colle voci di Fagnano protestare, che *Domus Professæ Societatis Jesu sunt CAPACES ACQUISITIONIS possessionum*,

*Decisione su di
cid della Ruota
Romana.*

*Autorità di
Fagnano, e del
comune de' DD.*

(1) Così espressamente sostiene il citato Menochio; adducendo il testo della Parte VI delle Costituzioni *cap. 2, lit. G.*: e la Regola 26 del Provinciale, e la Regola 66 del Preposito, che epilogan tal Costituzione (oltre che tali Regole furono approvate dalla Congregazione IV). Riflette altresì il Menochio, essersi ciò spiegato da Giulio III, dove alle Case Professe tolse ogni dritto solamente *ad bona stabilia retinenda*. Osserva eziandio, che Giulio col dire *ad stabilia retinenda*, supplì spiegando la Bolla di Paolo III, dove si negava il dritto assolutamente, *Ad bona stabilia*. E più altre ragioni quivi ne adduce; confer-

mandole con più esempj, autorizzati da quei quaranta, e più Giureconsulti per lui riferiti al n. 11.

Il Card. de Luca nelle Annotazioni sopra la sessione XXV del Concilio di Trento al Discorso 35 ampiamente altresì sostiene, che *Quatenus pertinet ad Domos Professas, veræ Mendicitatis Institutum percutit retentionem perpetuam, vel ad longum tempus, ne ita victus certitudo ex fructibus, vel redditibus sequatur; non autem percutit acquisitionem ad effectum vendendi, ut pretium exinde redigendum currentibus, & quotidianis usibus applicetur, sive de legatis, ac particularibus elargitionibus agatur, sive etiam de hereditatibus:*

Et annuorum reddituum, non modo per viam Legati, sed per viam Institutionis Universalis; non quidem ad effectum retinendi, sed solum vendendi, Et pretium erogandi in suas necessitates, Et alios pios usus.

ARTICOLO X.

Si passa ad esporre, qual sia la Povertà propria de' Collegj.

Povertà de' Collegj col possedere in comune.

Diremo in quarto luogo per rispetto alla Povertà, la qual si volle ne' Collegj dal S. Fondatore,

bus: quicquid aliqui male, Et sine probabili fundamento dubitent, atque inter hereditates Et legata distinguunt.

E' anche da vederli questo celebre Giurista nel suo Discorso 63 de Regularibus: dove la Capacità delle Case Professe ad assequendas hereditates ad effectum vendendi, Et pretium erogandi in quotidianos usus, da lui dicefi Casus hodie planus. Qui arreca in prova i Testamenti di due Cardinali: *Duorum scilicet Dignitate, eximia doctrina, ac nimia pietate insignium*. E sono i Cardinali Bellarmino, e de Lugo, che morendo istituirono erede la Romana Casa Professa. Onde inferisce, che essendo l' Osservanza l'interprete migliore delle leg-

gi, può questa dirsi *DOCTRINA SOLIDIOR* utpote in facto potius, quam in verbis consistens; massimamente perchè il de Lugo De hujus Societatis Instituto, quasi ex professo agit in Respons. Moral. lib. 4, Et Tom. I de Justitia, Et Jure disp. 3, Sect. 5; ideoque erat in materia peritissimus, ac propterea moriens rem illicitam non fecisset; neque illa effectum sortita esset in ea Domo, quae Caput est Religionis.

Aggiungasi anche il Censurio in artic. 28. Peregr. de Fideicom. Il Barbosa in Collect. ad Conc. Trid. sess. 25 de Regul. c. 3. Il Graziano discept. Forens. cap. 202, n. 44. Et.

(CXI)

re , ch' essa sia di tal natura , che ammetta sibbene il viver in essi di comuni rendite ; ma che escluda al tempo stesso in ciascun particolare ogni proprietà , ed ogni uso , che indipendente sia anche nelle minime cose dalla facoltà de' Superiori : facoltà , che pure ristrignesi agli usi precisi , e convenevoli per ogni modo all'osservanza , ed alla decenza dello stato , e nulla più . Ov' essa manchi , nulla si può di propria elezion ritenere , nulla dare , nulla ricevere , di nulla disporre ; senza contravvenire alle obbligazioni di un Voto .

Che però può ben mitigare il suo affanno su tal Povertà il nostro Contraddittore ; qualchè nè virtù sia , nè voto , nè malagevolezza virtuosa costenga ; ma mirar si debba , come una mera rilassatezza di disciplina . Eh no : ella è virtù grande : ella è oggetto di assai buon voto : ella ha delle malagevolezze ben sensibili , e cotidiane ; delle quali non ha il Contraddittor lume di alcuna sorta , come non ne ha pratica in modo veruno . Nè certamente il Saggio Concilio di Trento intese già di rilasciare in verun modo la Religiosa disciplina ; ma bensì di riformarla , e ristrignerla , col volere , che anche le Religioni per loro Istituto pria Mendicanti si riducessero in similgiante forma a vivere di comuni rendite , siccome già usavano le più antiche Religioni . Tal mezzo egli forse il più confacevole anche a rimettere in piè il rigore della lor Povertà . Avvegnacchè per ventura , se in quel Sagrosanto Confesso trovato si fosse il nostro Avversario , io dubito forte , che del suo estro investito , e levando il tuono : Ah Padri venerandi , gridato avrebbe ; cosa mai voi fate ? Il nemico dell'umana natura : *Humana natura hostis* , è quello , che or vi feduce . Egli vi tenta a far vie più comparire nel

*Abbaglio circa
cid del Contrad-
dittore .*

*Convinto colle
disposizioni del
Concilio di
Trento :*

mon-

mondo la giurata Povertà calpestate, e delusa. Egli vi fa scorrere ad approvar l'inosservanza de' più rigidi voti colle novità, che adottate (1). *Alta pietà* mi muove de' poveri figliuoli di Fondatori Santissimi, che colle nuove massime trascinati si veggono negli acquisti, e nelle ricchezze . . . Se non che gli avrebbe dato su la voce senza fallo or uno, or altro di que' rispettevoli Padri: e ricordato gli avrebbe, che anzi che cogli entusiasmi, sì gravi punti trattar debbonfi colle ragioni. E quindi con più, e più dottrine saldissime farebbesi fatto a dimostrargli, che nel comun regolamento delle Religioni non nuoce già punto alla Povertà, anche rigidissima, de' particolari, il posseder solo in comune: che ciò anzi mantiene, promuove, ed esime la povertà da' pericoli. Gli avrebbe aggiunto il sentimento verissimo de' più zelanti antichi sostenitori della religiosa osservanza, rapportato da Teodorico Cancellier di Colonia. Questi in un Trattato *de Peculio Religiosorum* al cap. 7, riferito dal B. Dionigi Certosino nell' Opuscolo *de Reformatione Claustralium* all' artic. 16, saggiamente affermò, *Magis nocere Religioso usum peculii sine proprietate, quam proprietatem sine usu*. Dacchè la proprietà, che il Domicilio ha de' comuni beni; qual pregio mai toglie alla perfezion de' particolari Religiosi? E più, e più gravi, ed irrefragabili dottrine gli avrebbe aggiunte di quelle appunto, che mossero in fatti quel gran Concilio a così stabilire.

E colle ragioni del Concilio.

Conforme a tal disposizione, e a tali ragioni è la Povertà de' Collegj.

Or secondo tali autorità, e tali dottrine si vollero i Collegj della Compagnia dal S. Fondatore, e da' Sommi Pontefici col rigor pienissimo di Povertà, che professar debbono i particolari Religiosi, qual

(1) Son voci, e sensi dell'Avversario nella sua *Prevenzio-*

ne, e nel decorso del suo dire.

(CXIII)

mezzo precipuo alla lor perfezione. Avvegnacchè col riguardo e alle scolastiche applicazioni, e agli Scolastici, che vi si allevano, e ad altri santissimi fini; si volle nulla meno, che tai Collegj, anzi che di cotidiane limosine, vivessero di comuni rendite.

Il che posto, è ben che quì per suo decoro vegga pure il nostro Contraddittore di non far passare sotto l'occhio altrui quel suo detto, che ben sovente ripete, e'l prefigge anche a gran lettere per Titolo della sua Parte Prima: cioè, *che tutte le Case della Compagnia, devono osservare la Povertà, a riserva de' soli Studentati, e Noviziati*. Che strafalcione è mai codesto! No, no: tutte le Case, e anche gli *Studentati*, e i *Noviziati* debbon osservare la Povertà. Non son essi domicilj Religiosi? Non è il voto di Povertà essenziale a qualunque Religione? E come dunque esime egli gli *Studentati*, e i *Noviziati* dall'osservar la povertà (1)? Abbiám già avvertito, che non si presentano sì agevolmente a suo luogo al nostro Contraddittore le nozioni proprie, e ben diverse di Povertà, e di Mendicità: ond'è, che le prende in iscambio; nè scorgendo ne' *Noviziati*, e negli *Studentati* Mendicità, crede, che non debbano nè pure osservare la povertà. Decisione è codesta, non sol falsa, ma erronea in eccesso; con cui, senza volerlo, assolve dall'osservanza della Povertà tutte le Religioni, che oggidì ci sono dopo il Con-

Nuovo abb. glio, nè lieve dell'Oppositore.

P

ci-

(1) E' nota dottrina di tutti i Teologi, e Canonisti con S. Tommaso 2. 2. q. 186, a. 3, che il Voto di Povertà è essenziale allo stato Religioso: e però non può darfi Religioso, o Casa Re-

ligiosa esente dal debito di osservare la Povertà. E' da vedere il Gonzalez nel Comento al cap. IV, de *statu Monachorum*: dove colla solita dottrina su di ciò discorre. Il Van-espen *Part. I Jur.*

cilio di Trento. A tal osservanza sol crede egli astretti i Frati Minori, e Capuccini; dacchè a questi soli il Concilio lasciò la lor prima Mendicità.

A R T I C O L O XI.

D I G R E S S I O N E

*Per una Obbiezione del Contraddittore su 'l
dominio del Generale.*

*Dominio del
Generale, qual
si asserisce dal
Contraddittore.*

Benchè intorno al possedere i Collegj così in comune un altro inconveniente di più vi scuopre il nostro Contraddittore : ed è , com' egli dal num. 84 o discorre , o anzi ricopia da alcuni maldicenti libelli , che con ciò s' ingrandisce l' *omnipotenza del*

Gene-

Jur. Eccles. tit. 29, cap. 1, n. 17, anche osserva, che *Tamet si formula Professionis Religiosae usitata nullam Paupertatis, aut proprii abdicacionis mentionem faciat; votum tamen Paupertatis in omni Professione Religiosa includi, ipsumque Paupertatis votum esse unum e tribus substantialibus votis Religiosis, nemo dubitat.* Ma ciò non ostante, che anche su' principj della vita Monastica vi fossero de' Monasterj, che vivevano o delle spontanee oblazioni, o anche di fondi, a' Monasterj donati dalla pietà de' Fedeli, è indubitato. Il Van-espen nel luogo cit. al cap. 3 il com-

pruova, coll' autorità di S. Benedetto, di S. Isidoro, e di S. Agostino: e conchiude: *Non tantum ergo ex labore manuum, sed etiam ex oblacionibus eorum, qui Monasterium ingressi, sua Monasterio obtulerunt, Monachi vivebant. Nec ingredientibus dumtaxat de suis rebus offerebant, sed vel precipue ipsi fideles laici Monasteria ex bonis suis fundantes, vel fundata dotantes.* Così i Monasterj possedevano in Comune: nè perciò niun mai pensò, che fossero eccettuati dal debito di osservare la Povertà: come al nostro Oppositore più volte è sfuggito.

(CXV)

Generale della Compagnia : al qual solo , e non a' Collegj particolari asserisce appartenere il dominio , e la disposizion libera de' beni tutti de' Collegj : talchè può comunicargli , secondo che a lui piace . A differenza , dice , de' Monasterj delle altre Religioni , che possiedono in comune ; i quali sono Padroni de' beni , che possiedono . Ma quante falsità avvolte in una sola ! Sarebbe ciò in verità fuori della presente causa , il discutere sì fatta materia ; pur tuttavia , affinchè egli non resti , e molto men goda nel suo inganno , per trarnelo fuori colla più stretta brevità , entreremo in tal digressione . E

*Digressione su
ciò necessaria .*

Diremo in quinto luogo , che tal nuovo sistema , ideato a dì nostri contro all' Istituto della Compagnia , e adottato dal Contraddittore , ne propone due Tesi . La prima , che i Collegj abbiano comuni assolutamente i loro beni . La seconda , che il dominio di proprietà su tali beni risieda , o presso il Generale , o presso il Corpo della Compagnia : del quale è il Generale un Amministratore Supremo . Questo è in poche , e chiare voci il falso , e involuppato sistema , ideato si può dire a caso , se mirinsi i vani suoi fondamenti ; ma ideato pure a disegno , se riflettasi al fine avuto di far comparire nell' Istituto uno strano disordine : e nel Generale un dispotismo , che nè ha , nè può mai avere .

*Il sistema del
dominio del Ge-
nerale riducesi
a due tesi .*

F A L S I T À

D I T A L S I S T E M A .

OR dileguerem noi senza lunghezze le due Tesi del vano sistema ad un colpo solo ; se dimostreremo , che ciaschedun Collegio ha il dominio di proprietà de' proprj suoi beni , giusta le Bolle de' Pontefici ,

*Rovesciasi il
fondamento del-
le due tesi , e
del sistema ; col
mostrare , che
ciascun Collegio
ha il dominio
de' suoi beni .*

tesfici, e le Costituzioni di S. Ignazio . Con tal sola asserzione ne rimarranno per necessaria seguela anche dimostrate tre altre : cioè, I Che i Collegj non han dunque comunità di dominio de' loro beni . II Che il dominio di tali beni non risiede nè presso il Generale, nè presso il Corpo della Compagnia . E III, che il Generale , come primo Amministratore , nè può mai alienare, nè anche disporre de' beni di un Collegio ; se non se ne' modi dalle Costituzioni prescritti, per utilità del Collegio medesimo . Con tal metodo torrassi ogni confusione di dire, ed ogni ombra di tali imputazioni .

Tre illazioni di tal verità .

§. I.

Le Bolle Pontificie non riconoscono in altri il dominio de' Beni , che ne' particolari Collegj .

Dimostrasi dalle Bolle , che ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni .

Le Bolle esprimono l'incapacità de' Professi , e il dominio de' Collegj .

Primieramente adunque da tutte le Bolle rimansi chiaro, che nè il Corpo della Compagnia , nè il Generale ; ma ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni , che per dubitarne, uop' è non leggerle . Nelle due Bolle di Paolo III , e nell' altra di Giulio III , che rapportano la Formola dell'Istituto, stabilmente dicesi di ciascun Professo, e del Corpo de' Professi , (e come anch' egli Professo , comprendesi altresì il Generale , che non è eccettuato giammai) dicesi così : *Sic voveant singuli, & universi Paupertatem, ut non solum privatim, sed neque etiam communiter, possint Professi . . . ad ulla bona stabilia retinenda jus aliquod civile acquirere .* Nè il General dunque, ch' è Professo, nè il Corpo della Compagnia ,
che

(CXVII)

che racchiude i Professi ; è capace di aver dominio de' beni de' Collegj . A tal incapacità di ciascuno , e di tutti insieme i Professi , soggiugnesi , che *Collegia possint habere census , redditus , seu possessiones* (1) . I Collegj dunque sono , che possono avere i lor censi , le lor rendite , i loro stabili . Si può dir più aperto ? Forse che l' avere io rendite , e stabili , vuol dire , che non ho io dominio di rendite , e di stabili : e in conseguenza , che io non ho nè rendite , nè stabili ? Or dichiarasi , che *Collegia possunt habere census , redditus , possessiones* : e dichiarasi , come in contrapposizion de' Professi , che nè presi in particolare , nè considerati nel lor Corpo , possono aver dominio di sorta alcuna di rendite , di stabili , o di possessioni . E pur si vuol sostenere , che in vigor dell' Istituto i Collegj non han dominio ; l' ha il Generale Professo , o il Corpo de' Professi . E' ciò discorrere , o vaneggiare ?

Nè di espressione men viva sono le familiari forme , con cui le Bolle chiaman dote de' Collegj i lor fondi fruttiferi . Chi mai al mondo ha per dote ciò che non , è nè proprio , nè suo ? *Collegia ubicunque fundanda , & DOTANDA* , disse Giulio III. Più . *Bona quaecunque pro Collegiorum DOTE , pro tempore donata , relicta , & legata , perpetuo applicata ; & APPROPRIATA esse , & censeri decernimus* (2) disse Paolo

Le Bolle chiaman dote de' Collegj i lor fondi .

(1) Dal Menochio , dal Gabriele , e dalla comune de' Dottori , su la *l. habere* 188. e su la *l. nomen* 164. de verb. signif. : e de' Canonisti su la Clementina *Exiui de verb. signif.* , e sul cap. 1 , de Relig. dom. in 6 , notò la Ruota

Romana nella *decif.* 245 *Burratt.* , che , *Verbum Habere , ad Dominium juxta ejus proprietatem , vel ad possessionem refertur : & semper intelligitur cum effectu .*

(2) *Bul. Licet debitum an.* 1549.

Paolo III. E come potea più esprimerne la proprietà di dominio addetta , ed applicata a quel tale Collegio , a cui tali beni son donati , o lasciati per propria dote? E tal è l' espression costante di tutti gli altri Pontefici (1).

§ II.

Le Costituzioni riconoscono la Proprietà de' suoi beni in ciascun Collegio .

Dimostrasi anche dalle Costituzioni , che ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni .

MA forse che le Costituzioni poi non parlan esse ancora così? Anzi fan sempre uso delle formole stesse de' Pontefici . I beni dati da' Fondatori de' Collegj , chiamagli S. Ignazio , Beni dati *ad Fundationem , & dotationem Collegiorum* (2). I beni , di cui vivono i Collegj , chiamagli , ora *Bona temporalia Collegiorum* : ora *Res temporales Collegiorum* (3) : ora *Bona stabilia ipsorum Collegiorum* (4). Io non saprei , nè come più chiaramente poterli esprimere , che tali beni son de'

(1) Si è di sopra esposto , che Giulio III anche alle Case Professe diè la proprietà di tutti quelli , o stabili , o mobili , *quæ opportuna erunt ad usum proprium , & habitationem* . E conforme a ciò S. Ignazio *Part. VI , Constit. cap. 2 , litt. E* , tal proprietà distintamente esprime su tal genere di stabili , o mobili . Or nel nuovo sistema è certamente la più strana cosa ad udire , che le Case Pro-

fesse anche nella mendicizia , che professano , debbano pure avere codesto vero dominio di proprietà ; e che poi a' Collegj , che dotati sono di fondi , e di rendite , non resti dominio di sorta alcuna : ma ogni dominio de' lor beni appartenga al Generale . Quale stravaganza maggior di pensare può fingersi?

(2) *Const. P. IV. c. 1.*

(3) *Const. P. IV. c. 2.*

(4) *Const. P. IX. c. 3.*

(CXIX)

de' Collegj, e non di altri; nè come tali espressioni possan travolgersi a significare, che tali beni son di altri, e non de' Collegj.

Intendo bene, che conforme a tali stabilimenti de' precedenti Pontefici, e delle Costituzioni dell' Ordine, allorchè Gregorio XIII nel 1576 concedette al Generale Everardo Mercuriano la facoltà (1), poscia rievocata da Urbano VIII nel 1624, di poterli da' Collegj col solo consenso, e permesso del Generale, senza bisogno di nuova special facoltà della Santa Sede, alienare i lor beni, dopo le legittime informazioni al medesimo Generale rappresentate, che ciò sia *in evidentem Collegiorum utilitatem*: dichiarò al tempo stesso, che, *Si ex ejusdem Generalis Praepositi facultate, pro rerum exigentia, opus sit, ante datam eidem Praeposito Informationem, Contractus Alienationum fieri; dominium nihilominus, & possessio bonorum quorumvis, super quibus contractus hujusmodi initi fuerint, penes Domos, Collegia, ac loca praedicta remaneat, & remanere intelligatur, donec ipse Generalis rem confirmaverit*. E ciò in seguela di qualche nella Bolla medesima esprimefi: cioè, perchè è alienazione *Bonorum ad ipsa Collegia spectantium*. Non si può recar testo forse più decisivo, anche dove ogni altro stabilimento mancasse (2), ad assicurare ciascheduna Casa, e Col-

Testo decisivo di Greg. XIII. su tal punto.

(1) *Bulla Apostolica Sedis an. 1576.*

(2) Ciocchè è espresso nelle Bolle Apostoliche, e nelle Costituzioni; è anche confermato dalle successive dichiarazioni, che in ogni tempo ne han fatte gl'istessi Generali. Eccone alcune nelle risposte date alle Provincie:

e si conservano quali leggi. Nel 1581. il Generale rispose al Rettor di Firenze: *Non potest Generalis facere hypothecam, nec obligationem bonorum Societatis, nec unius Collegj in beneficium alterius: esset enim species alienationis non in evidentem Collegiorum utilitatem, quorum bona obligantur.*

Nei

e Collegio del dominio de' beni; i quali possiede; e a far insieme conoscere, che sia un sistema ideale, e a' Pontefici, e all' Istituto contrario quello, che a' nostri tempi si è formato a rendere odioso vanamente l' Istituto istesso, di cui il nostro Contraddittore dichiarasi sostenitore.

§. III.

Luoghi delle Costituzioni adottate malamente dall' Avversario .

L'Oppositore reca per se le Costituzioni .

MA a dichiararsene sostenitore con qualche gloria; egli quì di nuovo è in impegno, ed ha l'infelicità di trovarsi a citar Costituzioni . E che citazioni? E che passi , mal intesi , tronchi , stravolti , storpiati!

La Prima Citazione delle Costituzioni fatta dall' Avversario , è contro l' Avversario medesimo .

Primo passo delle Costituzioni addotto dall' Oppositore .

LA prima citazione può dirsi la migliore, e più legittima ; ma non poco è a lui contraria : e per-

Nel 1584 alla Provincia di Milano, che chiedeva la sicurtà di un Collegio per l'altro : *Fieri non potest : quia cujuslibet Collegii bona in ejusdem tantum utilitatem possunt obligari .*

Nel 1589 al Rettor di Bologna : *Collegia , & eorum bona non tantum non possunt obligari pro secularibus ; sed neque pro aliis Collegiis ejusdem Provinciae : quia hoc esset certa alienatio .*

Nel 1618 alla Provincia di Portogallo : *Unum Collegium pro alio fidejubere non potest : quia ejusmodi Collegii bona tantum in ejusdem Collegii utilitatem obligari possunt .*

Altre ben molte risposte simili de' Generali si potrebbon recare . Son esse precise, ed uniformi : e dimostrano, quali sempre sieno stati i sentimenti dell' Ordine .

percio' faviamente notando il luogo , ne tralascia le parole . Vuol provare l' Onnipotenza del Generale sulle persone, e su' beni tutti della Compagnia : e ne cita le *Costituzioni Par. 9, cap. 3, vers. 3.* Ma non è già il terzo verso ; è il terzo numero , o paragrafo . E cosa ivi dicesi ? Dicesi , che il Generale *Totam habebit Superintendentiam, & gubernationem Collegiorum, quod ad Scholasticos, & Præceptores, & Officiales attinget.* Si noti quì quella voce *Soprantendenza*, oltre al pieno regolamento delle Persone, che alla provvidenza del General si attiene . Tal voce si volle ritenere nella traduzion latina , perchè non avea di leggieri l'uguale: e sol essa ben dichiara, quanto mal si equivochi coll' *Onnipotenza*, come or ora vedremo . Tal *Soprantendenza* fa , che il Generale , come nel citato luogo soggiugnesi , *Per Rectores administrationem Collegiorum exercebit in iis, quæ ad ædificia, & temporalia ipsorum bona pertinent.* In vigor dunque di tal *Costituzione*, il Generale nè pur è per se stesso *Administrator* de' beni de' Collegj ; nè può esserlo in in tanta distanza di quasi tutt' i Collegj . Egli sol soprantende all' amministrazione di quelle facoltà, che in vigore altresì di tal *Costituzione* comunicar dee a' Superiori , che costituisce : *Per Rectores exercebit.*

E perchè ciò meglio anche s' intenda, e si confermi : quivi stesso al margine richiamasi il Lettore alla Parte IV, cap. 2, n. 5: dove si ha così : *Generalis, cum nec in suum, nec in ullorum consanguineorum, nec in Professæ Societatis usum bona temporalia Collegiorum possit convertere ; eo purius sese in eorum superintendencia gerere poterit.* Eccoci di nuovo avanti la *Soprantendenza* del Generale , sì semplice , e pura, e da inviolabil legge ristretta, che nessun uso far può de' beni de' Collegj nè per se , nè a ben de' suoi, nè a ben de' Professi ; sicchè tutto il suo potere, la sua am-

Si reca il passo citato, ed esponendosi è all' Oppositor contrario.

Altro Passo delle *Costituzioni* all' Oppositor contrario.

ministrazione , il suo governo per rispetto a ciaschedun Collegio è rivolto interamente al maggior bene , e vantaggio del Collegio medesimo , a cui soprantende . E con tal soprantendenza , che in buon senso è un' Autorità a tenere tra i limiti l' Amministrazione de' Rettori : e che nulla dà intanto di libertà al Generale : con tal soprantendenza , dico , travisata per nuovi artifizj in aspetto di Onnipotenza , si vuol ingannare così il Mondo ; perchè creda , esser legge di un santissimo Istituto un sognato incredibile dispotismo nel Generale (1). Il Contraddittore ne apporti dunque altre pruo-

(1) Non è da omettere ciocchè di tale idea del dominio del Generale, ha espresso l' Assemblea de' Vescovi di Francia tenuta nell' anno scorso 1762. Recano essi i passi dell' Istituto: per cui I il Generale nulla può disporre in suo favore . II Nè può le rendite de' Collegj applicare alle Case Professe. III Solamente le donazioni, non fatte a Collegio particolare, ma rimesse alla sua determinazione; può applicarle ad un Collegio, o ad un altro . IV Dee tuttavia applicarle a' Collegj della medesima Provincia : e se la Provincia è sotto diversi Principi , nulla dee far passare dal dominio di uno al dominio di altro senza lor permissione. V De' beni dati alla Compagnia non dee usare per suo vantaggio , o de' suoi congiunti ; dacchè per essere un de' Professi , nulla si può ap-

propriare . Sarebbe questo un de' Capi , où la Règle marque , qu' il doit être déposé . Indi ripigliano così :

Il paroit par là que le Général n' est point propriétaire ; mais qu' il est simple Surintendant , & Administrateur ; & que toute la propriété appartient aux Maisons , & aux Colléges. Nous ne voyons point , SIRE, qu' il puisse resulter pour les Maisons de l' Institut quelqu' inconvenient de cette administration . Pourroit il même en France en resulter quelqu' un pour l' Etat , puisque le Général ne peut disposer d' aucuns biens des Maisons de l' Institut, qui sont sous la domination de V. M. , que selon les Loix qui regissent vòtre Royaume , & que sous la vigilance de ceux, qui y sont dépositaires de vòtre Autorité ?

Arts des Cardinaux, Archevêques, & Evêques &c. Point quatrième.

pruove: che a queste crederà solo quegli, che non ha mai avute sotto l'occhio le Costituzioni della Compagnia, come a lui è avvenuto.

*Seconda Citazione anche all' Avversario
contraria.*

MA la seconda citazione di Costituzioni, che vi aggiunge, a provare, che i beni di un Collegio sien comunicabili ad un altro a disposizione del Generale; ella è ben più sgraziata. Ecco le parole precise, ch'egli adduce: *Generalis disponere poterit, aut vendendo, aut retinendo, aut huic, vel illi loco, quod ei videbitur, applicando.* Nelle Costituzioni Part. 9, cap. 3, §. 6. Riscontriamo tal Paragrafo. Eccone il tenore: *De iis, quæ Societati ita relinquuntur, ut ipsa pro suo arbitratu disponat (sive bona stabilia illa sint, ut Domus aliqua, vel prædium, non alicui certo Collegio, ab eo, qui relinquit, determinate applicatum, vel annexum; sive mobilia, cujusmodi sunt pecunia, triticum, & quævis alia mobilia) idem Generalis disponere poterit, aut vendendo, aut retinendo, aut huic, vel illi loco id, quod ei videbitur, applicando; prout ad majorem Dei Gloriam senserit expedire.* In tal Costituzione così intera, chi non iscorgerà il più savio, ed or così svifato provvedimento? In vigor di essa qualunque stabile dato mai ad un Collegio, e a quello *determinate applicatum, vel annexum*, non soggiace a disposizione del Generale. Che se poi la donazione non facciasi a Collegio determinato, ma in generale alla Compagnia; si prescrive, che siavi almeno chi destini, e stabilisca il luogo, che dee goderne: chi l'accetti, ma non già per se: e chi l'applichi, o nel suo corpo, o nel prezzo, a questo, o a quel Collegio, secondo il bisogno, e come si giudicherà più espediente: dovendosi alla fine eseguire la volontà del donante. E ciò non fa anche più chiaramente conoscere il domi-

Seconda citazione più infelice.

Testo intero delle Costituzioni

E' in tutte le parti contrario all' Oppositore.

nio, che i Collegj hanno, ciascuno in particolare de' proprj suoi beni, e per lo diritto, che vi rappresenta in tutto ciò, che ad essi è determinatamente dato da' Benefattori; E per l'obbligo, che ha il Generale di far esso le loro parti: e in lor beneficio applicare ciò, che alla sua disposizione è rimesso? Ma il buon Contraddittore ne recide da tal Costituzione la principal parte, ch'è la prima; e sol ne dice, che *Generalis disponere poteris*, senza dirne di che, e a quali leggi. E ci fa così conoscere, che un madornale errore, qual è quello del dispotismo, per potersi ben promuovere; ha altresì d'uopo di altri nuovi, e sempre maggiori errori.

Restrizioni, che ha il Generale anche su le donazioni fatte al comun della Compagnia.

Ma perchè pure ampia non sembri al Contraddittore questa, qualunque sia libertà, che al Generale rimane su' beni alla Compagnia generalmente dati per applicarli *huic, vel illi loco*; è ben, che sappia altresì, che S. Ignazio similmente dichiarò, che s'intendesse di questo, o di quel luogo, dentro la medesima Provincia: e co' dovuti riguardi a' Principi, se mai sono diversi: *In eadem Provincia ratione habita Regum, Principum, ac aliorum Potentatuum. Constit. Part. III, cap. 1, n. 9. (1)*. Quindi affinchè a niun Principe riuscisse mai grave l'eltrazion di tali frutti fuori de' lor dominj; stabilì la General Congregazione III, che dovesse altresì l'applicazion farsi in quella Pròvincia, ove gli stabili son situati, non dov'è forse il donante: *in qua sunt ipsa Bona. Congr. III, decr. XVI*. Con tali restrizioni a questa libertà del Generale, innegabili, perchè son leggi, formi di grazia il buon Contraddittore tra se e se l'idea della immaginaria di lui onnipotenza, e dell'universal dispotismo *su le persone, e su i beni (2)*, di ch'egli trop-

(1) *Vid. Congr. II, decr. XXIII*

(2) Qui l'Oppositore ne ha ri-

messo avanti gli occhi il decantato Dispotismo del Generale.

tropo credulo mostra di essersi persuaso . Che intanto passarem noi alla terza sua citazion d' Istituto , più sventurata ancora delle prime .

Ter-

nerale su le *Personne* , e su i *Beni* . In queste due parti si è diviso in realtà ne' libelli di là da monti . Ma par che poi dimentico del Dispotismo preteso su le *Personne* , di esso quì nulla soggiunga . Perchè però non abbiato a perdere del tutto ; il ripiglia al *num. 167* . E come ce l'espone ? l'espone nella celebre *Ubbidienza Cieca* , tanto famigerata oggidì : per cui il Generale abbia il vantato Dispotismo su le persone . Ma quì stesso giunge a fegno , che fin rimprovera S. Ignazio , che in una sua Costituzione disse ; che chi ubbidisce , *Dev' essere come un Cadavero , che per ogni verso si lascia volgere ; o come un Baston di vecchio , che serve in ogni luogo , e a qualunque uso* . Tal Ubbidienza e' cerca di metter altresì in sospetto a' Principi , come forgiava (o , meglio direbbe , forgente) di disordini . *Oh in quanti casi !*

Ma di grazia , non si curi di farci l' Ascetico , che ne dice delle belle , e delle buone . L' Ubbidienza Cieca , qual S.

Ignazio l' insegna , è dottrina , se vuol saperlo , sì Cattolica , e retta ; che il contrario è errore in Religione , convinto da S. Paolo , e da tutti i SS. Padri . *Obedite Dominis carnalibus in simplicitate cordis vestri* , disse l' Apostolo , *sicut Christo* . Tal semplicità di cuore , che mira solo di piacere a Dio nell' ubbidire anche a' Padroni temporali , non ha occhi ad esaminar ragioni , o a cercare scuse : le basta di sapere , che ciò vuole quel Dio , *quo omnis potestas* : ed è l' Ubbidienza , che perciò i Santi dicon cieca .

Colla similitudine di un Cadavero l' espresse S. Bonaventura . Colla similitudine del Bastone l' espresse S. Basilio .

L' Assemblea de' Vescovi di Francia , per dar modesta censura agl' Impugnatori di tal Ubbidienza , la ridusse ad Ignoranza . Così parla al Re : *Toutes ces expressions , qu' il faut être dans le main du Supérieur comme un Cadavre , comme un bâton dans le main du vieillard , n' étonnent , & ne scandalisent , SIRE , que ceux , qui*

ne

Terza Citazione mutilata , nè spettante all' argomento .

Terza citazione anche più infelice .

Con tal terza citazione intende provare , che per tal sua podestà può il Generale, *Vendere , alienare , commutare , ed onnimodamente disporre senza esser tenuto a darne conto a veruno .* Podestà formidabile : che da un giorno per l' altro può ridurre i Collegj a quella mendicità , che ad essi il Contraddittore desidera . E con qual testo adunque di Costituzioni egli tal podestà ne dimostra ? Eccolo tal quale egli ce' l dà meccanicamente da se trascritto ; giacchè a trarne il suo senso si penerà non poco . *Nec ad venditionum , communicationum , & aliarum hujusmodi alienationum utilitatis , seu necessitatis , aut inequivolentia , vel meliora bona pretii conversionis , vel aliam demonstrationem teneri .*

Testo fuisato , che si adduce .

Ma in qual parte d'Istituto s'incontra un sì oscuro parlare , e sì ltrano ? Risponde, *Compendium , in verb. Alienatio , §. 17.* Nè intenderà , cred'io , quella parte di *Costituzioni , intrisolata Compendium* , che quì innanzi ne cita in questa pagina medesima : Parte , la qual finora non è stata mai al Mondo . Ma via : il testo ci è : ed è nel Compendio de' Privilegj V. *Alienatio , al §. 3 ;* giacchè il §. 17 non vi è affatto : e la numerazione non passa il §. 5 . Egli forse il rico-

ne conoissent pas , comme nous , les langages des Auteurs Ascétiques ; & qui n'ont aucune idée d'une perfection , qui n'est point faite pour leur état . Nous remplirions un volume , si nous citions a V. M. tous les Peres ,

& les Maitres de la vie spirituelle , qui ont tenu ce même langage &c.

Avis de Nosseigneurs les Cardinaux , Archeveques , & Eveques . 1762. Point quatrieme .

pria, come l' ha trovato: e tal ce l' offre tronco, e svilato, e a tutt' altro, anzi ad opposto sentimento, travolto.

Diam dunque noi a lui il testo originale, sol che ci dimentichiam per un poco del tema, in cui siamo. Non si aspetti quì Onnipotenza del Generale: nè Comunicazione di beni de' Collegj. Si tratta de' Contratti di Alienazione, celebrati già prima senza Assenso Apostolico, in vigor della Concessione di Gregorio XIII dal 1576 fino al 1624, quando Urbano rivocolla: del che dianzi si fece per noi parola. Dichiarasi dunque, che i contratti corsi in tal tempo sieno stati validi: e per validi però aver si debbano in avvenire: *Omnes Alienationis Contractus, usque ad annum 1624. . . . quavis nulla petita fuerit licentia Sedis Apostolica; liciti, & validi censeri, & judicari ubique debent*. Quindi s' inferisce, che però i Contraenti non debbono esser tenuti a dar ragione dell'Utilità, o della Necessità dell'Alienazioni, nè dell'impiego fatto del prezzo. Questo è finalmente il passo tronco, dall' Avversario quì addotto, e travolto alla Podestà del Generale: della qual non vi è quì alcun cenno. Ecco la tessitura, e il suon legittimo delle voci: *Et contrahentes non tenentur demonstrare utilitatem, seu necessitatem Venditionum, & Alienationum; neque pretium hujusmodi alienationum in aequivalentia, vel meliora bona conversum fuisse*. E conchiudesi finalmente il Paragrafo così: *Concessit Gregorius XIII an. 1576: duravitque concessio usque ad an. 1624, quo illam revocavit Urbanus VIII*. Dopo tal recita qualche sforzo ci vuol di memoria a risovvenirci, e ricondurci alla controversia, in cui eravamo, fu la pretesa gran Podestà del Generale. Tanto siamo già fuori di tema.

E pur crederrebbe? Dopo avere l' Avversario ciò scrit-

*Testo sincero
parla di tutt'
altro.*

Rimprocci dell' Oppositore quì fuori di luogo.

scritto (e ben può dirsi senza sua ingiuria , che non ha ben compreso quel che ha o scritto , o trascritto) si fa quì subito , ciò non ostante , a rimproverare altamente i Gesuiti , *che non sappiano eglino neppur la pratica , e i costumi di quel ceto , con cui convivono .* Ha qualche ragione . Non fanno essi la pratica , nè i costumi con sì visibile abbaglio (che così ci giova chiamarlo) della sua penna . Ma ben fanno essi la pratica , fanno i costumi da' Sommi Pontefici , e dal loro Santo Istitutore voluti nel loro ceto : e , la Dio mercè , fin or serbati intatti , almen quanto la fralezza umana il comporta : e quanto è bastato a fare , che della Compagnia asserisse in questi ultimi tempi un de' più saggi Pontefici : *Illam ex præscripto sanctissimarum Legum , & Constitutionum feliciter , rectissimeque gubernari .* Ogni uom prudente non prenderà in mala parte tal moderata risposta de' Gesuiti : e dirà forse del lor Contraddittore , che abbia ridotta una causa sì grave ad una satira , quanto più aperta , tanto men ritenuta , e guardinga .

§. IV.

Altra Obbiezione di quel che si scrisse nella causa delle Badie sotto Ferdinando II.

Si propone l' obbiezione di quel che si scrisse in que' tempi .

BEN molto ci è noiosa la lunghezza nel dovere rispondere , massimamente in una Digressione , ove siam trasportati : ma per quanto studiam di brevità , la intrusa folla delle vane opposizioni ci obbliga sempre ad uscirne . Ecco dove l' Oppositor ci richiama : a quel che si scrisse sotto l' Imperador Ferdinando II in-

intorno alle Abbazie, e a' Monasterj ricoverati dalle mani de' Protestanti. Pretende, che in tal occasione il P. Paolo Layman con tre altri Gesuiti Alemanni, si spiegassero nelle loro scritte pe' l' dominio, che il Corpo Professo della Compagnia ha de' beni de' Collegj, e per la piena Podestà, che ne ha il Generale.

Ma come ciò è sparger polvere sugli occhi, per lasciare almeno adombrata la vista; riduciamo in poco il fatto, e le risposte.

*Esposizione del fatto, e delle scritte corse
in quel tempo.*

IL fatto, che da se solo varrebbe a piena risposta, fu tale. Riavutisi dalle mani de' Protestanti di Germania molti Monasterj, già prima estinti; forse dubbio, se dovesser tutti restituirsi a i Religiosi de' rispettivi Ordini Monastici, che prima gli avean posseduti. L'Imperador Ferdinando II col suo Imperial Consiglio, e il Pontefice Urbano VIII col parer de' Cardinali, e di molti Vescovi giudicarono, che dovesse una parte di essi a vantaggio maggior della Religione destinarsi ad uso di Parocchie, di Seminarj, e di Collegj: nella qual distribuzione ebbero anche parte i Gesuiti. Tanto si ordinò con Editto Imperiale: e confermossi con breve Pontificio nel 1629. Non si eseguì tuttavia senza querele degli Ordini antichi. Più libelli a lor favore si videro in luce. Il Layman fu obbligato a prendere la difesa dell' Editto Imperiale, e del Breve Pontificio, e della Compagnia. Nel 1631 divulgò la prima sua risposta intitolata, *Justa Defensio*: e nel 1635 di-

Esposizione del fatto delle Badie.

Editto Imperiale, e Breve Pontificio su la distribuzione delle Badie.

Scritte uscite su tal argomento.

volgò la seconda, intitolata *Astri inextincti Censura*. Questa Censura ribatteva un'Opera, allora anonima, ch'era parte del P. D. Romano Hay Benedetto, parte di Gaspare Scioppio, il più famoso Satirico, che avesse mai scritto contro a' Gesuiti. Non troverassi così agevolmente questa prima scrittura dello Scioppio: trovasi bensì l'istessa Opera riprodotta, ed accresciuta dal P. le Hay: e le risposte del Layman, e di due altri Gesuiti, che in seguela sostennero l'Editto, il Breve, e le diverse scritture del Layman già defonto (1). Il solo titolo, che il Layman pose in fronte alla prima sua Opera, è per lui la giustificazion migliore. La intitolò: *Giusta Difesa del Santissimo Pontefice, dell'Augustissimo Cesare, de' Cardinali della Santa Romana Chiesa, de' Vescovi, de' Principi, e finalmente della minima Compagnia di Giesù, nella causa de' Monasterj estinti, e de' beni Ecclesiastici vacanti, contro di alcuni, che si son da sè costituirsi Giudici*. Un tal titolo ne fa intendere, che la risoluzione si era stabilita dalle due Supreme Potestà, e ne' più sublimi Configli. Nè poi il Layman altro facea, che contro l'ardimentose lingue, e penne di pochi sostenerne i dritti, e le ragioni.

(1) I due altri Gesuiti furono, Giovanni Crusio, e Valentino Mangioni. Gli scritti del Layman, e del Crusio sono i più considerabili: il più preciso è forse quello del Mangioni. L'Oppositore vi aggiunge un terzo Gesuita, che chiama Emmanuello Lavanda. Ma costui chia-

mòssi Eusebio, non già Emmanuello: nè vi è argomento, che fosse Gesuita. La Biblioteca degli Scrittori della Compagnia non l'annovera: il frontispizio della sua Opera no'l dice: nè altro indizio ve ne ha. L'Opera s' intitolò: *Eugenii Lavanda Nirvensis Nota*.

gioni (1). Che poi una decisione sì autorevole fosse da ragioni ben gravi appoggiata; folle farebbe un di noi, che richiamar lo volesse in dubbio.

Accenniamo tutta via quella ragione, che oggidì fa più romore e che dal Layman, e da altri si produsse. Ciò varrà a torre di mezzo le ambiguità, che vi si tessono, e per ventura a disegno. Dicevasi, che

Ragione prodotta dal Layman per la distribuzione delle Badie.

R 2

(1) L'Oppositore quì entra in erudizione: e mostra di volere dar faggio della contesa, e delle scritture allor divulgate. Ma la confusione, i difetti di notizie, e gli abbagli, su cui si avvanza, ci assicurano, che non ha neppure avute sotto gli occhi quelle Scritture, delle quali dà pur egli il suo giudizio. Ne diamo quì noi un veridico, ma brevissimo faggio Cronologico, il qual valga anche al Lettore di lume.

Nel 1629 divulgossi l'Editto Imperiale di Ferdinando II su la distribuzione delle Badie estinte: e confermossi con Breve di Urbano VIII. Contro a tal Editto, e tal Breve uscirono più libelli anonimi: tra i quali, due ferono più romore: l'uno col titolo: *Suscepta pro S. Casarea Majestate Defensio*; l'altro: *Disceptatio, an bona Ecclesiastica, seu Monasteria transferri possint*.

Nel 1631 il Layman in risposta di questi libelli diè in luce la sua opera, che ha questo titolo: *Iusta Defensio SS. Rom. Pontificis, Augustissimi Caesaris, S. R. E. Cardinalium, Episcoporum, Principum, & aliorum, de numero minimae Societatis Jesu; in causa Monasteriorum, & honorum Ecclesiasticorum vacantium, contra quosdam a seipsis delectos Judices*.

Che giusta fosse tal difesa del Layman; il compruova l'istesso Gaspare Scioppio in una sua lettera scritta da Augusta a Cornelio Mottmanno Auditor della Ruota in Roma a' 13 di Luglio 1630, che conservasi nell'Archivio Romanò. In questa, tra più altre cose, parla così de' beni, e de' Monasterj vacanti: *Recte facturis mihi videor, si nonnulla tibi subjiciam, qua Summo Pontifici, ac DD. Cardinalibus cura esse oportet; si optatum Edicto Casareo exitum respon-*

che altro è considerare i dritti di que' Regolari, che per Istituto hanno comunicazione vicendevole di domicilj, come sono i Mendicanti; altro è considerare i dritti di quegli altri Regolari, che per istabilimento proprio non hanno veruna mutua comunicazione di domicilj: come nella Germania erano i Canonici Regolari, i Cisterciensi, i Benedettini. I primi, come

respondere, & luculentissimos Ecclesiarum, ac Monasteriorum redditus tanto post recuperari, & ad Fidei Catholicae conservationem, & propagationem converti exoptant; quemadmodum eos pro sua pietate, & prudentia facturos magnopere confido. Ac primo quidem, ut Catholica fides in tot Urbes ac Provincias latissime patentes feliciter reducatur, considerare oportet, quantus operariorum numerus tam ingenti messi sit necessarius. . . . Simul tamen de doctoribus cogitandum venit, quorum scilicet cura & labore cum Sacerdotes ad animarum curam reformantur, tum innumerablem puerorum numerus pietate, ac literis imbuatur. Ego, si alios, quam PATRES SOCIETATIS JESU, ei rei nossem idoneos, eorum operam non modo non aspernandam, sed ultro obviis ulnis amplectendam arbitrarer. At enim res ita est, ut, etiamsi non omnia, quae apud Jesuitas video, satis se

mibi probent; negare tamen nec velim, nec audeam, IPSIS POST DEUM HANC DEBERI GRATIAM, QUOD CATHOLICA RELIGIO EX UNIVERSA GERMANIA EXULATUM NON IVERIT. E' in luce questa lettera di Scioppio nel vol. IV dell' Epistole di Giulio Poggiani, pag. 425.

Nel 1634 videsi tuttavia in luce un libello anonimo con questo titolo: *Astrologia Ecclesiastica Astrum inextinctum, seu Jus agendi Religiosorum antiquorum pro recipiendis suis Monasteriis.* Il libello era non poco ingiurioso all' Imperadore, e al Pontefice; nè risparmiava per la lor parte i Gesuiti. Che vi avesse mano lo Scioppio; si ebbe per certo. Una lettera del Cardinal Antonio Barberino degli 8 Dicembre 1635 al Nunzio Apostolico presso gli Svizzeri, il contesta. E' di tal tenore: *Gasparis Scioppii spi-*

me i Mendicanti , per tal comunicazione acquistano in vigor d' Istituto un tal dritto sopra tutt' i domicilij dell' Ordine ; e per tal dritto posson passare da un domicilio all' altro: in modo che passandovi, si truovano sempre in Casa propria . Potrebbe questo chiamarsi *Jus Communicabilis Domicilii* . Laddove i secondi, non avendo per Istituto tal comunicazione ; non han drit-

spiritus nimis quam inquieti sunt : & videtur obstinasse ad lacerandam scriptis suis , quæ sub fictis nominibus evulgar , PP. Jesuitarum famam . Eorum proinde , quæ in hodiernum diem studet imprimere , titulos a Dominatione vestra huc transmissos , Sanctissimus D. N. cum sensu displicentiae vidit : & ex meorum Eminentissimorum sententia mandavit , ut in lucem edita , tanquam supposititii auctoris opera u S. Congr. prohiberentur . La lettera leggesi nella prima risposta del Crusio .

Nel 1635 il Layman rispose a questo audace libello, colla sua Opera intitolata: *Astrologia Ecclesiastica , & Astri inextincti censura* . E fu questa l' ultima opera del Layman, che in quest' anno medesimo si morì in Costanza a' 13 Novembre .

Nel 1636 ecco, che comparve di nuovo l' *Astrum inextinctum* , di molto accresciuto ,

e con impugnazioni aggiunte contro del Layman : e vi si espresse per Autore il P. D. Romano Hay . E' ben maraviglia, che l' Oppositore attribuisce al Layman l' *Astrum inextinctum* .

Nel 1639 vi contrappose altra risposta il P. Valentino Mangioni , che veniva in Germania Teologo del Cardinal Ginnetti Legato a latere : e le diede il titolo : *Theorica Astri inextincti a P. Romano Hay &c* . L' Oppositore ne reca per titolo, *Astri inextincti theorites* : non avendo egli veduto mai per ventura tal libro .

Nell' istesso anno uscì anche altra Risposta del P. Giovanni Crusio col titolo : *Astri inextincti a Gaspare Scioppio , & P. Romano Hay in orbem evulgati Eclipsis , seu deliquium* . Risposta, che meritò gli encomj dell' Università di Dovai . Tal titolo nè pure ha veduto l' Oppositore ;
e il

diritto, che a quel domicilio solamente, in cui professano, e in cui stabilmente debbon vivere: essendo la lor Professione *cum stabilitate ad locum*, & *in ordine ad Superiorem unius loci*: come si esprime il Layman, *Just. Defens. pag. 15: edit. Dilingæ, an. 1631.* Tal che, se mai passino per altro domicilio, sono in Casa altrui; non già in Casa, che per verun diritto loro appartenga. Ciò posto, soggiugnevano: i Regolari di tali Monasterj, a dir così, isolati, e senza comunicazione, hanno bensì il lor dritto a quel tal Monastero, in cui han professato, finchè essi vivono; ma morti che tutti sieno, non lasciano a' Regolari di altro Monastero diverso, dritto veruno a' beni del Monastero, in cui essi già vissero: siccome questi altri non vi ebbero per innanzi comunicazione alcuna. Quindi è, che morti già tutti que' primi, che da' Protestanti n' erano stati espulsi, le loro Abbazie dovean considerarsi, come vacanti; e da potersi conferire da Podestà legittima a chi meglio si giudicasse, senza giusta querela degli altri Monasterj, benchè del medesimo Ordine. I quali, come non vi avevano prima avuta comunicazione di sorte alcuna; così

e il riporta stabilmente così; *Astri inextincti Ecclesis, seu deliquium.*

Finalmente perchè l' Hay avea divulgata altra opera intitolata: *Aula Ecclesiastica, & Hortus Crusianus*: vi rispose il Crusio nel 1653 coll' ultima sua risposta: *Aula Ecclesiastica & Horti Crusiani subversio, sive P. Romani Hay, aliorumque commentorum discussio.*

Così terminossi tal briga: nella quale sostenendosi da' Gesuiti gli Editti Imperiali, e le decisioni Pontificie, che gli Avversarj impugnavano; ben poteva il nostro Contraddittore, almeno per tal titolo, risparmiare le lodi de' secondi, e il dispregio de' primi: le cui dotte opere, se sol si veggano, non lascian luogo a dispregio.

così non vi aveano di presente alcun diritto . Per contrario poi discorrevasi di que' Regolari , i quali han mutuo dritto , e mutua comunicazione di domicilj : per cui dicevano avvenire , che finchè restino al Mondo altre lor Case , come queste rappresentano il corpo della Religione , che non muore ; così rimangono sempre esse anche col nativo dritto a ripetere i domicilj particolari , o usurpati , o per violenza distrutti (1) .

E' facile ad intendere , come questi Autori parlando poi della Compagnia in particolare , davano ad essa il dritto de' comuni domicilj , al pari di ogni altra Religion Mendicante . E quindi inferivano , che al Generale , siccome a capo di corpo politico , come compete la Giurisdizione su tutto il corpo ; così compete il dritto di ripetere i particolari Collegj , o Case , che da altri fossero usurpate . Nel modo appunto

Tal ragione era comune a' Mendicanti , e alla Compagnia .

(1) La forza di tal raziocinio può comprenderfi in esempj , che abbiain noi sotto gli occhi . I Padri dell' Oratorio di S. Filippo Neri , a cagion di esempio , come non hanno comunicazione de' loro domicilj : nè quel di Roma comunica con quel di Napoli ; nè pure han mai vicendevol diritto su' beni di altro domicilio , se per ventura vacassero . Hanno per contrario tal diritto su' beni di domicilio diverso i Mendicanti , ed altre Religioni , che tra noi hanno comunicazione di domicilj . Le Badie estinte in Germa-

nia erano isolate , e senza tal comunicazione : come presso noi sono i domicilj de' PP. dell' Oratorio . L' istesso P. D. Romano Hay nel suo *Astrum inextinctum* , quest. 3 , n. 8 , riporta , che richiesto per parte dell' Imperatore il Pontefice Urbano VIII circa i beni , e le Badie del Palatinato ricuperate dagli Eretici , rispose : *Si bona illa , reditus erant alicujus Religionis Regularium , quæ modo extat in Congregatione unita , illi debere restitui* . Tanto si deferiva al dritto de' Monasterj , che sono in comunicazione , e in unione .

punto , che simil dritto competerebbe a' Generali degli Ordini Mendicanti , come Capi , che sono de' loro rispettivi corpi politici , a ridomandare , e ricuperare i loro antichi , e usurpati beni . Questo è l' essenziale , e l' idea di tali scritture del Layman , e de' suoi Confratelli (1) . Nulla ha ciò che fare , come ognun vede , col preteso dominio di proprietà , che il Generale abbia su' beni de' Collegj ; nè colla pretesa comunicazione di beni , che i Collegj abbiano tra di loro . Pur nondimeno , affinchè non possa dubitarsene ; per conchiusionè stabiliremo le seguenti tre Proposizioni .

Tre

(1) Chiunque leggerà tali Scritture ; vedrà chiaro qualche quì per brevità solo accenniamo . A chi men riflette , ha potuto essere d' inciampo il dominio di giurisdizione , che si attribuisce a' Generali delle Religioni , le quali hanno unità , e comunicazione di domicilj . Si è scambiato in essi il dominio di giurisdizione col dominio di proprietà ; e si è disavvedutamente creduto , che a quei Generali si dia la proprietà de' beni dell' Ordine : su' quali han solo gli effetti della lor giurisdizione . Spiegò affai bene ciò il Mangioni nella Teorica 2 della Parte 1 , al num. 188 cogli esempj della Giurisdizion de' Vesco-

vi , e del Papa . Non hanno questi veruna proprietà de' beni Ecclesiastici ; pur tuttavia , se sieno usurpati i beni delle Chiese , ha il Papa l'azione a ricuperarli . E se usurpati sieno i beni delle Parocchie ; ha il Vescovo simile azione : *Habent jus , & actionem ad recuperanda bona , si iis Ecclesie spoliuntur* : e ciò in vigore della Giurisdizione su di tali beni , senza alcuna proprietà . L' istessa azione si dà a' Generali delle Religioni , che sono in unione sotto il medesimo Capo , in virtù della loro giurisdizione ; ma non per questo si accorda loro alcuna proprietà de' beni de' lor Ordini .

*Tre Propofizioni fu le Scritture divulgate nella
controversia delle Badie di Germania.*

LA prima Propofizione è, che niun bifogno certamente avea il Layman , e quegli altri Autori del fuffidio di tali falfe dottrine a fof tenere la lor caufa . Senza la proprietà de' beni nel Generale : e fenza una reciproca comunicazion di beni tra' Collegj; era egli vero , che nella Compagnia , nulla meno che in ogni altro Ordine Mendicante , vi è la comunicazion de' domicilj fecondo l' Iftituto : in quanto che tutt' i membri , o fieno individui della Compagnia , hanno dritto di potere , giufta l' ordine de' loro Superiori , fucceffivamente abitare in ciaschedun Collegio , o Casa . E con ciò era anche vero , che da quefto dritto di domicilio comune rifulta , e nel corpo della Religione fuffifte un nativo dritto d' Iftituto a rappresentarne , e difenderne le ragioni , e ripeterne , dove mai ingiuf tamente fi perdeffero , i domicilj antichi . E' quefta una propofizion chiara ne' fuoi termini , nè ammette altro dubbio .

I
Non vi era bifogno di tali dottrine per la controversia delle Badie .

La feconda Propofizione è , che , dove mai pure il Layman , e quegli altri Scrittoti Alemanni , dal calor della contesa fi foffero lasciati trasportare , cioèchè è falfo , ad esprimersi in maniere , che favoriffero o il dominio del Generale fu' beni della Compagnia , o la comunicazion mutua de' beni de' Collegj : ficcome in ciò fi farebbero oppofti alle Bolle de' Pontefici , e alle Coftituzioni dell' Ordine ; così non farebbero i Gefuiti in iftato di seguirne i sentimenti , ma di rigettarli , ed impugnarli . Si attengon effi agli ftabilimenti Pontificj , e alle leggi del lor S. Fondatore .

II
Se quegli Scrittoti fi foffero trasportati , non fono fequiti .

re. Ove talun de' loro Scrittòri ne traviasse ; non è da addurfi per autorità contrà di loro. Diran franco: *Egli in ciò ha errato: I Papi, S. Ignazio parlano altrimenti*. Che però, dove anche il Contraddittore insiem con quelli, da cui ha egli trascritto ciocchè ha scritto, abbiano stimato a se favorevole il Layman; pur potevano far a meno di opporlo a' Gesuiti, i quali contrappongono e Bolle, e Costituzioni a lor favore (1).

(1) L'Oppositore, o che sia troppa fidanza, o che sia troppa infedeltà degli estratti, di cui si è valuto nel compilar la sua Scrittura; si avvanza ad asserire, che *questa è una delle dottrine più universalmente sostenute in teorica, ed in pratica dalla Compagnia: e che gli odierni Gesuiti se ne mostrano ignari &c.* E vi cita il *P. Giovanni Azor*, e il *Beroo*, ed altri. Oh quanto men dice, e quanto men cita, chi prima di dire, e di citare, legge, e riscontra gli Autori! Ciò non ha fatto l'Oppositore, com'è chiaro: e truovasi mallevadore di cose, di cui egli è non solo ignaro, ma del tutto digiuno. L'*Azor* in tutti e tre i suoi volumi nè pur sillaba accenna di tal chimerico dominio del Generale. Un altro Gesuita, sostenitor del dominio di proprietà nel Generale, ha l'Oppositor poi trovato. E' que-

La
sti, dice, il *Beroo*. Ma non vi è niun *Beroo*, che sia mai stato scrittore Gesuita. Vi è bensì stato *Agostino Bero*, celebre Canonista de' suoi dì, che scrisse su le Decretali: e citasi nel latino *Berojus*. Egli fiorì, al dir del *Moreri*, in Bologna più di un secolo prima di fondarsi la Compagnia. Non potè pertanto esser Gesuita, che per una vana idea di chi il finge: nè potè per sogno parlar del dominio del Generale della Compagnia, che per una profezia di chi vuole appiccarliela. Fan dunque tal sentenza comune alla Compagnia, al dire del nostro Oppositore l'*Azor*, il *Beroo*, colla giunta, ed altri, che si citano dal *Layman*, e dal *Crusio* (num. 87): i quali saran certamente simili o all'*Azor*, che di ciò non parla; o al *Beroo*, che non potè parlarne. La dottrina universale della

La terza Propofizione finalmente è, che i fuddetti Autori in realtà non fi sono allontanati nè punto, nè poco da' sentimenti del loro Iftituto . Proteftano effi apertamente, che al Generale compete l' azione di ripetere i beni de' Collegj ingiuftamente forse occupati : non già a titolo di dominio, che a lui ne fpetti ; ma a folo titolo della giurifdizione, che qual Capo ha egli fu tal Corpo politico: *Generali Societatis, tanquam Capitii unius veri Corporis politici, licet non competat bonorum dominium (quia aliud est jurifdictio, aliud dominium); tamen competit bonorum Collegiorum ab hofte occupatorum repetitio : quæ in bujufmodi cafibus negatur aliis Ordinum non Mendicantium Præfidibus: quod illi bujufmodi deftituuntur jurifdictione* (1). Proteftano in oltre

S 2

a no-

la Compagnia la può da fe apprendere nel Suarez , nel de Lugo , in più decisioni della Ruota Romana , e in altri ben molti ; de' quali non accade far quì catalogo. Vedrà , che tutti danno la proprietà de' comuni beni a ciafcun Collegio nel modo medefimo , che fi dà la proprietà de' beni comuni a qualunque regolar domicilio , anche de' Mendicanti , che dopo il Concilio di Trento poffiedono . Ed è da riflettere l'efpreffion del Concilio, che concede, non già a' Generali , ma sì bene *omnibus monafteriis , & domibus etiam Mendicantium . . . ut deinceps bona immobilia poffidere liceat.*

Nè uferebbe il termine proprio di *poffedere* ; fe non volette fignificare il vero dominio di proprietà . Quefto folo lume gli farà fcorgere, quant'oltre , e quanto inavvedutamente la penna gli è trafcorfa ; e che vana è la fiducia di dover effer vero, ciocchè o fi è udito , o fi è immaginato per vero : ove non fi è ne' fuoi fonti rifcontrato .

(1) Valent. Mang. Theor. P. 2. q. 1. Joan: Cruſius Comment Hayan. Tract. 11, q. 11, ſect. 3, cap. 3. *Licet Generali non competat proprium bonorum dominium ; tamen ratione jurifdictionis , quæ a proprio dominio, diftinguitur , ipſi Generali , tan-*

III
Ma quegli Scrittori nulla hanno insegnato , che non ſia vero, e conforme a quel che abbian noi già detto .

a note chiare, che il diritto di giurisdizione punto nulla richiede, che i beni de' domicilj sien tra le comunicabili: e che tal dritto resta intiero, ed ampio; *Licet Monasteria non habeant bona communia: nec libere bona unius possint transferri ad alia* (1). E dichiarano, che tanto avviene in tutti gli Ordini Mendicanti: e con essi ancor nella Compagnia. Dopo le quali dichiarazioni, e proteste, ci dica il nostro Avversario, in qual punto mai quegli Autori si discostano su tal argomento dalle vere, e comuni dottrine?

Passo mutilato mostra l'occasione dell'abbaglio dell'Avversario.

Ma riepiloghiamo ora il già detto: ed insieme in un testo smozzato, che dal medesimo Oppositore è prodotto, facciam vedere l'occasione dell'abbaglio in quella parte, ch'egli ne rapporta: e la vera dottrina in quella, ch'egli ne tace. Rapportava egli quì un passo del Crusio, là dove quello Scrittore stabilisce l'autorità di giurisdizione su tutto l'Ordine nel General della Compagnia, come anche ne' Generali di ogni altro Ordine Mendicante; a differenza di que' Monasterj, che divisi eran tra di loro, isolati, ed indipendenti l'uno dall'altro senza comun Capo. I primi, dice, per l'unione, e per la comunicazione scambievole tra di loro, e col Superiore comune; formano un vero Corpo politico, subordinato ad un Capo medesimo. Là dove i secondi, come mancano di tal unione, e comunicazione mutua; così nè pure hanno un Capo a tutti comune. Perciò questi, a differenza de' primi, non si considerano, qual Corpo politico unito; ma ciascun di essi si considera, qual famiglia separata, e qual Corpo economico indipendente. Or da ciò che siegue? Ne siegue, che

tanquam Capiti unius veri Corporis politici, competit bonorum Collegiorum, etiam Collegialibus mortuis, repetitio: qua

aliis aliorum Ordinum, istiusmodi jurisdictione destitutis, minime competit.

(1) Valent. Mangion. ibid.

ne' primi la giurisdizion piena, la qual rifiede nel Corpo, che ha unione col Corpo (ancorchè di un tal Corpo una parte sola fuffista) dà a lui il dritto di ripetere i beni ingiustamente alle altre membra rapiti. Ma ciò mancando ne' fecondi : ed effendo ciascuna famiglia da qualunque altra indipendente , e divifa ; in niuna di effe rimane giammai dritto di ripetere i beni, per ventura dall'altre perduti: ficcome per la rapacità degli Eretici era avvenuto . Tanto dice il Crufio nel tefto dall' Oppofitore, nè tampoco interamente recato, come al margine può vederfi (1).

Ma

(1) Cita l' Oppofitore il Crufio nella *Quæft. I* (è da correggere, *Quæft. II*) *feft. 3, cap. 3, n. 3* del libro intitolato, *Astri inextincti Ecclesiis, seu deliquium* (*Ecclesiis* è qui la feconda volta in luogo di *Eclipsis*).

Per fare intiero il tefto, fuppliremo alcune parole omefse dall' Avverfario, e le feriveremo in diverfo carattere.

Generalis, tanquam Caput unius veri Corporis politici (*distincti contra Corpus Oeconomicum, aut familiæ plane disjunctæ*) *in singula Collegia jurisdictionem habet; tum præcipuam, quod illam per Rectores exerceat . . . tum etiam quasi territorialem . . . nam ipsius jurisdictione, non personis solum, sed etiam terris, rebus,*

personis Collegiorum terminatur; cum res, & bona Collegiorum ipsius gubernationi potestativa subsint.

Se nulla più avesse detto il Crufio, con ciò solo avrebbe spiegata la giurisdizione di ogni General di Mendicanti: che è giurisdizion precipua, ed insieme è territoriale; rimirando il territorio per ragione delle persone, che vi hanno comune dritto di domicilio : com' è chiaro pe' l' Cevallos, e per altri Dottori dal Crufio citati . E il volere da tal giurisdizione inferire la proprietà de' beni ; è un voler cambiare in Padroni i semplici Governanti.

Ma potea l' Avverfario non ommettere le voci del Crufio; dove del General della Com-
pa-

Illazione in-
considerata del
Contraddittore.

Ma da tal dottrina l'Oppositor che mai ne inferisce? *Che niuno anche de' veri Collegj (intende degli Studentati) ha dominio, e proprietà delle rendite; ma di queste la proprietà si rappresenta dal solo Generale, num.87. Per dedurre tale illazione ha dovuto egli dunque discorrer così: Ogni dominio di Giurisdizione è dominio di proprietà: Dal Generale si rappresenta il dominio di giurisdizione: Dunque dal Generale si rappresenta il dominio di*

pagnia, e di ogni Ordine, che fa unione sotto un Capo, dice, ch' egli è *Tanquam Caput unius veri Corporis politici, distincti contra Corpus Oeconomicum, aut familiae plane disjuncti*: cioè *Corpus familiae divisum, diremptum*.

Quindi distingue un vero Corpo Politico, ove le Case, come membra, comunican tra di se, e col Capo a tutte comune: ed un Corpo meramente Economico, o sia Corpo di famiglia diviso, e distaccato da ogni altro. Tal distinzione è la base della Giurisdizion precipua, e territoriale a suo modo, ne' Generali sì de' Mendicanti, sì della Compagnia; perchè in tali Religioni havvi ragione di vero Corpo politico: ed è insieme la base del dritto, che que' Generali hanno di ripetere i beni delle Case dell' Ordine ingiustamente rapiti. Tal giurisdizione, e tal dritto si nega dal Cru-

sio a' Monasterj, ch' eran solamente Corpi economici, e famiglie separate. Eccone le parole, dall' Oppositor similmente tralasciate: *que repetitio negatur aliis aliorum Ordinum NON MENDICANTIUM Praesidibus, quod istiusmodi destituantur jurisdictione. Cum nec verum illorum Religiosi corpus constituent politicum, sed tantum familiae corpus aliquod plane disjunctum*.

Or se l' Avversario tutto ciò riferiva, sarebbesi per ventura accorto, che nulla di singolare quì egli dicea del Generale della Compagnia: il quale è in ciò pari a' Generali de' Mendicanti, e delle Religioni tutte, che fanno un sol Corpo. E il Crusio stesso avrebbero disingannato su quell' immaginario dominio di proprietà: del quale quì non sol non vi è cenno; ma evvi una negativa sì aperta, sì distinta, e sì ben comprovata.

di proprietà. Ma in tal raziocinio il primo, e non lieve abbaglio, è nella prima proposizione, in cui confondonfi due differenti specie di dominio: come ognuno vede da se. Basta soltanto il sapere, che i destinati dal Principe a' governi delle Città; han su queste giurisdizione; ma non ne hanno proprietà veruna. Che però per quanto ampia sia la giurisdizione del General della Compagnia; non può mai riuscire a dominio di proprietà. Il secondo abbaglio è in tutto il raziocinio: mentre si vuol rivolto contro al solo General della Compagnia; quando esso rimirerebbe ugualmente i Generali tutti de' Mendicanti: com' è chiaro, ed ora farassi evidente. Da ciò si scorge, che l'occasione adunque di tanti abbagli su tal soggetto, è stato singularmente, l'aver lui confusa la giurisdizione col dominio di proprietà.

Ho detto, Abbaglio: ma vi è sospizion grande di mala fede. Nè ci giova sospicarla in altri, se non solo in chi ha forse tali voci estratte dal Crusio. In quel numero medesimo pare, che il Crusio prevedesse contro di se queste imputazioni: e senza che necessità ne fosse; ivi protesta, ch'egli nel Generale riconosce giurisdizione, non già proprietà de' beni. Vuol, che si noti, che altro è giurisdizione, altro è proprietà. Avverte, che il dritto di ripetere i beni usurpati, il fa egli nascere, non dalla proprietà, che abbiano il Generale, ma dalla giurisdizion sola. *RATIO. NE JURISDICTIONIS Generali Societatis, tanquam Capiti unius veri Corporis politici, licet NON BONORUM competat DOMINIUM, per notata Alvari Ve'asc. de iure emphyt. q. 8, num. 38 (quia ALIUD EST JURISDICTIO, ALIUD DOMINIUM); tamen competet bonorum repetitio &c.* E pure chi il crederebbe? Coll' autorità di questo tratto medesimo del

Nel passo mutilato si tace la vera dottrina del Crusio.

Cru-

Crusio, il nostro Avversario vuol tanto abusare della altrui fede : che tacendo per una parte la vera dottrina del Crusio : e travolgendo per l' altra ciocchè rapportane ; pretende persuadere , che il Crusio è il sostenitore dell' ideal dominio di proprietà del Generale : e che il difende ivi medesimo , dove sì precisamente il nega : e che i Gesuiti simulano di esserne ignari per non parer di saperlo . Al che , e a quanto di più egli quì aggiugne ; sostituiamo ogni saggio Leggitore a darne in nostra vece giudizio . Che noi intanto , per sì lunga , e forzata digressione già stanchi , quali viandanti , che loro mal grado menati sono fuori di via , rimettendoci su' l primo , e quasi smarrito sentiero: dopo le ragioni, che per la capacità de' Collegj traggonli dal nativo dritto delle Pontificie Bolle , e delle Costituzioni dell' Ordine ; passeremo ad esporre le altre ragioni , che nascono da' nuovi stabilimenti sopravvenuti , i quali vie più l' istessa capacità ci confermano .

A R T I C O L O X I I .

Conferma l'abilità de' Collegj a possedere non meno il favor del Concilio di Trento : che la Rinunzia della Congregazione II a tal favore in riguardo alle Case Professe ; come altresì , la Bolla di S. Pio V , che dichiarò Mendicante la Compagnia .

Tre soggetti di questo articolo.

Questi tre stabilimenti consecutivamente sopravvenuti comprovarono , ciocchè già trovarono al Mondo : cioè l'abilità legittima a possedere , con cui

cui i Collegj tutti eran nati. Sarà bene il ponderare distintamente di ciascuno di essi il vigore, e il peso.

§. I.

Il favor del Concilio dimostra, e conferma l'abilità de' Collegj.

SI lusinga l'Oppositore, e vuol farci credere, che il Concilio ebbe della Compagnia quell'idea, ch'egli colla sua immaginazione lavora: cioè, che le Case Professe aver debbano le scuole per li Secolari: e che eccezion di esse debban essere i Collegj, *Deputati per trattenimento de' Gesuiti Scolari, non ancora fatti Religiosi.* Così egli al num. 134.

Falsa idea dall'Oppositore attribuita al Concilio.

Può dirsi questo un vero sogno. I Padri del Concilio aveano fino a quel punto trattato, e facean tuttora de' maneggi per fondar nelle loro Diocesi nuovi Collegj della Compagnia; principalmente affin di averne il vantaggio delle scuole, e dell'educazion della gioventù. Avean eglino procurati, e tuttor procuravano i necessarj fondi, che oggidì ancora esistono. Abbiam prodotti i documenti Storici di tutto ciò nell'Articolo III. Abbiamo quivi ben anche esposto, come i Nunzj Pontificj, i Legati del Concilio, gli Ambasciatori de' Principi, ed altresì il pieno del Concilio medesimo movevan le idee di tali Collegj. Tutto ciò essendo Istoria, ne dimostra, che l'asserito dall'Oppositore, non è dunque, che mera favola.

Tal'idea di Case Professe colte scuole si oppone a' sentimenti del Concilio.

Abbiamo ancora replicatamente veduto, che Giulio III nell'approvar l'Istituto, dichiarò, che le Case Professe son destinate unicamente *ad operandum in vinea*

E si oppone alle Bolle de' Papi.

T

Do

Domini, & *NON AD SCHOLASTICA STUDIA exercenda*. Nè potevasi più precisamente, e con più universalità escludere dalle Case Professe qualunque scolastica occupazione. E pur ciò non ostante favoleggiassi dal Contraddittore sì francamente, col fingere quel che non è, nè vero, nè verisimile, ned è stato mai lecito, *che nelle Case Professe per tutto faceansi le scuole a' Secolari*. Senza neppur riflettere, che ben poche scuole poteano esservi di que' tempi; in cui appena due, o tre Case Professe si contavano.

In tal idea rinchiudesi un error maschio, che adotta l'Oppositore.

Più: finora ha l'Oppositor detto, che i Collegj eran deputati per le scuole de' Religiosi Studenti della Compagnia. Ma or trovando un marcio error del Soave, il qual crede, che gli studenti Gesuiti, siccome non son per anche Professi; così neppure sieno ancora Religiosi: Error condannato espressamente da Gregorio XIII, nella Bolla *Quanto fructuosus*; e nell'altra *Ascendente Domino*: ove dichiarò, che i voti sostanziali, fatti dopo il Noviziato, benchè non sieno voti di Professione; son tuttavia strettamente voti di Religione: e in vigor di essi *Scholares ipsos vere, & proprie Religiosos fuisse, & esse, & fore, & ubique semper ab omnibus censerì, & nominari debere, non secus atque ipsorum Societatis, tum quorumvis aliorum Ordinum Regularium Professos*: Trovando, dico, tal grossolano errore, che per altro non è nel Soave de' maggiori: e adottandolo ciecamente, dimentico già di se, cambia formole, e sentimenti: e più non riconosce per Religiosi gli Studenti, o sieno Scolari della Compagnia; anzi facendo sue le voci del Soave, què ne ripete ben due volte, che i *Collegj son deputati per trattenimento degli Scolari non ancora fatti Religiosi*. Ma non perdiam più tempo in tali sviamenti; e riduciamo il Contraddittore al Concilio.

Qual

(CXLVII)

Qual sia stata l' Idea , che il Concilio formò della Compagnia , la qual vedeva cogli occhi diffusa per tutto il Mondo , specialmente nella moltitudine de' suoi Collegj , che pur voleva vie più moltiplicare ; spiegalo apertamente nella Sessione XXV, al Cap. 16 de Regular.; dove dichiarò *Pium ipsius Institutum a Sancta Sede Apostolica approbatum*: e di questo Istituto mostròssi così pago, che ben potè con franchezza affermare, che la Compagnia in conformità di esso *posset Deo inservire, & ejus Ecclesiae*. Qual altra diversa idea ne formasse nella Session medesima al Capitolo 3 de Regular.; aspettavamo almen di udirlo dal Contraddittore, che l'asserisce. Ma egli, che ne rimette alla Sessione XXVII (Sessione finor non uditasi in quel Concilio, il quale colla XXV si disciolse) non si cura in quel tale involuppo, che fa di una lunghissima diceria, neppur di recarne le parole, od il Decreto, di cui si tratta; contento di avere sol detto, che *con gran disinvoltura i Gesuiti han citato di essere a se favorevole il Concilio*.

L'idea del Concilio circa la Compagnia si dichiarò con solenne decreto.

Produciam dunque noi le parole istesse, con cui in quella Sessione tenutasi su'l fine del 1563: e val dire ventitrè anni dopo fondata, e approvata da Paolo III la Compagnia, e cinque anni dopo divulgate in istampa le sue Costituzioni: il Concilio, senz' eccettuare altri, che i soli Frati Minori, ed i Cappuccini abilitò tutti indiffinitamente gli altri Ordini, anche Mendicanti, per le ragioni di sopra all'Articolo VIII additate, a poter possedere, e vivere di annue, e stabili rendite. Anzi usò in ciò tali espressioni, che dichiaròssi di volere, che neppur si potesse lecitamente tenere maggior numero di Religiosi, di quel che si potrebbe col sussidio di tali rendite alimentare, dovunque si vivesse di rendite; siccome fossero altresì misura a mantenere o più, o meno di Religiosi le consuete limo-

Il Concilio abilita i Mendicanti ancora a possedere, eccetto due Ordini soli.

sine: ove di limosine sole que' tali si dovessero sostentare.

Tenor del Decreto.

Concedit Sancta Synodus omnibus Monasteriis, & Domibus tam virorum, quam mulierum, etiam Mendicantium, exceptis Domibus Fratrum S. Francisci Capuccinorum, & eorum qui Minores de Observantia vocantur, etiam quibus, aut ex CONSTITUTIONIBUS suis erat PROHIBITUM, aut ex privilegio Apostolico non erat concessum; ut deinceps bona immobilia possidere liceat . . . In predictis autem Monasteriis, & Domibus . . . bona immobilia possidentibus, vel non possidentibus is tantum numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui vel ex redditibus propriis Monasteriorum, vel ex consuetis elemosynis commode possit sustentari (1).

Si pondera la generalità del Decreto per rispetto a tutte le Religioni, salvo duca

Che tal Decreto esprima una indefinita generalità: e ad eccezzion di due sole, tutte rimiri le altre Religioni, comechè Mendicanti, comechè da Costituzioni rigidissime a ciò affrette, comechè prive d'ogni Apostolica concessione a viver di rendite; rimane da se chiaro, così per le voci dinotanti tal piena generalità

(1) Conforme a tale stabilimento del Concilio fu il prescritto da Urbano VIII in *Confirm. Decret. super celebrat. Miss.*, e di Clemente VIII in *Bulla Nullus omnino*; i quali severamente ordinarono, che proporzionato alle rendite sia il numero de' Religiosi in ogni Domicilio. E quindi vedesi l'equivocazione, di cui l'Avversario forma spesso come un'opposizione, col ripetere, *che le rendite de' Collegj non devono essere, se non quante bastino al sostentamento degli attuali Re-*

ligiosi. Così è. E perciò, ove sien maggiori le rendite de' Collegj, non avviene, che sia più lauto il trattamento; ma che si rendan più numerosi gli operaj a travagliare a ben de' proffimi. *Non ut lautius vivant, sed ut plures alantur.* Così appunto fu tal proposito notò il Suarez. E così è vero, che le rendite son sempre, quante bastano al sostentamento degli attuali Religiosi. E cessa l'equivocazione, e l'opposizion dell'Avversario.

(CXLIX)

lità : *DOMIBUS ETIAM MENDICANTIUM : ETIAM QUIBUS EX CONSTITUTIONIBUS PROHIBITUM, AUT EX PRIVILEGIO APOSTOLICO NON CONCESSUM* (e che più potea dirsi ?) : come molto più per la segnata eccezione, che dar si volle a quelle due sole Religioni : eccezione che vie più ne dimostra, come il Cardinal de Luca osservò, la generalità piena di tal legge per rispetto a tutto il rimanente degli Ordini Religiosi (1).

Che poi in tal generalità di tutte le Religioni, compresa dal Concilio ancor fosse la Compagnia; ad affermarlo basta il sapere, che il Concilio la riconobbe per Religione, e ne riconfermò con lodi l' Istituto. Anzi basta sapere, ciocchè dal Soave ne riporta il Contraddittore: cioè, che il P. Lainez fece istanza, che ne fossero eccettuate le Case Professe della Compagnia; benchè ritirasse poi una tal istanza a motivo, che la Compagnia avrebbe voluta la mendicità delle Case Professe, volontaria più tosto, che di obbligo aggiunto per legge di Concilio. Ond' è, che il Concilio in fatti non l' eccettuò. Il che ne fa ad evidenza conoscere, che il Concilio ebbe dunque avanti gli occhi la Compagnia, per inchiuderla nella general concessione; e l' ebbe altresì, per non escluderla con particolar eccezione.

E tra tutte le Religioni compresa è la Compagnia.

Ma se compresa fu la Compagnia, nè eccettuate le Case Professe; furon dunque ancor queste dal Concilio abilitate a posseder de' beni immobili. Così è: e il Soave pure il confessa. Produciam le parole di questo Scrittore, che, secondo il nostro Avversario, dà conto di molte cose a suo favore. Dice così al libro

E comprese sono anche le Case Professe, per attestazioni del Soave.

(1) *Card. de Luca in Sess. XXV Concil. cap. 3, de Regul.*

bro VIII. Anche il Generale Lainez (1) fece istanza, che fosse eccettuata la Compagnia di Giesù, dicendo, che quantunque i Collegj essendo deputati per trattenimento degli scolari, non ancora fatti Religiosi... Oh questa ragione sì, che non addusse, nè potè mai addurre il Lainez, in quella Sessione medesima, in cui si approvò l'Istituto, che gli Scolari della Compagnia dichiara veri Religiosi. E' questo error grossolano, condannato da Gregorio XIII nelle Bolle *Quanto fructuosius*, ed *Ascendente Domino*: che il fa suo replicatamente il buon Contraddittore: anzi poco stante il rileva, come un pensar del Concilio. (Che abbaglio!) Benchè dunque i Collegj, dovea dire il Soave, deputati per educar gli Scolastici, non ancora fatti Professi, possano godere beni stabili: però le Case Professe, nelle quali essenzialmente la Società consiste (cioè in quanto tali Case, sono fatte pe'l grado più principale de' Professi; non già in quanto ne' Collegj i Religiosi della Compagnia sien fuori dell' essenza della loro Religione). Le Case Professe non possono vivere, se non di mendicizia, e senza possessione di qualsivoglia stabile (2). Tal si riferisce l'istanza. Ma che ne seguì? Fu facilmente compiaciuto: ma il giorno seguente ritornò, e ricercò, che fosse levata quella eccezione, dicendo, che la Società sua era per conservarsi per-

- (1) Il racconto dal Soave riferito, è anche rapportato da Errico Spondano all' anno 1563: ma senza le sviste, e gli errori del Soave. Il Pallavicino, e gl' Istorici della Compagnia non ne fanno menzione alcuna.
- (2) Che le Case Professe non debban viver di rendite, è

verissimo. Che poi restino senza possessione di qualsivoglia stabile, è falso. Giulio III, e S. Ignazio *Const. Part. VI, cap. 2*, danno ad esse il dominio dell' abitazione, e di tutto ciò, che appartiene ad *usum necessarium*: oltre il dominio de' mobili: come si è veduto di sopra.

perpetuamente nella pura mendicizia nelle Case Professe ; ma che non si curava d'averne quest' onore appresso il Mondo : bastargli il merito appresso Dio , il quale sarà tanto maggiore , quando potendosi valer dell' abilità fatta dal Concilio , non se ne valeranno mai . Fu proposta in Concilio dal P. Torres , il qual disse , che così facendo sarebbero stati in libertà di valersi , o non valersi della concessione del Concilio secondo l' opportunità (1) .

Que-

(1) Il Card. de Luca con altri ha per vera la rinunzia , che i Gesuiti vollen fare nel Concilio di Trento , alla concession generale per rispetto alle lor Case Professe . E nel discorso 35 su quella Sessione scrive così : *Illi ejusdem Societatis Professores , qui in eodem Concilio , cum tanto Religionis , ac Sedis Apostolicae profectu aderant , ex commissione totius Religionis , ejusque Superiorum huic capacitati renuntiarunt , atque nolite dictae regulae generalis beneficio uti declararunt .*

Offerva tuttavia , che il Concilio non accettò tal rinunzia . Onde la capacità , e l' incapacità restò sotto i termini delle Bolle , delle Costituzioni , e de' proprj stabilimenti . *Verum Concilium , nullum desuper fecit actum acceptationis hujus renuntiationis , nilve desuper statuit . Ideoq. eatenus istius Religionis*

incapacitas viget , quatenus eam inducunt propriae Leges , & Constitutiones , nec non Apostolica auctoritas earundem legum , & Constitutionum approbativa .

Soggiugne , che rimane con ciò anche la potestà di moderare , e di dichiarar tali punti nelle Generali Congregazioni . *Salva remanente illa potestate , quae eidem Religioni in Capitulo , vel Congregatione generali tam ipsae leges , quam eadem Apostolica auctoritas tribuunt , id declarandi , vel moderandi , ut temporum & contingentiarum opportunitas exigeret .*

Rapportasi egli , così alla decisione 245 del Buratti , come al suo Discorso 63 de *Regularibus* : ove per tali motivi a' tea detto , che *Incapacitas istius Societatis est potius voluntaria , ob voluntariam scilicet renuntiationem .*

E' da

*Il passo del Soave
o3 disfavorisce
l' Avversario.*

Questo è il sì favorevol passo del Soave , che per l' Avversario è una piena risposta a tutta la concessione , che se gli oppone , del Concilio : Ma non si capirà forse così di leggieri , nè in qual guisa le parole del Soave lo favoriscano ; nè come con esse risponder si possa alla concession del Concilio . Che anzi , se vogliansi dividere i favori di questo Scrittore ; non saprassi dire , se più ne tocchi a' Gesuiti , o all' Avversario . Il Soave a buon conto a favor de' Gesuiti ne dice : 1 Che vi bisognava eccezione , perchè non fosser le Case Professe comprese nel decreto del Concilio : 2 Che i Collegj possono di lor natura godere de' beni stabili : 3 Ed intendeva parlare de' Collegj , e delle Case Professe , che vi erano a' suoi tempi , e a' tempi del Concilio : cioè de' Collegj in numero già più di cento , ne' quali tutti era impossibile , che vi fossero attuali Studenti : e delle Case , che contavansi in numero di sole due , o tre ; dacchè non parlò il Concilio certamente , e nè anche il Soave , di Collegj , e di Case , che non vi erano al Mondo , o che pensasse egli non dovervi essere : 4 Di tali sole Case Professe , ch' erano visibili , il Lainez dichiarò la mendicità ; non già di quegli altri Collegj sparsi per tutto : e che , come tali , ogni dì vie più si moltiplicavano : 5 Le Case Professe medesime
dopo

E' da notarsi , come il Card. de Luca conchiude il suo Discorso 35 in Sess. 25 Concil. *Ad hujusmodi ambiguitates dirimendas commendabile crederem , ut in vim ejus facultatum ipsamet Societas in Capitulo , vel Congregatione Generali ista clarius declararet , ut de meo Consilio fecit altera*

Religio Clericorum Regularium , qui Theatini nuncupantur .

Il solo sentimento di un Uomo sì illuminato farà conoscere , e d' onde si ha da misurare la Povertà della Compagnia : e se ne' dubbj abbian facoltà di decidere le Congregazioni Generali .

dopo il decreto *poteràn valersi dell' abilità fatta dal Concilio* : che però restavano abilitate a possedere in vigor della nuova concessione , in cui eran comprese . 6 E ciò perchè , comunque si voglia dire , il Concilio in realtà nè accettò veruna rinunzia fatta ; nè eccettuò in modo alcuno la Compagnia .

Tutti questi punti sono a favor de' Gesuiti . Ma dopo ciò , che resta da' detti del Soave a favor del Contraddittore ? Resta 1 , *che i Collegi son deputati per trattenimento degli Scolari , non ancor fatti Religiosi* . *E dove il Soave il favorisce, non è da seguirsi.* Error condannato da più Pontefici , come si è notato . 2 *Che nelle Case Professe essenzialmente consiste la Società* . Locuzion metafisica , che ha d' uopo di gran sottigliezze per isvilupparla da falsità (1) . 3 L' istanza ,

V za ,

(1) I Professi , e le Case Professe non possono con verità dirsi Essenza della Compagnia ; ma sol Parte Principale . E chi non sa , che altro è Parte , altro Essenza ? Per intendere tal punto , si osservi , che le altre Religioni , come non hanno , che soli Novizj , e Professi ; prendonsi solamente sotto questi due rapporti . Quindi dicendosi il tal Ordine Religioso ; or significa i soli Professi , come ne' punti odiosi ; or significa i Professi insieme , e i Novizj , come ne' punti favorevoli . Ma avendo la Compagnia tra i Professi , e i Novizj più gradi diversi per mezzo : che sono i Coadjutori formati o negli spi-

rituali , o ne' temporali ministerj , e gli Scolastici (Gradi approvati dal Concilio di Trento) ; ne siegue , che , come espressamente dichiarò il S. Fondatore , quest' Ordine Religioso può prenderli in significazioni più , o men ampie per rispetto a questi gradi . Il nome di Compagnia 1 , *ut latissime accipitur* , dice S. Ignazio , *complectitur omnes , etiam Novitios* . 2 In quanto *minus late patet , continet cum Professis , & Coadjutoribus formatis , etiam Scholasticos approbatos* (l' Oppositore ancor quì di passaggio leggerà con piacere il grado di *Scolastici Approvati*) . 3 *Modo magis proprio , continet Professos , & Coadjutores for-*

za , e la ritrattazion del Lainez . Punto assai più metafisico al pensare del nostro Avversario ; dacchè a suo dire dovert' essere , un' *Ingiuria* , e una ritrattazion d' *Ingiuria* al rigor della povertà . Vi è sottigliezza , che vedremo in una nota (1) . 4 *Il pensar del Concilio* , son sue parole , *analogo alle leggi fondamentali di averci per Case Professe , quelle che componevano l' essenza della Compagnia ; e per Collegi , quelli soli , che erano deputati per trattenimento degli scolari non ancora fatti Religiosi .* Che penetra-
zio-

formatos . 4 Finalmente: *Accepit maxime propria Profef-
fos dumtaxat continet .* Ecco dunque , dirà l' Oppositor col Soave , l' essenza della Compagnia . Ma oda S. Ignazio , che spiega , perchè questa sia Accezion propriissima : *Non quod Corpus Societatis alia membra non habeat ; sed quod hi (Professi) sint in Societate precipui .* Son dunque i Professi la parte principale , come a cagion di esemplo , è la testa nel corpo umano , che non perciò esclude dal corpo le altre membra . Dirà mai l' Oppositore , che dunque l' essenza del corpo umano consiste nella sola testa ? *Vid. Constit. Part. V , cap. 1 , litt. A .* Parlò per tanto bene lo Spondano nel riferire , ciocchè narra il Soave : *Domos Profefsas , in quibus PROPRIE Societas consistit , non posse , nisi ex mendicato vivere .*

(1) Ecco le parole del Contraddittore su' l' passo del Soave : *Si faccia giustizia al P. Lainez cogli altri Gesuiti , che stimarono cosa superflua ; anzi ingiuriosa al rigore della loro Povertà , volerla espressamente eccettuare dall' Indulto generale , come fecero i Cappuccini , e gli Osservanti .* Dunque ne siegue , che fa ingiuriosa al rigor della Povertà l' istanza de' Cappuccini , e degli Osservanti . Fu anche ingiuriosa alla Povertà , la prima istanza del Lainez , narrata dal Soave . Per farsi in ciò *giustizia a tutti essi ;* si debbon tutti condannare di poco riguardo al rigore della lor Povertà . Il Lainez adunque col ritrattar poi la sua istanza ; venne a ritrattar la sua ingiuria . Su tal fortile , ed elevato pensare , il Lettore darà quel giudizio , che parragli migliore .

(CLV)

zione ! Si profonda fino all' intimo pensar del Concilio : e truova , che il Concilio pensa errori al pari , e colle voci istesse del Soave . Ma no : il Concilio sapeva pensare , e sapeva parlare : nè mai ebbe il suo pensare diverso , od opposto al suo parlare . Sappiam noi , come ha parlato . Sia dunque il Contraddittor sicuro , che ha così appunto ancor pensato . Studj egli più tosto a trovare , come rispondere al parlar del Concilio , che ci dà legge ; altro che divertire al pensare analogo , o univoco , per eludere , e il parlare , e il pensar del Concilio .

No , egli dice : al Concilio si è risposto , appunto col Decreto I della sessione 25 : dove a tutt' i Regolari si comanda , che *In primis quæ ad suæ Professionis perfectionem , ut Obedientiæ , Paupertatis , & Castitatis , ac si quæ alia sunt alicujus Regulæ , & Ordinis peculiaria vota , & præcepta , ad eorum respectivæ essentiam , nec non ad communem vitam , victum , vestitum pertinentia , fideliter observent* . E però vuole , che si usi su ciò ogni cura , ed attenzione da Superiori , e da' rispettivi Capitoli ; *Ut ab illis non recedatur . Cum compertum sit , ab eis non posse ea , quæ ad substantiam Regularis vitæ pertinent , relaxari* . Dunque inferisce il Contraddittore , non potevano dalla Congregazione VI abilitarsi a possedere i Collegj , che non avevan Seminario di Studenti Religiosi ; appartenendo eio all' essenza dell' Ordine , e rilasciandosi cioè è di sostanza della vita Regolare . Questa è in poco la sua risposta , di qua di là sparfa , e ripetuta , e da noi insieme raccolta .

Ma di grazia , quì si chiedeva risposta al raziocinio , somministratoci dalla Concession del Concilio . Il raziocinio nelle sue parti ordinate , è tale : Il Concilio

Risposta dell' Oppositore aliena dall' argomento .

La ragion presa dal Concilio è sempre in piedi .

(CLVI)

lio abilità a possedere tutte le case di qualunque Religioso Ordine, ancorchè Mendicante, e quantunque dalle proprie Costituzioni abbiano divieto, o non abbiano concessione per Apostolico indulto. Tal proposizione è nel decreto istesso. Or la Compagnia è Ordine Religioso. Questa seconda proposizione è anche del Concilio: *Religio Clericorum Societatis Jesu. ib. decr. 16.* Dunque le Case tutte della Compagnia nel 1563 restarono abilitate a possedere, comechè sien di Ordine Mendicante, e quantunque lor fosse, o dalle proprie Costituzioni vietato, o per Apostolico indulto non concesso. L'illazione ne discende da se per legittima forma.

E se ne chiede soluzione.

Preghiam dunque l'Avversario a rispondere a tal raziocinio; o che neghi la prima, o la seconda, o l'ultima delle proposizioni. Nella sua scrittura a questo raziocinio non si dà mai risposta: e non dandosi, è dimostrata l'abilità de' Collegj a possedere. Non dissimuli pertanto, non isfugga: si faccia di grazia a sciogliere il nodo; altrimenti ne rimane avviluppato, ed avvinto.

Si vien dietro i passi dell'Oppositore; e più verità si mostrano.

Ma finche non iscioglo, il che gli farà un po' duro; siaci permesso di tenergli dietro per breve ora quantunque fuor di argomento: e fargli vedere, che quel primo Decreto istesso del Concilio, a cui fugge per ricovero, siccome non è contrario alla riferita concessione dell'istesso Concilio; così non è punto contrario alla Congregazione VI: anzi è solamente contrario a lui medesimo. Eccone la dimostrazione.

Alla Concessione del Concilio non si oppone il riferito Decreto I.

Il Concilio prescrive in quel primo Decreto di quella Sessione, che da' Regolari si osservi ciocchè è di essenza della loro Religione: e vieta insieme, che da' Superiori rilasci mai ciocchè è di sostanza della vita

vita Religiosa . (1) . Ma primieramente l' abilità a possedere , è conceduta dal Concilio medesimo , non introdotta da' Regolari , o da' lor Superiori ; com' è chiaro . Dunque l' abilità di cui parlasi , tanto non ha contrario quel primo decreto ; quanto è vero , che col terzo decreto il Concilio non contraddisse a se stesso . Dirà forse l' Avversario , che il Concilio nel concedere quest' abilità a possedere pretese di cambiar l' essenza di tutte le Religioni ? o rilasciar ciocchè è di sostanza della vita Religiosa ? Credo , che non vorrà dir tanto di un tal Concilio . Neppure vorrà dirlo del general Capitolo de' PP. Predicatori , tenuto nel 1475 : in cui si stabilì di uscire della mendicizia dal Santo lor Fondatore prescritta (2) , e vivere per innanzi

Per la Concessione il Concilio non cambiò l' essenza delle Religioni .

(1) Par che l' Oppositore non ha ben compresa la dottrina del Concilio in que' Capi di riforma de' Regolari , aggiunti alla Sessione XXV . Ivi con ordin retto di dottrina , nel primo Capo si tratta , come lo Spondano osservò , *De Regula uniuscujusque Ordinis stricte observanda* : o come si esprime il Barbosa , *Regulares teneri ad observantiam Regule , quam professi sunt* . Nel secondo Capo si passa a trattare , dice lo Spondano , *De proprietatis vitio excludendo* : o secondo il Barbosa , che *Regulares nihil habeant proprii* . Ed è da vederli anche su di ciò la Bolla *Nullus omnino* di Clemente VIII . Nel terzo Capo , per prevenire di poi ogni vizio di pro-

prietà , si tratta *De permissa omnibus bonorum immobilium possessione in communi , exceptis &c.* ; così lo Spondano : ed il Barbosa , che *Omnes possunt possidere bona immobilia* . Da tal metodo di faggia dottrina ognun comprende , che l' *Osservanza della propria Regola* stabilita nel primo Capo , non si distrugge , ma si sostiene dalla *Concessione di possedere in comune* stabilita nel terzo Capo : e vedesi , che l' Avversario prende ad opporre quel Capo I , come chi afferra al bujo .

(2) Attesta S. Bonaventura nell' Opuscolo *de Paupertate Christi artic. 2* : ed è nel Tomo I delle sue opere , che S. Domenico proibì a' suoi nelle più rigide , e severe forme l' intro-

zi di rendite. Su di che ebbesi l'approvazione di Sisto IV; senza intanto, o cambiar di essenza la Religione, o rilasciarfi la sostanza della Regular vita. Dunque l'obbligo di osservar l'essenza, e di non rilasciar la sostanza delle Religioni; non si oppone nè punto nè poco all'abilità a possedere da esse acquistata.

Posto tal Concessione, la Congreg. VI non potè contrarvenire al Concilio.

Più: o cambijsi, o no con tal abilità l'essenza, e la sostanza (ciocchè non è mai vero); il Concilio a- bilitò in fatti le Religioni tutte, eccettuatene due sole: e tra tutt'esse abilità ancor le Case della Compagnia generalmente nel 1563. Dunque la Congregazione VI nel 1608 trovò tutt'i Collegj, e tutte le Case in vigor del Concilio abilitati a possedere; comechè per le sole Case Professe trovasse una rinunzia al favor del Concilio fatta dalla Congregazione II, la quale nè nominò, nè comprese affatto i Collegj. Nel dichiarare adunque la Congregazione VI abili a possedere tutt' i suoi Collegj, non fu in istato di poter più

con-

troddurre beni stabili, e rendite nel suo Ordine. Ecco le parole di S. Bonaventura: *Item exemplum de S. Dominico, qui in morte sua IMPRECATUS EST OMNIBUS MALEDICTIONEM, qui in Ordinem suum POSSESSIONES CONARENTUR INDUCERE.* Ciò tuttavia, quantunque sì ben conveniva a que' principj dell' Ordine Domenicano; non giudicossi più confacente ne' suoi progressi. Furono i più faggi, e zelanti Religiosi dell' Ordine, che così stabilirono nel 1475: cioè 255 anni dopo il Ca-

pitolo di Bologna: nel qual Capitolo nel 1120 sotto lo stesso Patriarca S. Domenico si era stabilita una total mendicità. *Nimirum intellexerunt illius Capituli Patres, ut videre est in declaratione dist. II, cap. 2, n. 3, Paupertatem, non esse ipsam Religiosam Perfectionem, sed ejus instrumentum, sive mediam: ideoque pro exigentia finis a Religione intenti esse attemperandum: quemadmodum etiam S. Thomas 2. 2. q. 187, n. 7 copiose disseruit.* Così il Suarez nel Tom. IV, de *Relig. tract. IX, lib. II, cap. 7, n. 10.*

contravvenire al decreto del Concilio; potè solo, dove bisogno ne fusse stato, prevalersi di quello a favor suo a vie più convalidare i suoi stabilimenti: e ove i Collegj no'l fossero da se stessi, renderli tuttavia per la concession del Concilio abili a possedere.

L'importuna diversion pertanto, che l'Avversario quì fa a sì diverso decreto del Concilio, che vuol salva l'essenziale, e sostanzial Regola delle Religioni, come non si oppone punto all'abilità de' Mendicanti medesimi a potere, salva l'essenza, e la sostanza dell'Ordine, viver di rendere; così non discioglie affatto l'argomento tratto dall'abilità generale, che il Concilio accordò a tutte, e perciò anche alla Compagnia, a possedere, e ad acquistare. E perchè dunque quì inferirlo, e voler con esso trarci sì fuori di via?

Non si oppone dunque risposta, ma diversione.

Ma mettriam da parte il Concilio: che da esso l'Avversario non si fiderà certamente di trar risposta all'addotto, nè per lui solubil raziocinio. Cerca egli medesimo altra risposta. Ma d'onde? Dalla rinunzia, che al favor del Concilio per le Case Professe fè la Congregazione II. Esaminiam dunque tal rinunzia, che confermerà non poco ancora il raziocinio, che gli abbiam noi opposto.

E altra risposta cerca l'Oppositore.

§ II.

La rinunzia al favor del Concilio per rispetto a' Professi, e alle Case Professe, vie più conferma l'abilità de' Collegj, contro al sentir dell'Avversario.

A Ciò intendere, per ogni altro basterebbe la relazione sola di tal rinunzia; ma pe'l Contraddittore vi vuol di più. Vi vuole, non tanto una soluzione de' suoi cavilli; quanto un riparo alle sue di-

Rinunzia, e false esposizioni fattene.

diversioni . Farem l' uno , e l' altro .

Si espone la rinunzia della II Congregazione , i suoi motivi , il suo tenore .

Il fatto della rinunzia è il seguente . In vigor della concessione del Concilio nel 1563 furono anche le Case Professe abilitate a possedere . Il tenor del decreto senza fallo le abbraccia : il Soave medesimo l' attesta: eccettuazion di esse non vi fu nel Concilio . Nel 1565 si tenne intanto la general Congregazione II . Si ponderò in essa , che tal nuova abilità de' Professi , e delle lor Case a possedere , ed acquistare in comune , era per un lato contraria agli stabilimenti del S. Fondatore ; per l' altro non era necessaria alla Compagnia . Erasi dal Fondatore voluto , che i Professi , oltre la generale incapacità de' lor voti solenni ; fossero altresì incapaci in qualunque modo di ereditarie successioni a ben de' domicilj , in cui sono essi , come si spiega *Part. VI Constit. Cap. 2* . Or tal incapacità per la nuova concessione del Concilio veniva a crollare . Era già stato da' Papi prescritto , che le lor Case destinate *ad operandum in vinea Domini* , non possedessero beni immobili , ma di liberali limosine viveissero : e tale stabilimento senza urgente necessità veniva a cambiarsi . Tutto ciò ben considerandosi nella Congregazione , con pari volontà , e di sentimento uniforme , *magno consensu* ; si prese la savia risoluzione di cedere al favor del Concilio , e a qualunque dritto , che ne provenisse , così per rispetto a' Professi , come per rispetto alle Case Professe . Il Decreto , ch'è il XXXIII , tanto ne spiega nelle due parti , in cui è conceputo : nella prima , che ne contiene la proposizion del dubbio da decidersi ; e nella seconda , che ne rinchiude la decisione del dubbio proposto .

Ecco la proposizion del dubbio fatta alla Congregazione : *Cum Concilium Tridentinum Sess. XXV Cap. III de*

III de Regularibus , facultatem dederit omnibus Religiosis , exceptis Observantibus Minorum , & Capuccinis , habendi bona immobilia in communi , NON OBSTANTIBUS QUIBUSLIBET CONSTITUTIONIBUS eorum : propositum fuit Congregationi , an restringendo Sanctam Paupertatem , placeret cedere juri cuiunque ad HABENDA BONA IMMOBILIA IN DOMIBUS PROFESSORUM , quod ex decreto Concilii praedicto nobis esset acquisitum . In tal Proposizione , si nominan forse Collegj , per cui debba rinunziarsi ? Non trattasi solo di Case Professe ? Tanto è .

Del Decreto XXXIII della Congr. II proposizion del dubbio .

Or siegue la decisione di tal dubbio proposto : Et placuit magno consensu Patribus , ut cederemus cuiunque juri ex Concilio nobis provenienti ; & juxta nostras Constitutiones , & vota , quae post Professionem emittuntur , paupertatem in PROFESSIS , ET EORUM DOMIBUS retineremus . Et ita cesserunt totius Societatis nomine . Ma in tal decisione, dov' è sillaba intorno a' Collegj , per cui si volesse cedere ? Non si decretò soltanto di ritenere ne' Professi , e nelle lor Case la povertà , prescritta già prima dalle Costituzioni ? Non si cedè in tal conformità al favor Conciliare ? E' cid chiarissimo . *Ita cesserunt (1) .*

Decisione dell' istesso Decreto .

Quì una riflessione , che rischiarì il tutto . Fu quella , come ognun vede , una rinunzia al dritto proveniente a' Professi , e alle Case Professe dalla

Per esser rinunzia , è di interpretazione stretta .

X

(1) Il Canone più svelto , e però più chiaro , che da tal suo Decreto 33 estrasse l' istessa Congregazione II , è il seguente . *Congregatio , totius Societatis nomine cessit cuiunque juri , proveniente ex concessione Concilii Tridentini ad habenda bona immobilia in com-*

muni , IN DOMIBUS PROFESSORUM , VEL EORUM ECCLESIIS ; ut juxta nostras Constitutiones , & Vota , quae post Professionem emittuntur , Paupertatem IN PROFESSIS , & IPSORUM DOMIBUS retineremus . Congr. II . Canone . 21 .

concessione del Concilio . Or si sa , che la rinunzia *Est stricti juris, seu interpretationis* : come tutt' i Dottori , e Canonisti , e Giuristi insegnano (1) . Ella è una specie di donazione di ciocchè si ha , o si può avere : e siccome di nescun credesi , nè presumesi , che a man larga doni , e baratti il suo ; così di nescun credesi , che il rinunzi così di leggieri . Quindi aggiungono , che nè la donazione , nè la rinunzia dee estendersi giammai *ultra casum expressum* , oltre l' espressione , e la proprietà delle parole . Posto ciò : s'interpretri il decreto della Congregazione II , giusta il rigor delle voci , e la loro espressione , e proprietà . La rinunzia è per li soli Professi , e per le sole lor Case , com'è chiaro . Dunque non è in verun modo per li Collegj , che non si nominano affatto . Se non è poi questa evidente illazione ; non saprei , se diafi illazione evidente .

La rinunzia fu per le sole pochissime Case Professe, che allora vi erano, e le altre, che si speravano.

Più : si aggiunga , che la Congregazione rinunziava per le Case Professe , che allor aveva , e per le altre , che sperava in appresso di avere ; e non rinunziava poi pe' Collegj , che aveva , e sperava di avere . Or quante Case Professe eran fondate nel 1565 ? Al più tre ; di due sole è certo . Ma Collegj , quanti ? Più assai di cento . Tutti si nominano nell' Indice dell' Orlandini , e del Sacchini , che proseguì l' Istoria della Compagnia . Adunque la Congregazione non rinunziò nel fatto , che per tre Case Professe : e nella speranza per quelle , che il Signor avrebbe concedute . Non cadde mai la rinunzia , nè fu que' numerosi Collegj , che allor contava : nè su gli altri,

(1) Joseph. Mascardus de Probat. Vol. III, Concl. 1263. E si ricava dalla l. cum de indebito 25 , ff. de Probat. Bartol.

in l. si de certa. C. de transact. : & l. 1 in fine ff. si quis in jus.

altri, che si farebbero nel progresso aggiunti.

La rinunzia, come la donazione, non opera, oltre la mente del Rinunziente. Or come la mente della Congregazione potè mai essere di rinunziare per li Collegj, mentre diceva Case Professe? Non sapeva forse, che altri erano i Collegj, altre le Case Professe? o non capiva le voci, che usava in una solenne rinunzia?

Le voci della rinunzia esprimon la mente.

Più ancora: se la Congregazione rinunziò per li Collegj, che avessero anche le sole scuole a' secolari; dovea dunque spogliarli subito de' fondi, che avevano: e ciò per obbligazion precisa dopo la rinunzia. Dovea dal Catalogo de' Collegj cancellarli: il qual Catalogo deesi per altro, anche per obbligo, ogni anno riconoscere. Dovea in appresso appellarli Case Professe; non numerarli più per Collegj (1). Ma dove mai fu stabilito di ciò fare? dove mai si eseguì? dove mai se ne legge un esempio? Dev' es-

Non fu effetto di tal rinunzia lo spogliare verun Collegio.

(1) S. Ignazio *Part. IX Const. cap. 6, n. 3*, impone al Generale di tener presso se un Catalogo di tutte le Case, e Collegj *cum suis redditibus*. E prescrive, che ogni anno tal Catalogo si riconosca: e come possono le Case, e i Collegj o mancare, o accrescersi; così vuole, che il Generale *singulis annis hunc Catalogum renovandum curet, si convenire videbitur*. S. Francesco Borgia allor Generale, non mancò sicuramente a tal suo obbligo. E se la Congregazione avea dichiarato es-

ser Case Professe tutt' i Collegj, che non aveano Studenti dell' Ordine, i quali erano in sì gran numero; dovea il Santo Generale e torre ad essi i fondi, e cancellarli dal Catalogo, in cui erano registrati, quali Collegj *cum redditibus*. Ma nulla di questo essendo avvenuto, nè anche per sogno; tutto ciò passa ad essere una nuova pruova la più sensibile a far conoscere le vane immaginazioni dell' Oppositore su di tal punto.

fer in impegno l'Avversario di dimostrarcelo; se non vuol, che dicasi di lui, che l'animosa franchezza ad asserire, è disuguale di troppo alla forza di provare.

Altra diversione dell'Oppositore.

Ma no: diamo luogo ad una sua scoperta, che qui uniamo; benchè ad altro disegno da lui rapportata. In questa istessa Congregazione, dice al n. 136, fu dichiarato doverfi anche avere per Casa Professa, e perciò vivere d'elemosine, quelle Case, che si erano fondate, come Collegj, ma senza esservi Studenti della Compagnia.

Falsità qui avanzata su la parola.

Scoperta infelice! ch'è un innesto d'immaginazione, e di falsità. Niun simile decreto in quella Congregazione si fece. Si legga, si rilegga la serie tutta de' decreti: dov'è mai tal dichiarazione? dove un tale stabilimento? non si ritroverà giammai. L'oppositore l'asserisce su la fede di sua parola, e di sua franchezza. Produca il testo: se no 'l produce; chiamisi convinto di falsità (1). Ma non può produrlo, se

(1) Vero è, per nulla occultare, che la Congregazione II un Collegio ridusse a Casa Professa. Ma ciò nè l'Avversario oppone; nè forse il fa, nè punto gli giova. Fu un solo determinato Collegio per particolari, e differenti motivi. Fu certamente il fine tutt'altro, che la mancanza di Studenti. Si stabilì col Decreto 35, che del Collegio di Venezia si formasse una Casa Professa: *Placuit, ut Collegium Venetiarum, Domus Professorum fieret.* Ma son da notarsi il mo-

do, e i motivi. Il modo fu: *Ut reditus a Sede Apostolica ei assignati, Collegio Patavino applicarentur,* con nuova facoltà del Papa, e col consenso, che vi era del Priore Andrea Lippomani, Fondator di amendue que' Collegj, che ciò anche desiderava: *Et utriusque Fundator, ejusdem esset sententiae.* E il motivo qual fu? L'Oppositore colla usitata franchezza direbbe, perchè non vi erano Studenti della Compagnia. Falso, falsissimo. Per tal motivo doveano spiantarsi

se non forfè con qualche altra nuova falsità ; che neppure ricuopra la prima di già avanzata . Eccola in fatti . Riferisce anche con insulti al n. 121 , ed afferma , che in questa Congregazione II si prescrisse , che in alcune Case destinate per Collegj , senza che vi fossero loro Studenti per l'incapacità delle rendite , facendovisi pure le scuole a' secolari , si dovesse vivere assolutamente di elemosine . Or che diranno , poi ripiglia , i RR. Padri , tanto diversi da quelli di allora ; quanto lo dimostra il presente loro impegno ?

Vuol sapere , che dicono i Padri ? Dicono , che tutto ciò , e quanto ha egli scritto nel precedente num. 136 è un gruppo di falsità , infilate insieme per reggersi l'una su l'altra : e che perciò da se rovinano tutte ad un tempo istesso . Si dimostrano più falsità

Che sien prette falsità , e tutto ideali ; dimostralo

quell
tarfi quasi tutt' i Collegj ; dacchè in quasi niuno di essi v'erano Studenti , neppure in quel di Padova : come farassi chiaro nella seconda Parte . E poi quel di Venezia avea tuttora le sue rendite a Sede Apostolica . Il motivo fu ben diverso , e l'accenna il Decreto : *Expedire videbatur , ut reditus Collegio Patavino applicarentur* : e 'l riferisce il Sacchini nella *Part. III Hist. Soc. lib. VI , n. 40* . Questo fu , perchè la Congregazion II estimava conveniente una Casa Professa in una Città , qual è Venezia : e non tollerando i piccoli Collegj per il rischio dell' osservanza , e per la poca speranza del frutto ;

di que' due piccoli , essendone legittima facoltà , pensò di formare un sol Collegio . *Id censuerat curandum proximus Generalis Conventus , ut unum potius plenum , dignumque celebrata urbis sapientia , quam tenuiora duo Collegia haberentur* . L' esecuzione neppur seguì , se non sei anni dappoi nel 1570 . Or se que' Collegj gli avesse la Congregazione avuti per cosa contra l'Istituto ; non gli avrebbe potuto tollerare neppure un anno solo . Ma non si propose giammai contrarietà all' Istituto ; sol si propose rischio dell' osservanza , e del frutto ; e convenienza di una Casa Professa in Venezia .

Coll' istesso Canone di quella Congregazione, che l' Oppositor cita :

E rapportasi il tenore di quel Canone a lui contrario .

quel Canone medesimo della Congregazione II , che cita il Contraddittore , non perchè habbialo egli veduto ; ma perchè si è per forte imbattuto nel Sanchez , il qual ne rapporta non già le voci , ma il solo suo sentimento .

Si trattò seriamente in quella Congregazione de' piccioli , e mal dotati Collegj ; in cui non posson fiorire nè ministerj , nè osservanze . Non si stimò di dismetterli ; ma procurar anzi di *porre in multiplico le rendite , finchè meglio si fondassero* , come anche il Contraddittore riferisce al num. 121 . Ecco il savio provvedimento , che perciò si prese . Si spiegò la Congregazione di parlar per allora solamente di que' Collegj sì piccoli , e sì malamente dotati , *in quibus nec nostri legunt , nec scholasticos alunt* : val dire , in cui mancavan insieme queste due condizioni , di tenere scuola , e di allevare Scolastici . Mancando così tutte due queste condizioni , si disse , che que' tali Collegj si potessero ritenere nel seguente modo : *Poterunt hac ratione retineri* : cioè , se conservandosene i frutti in man di terza Persona , col lor multiplico si accrescessero i fondi : e restandovi in tanto de' Religiosi , eglino non ci vivessero di que' frutti (altrimenti , che multiplico potea mai farsi ?) ma vivessero *per quel tempo di limosine ; Interim ex elemosynis vivant* : e avesser pensiero di rendere un dì sufficiente la fondazione , per riaprirsi di nuovo il Collegio . Chi tutto ciò ben considera ; nulla vi truova di quanto l' Oppositor ne avvanza . Al fine del margine diamo quì il Canone intiero per riscontrarsi (1) : e il riscontro gioverà non poco .

Ma

(1) Il Canone VII della Congregazione II , estrarro dal suo Decreto 71 , è il seguente .

Si quæ Collegia sint hætenus absque sufficienti dotatione fundata , in quibus nec nostri legant

(CLXVII)

Ma pur l'Avversario dimanderà di nuovo , che dicono di tal sua opposizione i Gesuiti? Dacchè vuole ad ogni modo udire; ecco più distintamente quel , che dicono. Dicon essi due cose: la prima , che l'opposizione è un gruppo di falsità: la seconda , che per via di raggiri da una opposizione si salta ad un'altra; per non obbligarfi con ciò a sostenere nè l'una, nè l'altra . Espongiamo questi due detti, se sien veri.

Posto ciò: l'opposizione contiene falsità, e raggiri.

Dicono primieramente , che la sua opposizione è un gruppo di falsità; nè il gruppo è poi sì piccolo. Asferisce egli , che la Congregazione II, volle , che ne' Collegj , dove pur vi erano scuole a' secolari , e non vi erano studenti Gesuiti , si vivesse di limosine . Ma pur la Congregazione dichiarò apertamente di non parlar de' Collegj , *ubi nostri legunt* : che in buon latino vuol dire, ove fanno Scuola : e perciò questi Collegj restarono nel lor piede di viver di rendite in vigore di quel Decreto. Ecco la prima falsità . Più: la Congregazione in que' Collegj medesimi , *ubi nec nostri legunt , nec Scholasticos alunt* : e vuol dire a buon conto , dove non sussisteva nessun di questi due fini , per cui S. Ignazio stabilì i Collegj; pur non volle prescrivere , che assolutamente si vivesse di limosine : ma che mettendosi a moltiplico i frutti , *interim* que' pochi , che vi restavano , ci vivesser di limosine . Fu dunque un decreto interino , e provvisoriale per assicurare il moltiplico: non fu un decreto stabile , e perpetuo . E' pur il Contraddittore ci vien dicendo , che *si stabilì , che si do-*

Molte falsità avanzate .

gant , nec Scholasticos alant; poterunt tamen illa hac ratione retineri , si ex fructibus videlicet eorum per publicam aliquam personam conservatis , detur opera , ut plene fundentur . No-

stri tamen interim bonis illis non utantur , sed ex eleemosynis vivant ; ac simul dent operam , ut predicta Collegia sufficienter etiam aliunde dotentur .

(CLXVIII)

dovesse vivere assolutamente di elemosine . Ecco la seconda falsità . Più : sostiene il Contraddittore , che la Congregazione non ebbe in conto di Collegj , quelle Case , che fondate eran a similitudine di Collegj , ma senza esservi Studenti . Ma pur la decisione si fu , che , *si que Collegia sint hactenus , sine sufficienti dotatione fundata , in quibus nec nostri legunt , nec scholasticos alunt ; poterunt tamen illa hac ratione retineri , si ex fructibus &c.* Dunque li riconobbe per Collegj , e da ritenersi per tali : e sol provide al modo di ritenerli . Ecco la terza falsità . Più ancora : il Contraddittore afferma , che fu dichiarato doverli avere per Case Professe , quelle Case fondate , come Collegi , ma senza esservi Studenti . Ma la Congregazione non solo non dichiarolle per Case Professe : cioè per Case senza fondi stabili : non solo non tolse a que' Collegj i lor fondi ; ma pensò , e provide al modo di accrescerli , ed aumentarli : *Detur opera , ut plene fundentur : & ut sufficientur etiam aliunde dorentur* . Le volle forse con tali stabilimenti per Case Professe , ma co' lor pieni fondi , e con la sufficiente lor dote ? No certamente . Dunque ella è questa una quarta falsità (1) . Ma ciò

(1) Colle dette quattro falsità presupposte , si avvanza il Contraddittore , fatto già arbitro del giusto , e del vero , a condannare con oltraggi la Congregazione III , perchè *pose mano , prima di ogn' altra novità , all' alterazione del fesso stabilimento di doverli vivere di elemosine , in quelle case , ove non vi era Studentato della Religione* . E pur la

Congregazione precedente non avea prescritto alcun fesso stabilimento ; ma avea sol determinato ; che *Interim ex elemosynis vivunt* , in que' Collegj mal fondati : ch'erano Collegj , avvegnachè non vi fossero Studenti , come si è veduto .
Ma oh quanto nuoce il non aver sotto gli occhi le Congregazioni , che s'impugnano ! La stessa stessissima Congregazione

III

basti a sviluppare quel gruppo di falsità , che dicevamo aver qui infelicitamente tessuto il nostro Avverfario.

III nota espressamente, che il caso, di cui essa tratta, è affatto diverso dal caso, che trattato si era nella Congregazione II: e dice al fine del suo Decreto 43, da cui è estratto il Canone 6 citato dall' Avverfario: *Neque enim hic casus idem est cum illo, qui in decreto 71 Secunde Congregationis continetur.* Cessi dunque l' Avverfario dal suo zelo, e da' suoi rimproveri. La terza Congregazione non si oppose, nè derogò alla seconda; trattò ella di caso differente. La Seconda avea parlato de' Collegj senza dote sufficiente di fondi: e perciò volle il moltiplico de' frutti, per renderla sufficiente col vivere interim di limosine: *Collegia absque sufficienti dotatione fundata.* Trattò la Congregazione III de' Collegj non ancor pienamente messi in piè, e stabiliti, o che sono in fabbriche necessarie; e in questi non volle moltiplico de' frutti: sol disse, che il Generale secondo le circostanze giudicasse, se debban vivere di limosine, e fino a quando: *Collegia, in quibus propria Collegiorum munia non exercentur,*

Y

Di-

vel quia nondum plene constituta sunt, licet sint inchoata: vel quia edificandi necessitas non patitur nostros legere, nec Scholasticos nostros illic alii; R. P. Generalis judicabit, an, & quamdiu ex elemosynis, vel ex redditibus vivere debeant: & faciet, quod in domino expedire judicaverit. Neque enim hic casus idem est cum illo, qui in decreto 71 secunde Congregationis continetur.

Due riflessioni. La prima: Qui dunque si tratta sempre di veri Collegj co' lor veri fondi, ma che o non avevan dote proporzionata, e fondazione sufficiente; o non erano ancora compiutamente in buon piede, e pienamente stabiliti. Dunque la Congregazione III non abilitò Case Professe a rendite; e ben può rimandar in dietro all' Avverfario i suoi rimproveri. La Seconda riflessione è: I Collegj poveri possono universalmente aver suffidj di limosine: e ce' l disse S. Ignazio *Part. IV Const. c. 2, n. 6.* O che dunque i Collegj mal fondati viveffero delle loro rendite, come prima avevan fatto; o che

*Raggiri , che
notansi nell'Op-
positore .*

Dicono essi secondamente i Gesuiti , che il Contradittore con importuni salti elude di rispondere alle ragioni , che il premono . E pare , che ancor quì dican vero . Eccone un saggio in quell' istesso , che or si tratta .

*Da un decreto
del Concilio va
all'altro .*

Si è divisata l' autorità del Concilio , che abilitando fin anche le Case Professe ; molto più abilità , o confermò l'abilità de' Collegj . Ma com' egli a ciò risponde ? Ci trasporta al Decreto I di quella Sessione , che vuol salva l' essenza , e la sostanza delle Religioni ; quasichè nell'abilitar anche i Mendicanti a possedere , il Concilio o si contraddicesse , o ne distruggesse l' essenza , e la sostanza .

*Dal Concilio
va alla Ri-
nunzia .*

Non regge adunque tal risposta . Ci trasporta per tanto alla rinunzia fatta al favor del Concilio nella Congregazion II . Ma è chiaro , che tal rinunzia è solamente *PRO PROFESSIS , ET EORUM DOMIBUS* . Or che fa egli ? Ci richiama ad un Canone di questa medesima Congregazione : e 'l contrappone ad un altro Canone della Congregazion III . Ma da questi Canoni non altro rileviamo , che un'interina provvidenza per li Collegj o mal dotati , o non ben anche stabiliti : troviamo , che tali Collegj si rimangono co'lor proprj fondi ; che però non possiamo con tai fondi avergl' in conto , com' egli vorrebbe , di Case Professe . Dunque fu la rinunzia nè più , nè meno per le sole Case Professe , e non già per li Collegj . Egli ciò vede : conosce

*E dalla Ri-
nunzia ad al-
tro Canone del-
le Congregazio-
ni II , e III .*

il
che viveffero di liberali suffidj , finchè si fondasser pienamente , come stimò la II Congregazione ; sempre per la lor fondazione , pe' lor fondi , e pe' loro impieghi eran dessi veri Collegj . Voleffe Iddio , che tutte le rilattatez-

ze delle Religioni si riducessero a ciò solo , che possano i lor Generali in simili casi stabilire , *An , & quamdiu* alcuni loro Religiosi *ex eleemosynis vivere debeant !* il che sembra inconveniente sì grave al nostro Avversario .

(CLXXI)

il vigor della replica : confessa al *num. 136*, che *si parlò delle sole Case Professe, e non de' Collegj, secondo ora s'intendono*. E ben dunque? Sciorrà almeno una volta tal opposizione? Sì: la sciorrà. Ma come? Con dire, ch'essa è di niun peso; perchè *abbiamo rilevato*, soggiunge, *come allora il pensare del Concilio rispetto a questa distinzione era analogo alle leggi fondamentali*. Ma Dio buono! Al Concilio si risponde colle Congregazioni: alle Congregazioni si risponde col *pensar del Concilio*. Che stranezza, e dissipazion di discorso è mai codesta? Se pure può dirsi discorso quello, con cui non si cerca il rischiarimento di una verità; ma si sfugge: e colla fuga se ne addoppiano ancor le ombre.

E dalle Congregazioni passa al pensar del Concilio.

Or vengasi alle corte. Dia il Contraddittore, se può, ad ogni modo risposta precisa a questi punti. I. Se la concession del Concilio, estendendosi alle Case Professe; si estenda, o no a' Collegj? II. Se la rinunzia al favor del Concilio, fatta per le sole Case Professe, com'erano in tempo del Concilio, e della Congregazion seconda; si debba ampliare anche per li Collegj, quali erano a' tempi del Concilio, e dell'istessa seconda Congregazione? III. Se il Canone 7 della seconda Congregazione, ed il Canone 6 della Congregazione terza, ne' termini, in cui apertamente si spiegano, lasciano, o no i lor fondi a' Collegj mal dotati, o non ben ancora stabiliti? e se con lasciar ad essi i lor fondi, e il loro moltiplico; possano tuttavia quelle due Congregazioni prescrivere, che si debbano que' Collegj avere per Case Professe: di cui si fa, ch'è obbligo indispensabile il non potere aver fondi? Rispondasi a ciò precisamente: si stia su' termini, e su l'argomento; e non si vada sfuggendo, nè sguizzando: e allor poi passi, dove onestà il permetta, a'

Chiedesi dunque risposta precisa.

rimproveri; ad insulti, a villanie.

Se il pensar dell' Oppositore sia qui analogo alle leggi fondamentali.

Ma posciachè l' Avversario ci ripete per tutto, ch'è il suo pensare è *analogo*, e conforme alle *Leggi fondamentali*; ci permetta quì di addimandargl' in confidenza, cosa intenda per *Leggi fondamentali*? Intenderà, chi ne dubita? le leggi, che son tratte dalle Bolle Pontificie, e dalle Costituzioni dell'Ordine. Or veggiamo così di fuga, se i principali suoi pensamenti, riepilogandosi da noi in breve, e sotto l'occhio riducendosi, sieno analoghi, e corrispondenti alle Bolle, ed alle Costituzioni, o se anzi sieno contraddittorj. Indovineremo così per ventura ancor noi, come il pensar del Concilio fosse analogo alle vere, e non alle ideate leggi fondamentali della Compagnia.

Un suo pensiero è dunque, che *le Scuole agli esterni* son proprie delle Case Professe, e non de' Collegj. Ciò egli ripete a noja (1). Ma ciò a lui vale ben mol-

to

(1) Il Contraddittore in più luoghi si scaglia contro un tal grande, ch' ei dice, abuso: e che appella, *introduzione contraria alle leggi fondamentali: inosservanza delle Bolle Pontificie: cambiamento di voci con ripugnanza del naturale significato* (num. 118, 119, 121.): questo è, che faccianfi le scuole agli esterni ne' Collegj, non già nelle Case Professe. Rapporta un testo dell' Orlandino, sebben con errore, e con aliena intelligenza: come nell' art. II habbiamo accennato. Aggiugniamo quì una giusta

maraviglia, ch'ei tale introduzione riporta all'anno sesto dell' istoria dell' Orlandino, e settimo della fondazione della Compagnia. Ivi riferendosi le fondazioni di molti Collegj, vivente tuttor S. Ignazio, si riferiscono le molte scuole, che ne' Collegj si aprivano colla direzione del Santo Fondatore. Or si miri *l'abuso, la corruttela, il degenerare dall' Istituto* colla direzione di un Santo Fondatore vivente: e poi, se si può, si cessi dalle maraviglie. Dovea l' Oppositore almeno stabilire un' Epoca a' suoi disegni più

op-

to; poichè gli vale ad inferire, che tali scuole non son carattere di Collegj, abili a possedere, ma sol di Case Professe di possedere incapaci. Ora tal suo pensiero è egli forse analogo, ed uniforme alle Bolle, ed alle Costituzioni? Si è già detto, che nella Bolla di Giulio III del 1550 si legge, *Domus, quas Dominus dederit, NON ad scholastica studia exercenda destinanda erunt*. Or egli dice, che le Scuole delle Case son proprie: la Bolla protesta il contrario. Dov' è quì ora il suo pensar analogo, e conforme alle Bolle? Ma ei pur vuol, che sia analogo. Dunque sulla sua parola butterem via dal testo quel NON: e dove dice *ad scholastica studia destinanda NON erunt*: spiegheremo così: Che le Case Professe debbon destinarsi ad esercizi di Scuole.

Non è analogo a Bolle, e a Costituzioni il pensar su le Scuole ad esterni.

Nelle Costituzioni Part. III, Cap. I. si legge *Studia literarum in Domibus NON erunt, sine dispensatione*. Toglierem via quest' altro NON: il quale gli guasterebbe tutta l' analogia de' suoi pensieri: e in grazia sua spieghinsi ancor queste voci così: *Nelle Case Professe ci dovranno essere applicazioni letterarie, se non vi è dispensa*. Così renderemo il suo pensare analogo anche alle Costituzioni. Nella Parte IV similmente s' incontra questo titolo, che prefiggesi al Cap. VII *De Scholis Collegiorum Societatis*. E subito si ripiglia così: *Habita ratione externorum, quos in Collegiis instituendos suscepimus, Scholæ publicæ aperiuntur &c.* E quì ancora per non alterar l' analogia del pensare faremo così: faremo, che *Collegium* significhi *Casa Professa*: e diremo, che il titolo del Capo

VII

opportuna, e non far nascer gli abusi col nascer dell' Istituto, e colla direzion del Fondatore. Ma come ciò ap-

partiene al Fatto, vedrassi più esattamente nella II Parte.

VII è delle Scuole delle Case Professe : e che quel principio del Capo ci fa sentire, che, *Avendo riguardo agli Esterni , i quali abbiám presi ad ammaestrare nelle Case Professe , si aprano pubbliche scuole &c.* E l'istessa maniera in grazia di lui terremo nel tradurre i rimanenti testi di Bolle, e Costituzioni, su di ciò da noi già in gran parte prima recati.

Nè è analogo a Bolle, e Costituzioni il suo pensar su gli Scolastici della Compagnia.

Un secondo pensamento dell'Avversario è, che per *Iscolastici* della Compagnia non intendansi, che i soli attuali Studenti. Ciò gli preme pur molto. Con questo solo può egli inferire, che essendo destinati i Collegj co' lor fondi *ad scholasticorum sustentationem*; dove dunque non sono attuali Studenti, non debbon essere Collegj con fondi, ma sì bene Case Professe senza rendite di sorte alcuna. Or secondo ciò dobbiamo industriarci anche quì per rendere tal pensamento analogo alle leggi fondamentali. Quindi se queste ci fanno mai intendere, che nella Compagnia vi è un tal Grado, che diceasi di *Scolari, o Studenti, o Scolastici, approvati*, il qual dura sino alla matura età della Professione; spiegheremo tutti codesti passi con sì fatta analogia, che il nome di *Scolastici* non sia rmai nome di Grado, ma sol di attuale occupazione ad apprendere nella scuola. Che però, dove troviamo, che Giulio III, e Gregorio XIII chiaman costoro sino alla lor Professione, non con altro nome, che di *Studenti, o Scolari*, anche *post absoluta studia*; l'intenderemo per rispetto solamente al corso attuale degli studj, in cui si trovano: come l'Avversario in fatti a noi spiega quel *Post absoluta studia*, al num. 98. E dove leggiamo, che S. Ignazio dice, che i Collegj co' lor fondi sono per mantenimento degli Scolastici per tutto il tempo, che precede la lor Professione: *ad Scholasticorum sustentationem, antequam in Societatem Professam recipiantur*; ciò

ciò intenderemò pe 'l solo corso de' loro studj, e nulla più. Finito poi il qual corso, è egli vero, che c'imbatteremo in due altri, e non leggieri inconvenienti per codesti Scolastici: L'uno è, che usciti degli studj, nè renduti per anche Professi, restano senza alcun proprio nome; non essendo nè Novizj, nè Scolastici, nè Professi: L'altro sconcerto è, che si restano in tanto senza abitazione veruna; non dovendosi dar loro luogo alcuno nè nei Noviziati, nè ne' Collegj, nè nelle Case Professe: dacchè non appartengono essi a veruno di sì fatti domicilj. Ma inghiottirem tutto, e diremo, che questo gran numero d'individui della Compagnia, è una gente senza nome, e senza tetto; più tosto, che concedere a S. Ignazio tal grado di Scolastici, da distribuirsi per li Collegj: e così far vedere tanti Collegj con rendite, e fondi per gli Scolastici.

Con simili spiegazioni renderemo di leggieri analoghi alle leggi fondamentali, anche gli altri pensamenti del nostro Avversario. Com'è quello, che oltre due, o tre Collegj per Istudenti; tutto il resto dev'esser Case Professe. Conforme a tal pensiero potrem noi dire, che, allorchè dunque Giulio III disse *Domus, quas Dominus dederit: Collegia ubicunque*: intese dire, che tutte dovean esser Case Professe: e quel *Collegia ubicunque* ne vuol significare Collegj in due, o tre luoghi, e non più. E dove tante diverse classi di Collegj divisò S. Ignazio nella Parte IV; tutte quelle classi s'intendono di due, o tre soli Collegj. Che se la classe più numerosa di Collegj la volle pure colle sole scuole di Grammatica, e Dottrina Cristiana; o diremo, che per Collegj intese Case Professe: o se intese Collegj, rimanderemo noi dunque gli Studenti Gesuiti, i quali sono o Rettorici, o Filosofi, o Teologi, a tali scuole di Grammatica: e ciò, perchè non
ab-

Nè analogo è a Bolle, e Costituzioni il suo pensar sul numero de' Collegj.

(CLXXVI)

abbiasi a vedere al Mondo questo sì gran disordine, giusta il pensar dell' Oppositore, che sienvi Collegj senza attuali Studenti dell' Ordine.

Il pensar dunque del Concilio fu ben diverso.

Sarebbe agevol cosa il ripigliare così in breve su tal nuova analogia, quanto ne' precedenti Articoli si è rapportato dalle Bolle, e dalle Costituzioni. Ma ben sappiamo, che a queste il pensar del Concilio di Trento non fu solamente analogo, come dice l'Avversario, ma pienamente conforme, ed uniforme; e lodò quanto in esse si stabiliva, e quanto si praticava in lor conformità. La malagevolezza dell' impresa, è solo riposta nel trovare una qualche sorta di analogia, e di proporzione tra il pensar dell'Avversario, e le leggi fondamentali, o di Bolle, o di Costituzioni, senza travolger tai leggi, o raddrizzare il pensar suo.

§. III.

Come la Bolla di S. Pio V, la qual dichiarò Mendicante la Compagnia, riconfermò l'abilità de' Collegj a possedere.

S. Pio V dichiarò Mendicante la Compagnia,

Siccome le Bolle de' Pontefici, al pensar analogo del nostro Avversario, parlano tutte del suo linguaggio: quantunque avendole fin quì ponderate, l'abbiamo trovate scritte con sentimenti ben molto a lui contrarj; così non è maraviglia, che qualche cosa di più egli si aspetti dalla Bolla di S. Pio V, che dichiarò Mendicante la Compagnia (*num. 78*). Ma cessi di sollecitudine. Tal Bolla vie più riconferma l'abilità de' Collegj a possedere, come or ora esporremo.

Si

Si risovvenga bensì primieramente , che a'tempi di S. Pio V , numeravansi già presso a cenquaranta i Collegj , ed appena eran quattro le Case Professe . Ed allor fu , che egli promulgò questa Bolla nel 1571 . Tal lume egli è assolutamente necessario a ben rischiarare le cose : ed a non travedere nelle disposizioni di quel gran Santo , e gran Pontefice .

Quando numerosi erano i Collegj , pochissime le Case Professe .

Si risovvenga in secondo luogo , che altro è la disposizione di una legge ; altro è la ragione di tal disposizione . E' a noi regola sicura la disposizione della legge ; comunque talor non si penetri fin dentro alla ragione di così disporre . E secondo ciò , bastar ci dee il sapere con certezza , che un Pontefice di pari fantità , che dottrina , benchè sì numerosi vedesse i Collegj , e in tanto picciol numero le Case Professe ; pur dichiarò , esser la Compagnia Mendicante *vere* , *o non fiste* . Tal Pontificia dichiarazione dee chiudere a ciascuno la bocca ; ancorchè non intenda egli per ventura , nè le ragioni di dichiarar così , nè il modo di conciliare con tal dichiarazione la moltitudine , che pur eravi allora de' Collegj (1) . Chi mai ebbe dritto di ripugnare a sovrane determinazioni ; perchè non ebbe luce bastante a scorgerne i motivi , e a penetrarne i disegni ? L'istesso S. Pio V annoverò tra gli Ordini Mendicanti altre Religioni : quella de' Servi di Maria , colla sua Costituzione 35 *Romanus Pontifex* : quella de' Minimi , colla Costituzione 48 *Apostolica Sedis* : quella di S. Girolamo , colla Costituzione 49 *Romanus Pontifex* . Ma pure qual di queste Santissime Religioni : anzi quale tra gli Ordini stessi Mendican-

La disposizione Pontificia dee appagare , comechè non se ne intenda la ragione .

Altre Religioni anche furono da S. Pio V annoverate tra le Mendicanti .

Z

ti ,

(1) *Non videtur de hoc amodo dubitandum , stante hujusmodi Pontificis , ad quem spectat , declaratione , que pro lege servari de-*

bet . Come conchiuse la Ruota Romana , là dove esaminò , e spiegò questo articolo , nella Decis. 108 Part. X Recent.

ti , dopo il Concilio di Trento (ad eccezione de' Minori , e de' Cappuccini) ha verun domicilio , in cui si viva di sole , e pure liberali limosine , e senza rendite di sorte alcuna : come ha sempre fatto , e prosiegue tuttora a far la Compagnia nelle sue Case Professe ? Potrebbe , qual dubbio c' è ? anche ciò opporsi a questi Ordini Religiosi ; siccome alla Compagnia l' Avversario l' oppone ; comechè forse per più debil motivo . Ma sarebbe ella in verità un' opposizione ingiusta , ed irragionevole . Non è lecito ad Uom privato il farsi a contrapporre obbiezioni : e molto meno a profferir sentenze contra ciò , che decidono i Sovrani . Le decisioni Pontificie hanno ben esse le ragioni loro saldissime , e ragionevolissime ; avvegnachè non sia forse d' ogni occhio il vederle : nè di ogni mente il raggiugnerle , e penetrarle .

E' anche da distinguere diversi gradi di Mendicizia, giusta i diversi Istituti .

Dopo tutto ciò premettiamo in terzo luogo , che non deesi entrare in tal punto di Pontificia Costituzione con quelle false prevenzioni , delle quali ingombro quì mostrasi l' Avversario : cioè , che o non vi abbia , che un solo indivisibil grado di Religiosa Mendicizia ; o che la Mendicizia Religiosa escluda universalmente ogni capacità di fondi , nel pieno almen de' domicilj . E' ciò falsissimo . Come la Povertà , così la Mendicizia nelle Religioni ha i suoi gradi differenti : e sono anche visibili nella diversità visibile delle Religioni ancor Mendicanti . Non può dirsi a tutt' esse giammai comune la Mendicizia de' Frati Minori ; ma è stata loro prescritta o piu o men rigida a proporzione del proprio Fine , e giusta la propria Regola . Il volere quì in esse tutte uguaglianza ; sarebbe un volere in tutt'esse un medesimo Fine , ed una Regola itessa : e in conseguenza un volere nel più di loro o un total disordine , o una total distru-
zio-

zione . La Perfezione di una Religione per rispetto a Povertà , non sarà maggiore , dice S. Tommaso , se la Povertà sia più rigida ; ma se sia più proporzionata al proprio Fine , e al proprio Istituto (1) . Come però non è uno , ma son differenti i Fini , e differenti gl' Istituti delle Religioni diverse ; così è ben anche necessario , che differente sia altresì il grado di Povertà , che or l' una or l' altra professa colla mira alla Perfezion sua propria .

Or non sarà con tali principj difficile impresa al nostro Avversario l' intendere , come il S. Pontefice Pio V , delle Canoniche leggi sì tenace , Mendicanti dichiarò non men la Compagnia , che altre Religioni ancora . Non fu già , ch' egli in tutte queste considerasse il grado di Mendicità , che de' Frati Minori è tutto proprio . Considerò anzi , che ve ne ha gradi diversi : e che in ciascuna delle Religioni suddette eravi un grado bastevole alla qualità di Mendicante ; ma grado conforme al Fine , e alle Leggi di ciascheduna .

E secondo tali gradi di Mendicità S. Pio V dichiarò Mendicanti altre Religioni :

E per restringerci anche più alla Compagnia: ben si fa , dice il dotto Card. de Luca , che al suo Istituto è ad ogni modo disadatta la piena Mendicità de' Frati Minori : nè avrebbe a lei ben provveduto il suo Fondatore , se non avesse stabilita la diversità de' Collegj , e delle Case Professe (2) . E su tal argomento questo gran Giureconsulto co' consueti suoi

E anche la Compagnia, giusta il suo Istituto .

Z 2

lu.

(1) S.Thom.2.2. q. 188, art. 7. Tanto eris unaquaque Religio secundum Paupertatem perfectior ; quanto habet Paupertatem magis proportionatam suo Fini .

Trid. Sess. XXV , disc. 35: Illa omnimoda incapacitas cum vera , & diurna ostiaria mendicitate , quam profitentur Minores , hujus Religionis (cioè della Compagnia) Instituto omnino incongrua est

(2) Card. de Luca in Conc.

Hinc

lumi in due luoghi diffusamente discorre. Si sa, che Giulio III nell'approvarne l'Istituto, fu sì alieno da quella più aspra Mendicità; che anzi prescrisse, dover essere in tutti eguale, e comune il trattamento, sì nel vitto, sì nel vestito, sì in tutto il rimanente, e conforme all'uso più ricevuto, e approvato di Sacerdoti onesti (1). Che però S. Ignazio medesimo, comechè allora permise a' suoi il girar mendicando; tuttavia e nelle Costituzioni (2), e a voce protestò apertamente, che anche per le Case Professe, al cui sostentamento è necessario il mendicare, dovesse anzi ciò farsi per opera, di uno, o due a tal impiego destinati: come l'attesta la prima Congregazion Generale (3). Quindi è, che la Ruota Romana saggiamente osservò, che la qualità di Mendicante vi è ben nell'Istituto della Compagnia, quale fu da S. Pio V definita: ma non ha poi da prender le misure da altre regole mendicanti; ma si ben dalle sue proprie, in conformità delle quali fu dichiarata (4).

Si entra ad esporre la Bolla, e le sue ragioni.

Or premesse queste tre sì necessarie avvertenze a dileguare i falsi pregiudizj; facciamci col nostro Avversario a ponderar brevemente, sì quel che fu stabilito da

Hinc proinde cum summa prudentia statuta est, ejus Domorum distinctio, seu diversitas, inter Collegia scilicet, & Domos Professas: E siegue fu di ciò a discorrere ampiamente: come anche nel Disc. 63 de Regular.

(1) Giulio III nella Bolla *Exposcit debitum* parlò così: *In iis, quæ ad victum, & vestitum, & cetera exteriora*

pertinent, honestorum Sacerdotum communem, & approbatum usum sequentur.

(2) *Part. VI Constit. cap. 2, n. 10.*

(3) *Congr. Gen. I, Decr. CIII: Priorem ex his modis, quamvis permisit ad tempus P. N. Ignatius; significavit tamen sibi non placere.*

(4) *Rot. Rom. Decis. 245 Burtatt. Cum Societas non militet*

da S. Pio intorno alla Compagnia nella Bolla de' 7 Luglio 1571: ch'è il fatto da esporfi; come altresì, se pur vogliano l'Avversario, i motivi, per cui ciò si stabilì, ch'è ben anche la ragione del fatto. E rileveremo ad un'ora medesima, che queste contezze, ed avvertenze, non solo non disfavoriscono; ma riconfermano vie maggiormente il numero de' Collegj, e la lor capacità a possedere.

Cosa dunque il Santo Pontefice stabilì? *Ei dichiarò*, al dir del Contraddittore, *la grazia di godere di chiari Mendicanti i Privilegj degli Ordini Mendicanti*. Ma non ha egli ben letta la Pontificia Costituzione. Il Santo Pontefice dichiarò, che Mendicante è per suo Istituto la Compagnia; e perciò aver sempre potuto, e poter sempre in avvenire goder de' privilegj tutti degli altri Ordini Mendicanti (1). Ecco in breve il tenor di quella Bolla.

Dum indefessæ considerationis intuitu perscrutamur, quantam Christianæ Reip. utilitatem attulerint dilecti filii

litet sub aliqua ex Regulis aliorum Mendicantium, sed sub propria a suo Fundatore facta, & per eum latius in suis Constitutionibus explicata: ut ex Navarro refert Menoch. Conf. 1014, n. 14: Ex quibus Regulis, & Constitutionibus (per quas demandatur Mendicitas, & juxta quas Societas fuit etiam vere Mendicans declarata per Pium V, ut expresse legitur in ejus literis sub Dat. 7 Julii 1571.) non prohibetur &c.

(1) Non fu legge *dispositiva* quella di S. Pio V: fu *decla-*

ratoria. E si fa, che la legge *declaratoria* nulla fa esservi di nuovo; ma si ben dichiara ciocchè già prima vi era. Dichiarò adunque il Papa, che la Compagnia era da se Mendicante nel modo, e per le ragioni, che qui si spiegheranno. E *Qui declarat, nihil dat, sed datum significat. L. heredes palam. 21, § si quid. ff. de testament.* E' da vedere su tal dottrina il Navarro in *c. si quando. de except. 21, n. 3, & sequ.* coll' autorità del Felino, del Barrolo, e della comun de' DD.

(CLXXXII)

Tenor della
Bolla di S.
Pio V.

Dichiara nella
Compagnia i
due caratteri de'
Mendicanti.

fili Presbyteri Soc. Jesu . (E quì entra in. un elogi della Compagnia , che le fa troppa gloria , e anche solo potrebbe contrapporsi ad ogni maldicenza: ma fia bene il tralasciarlo .) Indi riflette , che la Compagnia è da se Mendicante per ambedue quei riguardi , che son proprj degli Ordini Mendicanti . Perchè la Compagnia Professa , secondo il suo Istituto , e le Bolle Apostoliche , è ella Mendicante in modo , che non può godere di fondi . Ecco il primo . Perchè tutt' i Gradi , che compongono la Compagnia , nulla men che gli altri Mendicanti , destinati sono a travagliare nella vigna del Signore . Ecco il secondo . Udiamo questi due caratteri di Ordini Mendicanti . *Attendentes , quod licet . . . tum quia ipsa Societas Mendicans existit , quippe quæ ex ejus Instituto , & Constitutionibus bona stabilia possidere nequit . . . tum quia non minus , quam ceteri Mendicantes in excolenda vinea Domini assidue laborant , fructusque ingentes , & saluiferos producant .* Quindi soggiugne , *Propterea iisdem Privilegiis gaudere merito possint , ac debeant .* Dopo sì attente riflessioni , si fa ad esporre il dubbio , che potrebbe su di ciò nascere ; *Ex eo quod dicta Societas Collegia habeat secum adjuncta :* Essendo carattere proprio de' Collegj , come si è divisato di sopra , il vivere , non già di limosine , ma di rendite stabili , e fisse . Ma qual sentenza profferisce su tal dubbio il Santo Pontefice ? Eccola : *Singulas Personas Societatis vere , & non fìcte Mendicantes fuisse , esse , & fore :* e perciò competere tutt' i privilegj de' Mendicanti , eziandio *Domibus , Collegiis , & Personis Societatis* , come ben tre volte ripete : e ciò in modo , che di tali privilegj , *& antea uti potuerint , & nunc , & in futurum possint .* Tal tenore , come ben si vede , non è una mera concession di

di grazia ; ella è dichiarazione delle qualità proprie dell' Istituto (1).

Quì l' Avverfario a forza di viva immaginazione vede a tempi di S. Pio V un gran numero di Cafe Professe, e tutte colle scuole a' secolari . Appunto queste al pensar suo ebbe sotto gli occhi quel Santo Pontefice , per dichiarar Mendicante tutto l' Ordine , di tali Cafe composto . Ma quell' avvedutissimo Papa non vedeva , e veder non poteva quel , che al Mondo non ci era . Sapea anzi , che di Cafe Professe ce n' eran allora appena quattro . Nè tal numero prendea egli per base della decision Pontificia . Sapea per contrario essere i Collegj oltre numero colle Scuole a' Secolari ; e richiedersene in altre , ed a' tre Città tutto dì de' nuovi . E per fin sapea , che ben pochi Collegj erano allora quei , che allevavano Studenti Gesuiti : come verremo nella II Parte esponendo . Nè dalla sua decisione per tutto ciò egli si ritenne .

Falsa immaginazione di molte Cafe Professe a' tempi di S. Pio V.

Sem-

(1) La Ruota Romana nella *Decisione 101, Part. X Recens.* dopo esposto il tenore di questa Bolla , soggiugne , avere il Pontefice parlato in modo , *ut quisque intelligeret , ipsum novam non addere Societati qualitatem , ac privilegium , sed illi insitam qualitatem explicare , ad l. heredes , §. si quid , ff. de testam. Bald. in l. non dubium , n. 2. Rot. decis. 502 , n. 15.* E che sia legge questa *declaratoria* ; vedesi dall' effetto della legge , che opera egualmente sì ne' passati tempi , sì ne' presenti , sì ne' futuri . *Mendicantem*

fuisse , esse , & fore. Se fosse questa una qualità aggiunta per legge dispositiva di S. Pio V ; non vi sarebbe stata ne' tempi precedenti innanzi alla disposizione . Se vi era stata ; non si aggiunse dunque nuova legge disponente : sol si spiegò per legge *declaratoria* . Tal ragione anche si notò nella suddetta *decis. 101* della Ruota Romana . Si disse , che parlando *non quidem per verba futuri dumtaxat temporis , sed & prateriti* : il Papa ne fa intendere , *novam se non addere Societati qualitatem , sed illi insitam explicare .*

Non perchè non
si vede la ra-
gion della legge,
può condannar-
si la legge.

Sembra egli questo all'Avversario un involuppo per lui da non istrigarsi così di leggieri. Ma che vuol farli? Se ne dia pace. Non nieghi già il fatto, che si fa da tutte le istorie. Molto meno condanni un Pontefice sì illuminato, e sì santo; che farebbe, per più non dire, temerità. Nè, perchè non intende la ragion della legge: o dubita della moltitudine de' Collegj dalla Bolla istessa contestati; dee farsi arbitro su la legge medesima. Riconosca anzi di buon grado, che non ostante, *quod Societas Collegia habeat secum adjuncta*, anche in quel gran numero, ch'erano a' dì di S. Pio V, nè più, nè meno, è vero, *singulas personas Societatis vere, & non fiste Mendicantes fuisse, esse, & fore*. Tal è il dovere di ognuno, riconoscer la legge; per quanto non si comprenda la ragion della legge.

Vi ha pur ra-
gione della leg-
ge di S. Pio V.

Che se pur tuttavia l'Avversario vuol ragione di tal legge declaratoria, potremmo noi rimetterlo a chi con profonda dottrina l'ha eziandio spiegata, con esporre, come la moltitudine de' Collegj nulla pregiudica alla mendicità dell'Istituto. Può anch'egli veder ciò deciso, e difinito dalla Ruota Romana nella *decis.* 101: e nell'altra, ch'è la 245 del Buratti. Può vederlo nel Gabriele al *Cons.* 28 del *lib.* 1. Nel Navarro sul *cap.* *Non dicatis.* 12, q. 1, n. 82. Nel Marta de *success. legali part.* 3, *qu.* 13, *art.* 1, n. 17. Nel Menochio al *Cons.* 1014, *vol.* 2. Nel Van-Espen *Part.* 1, *tit.* 29, *cap.* 4. Nel Card. de Luca al *disc.* 63 de *Regular.* n. 13. Nel Fagnano in *lib.* 2 *Decret.* *cap.* *In presentia; de probat.* dal num. 65. E anche nel Suarez *tom.* IV de *Rel. tract.* X, *lib.* IV, *cap.* VII, n. 15. Nel Molina de *Justit.* & *jure.* *tom.* 1, *disp.* 139. Nel Sanchez *tom.* II in *Decal.* *lib.* VII.

Ma per compiacere tutta via in parte almeno al nostro Avversario, accenniamo in poco qualcheduna delle

delle ragioni, che ne dimostrerà la faldezza della dichiarazione fatta da S. Pio V. Primieramente non può mai nè pur pensarsi, dice il Fagnano, che *una, & eadem Religio possit simul esse diversorum Ordinum*: come farebbe, se parte fosse Mendicante, parte non Mendicante. Con ciò ella neppur farebbe *una Religio, sed multiplex*. Tal proposizione egli dimostra e per Canoni, e per ragioni le più stringenti: che possono presso di lui vedersi dal *num. 91, e segu.* Or posto ciò: prendasi la Compagnia, dic' egli, in quella men ampia intelligenza, in cui S. Ignazio ne divisò tutto il corpo, come composto di tre membri: cioè di Professi, di Coadjutori formati, e di Scolastici approvati (1). E' fuor di dubbio, che due di tali membri, quali sono i Professi, e i Coadjutori formati, professano vera Mendicità, incapace a possedere sì in comune, sì in particolare. Resta dunque la sola terza parte, ch'è quella degli Scolastici, su cui cader possa il dubbio, se sieno, o no, anch' essi Mendicanti. Ma non potendo una Religione, riprende egli a dire, essere di Ordini diversi; ed essendo ancor vero, che *Universitas mixta adsumit naturam a digniori: Cap. quod in dubiis. de consecr.*: il che è dottrina certissima; ne siegue, che essendo le due parti de' Professi, e de' Coadjutori formati, ancor le più degne, e precipue, non debbon esse ricevere, ma bensì dare il lor pregio anche alla terza parte, ch'è la men degna, e men principale.

E di tal legge si dà ragion convincente dal Fagnano.

A questa si aggiunga una sol'altra delle molte ragioni, che si potrebbon quì recare: ed è, che gli

Altra ragione a confermar l'istessa legge.

A a

Sco.

(1) *Part. V Const. Cap. I, lit. A. Tertio modo, qui minus late patet, Societas cum Professis, & Coadjutoribus formatis, etiam*

Scholasticos approbatos continet. Ex his enim tribus partibus, seu membris, Societatis Corpus constat.

Scolastici della Compagnia, oltrechè sono a volta a volta dall' Obbedienza esercitati a gir mendicando: son sempre tra le lor lunghe pruove ne' Collegj, come in via alla Professione, a cui aspirano. Anzi per istretta obbligazione sono in vigor dello stato, e de' lor voti, anche tenuti ad accettare il grado di Professi, o di Coadjutori formati, quando ne sien giudicati già meritevoli. Non son dunque codesti Scolastici da riguardarsi per rispetto alla condizion presente, ch'è condizion di transito, e di pruova; ma bensì per rispetto alla qualità di quel termine, e di quel grado permanente, a cui s'indirizzano, e per cui solo si allevano nella Compagnia. Che se il grado permanente ha ben anche il pregio di stretta Mendicità; ancor essi per condizion dello stato, e dell' obbligo di aspirare al fine, prendono il carattere di questo medesimo, e proprio lor fine. E ciò è appunto, quel che insegnò S. Tommaso, 2. 2. q. 188, art. 1, che *Religiosi non sortiuntur naturam, & denominationem ex medio, sed ex fine, ad quem tendunt* (1).

Per queste, ed altre ragioni la dichiarazione di S. Pio V è la più vera.

Ma non più di tali dottrine. Basti a noi, che per queste, ed altre ragioni, è paruto a menti sì illuminate, che il numero de' Collegj non pregiudica nè punto nè poco alla vera, e non finta Mendicità di tutto l'Ordine. E che fu saggia del pari, e giusta la dichiarazione, che di moto proprio fé l'ammirabile, e Santo Pontefice Pio V, che, nulla ostante *quod Societas Collegia habeat adjuncta*; ad ogni modo è verissimo, *singulas personas Societatis Mendicantes fuisse, esse, & fore.* Ma

(1) Girolamo Gabriele, e Jacopo Menochio ne' luoghi indicati, restringono anche in poco il peso di queste ragioni col dire: *Societatis caput*

esse Domos Professas; Collegia vero esse Membra: & ob id Naturam Capitis non alterari a Membris. Menoch. loc. cit. ex Gabr.

(CLXXXVII)

Ma non è con ciò egualmente ancor vero , che con tal dichiarazione il S. Pontefice , e suppose , e riconfermò l'abilità de' Collegj tutti a possedere ? Tant'è . Per un lato la suppose : dacchè questa, disse, esser l'unica obbiezione, per cui da alcuni recato si era in dubbio , se Mendicante in verità dovesse dirsi la Compagnia : *Cum illud aliquando in controversiam deduci possit, ex eo quod Collegia secum habeat adjuncta*. E questa fu similmente al S. Pontefice la spinta ad emanar quella Bolla : *Ambiguitatem hujusmodi omnino amputare volentes . ibid.* Ma siccome intanto suppose ; così riconfermò al tempo stesso l'abilità de' Collegj tutti . Nulla in fatti volle in essi cambiato : non iscemonne il numero esistente : e non l'inibì per l'avvenire . Considerò sol tanto la lor natura, ch'è ordinata ad allevare tra le lor molte , e varie pruove coloro , che si dispongono alla Professione con saggi nuovi di virtù , e di dottrina ; e con vantaggio uguale , sì della Gioventù , sì de' Popoli (1).

In tutto ciò egli vide un intrinseco ordine negli Scolastici , ed una fissa obbligazion del loro stato ; per cui abilitar si debbono a giugnere final-

A a 2 men-

vare in ciò medesimo , e alla gioventù colle scuole , e a' popoli co' più proficui ministerj . Oltrechè ne' Collegj doveasi evitare affatto il pericolo degl' inconvenienti, che volle il Concilio di Trento evitati , nel viver per obbligazione di mendicità : come si è pur notato .

Or ciò medesimo dimostra , quanto sievol sia quella volgare opposizione , che l'Avver-

(1) Questi caratteri, e fini proprj de' Collegj si son da noi esposti negli Artic. V, VI, VIII ec. Ove si è divisato , che la natura istessa dell' Istituto esige moltitudine di Collegj , così per distribuire giusta i proprj talenti in impieghi varj gli Scolastici a dar le lunghe lor pruove per la Professione , sino alla quale debbon vivere di rendite de' Collegj ; com' anche per gio-

mente a quel grado di Professi , che ha seco annessa l'incapacità piena di rendite , e fondi : qual è *in Professis , eorumque Domibus , & Ecclesiis* . Ciò solo bastò a quella gran mente , libera di passioni , e severa

versario al *num.* 37 riporta dal Giannone *Tom.* 4, *cap.* 9, §. 2. : e che questi avea tratta dal latino Trattato de' Beneficj di F. Paolo Sarpi : il quale alla Compagnia oppose il misto di povertà , e di ricchezze : essendo la mendicizia nelle Case Professe , che poche sono al paragon de' Collegj , provveduti de' lor sufficienti fondi .

Diam prima una risposta all' Avversario : indi al Giannone , e al Sarpi farem rispondere dal Card. de Luca .

La nostra particolare risposta, che diamo all' Avversario , vale a mostrare la differenza , che è tra lui , e quegli Autori . Malamente ei gli reca a favor suo : e il vedrà , se si faccia a distinguere dalla lor censura la loro asserzione . Afferiscono essi , che l' Istituto de' Gesuiti ha in verità mescolati molti Collegj con rendite , nè molte Case Professe senza rendite . E perciò medesimo passan poi a censurare tal Istituto . L' asserzione non è falsa , ove prendasi rettamente . Ma la censura , che poi danno ad un tal Religioso Istituto , è inoltrata di troppo . L' Avversa-

rio in tutto ciò non conviene con esso loro . Vuole egli , che l' Istituto imponga sol Case Professe , ad eccezione di due , o tre Collegj : e che la moltitudine de' Collegj non è che un abuso poscia introdotto col degenerar dall' Istituto : e su di ciò cadono le sue invettive , anzi che censure . Vede ben dunque , che non ha in tal dire nè il Giannone , nè il Sarpi a se favorevoli : gli son anzi contrarj amendue .

Or dia il Card. de Luca la risposta al Sarpi , e al Giannone .

Offerva questo gran Giureconsulto nel suo discorso 35 su la *Session.* 25 del Concilio *Cap.* 3 *de regular.* , che all' Istituto della Compagnia sarebbe ad ogni modo disadatta , se fosse molto universale , quella piena incapacità delle Case Professe a possedere , ch'è simile all' incapacità de' FF. Minori , e de' Cappuccini : *Cum omnimoda incapacitas , quam profitentur FF. Minores & Capuccini , bujus Religionis Instituto omnino incongrua sit* . Ne adduce per ragione , perchè con tal genere di vita non poteva

vra di pregiudizj, a dichiarar in conseguenza Mendicante di sua natura l'Istituto, e ciascun de' suoi membri; per esser tutti o in via, o già nel termine di una Profession Mendicante.

L'Avversario vorrebbe, a quel che ne fa egli comprendere, che essendo Mendicante l'Istituto; debban tutte mendicar poi di fatto le Case, che il compongono: ad eccezione di due, o tre Collegj, che vivan di rendite. Ma ponghiamo da parte, che ciò è contra il fatto Storico: egli a buon conto favorasi l'idea di un altro, ed assai diverso Istituto Mendicante: anzi distrugge al tempo stesso ciocchè S. Pio V nella sua Bolla suppone, e 'l dà per motivo di tal Bolla. Se tutte, o quasi tutte le Case della Compagnia mendicavan di fatto; qual obbiezione poteva trarsi da da due, o tre Collegj, per contrastarle il pregio di

• Nè per esser Mendicante l'Istituto, debbon mendicare tutti i Domicilj.

teva universalmente vantaggiarsi tanto il profitto negli studj; i quali dice essere pur riusciti *adeo proficua utrique Republice, spirituali, & temporali, tam discendo, quam alios docendo*. E questi studj appunto S. Ignazio esige ne' Collegj, specialmente da' suoi Scolastici: come si è più volte notato. Or essendo tale l'Istituto, ne deduce saggiamente il de Luca, che con prudenza somma fu dunque dal S. Fondatore stabilita tal diversità di Domicilj: cioè di Case Professe, in cui fiorisse, dovunque fondar si potessero, la Mendicità: e di Collegj, in cui poi si vivesse di rendite: senza che questo pregiudicasse punto alla qualità di

Mendicante, che compete a tutta la Religione. *Proinde cum summa prudentia statuta est ejus Domorum distinctio, seu diversitas, inter Collegia, & Domos Professas. Ut istae incapaces reddituum . . . existant, tanquam de Religione vere Mendicanti. Illa vero capacia sint retentionis stabilium . . . Compatibiliter tamen cum statu vere Mendicanti ipsius Religionis.* Gran fatto! L'istesso Istituto in tal istessa diversità di Domicilj, fa sì diversa veduta agli occhi di un Sarpi, e di un Giannone; e a quelli di un Card. de Luca. A' primi pare un artificio da biasimarsi; al secondo pare un tesuto di prudenza da ammirarsi.

Mendicante ? O che gran bisogno poteva esservi di una Bolla Pontificia a dichiararlo ? Anche i Frati Minori hanno le loro Infermerie, provvedute di rendite: nè per tutto ciò è saltato in mente a veruno di dubitare, che Mendicante non sia il loro Istituto; o che debba tal dichiararsi con nuova Bolla Apostolica . Dunque ciocchè somministrò a quel S. Pontefice giusta occasione di tal dichiarazione per la Compagnia ; fu appunto la moltitudine de' suoi Collegj al paragone delle non molte sue Case Professe . E con ciò dichiarandola nulla meno Mendicante in tal situazione di Collegj e di Case : e suppose apertamente, e confermò , così la Povertà somma delle Case ; come altresì la capacità propria di tutt' i Collegj a vivere di stabili rendite.

S. Pio in
ciò fu uniforme
a se stesso, aven-
do promossi i
Collegj .

Nè potea quel gran Pontefice in ciò procedere altrimenti ; per essere uniforme a se stesso . Non più che quattro mesi prima di far questa Bolla (cioè nel Marzo del 1571) altra aveane emanata in favor delle scuole , e de' Collegj della Compagnia . Nel bel principio di quella protesta il suo zelo , onde era animato a promuovere le scuole ; e il gran pro, che derivavasi, massimamente ne' giovani di ogni nazione , dalle scuole de' Collegj della Compagnia, *ram extra , quam intra Studiorum Generalium Universitates.* (Vede quì l' Oppositore le scuole a' Secolari ne' Collegj , che non hanno Studj Generali ; e perciò nè pure hanno Studenti dell' Ordine). Quindi afferma, ch' erano doppio il vantaggio : cioè che nelle scuole di tali Collegj i giovani *Recte vivendi normam edocti , sapientiæque donum amplexi ; literis simul , & bonis operibus proficerent .* E quindi passa a confermare con Apostolica autorità ampiamente sì le scuole , sì anche le prerogative de' giovani, che le frequentano .

Ma con tal Bolla dichiarò anch' egli generalmente in quello anno estremo della santa sua vita, qual fosse

il

(CXC I)

il suo animo per li Collegj della Compagnia . Del resto non corse anno del suo Pontificato, in cui non avesse spediti nuovi, e nuovi Brevi, affin di promuovere le fondazioni or di uno , or di altro Collegio in tutta la Cristianità . E per vie più agevolare queste fondazioni , non mancò di contribuire anche per sua parte ad assegnar fondi, e rendite : come in tali Brevi ancor si legge . Così per darne esempio, nel primo anno del suo Pontificato (che fu l'anno 1566) assegnò de' fondi pe 'l Collegio di Perugia , e per quel di Siviglia : nel secondo per quel di Siena : nel terzo per quel di Milano, ad istanza ancora di S. Carlo ; e di nuovo nel quarto per quel di Perugia, e di Siena . Nel quinto per quel di Torino . Nell' festo finalmente per quel di Vilna , e di Palermo (1) .

Ma in un di tali Brevi , indiritto nel 1568 al nuovo Eletto Arcivescovo di Colonia , Salentino de' Conti d' Isenburg , che per miglior lume trascriveremo quì intiero a piè della pagina ; farà bene , che a sua istruzione l' Avversario oda dall' istesso Santo Pontefice , e le sue compiacenze nel veder la moltitudine de' Collegj della Compagnia per tutto sparsi , e le sue brame di vedergli in moltitudine ancor maggiore . A tal testimonianza almeno arrenderassi : e crederà una volta , se non ad altri , all' istesso S. Pio V , che nel dichiarare ch' egli fè mendicante la Compagnia ; non intese già , che pochi esser dovessero i suoi Collegj : anzi bramò , che fossero in numero ancora ogni di più ampio , e disteso (2) . Non

In ciascun anno S. Pio promosse fondazioni di nuovi Collegj .

(1) Nell' Archivio della Casa Professa di Roma conservansi autentici tali Brevi di S. Pio V , con altri moltissimi di simil tenore di più altri Pontefici .

(2) L' intiero Breve latino è riportato dal Laderchi nel tomo XXIII degli Annali Ecclesiastici all' anno 1568 pag. 74 : e rivolto in Italiana favella ce 'l diè il Com.

Non diremo qui noi : che tali attestazioni , potranno al nostro Contraddittore , com' ei al n. 81 parla gentilmente , partorir forse qualche lucido intervallo a conoscere i suoi abbagli ; o concedere a lui pochi momenti , liberi dalle seduzioni di quel nemico dell' umana natura , ch'è tutto errori, e pur trasforma-

Commendatore F. Giulio Zanchini , nella traduzione, ch' egli fece della vita di S. Francesco Borgia dal Castigliano del Ribadeneira al libro III, cap. IV: ed è il seguente.

AL NOSTRO AMATO FIGLIUOLO SALENTINO DE' CONTI DI ISEMBURG, ELETTO ARCIVESCOVO DI COLONIA.

PIO PAPA V.

Amato figliuolo, salute &c.

Noi abbiamo tanta soddisfazione della cura, e diligenza, con che la Compagnia di Gesù si impiega in giovamento, e salute delle anime (e voi ancora crediamo, che lo sappiate); che ci pare, che il Signore con la sua ineffabile provvidenza l' abbia mandata, & instituita in questi nostri miserabili, e calamitosi tempi della Chiesa. Imperoche, si come gli Eretici a guisa di golponi procurano di rovinare, e distruggere la vigna del Signore: così questi suoi fedeli operarj, e diligen-

ti ministri con le loro continue fatiche si sforzano di difenderla, coltivarla, e dilatarla; sterpando le spine delle Eresse, e la Zizania de vizj, e le male erbe, che vi nascono; piantando, ed inserendo tutto quello, che puote essere fruttuoso, e giovevole. Di modo che per essersi veduti i grandi, e varij vantaggi, che la Santa Chiesa ha ricevuti da questa Compagnia per la pietà, carità, e purità de' costumi, e santa vita di coloro, che in essa vivono; in pochi anni è cresciuta tanto questa Religione, che appena ci è Provincia alcuna di Cristiani, dove ella non abbia Collegj. PIACESSE A NOSTRO Signore, CHE NE AVESSE MOLTI PIU'; specialmente nelle Città, che sono toccate, ed infette di Eresse. Per queste ragioni dobbiammo abbracciare, e proteggere con paterna cura tutta questa Compagnia, come facciamo: ed abbiamo voluto raccomandarvi affettuosamente il Collegio, che ha nella Città di Colonia. Imperoc-

masi in Angiolo di luce: e temuto non men allor da S. Ignazio, che quì dal S. Pontefice Pio V. Con più sano consiglio metteremo da parte queste, o simili espressioni, che non fanno al caso: e conchiuderemo così.

Avvegnachè già sapeffe S. Pio V i molti, e molti Collegj, ch'erano già stati eretti alla Compagnia: e quantunque segnatamente a sè gli opponesse nella sua Bolla; pur ciò non ostante per l'intrinfeco ordine, ch'essi hanno allo stato de' Professi, dichiarò la Compagnia Mendicante. Da tal dichiarazione mal adunque s'inferisce dal Contraddittore, che per esser la Compagnia Ordin Mendicante, il pieno di lei dev'esser formato di Case Professe. Inferire anzi si debbe, e che la moltitudine de' Collegj in nulla si oppone all'essere tutto l'Ordine Mendicante: e che dichiarandosi tale con tanta moltitudine di Collegj, rimane dalla dichiarazione medesima la capacità de' Col-

*Dall'esser
la Compagnia
Mendicante,
giusta S. Pio V,
inferisce la ca-
pacità, e la
moltitudine de'
Collegj.*

B b legj

perocche grandemente vi avreste a rallegrare di avere Collegio della Compagnia in essa Città, nel qual troverete molti ajuti per esercitare lodevolmente l'uffizio di Pastore, e per reggere il peso, che avete preso sopra le vostre spalle con grande speranza, e aspettazione nostra. Di modo che se voi non aveste tali Ministri, gli avreste a cercare con gran diligenza, come hanno fatto molti altri Prelati. Per tanto vi esortiamo, e imponghiamo, che abbracciate con la vostra benignità il detto Collegio, e lo proteggiate, e difendiate da qual si voglia contraddizione, e molestia; acciocche possa paci-

ficamente impiegarsi per bene, e profitto delle anime, ed utilità della Republica in tutti i suoi Ministerj, e particolarmente in insegnare, e dottrinare la gioventù, conforme al lodevole Istituto della sua Religione. E finalmente, che abbiate il detto Collegio per molto raccomandato. E procurerete che abbia quanto gli fa bisogno per il suo mantenimento: nel che farete quello che la detta Compagnia merita, e che dovete alla nostra Persona, ed alla riverenza di questa santa Sede. Di Roma nel nostro Palazzo di San Piero a' 21 di Maggio 1568, nel III anno del nostro Pontificato.

(CXCIV)

legj a possedere vie più stabilita , e come in contraddittorio ancor confermata .

A R T I C O L O X.

Da quanto si è esposto deducesi la rettitudine , con cui la Congregazion VI dichiarò la general Capacità , che i Collegj hanno a possedere .

La Congregazion VI con piena autorità aveva decisa questa Controversia .

UN Decreto di General Congregazione ben si sa, che da se stesso egli ha un pieno vigor di legge per rispetto a tutto l'Ordine; mercè l'autorità legislativa a tali sole adunanze da' Pontefici comunicata (1). Le istesse Costituzioni fatte dal S. Fondatore non ebbero il carattere di leggi; se non quando la prima Congregazion Generale ad esse il comunicò pienamente: come nell' Articolo I facemmo chiaro . Se dunque val per tutto l'Ordine, quel che si dichiara, e si definisce in tali Congregazioni; era altresì decisa la presente controversia fin dal 1608: quando insorto tal dubbio, ed esaminatosi nella Congregazion VI, con pie-
nez-

(1) Che l'autorità legislativa generalmente per rispetto alle Religioni risieda ne' Capitoli, o Congregazioni Generali, è fuor di ogni dubbio. In ispecie alle Generali Congregazioni della Compagnia la concedettero in termini espressi Paolo III, e Giulio III: e i successori Pontefici la confermarono . Il Cardinal

de Luca de Regular. Disc. 63, n. 16 ne scrisse così: *Licet Constitutiones Societatis obligatorie sint; attamen, ad praescriptum earumdem, ab ipsamet Societate, vel Capitulo, seu Congregatione Generali moderari, ac declarari, vel interpretari possunt: ut advenitur in decis. 245, Rot. Rom. Buratti.*

nézza di voti non meno fu dichiarato, e stabilito il Dritto di capacità, che han generalmente tutti i Collegj della Compagnia; che ammesso per vero il Fatto, o sia la Pratica costante, osservata fin da' tempi del Beato Fondatore. *Declarat Congregatio, Collegia, in quibus Literarum Studia tractantur, & Schola in proximorum utilitatem aperta sunt, esse consentanea Constitutionibus, & Instituto.* Ecco la dichiarazione del Dritto. E quindi aggiunse: *Cum praesertim perpetua Praxis, & continuata series, ab ipso Beati Fundatoris tempore huc usque tradita, qua est OPTIMA LEGUM INTERPRES, securos nos reddere possint.* Ecco la dichiarazione del Fatto, e della Pratica costante fin da' tempi di S. Ignazio.

E pure chi 'l crederebbe? Se questa Congregazione profferite avesse l'enormità, che già dissero gl' Istoricj di Utrecht, e di Amsterdam, o altri somiglianti Scrittori, cui l'Avversario esalta benignamente con larghi, e profusi encomj, non sarebbe certamente appo lui sì rea; siccome rea è, senza nè pietà, nè perdono, per la dichiarazione per essa fatta ad un tal dubbio. Giugne a fin chiamarla *distruttrice dell' Istituto, delle Bolle, della ragione, degli esempj, e delle istesse antecedenti Congregazioni.* E quì più non sa egli ritenersi a non rovesciar su di lei a piena bocca anche i più incivili, e strani improperj. Se intanto sappia egli d'Istituto, di Bolle, di Congregazioni, quì è al num. 126; è appunto quì, dove il confessa. **IL VOLUME, dice, DELLE COSTITUZIONI NON MI E' STATO PERMESSO DI AVERE ANCORA SOTTO GLI OCCHI.** Se poi sappia di esempj, e di storia della Compagnia; vedrassi colla stessa evidenza nella seconda Parte. E se finalmente intendasi di buona dia-

E perciò fuor d'ogni dovere malmenata dall'Avversario.

lettica, lasciandone noi il pieno giudizio a' saggi stimatori del ben discorrere; per quel che spetta a questa Congregazione il verremo nel presente Articolo esaminando.

Ma la Congregazione VI tutto dichiarò conforme l'istituto.

Veggiam dunque, se la Congregazione VI per tal decreto sia da riputarsi distruttrice, ovvero anzi sostenitrice delle Bolle, dell'Istituto, delle Congregazioni precedenti, e della Ragione. Sofferirà chi legge la noja dell'udirsi quì pure ridire alcune poche cose, già dette innanzi. Faremo uso di quella brevità, che potremo, maggiore; ma non potremo per tutto ciò dispensarci dal ribattere le ripetute opposizioni dell'Avversario colle vere, e più ferme risposte, avvegnachè già date in parte, secondo che il bisogno addimandava.

Tre classi di Opposizioni.

A richiamar tuttavia a qualche ordine le affasciate accuse dell'Avversario; le divideremo in tre generi. Altre accusano il punto dalla Congregazione deciso: altre il modo di decidere: altre l'autorità, con cui si decide.

§. I.

Le accuse date contro al punto, che fu dalla Congregazione VI deciso, sono contrarie allo stesso Avversario.

Si dice il decreto della Congregazione VI contrario a Bolle: ma per un solito abbaglio.

PRetende il Contraddittore, che sia tal decisione contraria alle Pontificie Bolle, con cui fu l'Istituto approvato. Egli con ardor ne ripete, che con tali Bolle fu l'*onnimoda Povertà*, o, com' intende, *Mendicità*, generalmente prescritta a tutte le Case dell'Ordine; ad eccezione di soli pochi Colle-

gi,

(CXCVII)

gj, che fossero i Seminarj della Compagnia Professa: e che questo stabilimento fu dalla Sesta Congregazion perversito. Ma tuttociò egli quì ridice per un abbaglio, che egli ha per tutta la sua Scrittura indivisibil compagno: e però immagina in altri quell'errore, ch'è suo proprio. Confonde egli stabilmente il tenor della Bolla di Paolo III con quel della Bolla di Papa Giulio: come se fosse l'una copia dell'altra; e pur evvi tra loro una diversità visibile a chi non è del tutto cieco. Ma ci reca maraviglia ben grande, che dovendo in tali materie metter penna; non abbia prima data neppure un'occhiata almeno al sì rinomato tra i Giureconsulti il Card. de Luca. Appreso avrebbe da questo Scrittore, che, se da prima insorger poterono alcuni di somiglianti dubbj per la Bolla di Paolo; svanirono subitamente tra poco in vigor della Bolla di Giulio Terzo (1). Tant'è notevole la diversità, che appare tra l'una, e l'altra: e tanto non possono senza rossore confonderfi. Ma pur l'Avversario le confonde insieme: anzi cita l'una

(1) *Ille difficultates, quæ subesse poterant ex Constitutione Pauli III confirmatoria hujus Instituti, ejusque primæve Regule, sublata fuerunt per subsequentes declarationes, factas ab eodem S. Fundatore, ac approbatas per Apostolicas Constitutiones. Card. de Luca Disc. 63. de Regular. : E l'istesso ripete nelle Annotazioni su'l Concilio, Disc. 35 in Sess. XXV, cap. 3 de Regular.*

Patet nullam vim fieri posse in prima Formula Instituti Socie-

tatis Paulo III oblata, & per eum confirmata, in qua videbatur prohibita acquisitio stabilium: quia illa erat obscura, & indistincta: unde postea per eundem Fundatorem exactius, & distinctius fuit explicata, & declarata: ac Julio III oblata, & per eum confirmata, prout esset ab eodem Fundatore in Constitutionibus, & Declarationibus supradictis; quæ solum attendende videntur: ad text. in L. si de interpretatione. ff. de legibus. Rot. Rom. decis. 245 Buratt.

(CXCVIII)

una in vece dell'altra. Ed in ciò fare rimprovera altamente la VI Congregazione; perchè non seppe ben intenderle. Son cose queste incredibili, ma pur vere. Noi intanto dietro alle orme di lui ordinatamente scorriamo su' principali abbagli, che quì ne ripete.

Bolla di Paolo III parla de' soli Professi: e da Giulio III per rispetto a' Professi si dichiara.

Ci richiama anche quì alla Bolla *Regimini* di Paolo III: e ci dice, che la Congregazion VI non mantenne la Povertà ivi prescritta. D' uopo egli è dunque, che nuovamente gli ricordiamo di chi in quella Bolla Paolo parlasse. Indirizzata fu essa soltanto a' sessanta Professi, che si prescissero per allora. Nè fece motto alcuno il Pontefice di altro distinto grado di non Professi, o di Scolastici (il qual grado egli di poi dichiarò, sei anni appresso colla Bolla *Exponi nobis*, come si è già dimostrato). Or a quel ruolo di Professi impose: *Voveant singuli, & universi Pauperetatem*; ed in modo, che non possint ad bona stabilia jus aliquod civile acquirere. Ecco però l'irriflessione di chi alla Congregazion VI vuole insultare. Pretende animosamente l' Oppositore per tutta la sua Scrittura, e quì massimamente al num. 132, che tal povertà di Professi debba essere una legge per li non Professi ben anche, e per gli Scolastici tutti, che pur sono in numero sì rimarchevole. Ma perchè non farsi egli prima di ciò a riscontrare almeno l'esposizione, e la dichiarazione fattane da Giulio III? Avrebbe trovato, che questo Pontefice dieci anni di poi comprendendo nella sua nuova Bolla *Exposcit debitum* tutt' i Gradi, così quel de' Professi, come quel degli Scolastici, e de' non Professi, di ciascun grado parlò distintamente: e con espresse formole notò, che quella povertà incapace propria è de' Professi solamente. *Sic voveant singuli, &*
uni-

(CXCIX)

universi paupertatem, ut non possint PROFESSI, vel ulla eorum Domus, aut Ecclesia ad ulla bona stabilia retinenda jus aliquod civile acquirere. Un tal brieve confronto dell' una, e l' altra Bolla; oh quanto miglior luce avrebbe data al nostro Avversario! E ritenuto avrebbero certamente a non inoltrarsi a volere, e rea allora la VI Congregazione, e al presente comune a tutto l' Ordine la Povertà de' primi e soli sessanta Professi.

Ma quanto più di luce aggiunta gli avrebbe un passaggio riscontro altresì delle espressioni, con cui que' due Pontefici spiegarono la lor mente sul numero de' Collegj: il qual numero egli alla Congregazion VI ascrive a delitto. Paolo, che parlò di soli sessanta, e non più Professi; pure, perchè tra essi vedeva potervi alcuni essere, che di maggiore studio abbisognassero, lor permise, che *possint tamen habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia habentia reditus.* Concessione ben ampia per rispetto ad un numero sì ristretto. Ma tal concessione assai più ampliò egli stesso; allorchè ebbe già stabilito nella Compagnia il numero indefinito de' Professi; e con esso loro il Grado ben anche de' non Professi, e degli Scolastici. Allora si dichiarò di approvare generalmente *COLLEGIA UBILIBET pro tempore constructa*, come leggefi nella Bolla, *Licet debitum* del 1549. Confrontisi ora il parlar di Giulio. Questi nel 1550 riepilogando in una Bolla sola, ed ancora spiegando in miglior guisa tutto ciò, che in Bolle diverse erasi da Paolo stabilito: come parlò segnatamente delle Case Professe? come de' Collegj? Di quelle disse: *Domus, quas Dominus dedit*: esprimendo così la sua speranza nel Signore, che, oltre all' unica Casa Professa Romana, potutasi fin' allora stabilire da S. Ignazio vivente nel

Espression di Paolo III circa il numero de' Collegj, dichiarata da lui, e da Giulio III.

cor-

corso già di dieci anni ; altre se ne avessero a fondare in appreso ; avvegnachè stimaſſe per un prudente giudizio non dovern' eſſer molte. De' Collegj poi , che vedea fondati , e richieſti per tutto in gran numero : e che sì neceſſarj erano all' Iſtituto per le pruove di tanti Scolattici in miniſterj diverſi : e sì utili alle Città pe' l gran vantaggio di tali miniſterj ſteſſi a ben della gioventù , e de' popoli ; parlò in foggia ben differente , e luminosa: **COLLEGIA** , diſſe , **UBICUNQUE CONSTRUENDA** , **ET DOTANDA** : dichiarando con tali voci il loro ampio numero , che ne prevedeva , e ne approvava .

Dunque il numero de' Collegj dalla Congr. VI ſi approvò in conformità delle Bolle primitive .

Or quì una riſleſione ſu queſti paſſi delle prime Bolle , che precederon le Coſtituzioni di S. Ignazio . Dimandiamo . Fu cieca la Congregazion VI , che dichiarò eſſer conforme alle Bolle Apoſtoliche , anche primitive , il numero de' Collegj sì dilatato fin da' tempi del S. Fondatore ; e che non ſi opponeva punto alla Povertà in tali Bolle preſcritta ? Ovvero s' è anzi egli il noſtro Avverſario abbagliato , che non ha certamente tali Bolle finor ponderate ? Le ha credute a ſe favorevoli ; e pur gli ſono sì contrarie : e quindi con una rappreſentazion da ſcena faſſi a cantar vittoria ſu la Seſta Congregazione . Ma non s' avvede , che impugna quelle armi ſteſſe , che più il ferriſcono , e' l conquidono maggiormente ? Ma tenghiamgli dietro nel reſto ; perchè non dica , che diſſimuliamo noi coſa di forte alcuna .

Le ſcuole ad eſterni , e ſon proprie de' Collegj ; e han fatto moltiplicare i Collegj .

Due altri vantì di ſua vittoria in vigor delle Bolle ne vien quì a ripetere . Udiamli . L' uno è , che Giulio III volle , che le ſcuole ad eſterni ſien proprie delle Caſe Profeſſe , e non de' Collegj : e che queſti non debbano moltiplicarſi per tali ſcuole . Ma a dileguare tal aſſerzione , ſiam coſtretti a ricordar
di

(CCI)

di bel nuovo, benchè sol brevemente (anche per un tal ritegno, che ne dà il roffore altrui) aver Giulio detto: *Domus, quas Dominus dederit, ad operandum in vinea ipsius, & NON AD SCHOLASTICA STUDIA, destinanda erunt*: E' latino il testo, ma di voci troppo usuali per non incelparvi; e pur traduce l'Avversario: *Domus non destinanda ad scholastica studia: Case che hanno scuole*. Non passiamo più oltre: e rimettiamci su di ciò al precedente Artic. X; aggiugnendo solamente, che meglio di lui seppe spiegare tal latino la Congregazione VI.

Il secondo suo vanto è, che per l'esercizio delle scuole a' secolari non si può ricever compenso *ab alio, quam a Deo* (1). Dunque debbon farli *nell' onnimoda Poverrà* della Compagnia, come gli altri ministerj spirituali di Prediche, Confessioni ec. Dunque le scuole son proprie delle Case Professe. Ma chi ha scorsa coll'occhio questa scrittura; desidererà forse nel nostro Contraddittore un pò più di dialettica, e maggior perizia di voci. Che argomentar di nuova foggia è mai codesto! Per non ripetere il già detto nell' Articolo VI; restringiamci a far quì questa riflessione

I ministerj gratuiti di scuole non escludon le rendite de' Collegj.

C c

tola.

(1) Quì l'Avversario cita il primo esame generale fatto in Roma nel 1558. Chi è men pratico, nulla capirà senza molti abbagli: come a lui è avvenuto, che citando questo luogo medesimo al suo num. 93, allega il Cap. I della Congregazione Generale celebrata in Roma nel 1558. La qual Congregazione non è divisa in capi; nè ha tali voci. Il passo è dunque del I Cap.

dell'Esame, che S. Ignazio, come per preliminare, premise alle dieci Parti delle sue Costituzioni: le quali erano già da lui composte nel 1550: e poi autorizzate dalla I Congregazione, si diedero alle stampe la prima volta in Roma nel 1558, per decreto dell'istessa Congregazione. Tutto ciò si è in breve esposto nell' Articolo I.

folà . Stranamente l' Oppositore argomenta così : *GL' Individui della Compagnia devono esercitare i ministerj sì spirituali , sì scolastici gratuitamente , e senza compenso : dunque i Collegj non possono aver fondi comuni , di cui sieno da Fondatori dotati per sussistere , ed alimentar tali individui ; perchè altrimenti i Ministerj han compenso* . Potrebbe dunque taluno quì opporgli con pari raziocinio così : S. Clemente d' Alessandria , Origene , Eracleo , Protogene , ed altri presso Eusebio , e Teodoreto (1), aprirono alla Gioventù scuole gratuite , e senza compenso . Adunque o niun di costoro ebbe altri fondi , o sussidj , onde sostener la vita ; o altrimenti la loro scuola non fu senza compenso . Più oltre ancora . Il divin Salvatore esercitò quì in terra i più gratuiti Ministerj . Dunque nulla egli avea di sussidj caritatevoli , riserbati talora , ed anche riposti per più di , a suo uso , e ad uso de' discepoli , onde vivere senza mendicare ; altrimenti nè pur gratuite , e senza compenso dovrebbero riputarli le sue fatiche . Mi giova credere , che quì l' Avversario a sì noiose istanze risponderebbe , che dee alla fin distinguerli , tra la mercede dell' opera , che ha ragion di compenso ; e il necessario sostentamento dell' operante , che da se solo non è mai compenso : e molto meno lo è , se nè si dia , nè si accetti , come stipendio ; ma si abbia a solo titolo di sussistenza , ed abbiassi solo in comune . Ond' è , che resta nell' opera la qualità di *gratuita* , che desume il suo pregio dal non farsi per interesse , o stipendio ; ma per lo puro , e retto fine di piacere a Dio nel giovare al prossimo co' ministerj . E però nè que' sì illustri personaggi nel tener gratuite scuole : nè il Salvador nostro nell' eser-

citar

(1) Euseb. *Histor. Eccles. lib. VI, cap. 12* : & *lib. V, cap. 10*,

& *11. Theodor. lib. IV, cap. 16*.

citar gratuiti Ministerj; miraron mai a compenso di loro opera, perchè sol ebbero, e non già in mercede, o fondi, o sussidj, onde sostentar la vita. Così dirà vero: ma nel così dire, vedrassi anche in obbligo di dover poi radere da tante sue carte un sì ripetuto, nè per lui onorevol sofisma. E verrà insieme a far ragione alla Congregazion sesta, che riputò ne' Collegj nè più nè meno gratuite esser le scuole, gratuiti gli altri Ministerj tutti; nulla ostante che i Professori, e gli Operaj abbiano dalla pia disposizione di chi fondò, e dotò i Collegj, comuni rendite a sostener con esse la vita.

Che poi il Contraddittore ne stia di nuovo anche quì a ridire, ch' egli crede Case Professe, e non Collegj quelli, *in cui si esercitano le opere dell' Istituto, come di Confessioni, e di Prediche*; non sapremmo di qual genere di Collegj faccia egli parola, onde veggasi astretto a pensarne così. Son essi Collegj dell' Istituto della Compagnia? Crediam di sì. Adunque è ben che si persuada una volta, doverli necessariamente in tali Collegj esercitare opere di tal Istituto. Altrimenti professerebbesi quivi un Istituto, del quale non si esercitan le opere: e non potendosi senza le opere avere ordine al proprio fine di tal Istituto; ne siegue, che nè anche professerebbesi tal Istituto. Abbiám noi già divisato, esser le Case Professe destinate *ad operandum in vinea Domini*, & non *ad scholastica studia*, come prescrisse Giulio III. Quindi l' obbligo loro è di travagliare in ogni genere di spirituali ministerj; senza divertirsi ad applicazioni scolastiche. Abbiamo altresì esposto, che i Collegj poi sono *ad studiorum commoditatem*, come esprime il medesimo Pontefice, nè già solo per gli Studenti dell' Ordine; ma per le pubbliche scuole, che quivi si aprono: *Magis etiam ad externorum*

Gli altri ministerj spirituali non fanno, che i Collegj sien Case Professe; ma che sien Collegj della Compagnia.

ram ædificationem in doctrina, & moribus: come spiega, e prescrive S. Ignazio *Constit. Part. IV, Cap. II*. Or siccome le scuole non fanno, che i Collegj non si apparten- gano ad un istesso Istituto; così nè pur disobbligano i Collegj dall'esercitare pur essi, *pro ut opportunum fuerit*, que' ministerj spirituali, che prescrivonfi alle Case Pro- fesse di tal Istituto. *Constit. Part. VII, cap. 4, n. 10*. Ove fu' principj sì certi discorrer voglia una volta l'Avversario; potrà con man franca altresì dar di penna a que' paralogismi, che ha su di ciò per ab- baglio ad ora ad ora tessuti: e far nuova ragione alla Congregazion VI, che conforme alle Bolle, e all' Istituto abbia dichiarati Collegj ancor quelli, in cui colle scuole agli esterni si esercitano, *pro ut op- portunum fuerit*, ministerj spirituali a pro delle ani- me. Potrà, se gli è in grado, a miglior riconferma ricondur l'occhio agli Articoli III, VI, e VII, che con esattezza maggiore ciò espongono.

Le Opposizioni
conferman dun-
que il retto giu-
dizio della Con-
gr. VI.

Da queste opposizioni medesime adunque, fondate tut- te, o su false prevenzioni, o su false intelligenze delle Bolle Pontificie, e delle Costituzioni di S. Ignazio, de- ducesi apertamente, con quanto giusta ragione la Congre- gazione VI dichiarò, *Collegia, in quibus Literarum Stu- dia tractantur, & Scholæ in proximorum utilitatem aperta sunt, esse consentanea Constitutionibus, & In- stituto*. Chiunque fassi quì presente quel che ne' pre- cedenti articoli si è distintamente dimostrato: e nel- l'articol presente si è, come di fuga, appena tocco; non saprà forse anche capire, come mai la Congre- gazione dichiarar potesse l'opposto, se non se distrug- gendo e Costituzioni, ed Istituto. Nè intender saprà di leggieri il linguaggio di quei strani insulti, di cui fa quì uso l'Oppositore per sua gentilezza; se non è, che vogliansi per ventura ascrivere o a supplemento
di

di ragioni , che non ha : o a difetto di cognizioni che aver dovea , e delle Bolle , e delle Costituzioni, di cui avea già preso a scrivere .

§. II.

Il modo regolare, che teneasi nella Congregazione VI a decidere , vie più avvalorata il tenor della decisione .

N On potrà così di leggieri figurarsi, nè condanna più inoltrata di quella del Contraddittore; nè modo il più regolare , legittimo , ed esatto di quello , che si prefisse , e nel suo decreto istesso ne espresse la festa Congregazione . Si propose allora da alcuni per iscrupolo , e dubbio , quel che ora , dopo più di un altro secolo , e mezzo , animosamente vorrebbero cosa certissima per la parte che niega ; cioè, se i Collegj , rendutisi così numerosi fin dal nascere della Compagnia , senza allevare attuali Studenti dell' Ordine , potessero giusta le Costituzioni , e le Bolle così ritenersi . Si rifletteva per una banda , che le Costituzioni , e le Bolle par che gli dicessero Seminarj: *Seminaria Societatis Professa* . E tal locuzione sembrava poter essere per questo riguardo forse disfavorevole . Ma per l'altro lato adducevansi altre espressioni , e autorità , e più chiare , e più numerose , che persuadevano con ragioni più ferme il contrario .

Il dubbio , che si propose nella Congreg. VI.

La Congregazione teneasi nel 1608 : cioè fessant' otto anni dopo la fondazion della Compagnia . La più parte de' Congregati avea trattato , o co' primi Compagni , o almen co' primi allievi di S. Ignazio ; de' quali ve n' avea non poco numero de' viventi ancora.

Quin-

Quindi per una tradizione immediata sapean ben essi i sentimenti del S. Fondatore : e per una oculare ispezione avean altresì veduti i tanti Collegj dal Santo fondati , senza che allevassero attuali Studenti : ma bensì quegli Scolastici , che dopo i loro studj ne' Collegj proleguivan le loro pruove de' ministerj , *antequam in Societatem Professam reciperentur* : come il Santo istesso lasciò prescritto . *Exam. Gen. Cap. I.* Sapeasi , che per tal riguardo avea Giulio III non già i Collegj , ma gli Scolastici stessi appellati più tosto *SEMINARIUM SOCIETATIS PROFESSÆ* E nel modo istesso , non i Collegj , ma i suoi Scolastici sparsi per li Collegj , avea chiamati *Seminario della Compagnia* l'istesso S. Fondatore (1).

Maturità, ed esattezza della Congregazione nel discutere il dubbio.

Ciò non ostante , perchè il punto era di gran rilievo : e si volea per ciò difaminato in modo , che divenisse in tutto liquido , e chiaro ad evidenza ; la Congregazione , affin di procedere colla maturità , e posatezza , che potea , maggiore , destindò il più lungo spazio , che conceder si soglia a risolvere : cioè lo spazio di quattro altri giorni , per discuter tutto minutamente , e metterlo a rigido esame . In tale spazio avvenne pertanto , che *multa in medium adducta sunt , & res diligenter examinata* . Ma qual fu l' esame ? Moltissimi furono i passi delle Costituzioni , e delle Bolle Pontificie , che sì consigliarono , si produssero , e si ponderarono : *Perpensis plurimis locis Constitutum , & verbis literarum Apostolicarum* . Riscontraronsi i decreti della Prima , della Seconda , e della Terza Congregazion Generale , dovunque pare-

(1) *Constit. Part. X , § 4. Societas Professa in Collegiis eos instituendos curabit in perfectione vite , literisque Cristiano dignis , qui talentum ad id for-*

titi esse videbuntur : Hi enim PRO SEMINARIO SOCIETATI PROFESSÆ , & ejus Coadjutoribus erunt.

vano , che avessero rapporto alla quistion presente ; *Perpensis Decretis Prima, Secunda, & Tertia Congregationis Generalis*. Chi avea proposto il dubbio, non mancò di avvalorarlo quanto seppe, e potè, con ragioni esibite in iscritto: e serbanfi oggidì i Manoscritti alla Congregazion proposti per l'una parte, e per l'altra. A queste Scritture allude altresì il Decreto, dove dice, che *multa in medium adducta sunt, & per quadriuum res diligenter examinata*. Dopo una discussione sì lunga, sì attenta, ed esatta, si venne a prendere i pareri per la decisione, o sia dichiarazione di tutte l'espressioni; che si erano dalle Costituzioni, e dalle Bolle raccolte, e proposte a difamarsi: e trovaronsi nel lor pieno i sentimenti della Congregazione uniformi.

Fin qui è chiaro, che l'ordine della discussione fu il più esatto. Or si osservi il tenor della decisione: ed in questa mirisi, se la Congregazione espone tutto il nodo della controversia; e se con ogni riserva procedè a sciorlo.

Ella sè conoscere, dove riducevasi finalmente il nodo. Ne' Collegj vi erano sempre gli Scolastici; non già, che attualmente andassero a scuola, ma che o insegnavano le inferiori, o le superiori Facoltà, o in altri ministerj erano nelle lor pruove per la Professione. Di costoro non ancor Professi non potea fingersi scrupolo, o dubbio; mentre le Bolle, e le Costituzioni li vogliono fino alla Professione allevati ne' Collegj: e l'abbiamo dimostrato negli Articoli IV, e V. Perciò di essi ben disse la Congregazione, che *nihil scrupuli subesse potest*. Dunque il dubbio cadeva soltanto su' Professi, e su' Coadjutori Formati, che insieme cogli Scolastici formano i Collegj; parendo, che con ciò forse i Professi sì giovino delle rendite di
tai

Accurato tenor della decisione.

Esponendosi il nodo intiero della controversia:

taì Collegj. E quì la Congregazione rispose colle voci appunto delle Costituzioni. Disse, che se i Professi sono o utili, o necessarj a' Collegj; ben possono lecitamente mantenersi. Se poi non sien utili, nè necessarj; debbono rimuoversene, ed anche, ove sia d'uopo, mandarsi ad altre Pròvincie (1). Tal decisione è in verità di S. Ignazio: *In Collegiis Professi habitare diu etiam possunt, cum NECESSARIUM, aut CONVENIENS ad ipsius Collegii bonum id esset. Const. Part. VI, Cap. 2, lit. C.* E più a lungo su di ciò si è per noi discusso nell' Articolo V. Il nodo adunque della Controversia, che tutto era circa i Professi commoranti ne' Collegj, nè fu dalla Congregazione dissimulato; nè più rettamente potea essere sciolto, che colle voci istesse delle Costituzioni di S. Ignazio.

Riferbo anche
usato nel deci-
dere.

E pure qual riferbo ella anche usò in farlo? Per quanto alcuni passi di Bolle, o di Costituzioni sembrar potessero men chiari; vi erano gli addotti quì, e simili altri passi chiarissimi: nè mai nelle Leggi qualche voce men chiara fa ombra, ove altre voci afsai più splendide, e chiare fan luce. Più: eravi la consuetudine nata colle leggi medesime, e introdotta dall'istesso Legislatore S. Ignazio: nè potea darfi interpretre migliore di ogni dubbio, che forger potesse in tali leggi. Secondo tali riflessi pareva a' Congregati di avere ad ogni modo piena certezza, e sicurezza su'l punto proposto.

(1) *Declarat Congregatio Professos, atque Coadjutores formatos, de quibus poterat esse major dubitatio (nam de ceteris nihil scrupuli subesse potest) qui ejusmodi Collegiis, etiam ut Operarii, NECES-*

SARII, aut UTILES sunt, posse in eis sine ullo scrupulo sustentari: Neque hoc esse, Societatem Professam, quod de Domibus Professis prohibitum est, ex Collegiorum redditibus juvari. Congr. VI. decr. 18,

posto. *Visum est Congregationi statuendum, nullum in ea re fuisse, aut esse debere scrupulum: cum præsertim PERPETUA PRAXIS, ET CONTINUATA SERIES, AB IPSO beati Fundatoris tempore huc usque tradita, quæ est optima legum interpret, securos nos reddere possint.* Pur tuttavia la Congregazione non fu di ciò paga. Osservò ella, che i passi così chiari, ed espressi dell' Istituto, e la pratica così costante, discesa dal Fondator medesimo, ove dir si volesse, che non davan piena certezza; certamente negar non si poteva, che lasciavano almen qualche ragionevole dubbio. Or posto ciò: la Congregazione, *ad omnes difficultates tollendas*, passò per sicurezza maggiore a decidere ben anche il punto, come se non fosse in istato di quella certezza, in cui era; ma sol fosse in istato di mero dubbio (1). In tal dubbio, può ognun credere, se insorger dovea del ribrezzo a voler condannare la pratica, tenuta così universalmente dal S. Fondatore, che presso a cento Collegj stabili, e mantenne senza attuali Studenti: i quali tutti volle costantemente, sotto i suoi occhi insieme educati nel solo solo Romano Collegio. Voleaci l'intrepidezza del nostro Oppositore a dire, che S. Ignazio o non capì le sue leggi, o le trasgredi abitualmente. Dunque nel caso, che si volesse sostenere almeno come ragionevole il dubbio, e ben

La Congregazione risolve il punto in grado ancor di dubbio.

D d ap-

(1) Si fa, che generalmente a chi appartiene l' autorità legislativa; appartiene altresì l' autorità di dichiarar le leggi: e dichiararle con quel genere d' interpretazione, che diceasi da' Dottori interpretazione autentica; perocchè ancor essa ha vigor pari di legge. Ond'è massima tratta dalla l. 9: e sequ. C. de leg., che *Ejusdem est legem authentice interpretari, cu-*

jus & condere. Vid. Laym. in lib. 1. Decretal. tit. 2, cap. ult. E consuona il c. inter alia. de sent. excom. Ut unde jus prodiit, interpretatio quoque procedat. Risiedendo però l' autorità di far leggi nelle Generali Congregazioni; risiede similmente appo esse la piena autorità di autenticamente dichiararle: e tali dichiarazioni hanno il carattere ancor di leggi.

appoggiato sulle Leggi del Fondatore ; abbracciò la Congregazione Generale l'interpretazione , che si vide nascere nella pratica del Fondator medesimo . E poichè stimò ben egli tali Collegj senza alcun fallo conformi alle Bolle , e al suo Istituto ; così la Congregazione in vigor dell' autorità Pontificia comunicata a dichiarare , *qua dubia sunt in Istituto , & Formula ejusdem comprehensa* (1), passò a dichiarare , che Collegia , *in quibus literarum studia tractantur , & Schola in proximorum utilitatem aperta sunt , consentanea sunt Constitutionibus , & Instituto* . Così risolse il punto , e in grado di certezza , e in grado di dubbio , ove mai vi fosse .

Irragione vol
condanna della
Congregazione
VI fatta dall'
Avversario .

Questo fu il proceder della Congregazione , e nel proporre , e nel discutere , e nel decidere un tal dubbio . Ogni altro vi mirerà de' tratti di somma rettitudine , e di somma prudenza . Il nostro Avversario vi discuopre un fondo di nequizia . Ma vi vuol ben altro , che gridar Bolle conculcate , Istituto profanato , Mendicità sacrificata . Risponda prima egli a quanto abbiám noi contro di lui recato dalle Bolle , e dall' Istituto ; e riserbisi per dopo le risposte le sue grida . Ma pure chi 'l crederebbe ? Prende fin anche in mala parte

(1) Julius III in *Bulla Expositis debitum* .

La Congregazione VI espresse così la sua autorità : *Quoniam non solum per communicationem privilegii a sel. rec. Julio II Ordini Praedicatorum concessi ; sed etiam ex propria privilegio nostro Societas , qua dubia sunt in Instituto , & Formula ejusdem comprehensa , declarare : Declinat Congregatio &c.* Tal giu-

dizio previo dato fu la sua propria autorità , fa , che l'atto , e la dichiarazione rimaner debba sempre fuor d'ogni dubbio ; dacchè ogni dubbio , se vi fosse , viene a cessare . E' da vedere su di ciò il Panormitano sul c. *Pastoralis . de rescript.* ; e il Felino sul c. *super litteris . de rescript.* . E traesi dalla l. *si quis ex aliena . de judicio.*

te lo spazio di quattro dì datosi dalla Congregazione per maturare, e discutere le autorità tutte, e le ragioni. Con giudizio (che per lui solo non farà da crederfi temerario) immagina, e afferisce, che tal tempo si diè per disporfi a prevaricare; per farsi coraggio a calpestar le leggi; a sacrificar la professata mendicizia. Così sappiamo, che in Germania si discorreva specialmente de' decreti della Session sesta del Concilio di Trento su la Giustificazione. Si volea da que' pretesi Riformati, e Riformatori, che le dilazioni a decidere fossero per disporfi a deviar dalla Parola di Dio; e i dispareri de' Padri, e de' Teologi su' diversi articoli, fossero altrettanti caratteri dell' incertezza de' dogmi. Se l' Oppositore avesse udito, che la Congregazion VI in un dì medesimo, come ben poteva, avesse e proposto, e deciso un tal dubbio: il qual per altro volea, con poca ragione, è vero, ma pur volea dubbiosa l' interpretazione di ciò, che stabilì, e praticò stabilmente il S. Fondatore; che avrebbe egli allor detto? Che difetti di discussioni, di esami, di riscontri: e qual tumultuario precipizio di pareri, e di sentenze non vi avrebbe rilevato? Or truova per opposito diuturnità di discussioni, maturità di esami, lentezza di sentenze: e tutto ciò a suo linguaggio è una disposizione a conculcare il proprio Istituto. Così ne fa egli apprendere, che quanto è difficile in cattiva causa aver buone ragioni; altrettanto è sempre possibile il travolgere le altrui.

Sinistre interpretazioni della maturità nel decidere.

E ciò a che fine? Affinchè una Congregazion Generale dell' Ordine, che con Apostolica autorità diffinisce, e dichiara, perchè è a lui contraria, non sia neppur nominata: com' egli si spiega al num. 126. Ma o voglia, o no; tal Congregazione ha diffinito il punto, ch' ei vuol controverso. Se egli dà di nul-

Un tal decreto si vuole, ma non lo è, soggetto a nullità:

Per le ragioni
tutte, che gli
affisfiono.

lità a tal diffinizione ; dee proceder dunque giuridicamente fu' capi di nullità (1). Ma quali son questi? Forse perchè è contraria alle Bolle, e alle Costituzioni? Ma troppo ha da far l'Avversario a rispondere alle Bolle, e alle Costituzioni; tanto sono a lui contraddicenti, e alla Congregazion favorevoli. Perchè forse non ha osservato l'ordin retto, legittimo, e proprio nel giudicare, e decidere? Ma hallo osservato a segno, che all'Avversario altro non resta da opporre, che travolgerne i fini, e interpretarne finitramente i disegni. Dunque qual mai eccezione produce contra la giusta, ed autentica diffinizione di una Congregazion legittima, e di ampia Apostolica autorità munita? *Non merita*, dice, *di esser neppur nominata*. Ma che importa, che egli il dica? Convieni recare in mezzo le pruove dell'

(1) La presunzione è sempre a favor dell'atto, e dee crederfi legittimo; se l'opposto non si dimostra: giusta l'assoma tratto dal *c. Abbate. de verb. signif. Actus valere debet potius, quam perire*. Dove poi trattasi di atto giudiziario; molto più si presume il suo valor legittimo. *Semper presumitur pro iis; quæ a Judice facta sunt. Glos. in c. Quoniam. de probat. §. presumatur*. E la Glosa ciò comprova con tutte le leggi. Ond'è, che Innocenzo III nel *c. bonæ. de election.* ebbe a dire: *Propter auctoritatem judicariam presumimus pro his, quæ acta sunt*. La presunzione dunque dev'esser sempre a favor della Congregazion VI,

finchè non adducansi evidenti ragioni in opposito. Se poi evidenti sieno le ragioni del Contraddittore; il rimettiamo a' saggi discernitori del vero.

Nè ommettiamo, che imprendendo egli ad accusar la Congregazion di *sacrilega*; come tal enormità orribile non può annoverarsi tra i reati verisimili in un ceto intiero, che sempre riputato si è rispettabile; non bastano le ordinarie pruove a sostener l'accusa. Vi vogliono le maggiori, e le più convincenti, Tanto esigon le leggi, specialmente Canoniche. *c. quia verisimile. de presump. & c. literas. eod. tit.*

dell' eccezion , che si dà . Le apparecchi , le produca ; e poi le sostenga . Senza ciò in ogni Regolare Ordine , o piaccia a lui , o non piaccia , una Generale Assemblea in tali punti diffinisce , e decide : e le sue diffinizioni , e decisioni in ogni qualunque Tribunale si riconoscon per valedoli a render giudicata la causa.

§. III.

Le accuse prodotte contra l' Autorità , con cui la Congregazion VI decise , vie più la confermano .

CHi mai creduto avrebbe , che si potesse ad una Adunanza Generale di un Ordin Religioso , dopo le comuni , e note facultà della Sede Apostolica ; negar anche l' autorità di dichiarare un dubbio , che mai inforga sull' intelligenza delle proprie leggi ? E ciò anche se 'l dichiarari in quella conformità , in cui truovasi , non che dalle Costituzioni ; ma dalla pratica istessa del Santo Fondator dichiarato ? Se ciò non possono codeste generali Adunanze ; inutil cosa farà certamente il volerle mai unite insieme , e raccolte . E troppo mal provveduto rimansi alla condotta , e all' ordine delle Religioni . Molto meno avran esse balia , o di far mai nuove leggi , o di moderar le antiche ; se neppure possono interpretarle (1) .
E pur chi non vede , che ogni ragione , e convenevolezza richie-

Non pud negarsi alle generali Adunanze l' autorità di dichiarare i dubbj .

(1) Hanno universalmente i Generali Capitoli l' autorità legislativa : com' è chiaro da' Bollarj delle Religioni . L' hanno in ispecie le Congre-

gazioni Generali della Compagnia . Giulio III ad essa la concedè , ove vi concorra la più parte de' voti . *Qui quidem Prepositus de consilio Con-*

Ogni ragion
vuole tal auto-
rità nelle gene-
rali Adunanze
dell' Ordine.

chiedea, che, siccome l' autorità legislativa a queste Congregazioni si conferisse da' Sommi Pontefici; così molto più l' autorità declaratoria delle stesse leggi già fatte. L' insorgere almen de' dubbj di tempo in tempo; è la più agevol cosa ad avvenire in un Comune. Dunque vi dee essere autorità legittima a diffinirgli. Dunque o l' autorità suprema de' Pontefici dovea su tali dubbj vederli di continuo intesa, ed occupata; ovvero altra autorità delegar doveasi a poterli legittimamente risolvere. Il volere a ciò intese, ed occupate le menti de' Sovrani Pontefici tra le immense pastorali sollecitudini della universal Chiesa; era un voler quasi ch'è un impossibile. Dovean dunque valersi dell' opera di altro Tribunal Delegato. Ma dovendo poi questo com-
porli

Confociorum, Constitutiones ad constructionem hujus propositi nobis finis conducentes condendi, majori suffragiorum parte semper statuendi jus habente auctoritatem habeat. In fatti le Costituzioni scritte da S. Ignazio non si autorizzarono in leggi, se non per l' autorità della Congregazione I: e per ciò solo anche dal S. Concilio di Trento furon riconosciute, quali Costituzioni da Autorità Apostolica confermate.

Or se nelle Generali Congregazioni risiede l' autorità maggiore legislativa; risiede altresì l' autorità minore, o di moderar le leggi, o di interpretarle, dove ne sia uopo. *In eo, quod plus sit, semper inest & minus. l. in eo. ff. de*

reg. juris. Non debet, cui plus licet, id quod minus est, non licere. l. non debet. ib. Su di ciò convengono i Dottori con S. Antonino. *Part. III, Tit. XVI, cap. 1, §. 4.* Una limitazione osserva nella potestà di cambiar le leggi il Suarez: ed è, che dee intendersi, *Quoad aliquas particulares partes regule. Nam mutare totam, jam esset mutare Religionem, & ejus substantiam. Quod Religio facere non potest: alias destrueret seipsam. Tom. IV de Relig. Tract. VIII, lib. 1, cap. 1 n. 5.* Ma tal pericolo non rimane nella Compagnia. Le istesse generali Congregazioni hanno apposti limiti affai più angusti al lor potere: come quindi a poco farassi chiaro.

porfi di perfone , le quali fieno le più informate di tali leggi in teorica : e le più zelanti fulla pratica per la loro offervanza ; qual altro mai Ceto poteafi traferre, che il corpo ifteffo della Religione , formato de' più maturi , e faggi Uomini di tutto un Ordine : e che eletti fieno col pieno de' comuni voti , ed approvati coll' efattezza de' più attenti Squittinj ? Di tal genere di elezioni , almeno pe' l loro comune , refta ben poco certamente a temere , e molto in bene vi è fempre a presumere ; ancorchè mirifi folo o la fuggezion rifpettofa , che in un' Affemblea ciafcheduno imprime in tutti : o quella , che da tutti ad un ora medefima s' imprime in ciafcono .

Per quefti faggi rifeffi , i Pontefici han cofumato di ripolarfi pienamente fu tali Adunanze , che rap-
 presentano la Religion intiera : ed hanno ad effe confi-
 data quella parte di loro autorità , che giovar poteva
 al buon governo de' rifpettivi lor Ordini . E per li rifeffi
 medefimi , non fi può senza temerità pretendere , che le
 diffinizioni , e gli ftabilimenti di sì fatte Adunanze non
 abbiano un vigor pieniffimo ; fe non dove mai per ven-
 tura ragioni manifefte , fe pure avvenir può , ne convin-
 cefferò della nullità . Ma reca forse ragioni di tal ca-
 rattere il noftro Oppofitore ? Anzi fono le fue ragio-
 ni di quel genere , che più riefce nofofo il riferirle ;
 che non è difficile il ributtarle . Se non che per ciò
 medefimo il riferirle gioverà alla caufa ; perocchè niun'
 altra pruova potrà forse meglio confermare la retti-
 tudine di quel decreto , per cui impugnare fi produ-
 cono in mezzo .

Ma prima di entrare in tal materia , un giufto , e
 regolato ordine di dottrina quì n'efige , che diffinta-
 mente esponghiamo le legittime facoltà , che alle Ge-
 nerali Congregazioni della Compagnia fono in ifpecie
 con-

*Ne senza evi-
 dente ragione
 poffon rifiutarfi
 tali ftatuti .*

*Facoltà confe-
 rite alle Gene-
 rali Congrega-
 zioni della
 Compagnia :*

conferite sì da' Pontefici, sì dal Santo suo Fondatore; e in qual parte le abbiano l' istesse Congregazioni per volontaria loro elezione ristrette. Si deriverà quindi un necessario lume a rischiarar le cose, che verremo appresso disendo; per cui mancamento il nostro Oppositore è ino tratto tratto incespando: come uomo, che avventura i passi all' oscuro.

Sì da' Sommi Pontefici con ampie Bolle;

Giulio III adunque nella Bolla *Exposcit debitum* volle, che ogni General Congregazione radunata sotto il suo Generale, ove concorra colla maggior parte de' suoi voti, possa o fare, o mutare anche talvolta qualche Costituzione, e molto più dichiarare i dubbj fatti, che mai insorgano su la retta intelligenza dell' Istituto (1). *Qui quidem Prepositus de Consocio-*

(1) Ciocchè Giulio III stabilì per ordinaria legge; i seguenti Pontefici han costumato per provvida elezione. Dove qualche dubbio è inforto su l' Istituto, potendolo risolvere da se; han voluto su di esso udire il parer delle Congregazioni Generali: e d' ordinario vi si sono attenuti. Han creduto, che tal unione di voti era da averfi in istima per un retto giudizio. Così, per darne saggio, volle Paolo IV udire i voti della Congregazione I circa il punto della perpetuità del Generale. Così Clemente VIII alcuni punti propose a discutere alla Congregazione V. Così usò Paolo V colla Congregazione VII. Così Innocenzo X altri ne propose alla Congregazione

VIII. Così praticò Alessandro VII colla Congregazione XI. E così Clemente IX volle i pareri della Congregazione XII per risolvere un punto proposto. E sono ben gravi le parole, con cui si espresse questo Pontefice. *Reputantes, disse, valde ad rem facere... quid circa petita sentiat in Domino Societas univèrsa: que per graviores Religiosos, ejus Instituto optime imbutos, rerumque illius usu, atque experientia præditos, in Congregatione Generali coadunatos, representatur.* Bulla *Religiosorum*. an. 1668. E così finalmente Benedetto XIV su i pareri, che rapporta, di più Congregazioni generali appoggiò una sua decisione ben rilevante nella Bolla *Devotam* del 1746.

(CCXVII)

rum Constitutiones ad constructionem hujus propositi nobis finis conducentes majori suffragiorum parte semper statuendi jus habente, & quæ dubia esse poterunt in nostro Instituto hac Formula comprehenso declarandi auctoritatem habeat. Consilium vero necessario convocandum ad condendas, vel immutandas Constitutiones, & alia graviora &c. Paolo III nella Bolla Regimini vi avea aggiunto, che tali nuove mutazioni Eo ipso Apostolica auctoritate confirmata censeantur.

Conforme a ciò egual sempre essendo l'autorità legislativa in tutte successivamente le generali Congregazioni; S. Ignazio dichiarò, che i Decreti di una General Congregazione rimangono con vigor pienissimo, finchè rivocati non sieno, o moderati da altra Congregazione generale: la quale, come ha pari autorità; così ha sempre podestà pari a ritenerli, o rivocarli: *Ordinationes in Congregatione constitutæ in suo vigore permaneant; si in alia Congregatione Generali non revocarentur. Part. VIII Constit. cap. 7, lit. C. Quindici*, per vedere anche ciò eseguito nel fatto: la seconda Congregazione sotto S. Francesco Borgia, prevalendosi di tal sua autorità, volle riconoscere i decreti della Prima Congregazione; come lo stabilì nel Decreto V. Nel confermarli poi col decreto 51, pur si dichiarò di autenticarli *ita saltem, ut ad primam Congregationem vim haberent*. E in modo conforme truovasi altresì nelle successive Congregazioni, or ampliato, ora ristretto, or dichiarato talun de' decreti delle precedenti: siccome nell'edizione ultima di Praga anche nel margine viene accennato. Se l'Avversario tali cognizioni avesse avute, non avrebbe arrischiato quelle sue sì clamorose maraviglie; le quali se mai altrove, quì certamente nascono solo dal non sapere: là dove egli stupisce, esclama, e si

Come anche dalle Costituzioni di S. Ignazio.

Esempj di ciò nelle Congregazioni Generali.

Onde vano è il gridar contro, che fa l'Oppositore.

E e

ac-

accende al vedere, o che la Congregazion terza moderasse, com' egli pensa, un decreto della seconda: o che la sesta dichiarasse, com' ei suppone, i decreti dell' una, e dell' altra. Ponghiamo da parte, ch'egli in ciò travede: e nulla di quel, che immagina; è conforme al vero. Ma dove tuttavia vero egli fosse; non ebber quelle Congregazioni, e non han tutte le altre autorità a poterlo ben fare? Dunque se sono di podestà pari: nè l' una può restringere il poter dell' altra; nè molto meno i clamori dell' Oppositore restringer possono il potere, e l' autorità di tutte.

Le facoltà de' Papi, e delle Costituzioni limitate poi dalle Congregazioni medesime.

Vero è sì bene, che l' ampiezza di tal autorità da' Pontefici, e dal Santo Fondatore a queste Congregazioni conferita; fu da esse medesime per una economica, utilissima, e libera ristrizione fatta a se stesse, in qualche parte ancor limitata. La venerazion sempre avutasi alle ammirabili Costituzioni del Santo Fondatore, mosse la prima Congregazion Generale a stabilire nel Decreto XV: *Eas firmas, & raras habendas esse, & etiam observandas pro ut in exemplari Originali P. N. Ignatii habentur* (il che solo ne riporta l' Avversario dal P. Bartoli; giacchè que' Decreti, non gli ha avuti sotto gli occhi: e trascrivelo, non indovinerei a qual fine, a maggiori lettere). Più: la stessa Congregazion nel decreto seguente con somma avvedutezza, e penetrazione distinse prima tre classi di stabilimenti, a' quali ridur si possono le Costituzioni; poscia aggiunse tre diversi provvedimenti, a ciascuna classe proporzionati per mantenerle intatte. Osservò primieramente, che alcuni stabilimenti sono sostanziali all' Istituto; e di questi diffinì, che nè in generale, nè in particolare non si debba trattar giammai: e che sempre si rimirino, come sagrosanti: *Non solum in uniuersum non agendum, sed nec particula-*

Limitazion prima, e fondamentale della I Congregazione.

culatim , de Constitutionibus substantialibus nostri Instituti . Osservò in secondo luogo , che altri punti di Costituzioni , non sono all'Istituto già sostanziali , e possono soggiacere a cambiamento : e di questi eziandio per un tal riguardo al Santo Fondatore dovuto , stabili , che se ne potesse bensì trattare nelle Congregazioni ; ma non dovestesi mai venire a mutazione , se non quando o l'esperienza , o una ragion chiarissima per ventura l'esiga : *De aliis posse quidem tractari ; sed sine experimento , vel ratione clarissima nihil posse immutari* (1) . Osservò finalmente , che tra i punti o sostanziali , o non sostanziali , alcuni potevano in qualche lor parte comparir dubbiosi ; e di questi stabili , che si potesse , come ogni ragion detta , alle Congregazioni chiederne la dichiarazione : e che le Congregazioni potessero vicendevolmente darne quella dichiarazione , che col parere de' più si fosse giudicata migliore : *Licet tamen de omnibus declarationem petere , referendo ad Congregationem , et ipsa censeat , qua declaratione sit opus .*

(1) Nella Congregazion V co' decreti 44, 45, e 58 , giusta la primitiva intelligenza delle Costituzioni , si dichiarò , che punti sostanziali dell' Istituto sono quelli , che comprendonsi nella Formola di Giulio III : e altri , che con quelli abbiano necessaria connessione . Di questi si disse , che non doveste nelle Congregazioni neppure trattarsi ; non che far cambiamento di sorte alcuna . Così per dar esempio nella presente controversia , è punto sostanziale , perchè compreso nella

E e 2

Brie-

Formola di Giulio III , che le Case Professe : *Non sunt ad Scholastica studia destinanda sine dispensatione* : e che possono esservi *Collegia ubicunque construenda , & dotanda* . E perciò nè la Congregazion VI potè , nè altra può dichiarare , che le Case Professe di lor natura abbiano scuole ; o che in una Provincia non debbano esservi , che due o tre Collegj : come inavvedutamente pretende il nostro Oppositore .

*E' tal restrizio-
ne inserita nella
Formola delle
Congregazioni
Generali .*

*Altre limita-
zioni delle Con-
gregazioni V, e
VI.*

Brieve Decreto fu questo: ma pien di succo, di prudenza, e di saviezza. Perciò fu ben anche inferito nella Formola delle Congregazioni Generali al num.66, per sempre averfi avanti gli occhi. E in tal Formola soggiunte ancor sono quelle maggiori restrizioni, che prescritte di poi furono, affin di mantenere in quel grado di rispetto, in cui la Dio mercè nella Compagnia sono state, e sono, non le sostanziali soltanto, ma tutte generalmente le Costituzioni di S. Ignazio. Nè quì tralasciar si dee, che le restrizioni più rigide, e ferme son quelle appunto, che stabilironsi nelle Congregazioni quinta, e sesta sotto il General Claudio Acquaviva (1): quel Generale, che senz' altra ragione, che di sol dirlo: e senza riputarsi in obbligo di ri-

(1) Nella Congregazion V non solo provide si co' più maturi stabilimenti a tener salvi i punti sostanziali dell' Istituto, come è chiaro da' Decreti 44, 45, e 58.; ma si procedè ancora contra gli Innovatori con un gravissimo decreto, il qual fu il 54: approvato di poi, e confermato in ispecie da Paolo V colla Bolla *Quantum Religio*. Nella Congregazion VI poi si provide anche meglio, ed a' punti sostanziali, e a qualunque Costituzione di S. Ignazio. Col Decreto 12 si stabilì pena a chi sol proponga di trattare de' punti sostanziali. Col decreto 11, e 13 si corresse il Decreto 16 della Congregazion prima:

e il Decreto 6, e 8 della Congregazion seconda, i quali aveano ordinato, che *de Constitutionibus immutandis decerneretur ad plura medietate suffragia*. Dunque decretossi, che neppure potesse proporsi a trattare di mutazione alcuna di Costituzioni, di qualunque sorte elleno fussero; *nisi ad plura medietate suffragia de eo tractandum statuetur*. Nè si possa dopo ciò risolver mai mutazione di qualunque Costituzione, *nisi ipsa deliberatio, & decretum fiat ad duas tertias partes*. Se ciò è innovar l' Istituto; piaccia al Signore di mandar sempre simili Innovatori in tutte le Religioni.

rispondere a ragion contraria ; vorrebbeſi anche dal noſtro buon Contraddittore , far credere l' Innovator dell' Iſtituto ; del quale non vi è forſi ſtato, chi con più invitto zelo ne impediffe le innovazioni: ficcome farem chiaro nella ſeconda Parte .

Or premefſe tali notizie dell' autorità, qual da Pontefici , e dall' Iſtituto hanno le Generali Congregazioni : e qual poi ſe l' hanno eſſe ſteſſe co' proprj decreti riſtretta ; tempo è già di udir brevemente quel che all' autorità della Congregazion VI ne oppone l' Avverſario , per riſpetto al Decreto , di cui ſi tratta .

La prima oppoſizione ſi è , che la facoltà datale da Giulio III di dichiarare *quæ dubia ſunt in Iſtituto* , & *Formula ejusdem comprehenſa* , fu conceduta ſotto l' eſpreſſa condizione di far dichiarazioni tali , che ſempre foſſero *ad conſtructionem hujus propoſiti nobis finis conducentes* : E che *il propoſto fine non fu altro , che quello di ſerbare la povertà mendicante nell' intero Ordine , e mantenere l' incapacità per acquiſtare in tutti i membri , che lo componono* . Son ſue parole .

Ci rieſce aſſai malagevole la brevità nel riſpondere a queſta oppoſizione , dove più ſono gli abbagli ammaſſati , che non le ſcritte parole .

Per dire in poco , direm coſì . I. E' falſo , che nella facoltà data da Giulio III di dichiarare i dubbj dell' Iſtituto , ſiavi condizione , o limitazion veruna . Giulio III prima diſſe : *Præpoſitus de conſilio Conſociorum , Conſtitutiones ad conſtructionem hujus propoſiti nobis finis conducentes condendi . . . auctoritatem habeat* . Dov'è chiaro chiariffimo , che le voci *Conſtitutiones conducentes ad conſtructionem propoſiti finis* , ſono un opportuno aggiunto di direzion ſaggia al lavoro delle Coſtituzioni , che tutte allora dovean farſi . Ma tal aggiunto non ſi replicò , dove poi

Si paſſa alle Oppoſizioni dell' Avverſario .

Prima oppoſizione contiene più abbagli .

Primo abbaglio dell' Oppoſitore .

poi del Generale colla Congregazione profeguiffi a dire : *Et quæ dubia esse poterunt in nostro Instituto hac Formula comprehenso declarandi auctoritatem habeat* . Nè pur potea quell' aggiunto quì replicarsi , o appiccarsi , senza variarlo ; come può ognuno da se vedere . Dunque non è egli vero , che la facoltà di dichiarare i dubbj fu alle Congregazioni conceduta con delle condizioni , o limitazioni di maniera alcuna .

Secondo abbaglio del medesimo .

II. E' pur falso , che il fine della Compagnia dal Pontefice espresso sia *il serbarsi la Povertà Mendicante* . Chi mai udì , che la Compagnia sia stata per tal Fine da Dio messa al Mondo ? Vi vuole una mente fatta a strano disegno per pensare così : e una penna temperata senza riflessione , per così scrivere . Dio buono ! Il Pontefice disse : *Ad constructionem HUIUS propositi nobis FINIS* . Parlò dunque d' un Fine quì medesimo espresso : *Huius* . Dunque perchè non farsi quì stesso a cercarlo l' Avversario , se no' l' sapea ? Perchè giuocar d' idea , e lavorar sul falso ? Altro che Mendicità : il santissimo Fine della Compagnia fu dal Pontefice quì appunto a chiarissime note divisato . *Societas* , disse , *ad hoc potissimum instituta est , ut ad Fidei defensionem , & propagationem , & profectum animarum in vita , & doctrina Christiana precipue intendat* . (E se a tal fine sieno dirette le applicazioni , e i ministerj , che ne' Collegj si praticano ; ben lo fanno i Popoli , per cui beneficio si esercitano .) Dunque non è neppur vero , che Giulio , ancorchè avesse apposte condizioni alla facoltà di dichiarare i dubbj , e condizioni conducenti al Fine ; abbia mai potuto intendere il Fine della mendicità .

Terzo abbaglio dell' istesso Oppositore .

III. Molto più è falso , ciocchè poi vien quì a supporfi : cioè , che possa esservi assolutamente Religione , ancora d' Istituto della più rigida Mendicità , la qual si abbia la Povertà , o la Mendicità per suo Fine . Di grazia l' Oppositore non entri troppo in questi te-

mi

(CCXXIII)

mi ascetici ; che gli sono ben molto stranieri . Può vedere in S. Tommaso nella 2.2 , alla quistione 186 , all' articolo 3 : e quivi troverà , che il Fine universale dello stato Religioso *EST PERFECTIO CHARITATIS* : e che i voti Religiosi , ed in ispecie quel della Povertà , sono solamente *INSTRUMENTA , SEU MEDIA AD CHARITATIS PERFECTIIONEM* . Quindi , perchè i mezzi non si amano per se stessi , ma in quanto ne conducono al fine : inferisce il S. Dottore , che la misura specialmente della Povertà nelle Religioni , non deesi mai stabilire per se medesima ; ma in quanto , quella tal misura , giusta la varietà degl' Istituti , è affacente a perfezionar ne' cuori la carità . Ma basti l' aver ciò sol anche indicato . Ove l'Oppositor vi rifletta per poco ; non farassi per innanzi con una confusion di nozioni , e con un' Etica non udita , a travolger il fine a mezzo , e i mezzi a fine . Ma dopo dichiarati ancora codesti svarioni , che ha egli quì presi ; qual parte di quella sua opposizione più ci resta a combattere ? Si veggia , si rivegga : più nulla non vi rimane .

Passiamo ad altra opposizione . La Congregazion Sesta , ci ripiglia , ha proceduto contro a quello , che già prescrisse la Congregazion seconda . Questa , vuol egli dire , rivolse in *Casae Professe* tutt' i Collegj , *in quibus nec nostri legunt , nec Scholasticos alunt* : e la Congregazion VI dichiara esser conformi all' Istituto i Collegj , *in quibus literarum studia tractantur , & scholae in proximorum utilitatem aperta sunt* . Dunque ha distrutto qualche fu dalla Congregazion II stabilito .

Fermiamci un pochino su tal raziocinio . Mettiam da parte , che ove anche tutto all' Avversario si conceda ; nulla egli raccoglie . Mettiam ben anche , che la Congregazion VI avesse derogato ad un decreto della

Se-

Altra opposizione quì fatta.

Ove pur tutto concedasi , nulla si conchiude in contrario.

Seconda Congregazione . Se il fece ; potea pur farlo con pienissima autorità . Il Santo Fondatore volle potestà pari in tutte ugualmente le Congregazioni : e perciò appunto stabili con saviezza , che i lor decreti durassero , finche da altra Congregazion posteriore non fossero derogati : *In suo vigore permanent, si in alia Congregatione Generali non revocarentur. Parr. VIII Constit. cap. 7, lit. C.* . Dunque se la Congregazione VI tanto praticò ; come usò in farlo di sua autorità legittima ; così facendolo non potè contrarre colpa alcuna : e un decreto di potestà pari potè rivoarsi per altro simile di pari potestà . *Nihil tam naturale est , quam eo genere quidque dissolvere , quo colligatum est. l. nihil 36 ff. de reg. jur.*

*Ma è falso
ciò che oppone.*

Ma pur la Congregazion VI non derogò , nè si oppose a' decreti della Seconda . Il solo solo Avversario se'l finge : e fu le sue finzioni declama , e schiamazza ; come chi immagina di veder le ombre . Crede egli , e ciò ch'è più , vuol darci a credere , che que' due decreti sieno tra se contrarj ; e pur sono , uniformi tra loro , e pienamente concordi . Chi ha tintura di dialettici elementi non sapravvi riconoscere alcun genere di opposizione ; ma ben anzi una gran coerenza . Per non condurci a leggi di Scuola ; ciò spiegheremo in un esempio . V' ha de' Canonj , che sospendono un Chierico , il qual nè ordinato è a titolo di Benefizio , nè a titolo di Patrimonio . Ve n' ha di altri , che abilitano il Chierico ordinato a solo titolo di Patrimonio . Dimandiamo : oppongonsi per ventura tra se codesti Canonj ? Nulla meno : son anzi coerenti pienamente . Que' primi Canonj il sospendono ; ove manchino ambidue insieme i titoli di Ordinatione . I secondi l'abilitano , ove non manchino tutti due i titoli ; ma ve ne sia almen uno . Or discorra
alla

(CCXXV)

alla stessa guisa l' Avversario nel caso , in cui siamo : e dica : La Congregazion II sospese que' Collegj , in cui mancavano ambidue insieme i requisiti, e di Scuole , e di Scolastici : *ubi nec nostri legunt, nec Scholasticos alunt* . La Congregazione VI dichiarò legittimi que' Collegj , in cui non manchino tutti due i requisiti , ma ve n' ha un di essi . *Ubi Scholæ aperta sunt* . Potrà ravvisarsi opposizione in questi due decreti ? Nè manco per ombra . Son anzi coerentissimi nullameno, che i suddetti Canonici ; e convengono a formare un' istessa legge uniforme .

E pure abbiám quì dissimulato , ciocchè l' Avversario puramente a capriccio asserisce : cioè , che que' tali Collegj fossero dalla Congregazione II rivolti in Case Professe . Abbiám di sopra nell' Articolo XII già dimostrato un tal suo abbaglio . La Congregazion II non pensò mai a trasformare que' Collegj in Case Professe : ma e gli ebbe allora per veri Collegj , lasciando di fatto ad essi i lor fondi ; e volle per tali avergli anche in appresso , prescrivendo il moltiplico de' frutti per fondarli pienamente . Soltanto ordinò interinamente, *interim*, che rimanessero come dal proprio esercizio sospesi ; finche sostener potessero o Scuole , o Scolastici . Or ecco di nuovo apparir l'uniformità della Congregazion VI . Ancor questa dichiarò legittimi que' Collegj , ove vi fossero o Scolastici , o Scuole agli esterni : *Ubi Seminaria sunt nostrorum : Ubi Scholæ in proximorum utilitatem aperta sunt* . Consideri prima di grazia l' Avversario un pò meglio i termini , che crede ripugnanti tra loro , e contraddicenti ; nè facciasi a spacciar sì incautamente l' uniformità istessa per opposizione .

*E' falso alla
trestà ciò che
suppone.*

In tale supposizione sì falsa di una immaginaria contrarietà tra la Sesta , e la Seconda Congregazione

F f ne

*Altre opposi-
zioni nulla con-
cludenti.*

ne, fin dove poi egli non s'innoltra? Vuol, che a motivo di tal contrarietà la Congregazione VI ha altresì contravvenuto non meno ad una Bolla, che ad un Concilio, e ben anche ad un Voto. E le grida, che però egli mena su tal contravvenzione, chi può idearle? Conciossiachè dimostrato già abbiamo non essere la contrarietà, che nella immaginazion sola dell' Avversario; potremmo disobbligarci del tener più dietro alle sue voci. Pur nulla di meno a torre, e dileguare ogni ombra; ritoccheremo in poco le sue obiezioni.

*E pur si as-
sume dall' Op-
positore, come a
favor suo quel
ch' è contro di
lui.*

Vuole in primo luogo, che la Congregazion VI derogando, come falsamente suppone, alla Seconda; contravvenuto avesse allo stabilimento del Pontefice Gregorio XIV: per cui *ad una susseguente Congregazione non è lecito stabilir nulla di contrario all' antecedente. num. 130.* E quali son le voci di questo Pontefice? Eccole, dic' egli: e vi nota alcune maggiori lettere, che fedelmente trascriveremo. *Ordinamus, ut in Societatis Congregationibus quibuscunque eo prorsus modo procedatur, atque ea tantum tractentur, & definiantur, quae in Constitutionibus, AC CONGREGATIONUM GENERALIUM DECRETIS STATUTUM JAM EST, vel in posterum statuetur, ut in eisdem Congregationibus tractentur, & definiantur.* Tralasciamo il saltare fuor di proposito, che quindi egli fa alla Congregazion II, la qual vietò *il mutar cosa alcuna delle Costituzioni*: di che sopra dicemmo. A tai salti ha egli una mirabil destrezza. Riduciamci a Papa Gregorio: e all' Oppositor dimandiamo, se ha egli davvero letta quella Bolla? O se ha posta mente su le voci, che ne riporta? Il suo dire ci lascia su di ciò ben dubbiosi. Certo è, che tutto, o sol conchiude contro di lui; o è fuori affatto di tema.

La

(CCXXVII)

La Bolla di Gregorio rivolge tutto il tenor suo contro alle innovazioni, che taluni voleano nell' Istituto della Compagnia. Una era, che vi fosse forma Capitolare per gli affari di rilievo, e specialmente per l'elezioni de' Superiori. Tali innovazioni ripruova il Pontefice, sì perchè farebbero *contra Constitutiones, & Apostolica diplomata*: sì perchè *optimum Societatis ordinem, ac universam gubernandi rationem everterent*. Ma pur necessarie essendo altre minori Adunanze in ogni Domicilio, e altre Congregazioni particolari in ogni Provincia per consigliare, e deliberar su gl' incidenti loro più gravi; a queste prescrisse il Pontefice, che tener si dovessero entro i limiti o dalle Costituzioni, o dalle generali Congregazioni ad esse stabiliti. I limiti son di due generi. Il primo riguarda il modo, e la forma, che solamente in alcuni determinati casi dev' esser capitolare. Il secondo riguarda i punti, e le materie, che altresì stabilite sono per ciascuna adunanza. Impone il Pontefice adunque, che *in Congregationibus quibuscumque* procedasi nella prescritta, e non in altra forma: *eo prorsus modo procedatur*: e trattinsi i soli prescritti, e non altri affari: *ea tantum tractentur*. E da chi prescritta è la forma: da chi prescritti sono gli affari? Dalle Costituzioni, e dalle generali Congregazioni o precedenti, o future: *Quae in Constitutionibus, ac Congregationum Generalium Decretis STATUTUM JAM EST, VEL IN POSTERUM STATUETUR, ut in iisdem Congregationibus tractentur, & definiantur*. Questo è il tenor della Bolla. Dà ella limiti alle solite Regolari adunanze di ogni domicilio, e di ogni Provincia: e que' limiti, che loro han dati, o le Costituzioni, o le antecedenti Congregazioni generali, o le avvenire. Tali restrizioni Pon-

Il testo addotto pruova l' autorità delle Congregazioni, che l' Oppositor niega.

tificie adunque riguardano le sole adunanze inferiori: alle Generali, e supreme lasciasi per appresso la piena autorità a stabilire, come per innanzi: *Quae in Congregationum generalium decretis STATUTUM JAM EST, VEL IN POSTERUM STATUETUR &c.*

Illazion dell' Oppositore contraria al testo, che adduce.

Or non è una maraviglia, che da ciò l'Avversario inferir voglia, che le seguenti generali Congregazioni nulla possono stabilire al pari delle passate? Pur tanto è. E tal suo pensamento e' pruova col solo segnare a gran lettere *STATUTUM EST*. Segni dunque con caratteri simiglianti ciocchè siegue, *VEL IN POSTERUM STATUETUR*; e vedrà, che il suo pensamento è la più strana cosa del Mondo. Perocchè, o vuole a suo favore le restrizioni poste alle minori adunanze; e sono esse ben lungi dal tema: o a suo favor vuole l'ampia potestà pari, e delle precedute Congregazioni, e delle avvenire; e tal potestà è direttamente a lui contraria. Scelgasi dunque egli, qual di queste due parti della Bolla di Gregorio tolga per se, e la pianti per base del suo argomento; che in tanto darem noi un'occhiata al Concilio, che ancor quì ci oppone.

Il Concilio quì prodotto, non si affa alla controversia.

E farà una passaggiera occhiata. Dacchè il Capitolo, che contrappone, è il primo della Sessione XXV *de regular.* del Tridentino. I tanti episodj non ci fan discernere, se tal autorità produca egli contro all'abilità de' Collegj; ovver contro al decreto della Congregazione VI. Se la produce contro all'abilità de' Collegj, come in vero ci è parso; se n'è data più addietro per noi soluzione. Se poi la rechi più tosto contro alla Congregazione VI; diremo a ridondanza pur brevemente così. Ivi il Concilio prescrive solo, che nelle Religioni fedelmente osservinsi, *quae pertinent ad essentiam votorum; & ad substantiam Regularis vi-*

ta. O dunque l'Oppositor pensa, che l'abilità de Collegj a possedere sia *contra essentiam votorum*, & *contra substantiam Regularis vite*: e dove anche tal'abilità non fosse propria de' Collegj, e dalle Costituzioni espressamente voluta, ma fosse avventizia, e a' Collegj sopraggiunta almen dalla concessione universale del Concilio medesimo; ci darebbe l'Oppositor il piacere di farci intendere, come mai il Concilio coll'abilitar similmente i Mendicanti a possedere, non distruggesse l'essenza de' lor voti, e la sostanza della Regolare lor vita. O pensa, che tal'abilità non è poi in verità contraria, nè ad essenza de' voti, nè a sostanza di viver Regolare; e a che pro dunque empirci le pagine di autorità sì poco affacenti alla controversia? A che dire, che il Concilio con proibizion generica divietò le novità, che la Congregazion VI pretese di fare in deroga della Povertà fondamentale? Che pruove son codeste di pure voci, o di voci senza veruna pruova? *Proibizioni generiche!* Ma il Concilio specificò nettamente i suoi divieti, quì da noi divisati. *Novità pretese dalla Congregazion VI!* Ma via su, produca l'Oppositor l'epoca antica, in cui altra legge, o altra pratica vi fu pe' Collegj. Ove non producala; è convinto di falsità nell'asserir *Novità*. La Congregazione non diè fondi a' Collegj: sol non tolse loro quelli, che già aveano: e non gli tolse, perchè gli avean così, per costante osservanza *ab ipso B.Fundatoris tempore*, come per titolo primitivo, e conforme *Constitutionibus*, & *Instituto*. Avrebbe ella introdotta novità; ove cambiata avesse tal pratica, e difformata si fosse da tai leggi. Ma perocchè nel Contraddittore evvi un pensar nuovo, è rea di novità la Congregazione; perchè non fè novità. E' rea di *deroghe fatte alle leggi*; perchè non fè deroghe, nè a Costituzioni, nè a leggi. Ma

Immaginarie innovazioni asserite dall'Avversario.

*Incredibil tac-
cia , che si dà
alla Congreg.
VI, di Voto traf-
gredito .*

Ma farà di maggior meraviglia, cioèchè in ultimo luogo si oppone. Si fa l'Avversario a decidere, che la Congregazion VI contravenne anche in ciò al Voto, che i Professi hanno di non innovare su la Povertà. Su di che, prima di dar noi piena risposta; potrà ogni uno al solo lume di retta ragione, ponderar da se l'animosa, e incredibil decisione. Si vuol sacrilego un intero Corpo di Religione: sacrilega un' Adunanza, che numerò uomini per fama di lettere, e di santità venerabili a tutte l'età future; e del carattere, di cui sono un Leonardo Lessio, un Pierantonio Spinelli, un Paolo Hoffeo, ed altri ben molti di simil grido: un' Adunanza, che stabilì decreti, i quali spiran virtù, e perfezion Religiosa (1). Più. Di ugual reato vengono a incaricar le Congrega-

(1) Può dirsi, che la Congregazion VI fè i più salutarì stabilimenti a promuovere la la Perfezion Religiosa. Chi ne legga i decreti, scoprirà tosto lo spirito, che animò gli adunati. Ne diamo un Saggio di alcuni soli. I Afficuro ella in ogni miglior guisa da ogni mutazion le Costituzioni co' Decreti XI, XII, XIII. Dipoi II stabilì efficaci mezzi per far fiorire il Religioso spirito in tutti i membri della Compagnia: e III in ispecial modo promosse le sagre missioni, e gli spirituali ministerj. Decr. XXXIX, e XLIII. A tal fine IV impose l'obligazion salubre degli Esercizj spirituali da farsi stabil-

mente da tutti in ciascun anno: e de' Tridui di sagro raccoglimento avanti la rinnovazion de' Voti due volte all'anno. Decr. XXIX. Stabili V le maniere proprie di una virtuosa e santa educazion de' Giovani dell'Ordine. Decr. XVI, e XL. Anche VI i più savj regolamenti lasciò a' posteri su le maniere di promuovere la religiosa disciplina. Decr. XXXVI, XXXVII. &c. Senz'altro più dire; si sa, che un albero anche ignoto, da' suoi frutti si conosce. E giusta il detto Vangelico, non riuscì mai o da' veprai corre le uve, o da' prunaj corre i fichi.

gazioni tutte di poi seguite ; le quali i decreti della Sesta confermarono : e pure , giusta l'idea dell' Avversario , farebbono state nel preteso obbligo di condannarli . Più ancora . La nota istessa non risparmiassi a tanti Pontefici , che han di tempo in tempo approvati di poi tali decreti : gli han commendati : gli han voluti eseguiti ; e giunti sono anche a dichiarare , che tutto il buono stato di questa Religione riposto è nella verde osservanza sì dell' Istituto , sì de' decreti delle Generali Congregazioni su di esso emanati (1) . Ogni equo stimator delle cose stabilir può , se di questi tutti , o anzi del solo nostro coraggioso Oppositore , sia in ciò l'illusione , e l'inganno .

Diam tuttavia diritta risposta a sì inconsiderata condanna . Un Voto , si vuole da una Congregazione

(1) Che abbian mostrato i Pontefici non picciol conto de' decreti delle Congregazioni Generali ; ve ne ha più riproove . Alessandro VII nella Bolla *Debitum pastoralis officii* del 1663 riporta con lode , e fa suoi i sensi di Paolo V , il qual confermò un decreto della Congregazion V: *Certo sciens, totum sanctæ hujus, & nunquam satis laudatæ Religionis stabilimentum IN VIRIDI INSTITUTI ipsius, & DECRETORUM super hoc edisitorum observantia consistere* . Un de' decreti fatti intorno all' Istituto nel 1603, era l'oggi di controverso della Congregazion VI : e fu oggetto di tal approvazion Pontificia . Indi Alessandro

riducendo i governi della Compagnia a i termini delle Costituzioni , e delle Generali Congregazioni , protesta di ciò fare , avendone presente il lor tenore : *Societatis Constitutum, & Decretorum generalium illius Congregationum tenores pro expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes* . Simil conto ne dimostra Benedetto XIV nella Bolla *Devotam* del 1746 : ove su l'autorità principalmente delle Congregazioni Generali , viene a risolvere un punto di gran rilievo , e ad abrogare una Costituzione d' Innocenzo X. Queste sono le Congregazioni al dire del nostro Oppositore *Sacrileghe* .

Nè il tenor del Voto, nè la spiegazione sosten-gono tal taccia.

Il tenor del Voto è apologia della Congreg. VI.

Nuova apologia è la spiegazione da S. Ignazio data a tal Voto.

ne intiera trasgredito. Or di tal Voto abbiám noi è il tenore lasciatoci da S. Ignazio ; e anche dall' Oppositor riportato ; e la spiegazione dal Santo medesimo aggiuntavi , la quale l' Oppositor tralascia . Il tenor di tal Voto ben troppo il disfavorisce : la spiegazione del Voto apertamente il condanna .

Il tenor del Voto registrasi nella Parte VI delle Costituzioni al capo 2. n. 1. *Quicumque in Societate professionem emisierint , se ad innovationem Constitutorum in iis , quæ ad Paupertatem pertinent , nihil facturos promittant .* Vietasi dunque con tal Voto ogni innovazion di Costituzioni per rispetto a Povertà . Or la Congregazion VI , come si è dimostrato , niuna Costituzione derogò delle antiche ; niuna ne aggiunse di nuovo . Dopo maturi esami dichiarò , giusta l' autorità commessale , che il piè de' Collegj , qual era stato da' dì di S. Ignazio , era conforme *Constitutionibus , & Instituto .* E col non cambiar nulla delle Costituzioni , trasgredito ha ella il voto di non cambiar Costituzioni ? Non crederebbesi , se non si vedesse un sì strano trasporto di mente , e di penna .

Ma se disfavorisce il tenor del Voto ; la spiegazione datane da S. Ignazio convince con evidenza l' Oppositor , e il condanna . Il S. Fondatore ivi medesimo apertamente spiegò , che tal Voto rimira la povertà de' particolari , e la mendicizia delle Case Professe ; non già i fondi de' Collegj , e de' Noviziati . Ecco le sue parole : *Innovari , quod ad Paupertatem attinet , est relaxari ad reditus , vel possessionem ullam in proprium usum , vel ad Sacristiam , vel ad fabricam , vel ad aliquem alium finem , PRÆTER ID , QUOD AD COLLEGIA , ET DOMOS PROBATIONUM ATTINET , admittendum .* Ciochè adunque si attiene a Col-

Collegj , al dir di S. Ignazio , è materia al Voto totalmente estranea , perchè dal Voto esclusa : *PRÆTER ID , QUOD AD COLLEGIA ATTINET* . E non pertanto su materia estranea al Voto , e dal Voto espressamente esclusa , potè al dir del nostro Contraddittore la Congregazion contravvenire , anzi di fatto contravvenne al Voto (1) . Il pensamento è nuovo , e mirabile : anzi proprio di chi ad ogni modo vuol pensar sacrilegj in un intiero Religioso Comune .

Se non che tempo è di metter noi fine . Dacchè ben possiamo dopo ciò disobbligarci dal seguire ad uno ad uno gli altri intrighi , e cavilli , or di raziocinj , or di autorità dall' Oppositore prodotte (2) . Non son

Conchiusione, con due riflessioni .

G g effi

(1) Anche la Congregazion II, che da questo Voto appunto si mosse a rinunziare al favor del Concilio per rispetto alle Case Professe , chiaramente spiegò , che il Voto , e le Costituzioni miravano a restringer la Povertà nelle Case Professe , e ne' Professi ; non già ne' Collegj , de' quali affatto non fè parola . Eccole voci , con cui si espresse : *ut secundum Constitutiones , & Vota PAUPERTATEM IN PROFESSIS , ET EORUM DOMIBUS RESTRINGEREMUS* . Non riputò , che tal voto riguardasse i Collegj : perocchè S. Ignazio nel dichiararlo , vi avea aggiunta eccezion sì visibile de' Collegj : *PRÆTER*

ID , QUOD AD COLLEGIA ATTINET . Unifor-
me al sentimento della Congregazion II fu quello della Congregazion VI . Ambedue ben intesero l' obbligazione del lor Voto .

(2) Toccheremo una , o due autorità , su cui l' Oppositore mostra di fidar più , che quì non dovrebbe . Truova un detto di S. Ignazio : *Paupertas , ut murus Religionis firmissimus diligenda , & in sua puritate conservanda est* . Or *Paupertas* a lui suona *Mendicitas* . Ed ecco rea la Congregazion VI , per non aver ridotti i Collegj a mendicità . Ma con tal falla prevenzione non troverà egli oggidì il Muro della Povertà in tutte le altre Religioni ,
non

effi da tanto , che compensino la noja , di chi debba leggere . Due riflessioni non sono da ommettere : l'una su la sua pretensione di dar eccezione alla Congregazion VI ; l'altra su le ragioni di darla . Con ciò chiuderemo questa prima Parte .

non che Monastiche , anche Mendicanti , salvo i soli FF. Minori : e tutte mancheranno di un Voto essenziale ; perchè non han la Povertà , ch'è Mendicità , avendo rendite comuni . Non si dia però affanno . E' un' espression degli antichi Padri il dir la Povertà , Muro delle Religioni : e voglion dire , che , qual Muro , difende da' nemici ; ma non chiude già il passo agli alimenti . Il nulla aver di proprio ; tien lungi più nemici . L'averlo sol dal comune ; è un sussidio ammesso ancor dalla Povertà .

Un altro detto incontra di S. Ignazio , là dove dando ragione del Voto de' Professi di non innovar Costituzioni su la Povertà , dice , ch'è da temersi per rispetto a Povertà il *Nemico dell' umana Natura : Humane Naturæ hostis* . E qui l'Oppositore , come compreso da alto timore di un tal nemico , e due , e tre , e più volte grida , e mette avanti a' leggitori un tal *Nemico dell' umana natura* . Giugne poi a persuadersi , che non infidia , se non nel solo soggetto della Po-

vertà . Ciò par chiaro . Egli quì al num 132 afferma , che *Nella sola Povertà tutta la Santità della Compagnia consiste* . Nè quel nemico infidia , se non a ciò , ch'è Santo .

Su tutto ciò gli diremo in poco , esser falsissimo , che tutta la Santità di una Religione consista mai nella sola Povertà . Tal asserzione negherebbe l'onestà , e il merito di tutte le altre virtù . La correggerà egli fuor di dubbio , e la salverà da censure più gravi . Quindi riconoscerà , che *il nemico dell' umana natura* non infidia sol la Povertà ; infidia le virtù tutte : e infidia tutti , e in tutt' i tempi , e in tutt' i modi . *Adversarius vester Diabolus circum* . E perchè codesto Nemico ha tal nome ? Perchè *Diabolus* val quanto *Calumniator* , dice S. Girolamo . Tutto egli calunnia , maschera , travolge , ed oscura ; ancor quando il maligno trasfigurasi in Angel di luce . Simili altre autorità , o raziocinj dell' Oppositore ommettiamo , come men affacenti alla causa .

(CGXXXV)

E' primieramente strana , se ben si mira , la pre-
tensione di dare in tal controversia eccezione alla
Congregazion VI . La controversia , in cui siamo , è
se sieno conformi all' Istituto i Collegj , che senza attua-
li Studenti dell' Ordine hanno stabili fondi . Dovrem-
mo adunque , per ciò decidere , prender da una par-
te l' Istituto , qual certa regola , e norma ; e poi con
esso riscontrare il punto dubbioso : e dal riscontro
inferire , se sia , o no a tal norma confacente . Isti-
tuto Religioso , ben si sa , è quell' unione di Pon-
tificj decreti , di Costituzioni , e di legittime dichia-
razioni , e ordinazioni , che formano , come un
Corpo di particolari leggi , dirette a prescriber la for-
ma , o istituzion propria di un viver Regolare . Ora
il dar eccezione ad una Congregazion generale , ch'è
parte di tal Istituto , cosa è mai ? Non è , come
ognun vede , consultar l' Istituto ; è dismembrarlo .
Non si viene così ad indagar la conformità , o
diformità , che vi sia , coll' Istituto ; si vien an-
zi a mettervi ben presto quella difformità , che si
vuole . Sarebbe questo lo stesso di chi volesse , a
mostrar la dissimiglianza del figliuolo , si svissafsero le
fattezze del Padre . Come dunque può quì am-
metterfi opposizion di eccezione ? Mentre si giudi-
ca di un fatto ; non fu mai lecito di dar eccezio-
ne alle legge . Altrimenti qual reo non può divenire
innocente ; e qual innocente non può divenir reo ?
Appartiene solamente al Principe l' ispezion delle
leggi ; e il riformarle , quando il giudica opportuno .
Quì non vi è azione intentata per riformar l' Isti-
tuto de' Gesuiti . L' azione è , se la pratica de' Collegj
sia , o no , a tal Istituto conforme . E nel cercar la con-
formità colle leggi , non è fuor di ogni ragione ,
l' abolir prima le leggi ; e poi dimandar della con-

*Prima riflessio-
ne su l' irragio-
nevol' Eccezion
data alla Con-
greg. VI.*

formità? Se pertanto si è per noi dimostrata l'autorità, il peso, e l'ordin legittimo della Congregazion VI; ciò non è stato, perchè nella presente controversia dovesse dimostrarsi. Dovea tal legge da ambe le parti supporti. E' stato per dare una ridondante riprova al punto, che dopo una chiara legge si vuol controverso.

Seconda Riflessione su le insussistenti ragioni di dar eccezione.

Le ragioni dell' Oppositore, o son travvedimenti; che si enumerano.

Ma quali son poi le ragioni di dare tal eccezione? Questa è l'altra riflessione, che facciamo. Possiamo restringerle a due classi. Alcune nascono da un puro travvedimento; altre da una equivocazione. Ad occulti disegni non ne ascriviamo veruna.

Diciamo, che alcune nascono da travvedimento. E tali son quelle, che prendonsi dalla prima Bolla di Paolo III indirizzata a' soli sessanta Professi: senza rifletterli, che collo stabilirsi gli altri Gradi nella Compagnia, l'istesso Paolo, e molto più Giulio III, stabiliron la moltitudine de' Collegj: come col confronto fattone si è per noi divisato (1). Tali son anche le ragioni tratte da autorità mal intese: siccome là dove dal divieto delle Scuole fattosi da Giulio per le Case Professe, si vuol inferire, che alle Case Professe spettano le Scuole agli esterni (2): e dove, o dall' esservi Professi ne' Collegj si vuol trarre, che sieno Case Professe (3): o dall' essere gratuiti tutt' i ministerj si vuol dedurre, che son senza fondi tutt' i domicilj (4): o dall' esservi ne' Collegj i ministerj spirituali, si argomenta, che non sieno Collegj (5): o dal non essere in essi la Mendicità, si vuole, che divengano un' Eccezion dell' Istituto (6). E simiglianti altri raziocinj, che senza travveder l'occhio

(1) *Artic. II, e seg.*

(2) *Artic. III.*

(3) *Artic. V.*

(4) *Artic. VI.*

(5) *Artic. VII.*

(6) *Artic. VIII.*

chio in qualche parte ; non possono nè tesserli , nè sostenerli .

Diciam poi , che nascono da equivocazione parecchie altre ragioni . E di tal fatta , è quella , che alla voce di *Scolastici* dà la sola nozione di *attuali Studenti* : e quindi deduce , che rimangono senza *Scolastici* della Compagnia i *Collegj* , che non hanno *Studentato* . Mentre l' equivocazione , che può cadere su tal voce , è da Pontefici , e da S. Ignazio dicifrata ; determinandosi a dinotare il *Grado* , che nella Compagnia è tra' *Novizj* , e *Professi* : pe' l quale *Grado* di *Scolastici* , e non già pe' soli *attuali Studenti* , sono sì numerosi i *Collegj* (1) . Di simil sorta son quelle altre ragioni , che mal distinguendo le nozioni di *Povertà* , e di *Mendicità* ; inferiscono , o che non essendo ne' *Collegj* *Mendicità* , non vi è *Povertà* (2) : o che non essendo *Mendicità* in tutt' i *Domicilj* , non potè dirsi da S. Pio V la Compagnia *Mendicante* (3) . Nè possono dirsi , che equivocazioni ancor quelle , per cui , o per la *soprintendenza* , che al *Generale* compete , deducesi , che a lui appartenga la proprietà de' beni (4) ; o per la rinunzia , che fece la *Congregazion II* al favor del *Concilio pro Professis , & eorum Domicibus* ; s' inferisce , che l' abilità dal *Concilio* conceduta a' *Mendicanti* , non favorisce i *Collegj* (5) .

Or su tali ragioni , che poggian tutte , o su di un travvedimento , o su di una equivocazione , si vuol rea , e si dà eccezione alla *Congregazion VI* . E perchè mai ? perchè seppe sfuggir tali travvedimenti , e spiegar tali equivocazioni . L' autorità l' avea pienissima . Le ragioni , ch' ebbe a farlo , le abbiamo esposte .

O sono equivocazioni ; che si accennano .

Quanto però è irragionevole l' Eccezion data alla Congr. VI.

(1) *Artic. IV.*

(4) *Artic. XI.*

(2) *Artic. IX.*

(5) *Artic. XII, §. I, & II.*

(3) *Artic. XII, §. III.*

fte. L'ordin tenuto a decidere, fu il più retto. Quel ch' ella stabilì, erasi dal medesimo S. Fondatore introdotto : ed ella no' l' distrusse per questo appunto, perchè era conforme alle leggi tutte della Compagnia, e alla pratica del Fondatore. E' più di un secolo e mezzo, che tal dichiarazione è in vigore in tutt' i dominj del Mondo tutto. Eppure dal nostro Contraddittore si chiama ad esame, anzi condannasi: e si pretende, che niun conto è da averfi delle Bolle, delle Costituzioni, e delle Leggi, che apertamente la favoriscono; ma sol de' suddetti suoi travvedimenti, e di alcune equivocazioni di voci, che possono a lui ingenerar dubbj. Ne darà certamente retto giudizio, chi senza prevenzione alcuna tutto ciò pondererà maturamente, e senza alcuna pendenza farassi a giudicarne.

*Dal Dritto si
passa a dimo-
strare il Fatto.*

Ma intanto, dopo aver noi esposto colla brevità maggiore (1), che per noi si è potuto in sì affollata congerie di non meno svariate, che ricercate opposizioni, il Dritto di Capacità ne' Collegj; passeremo ad esporre nella Seconda Parte il Fatto, o sia l' Osservanza costante di tal Capacità, sempre a sè simile, sin da' tempi del Beato Fondatore: il qual meglio di ogn' altro intese, e ridusse a pratica le sue leggi.

II. PAR-

(1) *Abfit, ut multiloquium deputetur, quando necessaria dicuntur, quantalibet sermonum*

multitudine dicantur. S. August. in Prolog. lib. I Retractat.

I N D I C E

DELLA PRIMA PARTE.

I N T R O D U Z I O N E

- V**ia tenuta nel *Saggio di ragioni* dato in luce. pag. 3.
Altra via che si tiene nella presente Scrittura. pag. 4.
Discolpa dell' Oppositore , per non aver mai vedute le Costituzioni , di cui scrive . pag. 5. L' Oppositore cita il libello de' *Moniti segreti* , come se fossero Regole della Compagnia . pag. 6.
Tanto non ha notizia delle Costituzioni. *ivi*.
Arreca egli anche testi calunniosi , presi forse da altri libelli . *ivi*.
Primo testo calunnioso dall' Oppositore recato . pag. 7. Si dimostra il calunnioso abbaglio. pag. 8.
Altro testo di Costituzioni addotto con pari falsità . *ivi*. Si dimostra l'abbaglio notabile del Contraddittore . pag. 9.
Si dà luogo alle discolpe di tali abbagli . pag. 10. Ma la discolpa non cade su l' illazione per l' incapacità de' Collegj . pag. 11.
L' Oppositore or vuole antica tal illazione , or nuova . pag. 12.

I D E A

Della contraria , e della presente Scrittura .

- Si riducono le opposizioni a due Classi . pag. 13. Le opposizioni , che rimirano il Dritto de' Collegj , formano il piano a questa prima Parte . *ivi* . Le opposizioni appajon varie . pag. 14. Ma riduconsi ad alcune voci di Paolo III , che da se sole pajono ambigue . *ivi* . E tali voci ambigue riportansi dall' Oppositore in diversi aspetti . pag. 15.
Si contrappongono gli argomenti di questa prima Parte ordinatamente . Idea della seconda Parte pag. 17.

PAR-

P A R T E I.

Del Dritto de' Collegj della Compagnia a possedere.

Si propone il soggetto della prima Parte. pag. 19.

A R T I C O L O I.

Premettefi un' Idea necessaria dell' Istituto della Compagnia : o sia delle Bolle Pontificie , che precederono , ed autorizzaron le Costituzioni : delle Costituzioni , che da S. Ignazio quindi si fero : e delle approvazioni seguite a confermarle .

Tre fonti del Dritto , di cui trattasi. *ivi.*

Idea delle Bolle di Paolo III , che rimiran l' Istituto : e lor diversità. 20

Abbaglio del Contraddittore per la prima Bolla di Paolo III. pag. 21.

Giulio III toglie le ambiguità delle Bolle di Paolo . pag. 22.

Spiegazioni date da Giulio III su la Povertà , le Case , e i Collegj , e gli Scolastici , pag. *ivi.*

Costituzioni ordinate da' Pontefici , e fatte da S. Ignazio . pag. 24.

Esame delle Costituzioni fatto da Paolo IV. pag. 25.

Esattezza della Congregazione I in esaminar le Costituzioni , ed autorizzarle in Leggj . pag. 26.

Autografo di S. Ignazio , come riconosciuto , e serbato . *ivi.*

Prima edizione delle Costituzioni . pag. 27.

Approvazioni delle Costituzioni di S. Ignazio : e specialmente quella del Concilio di Trento . pag. 28.

Due riflessioni su l'approvazione del Concilio . pag. 29.

Osservazioni su le approvazioni de' XIX Pontefici . pag. 30.

Succeffione di approvazioni , e di elogj . pag. 32.

A R T I C O L O II.

Confronto della Formola dell' Istituto presentata a Paolo III , coll' istessa Formola , ma più rischiarata , e distinta , che da S. Ignazio si presentò a Giulio III. E quindi rilevasi in quest' articolo l' idea delle Case Professe ; e ne' seguenti l' idea de' Collegj , e degli Scolastici della Compagnia : contra le false nozioni , che di loro ne dà l' Avversario .

Differenza tra la prima Bolla di Paolo , e quella di Giulio , non veduta mai dall' Oppositore . pag. 33.

Dal

- Dal confronto delle Bolle rilevanfi i due caratteri delle Case Professe. pag. 34.
- Primo carattere delle Case Professe, è la Povertà totale. ivi.
- Carattere più dichiarato da Giulio III, e dal confronto delle Bolle. ivi.
- Formola della povertà de' sessanta, e più Professi stabilita da Paolo III. pag. 35.
- Formola della Povertà de' Professi a distinzione de' non Professi, stabilita da Giulio III. ivi.
- La legge di Povertà data a' Professi, dall' Oppositore si estende a tutt' i Gradi, e Domicilj. pag. 36.
- Secondo carattere di Case Professe sono tutt' i ministerj spirituali, con escluson delle scuole. pag. 38.
- Formola di Paolo III su' Collegj. ivi.
- Formola di Giulio III, che da' ministerj stessi distingue le Case da' Collegj. ivi.
- Si spiega da Giulio III tal secondo carattere. pag. 39.
- Costante abbaglio dell' Oppositore nel dar le scuole alle Case Professe, contro alle Bolle, e alle Costituzioni. pag. 40.

A R T I C O L O III.

Si dà l' Idea essenziale de' Collegj della Compagnia per li caratteri lor proprj: cioè di mantenere scuole, e di offeruar la povertà in particolare, col possedere in comune: dove si spiega, come ne' Collegj le scuole principalmente si mantengono per gli Esterni, contro alle false idee del Contraddittore.

- Due caratteri proprj de' Collegj. pag. 43.
- Confronto delle Bolle di Paolo, e di Giulio III su' Collegj. ivi.
- Primo carattere de' Collegj, sono gli eserzij di studj. pag. 44.
- Secondo carattere de' Collegj, è il modo di sostentarsi. pag. 45.
- E da questi due caratteri riconosconsi i Collegj. ivi.
- Distinzione insufficiente opposta dal Contraddittore. E' distinzione di sua idea, nè conforme all' Istituto. ivi. E' distinzione men coerente. pag. 46. Anzi è all' Istituto contraria: e recansi i passi delle Costituzioni. pag. 47.
- L' ideal sistema del Contraddittore si oppone al comun sentimento. men-

mento, per cui si son voluti i Collegj a motivo delle scuole. pag. 48.
 Per le scuole i Collegj han meritate tante approvazioni. pag. 49.
 E per le scuole si son voluti i Collegj più, che le Case Professe; specialmente da' Padri del Concilio di Trento. ivi.
 Anzi giusta le Costituzioni il più de' Collegj dev' esser senza Studenti dell' Ordine. pag. 50.

A R T I C O L O IV.

Si Spiega il Grado di Scolastici nella Compagnia: e si dà a vedere, come i Collegj sono per gli Scolastici: nè perciò debbono mantenere attuali Studenti dell' Ordine: i quali soli vi vorrebbe il Contraddittore.

Difficoltà quì nata dalla voce di Scolari, o Scolastici. pag. 53.
 E' certamente difficoltà di apparenza. ivi.
 L'ambiguità della voce si toglie dall' Istituto. pag. 54.
 L'appellazion di Scolastici è nella Compagnia appellazion di Grado. pag. 55. Pruovasi tal intelligenza della voce Scolastici. pag. 57. E pruovasi dalle Costituzioni. ivi.
 Le Costituzioni appellano Scolastici quei, che dispongonsi ancora alla Professione. ivi.
 La Professione non si fa prima de' 33 anni compiuti. pag. 58.
 Sino alla Professione gli Scolastici danno di se pruove ne' Collegj, secondo l' Istituto. pag. 59.
 L'istesso compruovasi dalla Bolla di Giulio III. pag. 60.
 L'ambiguità dunque togliesi dalle Costituzioni, e dalle Bolle. pag. 63.
 Due inconvenienti, se tal voce di Scolastici intendasi altrimenti. ivi.

A R T I C O L O V.

Dal già detto raccolgonsi le principali proprietà de' Collegj, volute da S. Ignazio, e travolte dal Contraddittore. Quì se n'espone la prima: cioè quali persone compor debbano un Collegio, seconda l'Istituto.

Cinque proprietà de' Collegj. pag. 64. Illazioni, che da tali pro-

proprietà trae l'Oppositore. pag. 65.
I Collegj da S. Ignazio disegnatj per l'educazion della Gioventù. ivi.
Per tali impieghi de' Collegj son destinati gli Scolastici. pag. 66.
Perciò anche è necessaria molteplicità di Collegj. ivi.
La distribuzione degli Scolastici per li Collegj fa intender le Bolle, e le Costituzioni. pag. 67.
Ma cogli Scolastici vuol S. Ignazio ne' Collegj anche altri Professi, con regola di retta prudenza. pag. 68. **Ciò ripete di nuovo S. Ignazio.** pag. 69.
Sono anche ne' Collegj i Professi inabili. ivi.
S' inferisce l'idea vera di un Collegio, giusta la mente di S. Ignazio pag. 70.
L'idea di S. Ignazio vedesi ne' Collegj, che or sono. pag. 71.
L'idea contraria sarà contraria all' Istituto di S. Ignazio. ivi.

A R T I C O L O VI.

Si espone la seconda proprietà de' Collegj, ch'è di esercitare i ministerj gratuiti delle Scuole: e quanto tal proprietà qual si prenda dall' Avversario, come un carattere di Case Professe.

La diversità de' Domicilj corrisponde alla diversità de' ministerj: che son tutti gratuiti. ivi.
La ragion di gratuito è comune a tutt' i ministerj. Ed error quì dell' Oppositore. pag. 72.
Opposizione insufficiente dell' Avversario. pag. 74.
Se ne dimostra la insuffistenza. ivi.

A R T I C O L O VII.

Si dà ragione della terza proprietà de' Collegj: ed è l' esercitare anche gli spirituali ministerj, per quanto sien compatibili co' Letterarj. Però non son essi nota di Case Professe, come spaccia vanamente l' Avversario.

Raziocinio men concludente dell' Avversario. pag. 77.
E' raziocinio appoggiato su' l' falso, e convinto dalle Costituzioni. ivi.
I mi.

I ministerj spirituali son anche proprj de' Collegj . pag.78.
Ragion chiara , per cui a' Collegj convengono i ministerj spiri-
tuali . ivi.
Tal ragione si espone dal Suarez . pag.79.

A R T I C O L O VIII.

Si dimostra la quarta proprietà de' Collegj: cioè il lor numero, che per tutt' i riflessi dev' esser maggiore, che quel delle Case Professe: e perciò secondo l' Istituto i Collegj in niun modo sono Eccezione delle Case Professe, come idea il Contraddittore.

Antica obbiezione del numero de' Collegj. pag.80.
Il numero de' Collegj è conforme alla pratica di S.Ignazio. ivi.
E' conforme altresì alle Bolle: benchè non è quì regola la prima Bolla di Paolo III. pag.81.
Giulio III si esprime apertamente su' l' numero de' Collegj. p.82.
Espressioni di Giulio III su le Case Professe, e i Collegj. Dimostrano il minor numero di Case Professe: E il numero assai maggior di Collegj ivi. E la ragione, e la sperienza faceano, che Giulio parlasse così. pag.87.
Il numero de' Collegj conforme anche alle Costituzioni. Luoghi delle Costituzioni, che indicano il numero de' Collegj ivi.
Richiede l' Istituto gran numero di Collegj per erudire l' esterna Gioventù. pag. 84. Richiede anche l' Istituto gran numero di Collegj per allevare i suoi Scolastici. pag. 85. Dovendosi gli Scolastici distribuire giusta i proprj talenti. ivi.
Saggia condotta di S. Ignazio nel moltiplicare i Collegj. 86.
Obbiezione su' l' minor numero delle Case Professe ivi. Prima risposta, conforme al già detto. pag.87.
Seconda risposta contiene tre ragioni. Ragione prima: perchè non molti Professi restano per popolar le Case. Autorità su di ciò del Suarez, e del Ribadeneira ivi. Ragione seconda: perchè le molte Case Professe non si confanno alle intenzioni del Concilio di Trento. pag.88. Ragione terza: perchè i Collegj son più utili al comune delle Città. pag.91. Per questa ragione i Collegj si son tanto moltiplicati. pag.92. E per la ragion medesima è più difficile la fondazione di Case Professe. ivi.
D'in-

- D'incontro a tutto ciò , è bene strano quel che l' Oppositore pensa de' Collegj. pag. 93.
- Il dire, che i Collegj sieno Eccezione , è stranezza di un pensare arbitrario. pag. 94.
- I Collegj si esigono dall' Istituto da se stessi, e anche principalmente. *ivi*. Incoerenza in ciò dell' Oppositore , che reca pur la vera dottrina. pag. 95. Tal vera dottrina si espone, e con essa convinceasi l' Avversario. pag. 96.
- Conchiudesi, che non son dunque i Collegj Eccezione di sorte alcuna. pag. 97.
- Occasione di abbaglio dell' Oppositore , nata dalla men retta intelligenza della Povertà Religiosa. pag. 98.

A R T I C O L O IX.

Prima di esporre la Povertà propria de' Collegj, si distingue l' idea generale, che dall' Avversario confondesi, della Povertà, e della Mendicizia Religiosa. Dimostrasi l' unione, che dell' una, e dell' altra S. Ignazio volle nel suo Ordine : e che non perciò la Mendicizia istessa delle Case Professe, è totale Incapacità.

- Espressioni men ponderate dell' Oppositore su la Povertà della Compagnia. pag. 99.
- Debbonsi stabilire le nozioni, e le specie della Povertà, e della Mendicizia. *ivi*.
- La Povertà mal confondesi colla Mendicizia , come fa l' Oppositore. *ivi*.
- Unione di Povertà, e di Mendicizia voluta da S. Ignazio nel suo Ordine. pag. 100.
- La Mendicizia delle Case Professe non si dee far legge di tutti i domicilj. pag. 101. Nè in ciò si son delusi i Pontefici, nè i Principi. *ivi*.
- Falsa asserzione, che la Compagnia si è dilatata per la Mendicizia. pag. 102.
- Gli Ugonotti per se recati dall' Avversario, gli sono in ciò contrari. pag. 103.
- La mendicizia è propria delle Case Professe, ma non è incapacità ad acquistare. pag. 105.
- Le

Le Religioni Mendicanti son capaci di acquistare, purchè non ritengano. pag. 106.

E' ciò dichiarato delle Case Professe: e sì da Giulio III: *ivi.*

Sì anche dalle Costituzioni di S. Ignazio. pag. 107.

S' inferisce qual sia dunque la mendicizia delle Case Professe, anche con altre autorità. pag. 108. Decisione su di ciò della Ruota Romana. pag. 109. Autorità di Fagnano, e del comune de' DD. *ivi.*

A R T I C O L O X.

Si passa ad esporre qual sia la Povertà propria de' Collegj.

Povertà de' Collegj col possedere in comune. pag. 110.

Abbaglio circa ciò del Contraddittore: pag. 111. Convinto colle disposizioni del Concilio di Trento: *ivi.* E colle ragioni del Concilio. pag. 112.

Conforme a tal disposizione, e a tali ragioni, è la Povertà ne' Collegj. *ivi.*

Nuovo abbaglio, nè lieve dell' Oppositore. pag. 113.

A R T I C O L O XI.

Digressione

Per una Obbiezione del Contraddittore sul Dominio del Generale.

Dominio del Generale, qual si asserisce dal Contraddittore. pag.

114. Digressione su ciò necessaria. pag. 115.

Il sistema del dominio del Generale riducesi a due tesi. *ivi.*

F A L S I T A'

Di tal sistema.

Rovesciasi il fondamento delle due tesi, e del sistema; col mostrare, che ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni. *ivi.*

Tre illazioni di tal verità. pag. 116.

§. I.

§. I.

Le Bolle Pontificie non riconoscono in altri il dominio de' Beni , che ne' particolari Collegj .

Dimostrasi dalle Bolle , che ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni. *ivi.*

Le Bolle esprimono l'incapacità de' Professi , e il dominio de' Collegj. *ivi.*

Le Bolle chiaman dote de' Collegj i lor fondi. *pag.117.*

§. II.

Le Costituzioni riconoscono la Proprietà de' suoi beni in ciascun Collegio .

Dimostrasi anche dalle Costituzioni , che ciascun Collegio ha il dominio de' suoi beni. *pag.118.*

Testo decisivo di Gregorio XIII su tal punto. *pag.119.*

§. III.

Luoghi delle Costituzioni adottati malamente dall'Avversario .

L'Oppositore reca per se le Costituzioni. *pag. 120.*

La prima citazione delle Costituzioni fatta dall'Avversario , è contra l'Avversario medesimo .

Primo passo delle Costituzioni addotto dall'Oppositore. *ivi.*

Si reca il passo citato , ed esponendosi , è all' Oppositore contrario. *pag.121.*

Altro passo delle Costituzioni all' Oppositor contrario. *ivi.*

Seconda citazione anche all' Avversario contraria .

Seconda citazione più infelice. *pag.123.*

Testo intiero delle Costituzioni. E' in tutte le parti contrario all' Oppositore. *ivi.*

b

Re-

Restrizioni, che ha il Generale anche su le donazioni fatte al
comune della Compagnia. pag.124.

Terza Citazione mutilata, nè spettante all' argomento.

Terza citazione anche più infelice. pag.126.
Testo svifato, che si adduce. ivi.
Testo sincero parla di tutt'altro. pag.127.
Rimprocci dell' Oppositore quì fuori di luogo. pag.128.

§. IV.

*Altra Obbiezione di quel che si scrisse nella causa delle Badie sotto
Ferdinando II.*

Si propone l' obbiezione di quel che si scrisse in que' tempi. ivi.

Esposizione del fatto, e delle scritture corse in quel tempo.

Esposizione del fatto delle Badie. pag.129.
Editto Imperiale, e Breve Pontificio su la distribuzione delle
Badie. ivi.
Scritture uscite su tal argomento. ivi.
Ragione prodotta dal Layman per la distribuzione delle Ba-
die. pag.131.
Tal ragione era comune a' Mendicanti, e alla Compagnia. pag.135.

*Tre Proposizioni su le Scritture divulgate nella controversia delle Ba-
die di Germania.*

I Non vi era bisogno di tali dottrine per la controversia delle
Badie. pag. 137.
II Se quegli Scrittori si fossero trasportati, non sono seguiti. ivi.
III Ma quegli Scrittori nulla hanno insegnato, che non sia vero,
e conforme a quel, che abbiám noi già detto. pag. 139.
Passo mutilato mostra l' occasione dell' abbaglio dell' Avverfa-
rio. pag.140.
Illazione inconsiderata del Contraddittore. pag.142.
Nel passo mutilato si tace la vera dottrina del Crusio. pag.143.
AR-

A R T I C O L O XII.

Conferma l'abilità de' Collegj a possedere non meno il favor del Concilio di Trento: che la Rinnunzia della Congregazione II a tal favore, in riguardo alle Case Professe: come altresì la Bolla di S. Pio V, che dichiarò Mendicante la Compagnia.

Tre soggetti di questo articolo. pag. 144.

§. I.

Il favor del Concilio dimostra, e conferma l'abilità de' Collegj.

- Falsa idea dall'Oppositore attribuita al Concilio. pag. 145.
Tal idea di Case Professe colle scuole si oppone a' sentimenti del Concilio. E si oppone alle Bolle de' Papi. *ivi.* In tal idea rinchiodesi un error maschio, che adotta l'Oppositore. p. 146.
L'idea del Concilio circa la Compagnia si dichiarò con solenne decreto. pag. 147.
Il Concilio abilita i Mendicanti ancora a possedere, eccetto due Ordini soli. ivi.
Tenor del Decreto. pag. 148.
Si pondera la generalità del Decreto per rispetto a tutte le Religioni, salvo due. *ivi.* E tra tutte le Religioni compresa è la Compagnia. pag. 149. E comprese sono anche le Case Professe, per attestazion pur del Soave. ivi.
Il passo del Soave disfavorisce l'Avversario. pag. 152. E dove il Soave il favorisce, non è da seguirsi. pag. 153.
Risposta dell'Oppositore aliena dall'argomento. pag. 155.
La ragion presa dal Concilio è sempre in piedi. *ivi.* E se ne chiede soluzione. pag. 156.
Si tien dietro i passi dell'Oppositore; e più verità si mostrano. ivi.
Alla concession del Concilio non si oppone il riferito Decreto I. ivi.
Per tal concession dal Concilio non si cambiò l'essenza delle Religioni. ivi.
Posta tal concession, la Congregazione VI non potè contravvenire al Concilio. pag. 158.
Non

Non si oppone dunque risposta, ma diversione. pag.159.
E però altra risposta cerca l'Oppositore. ivi.

§. II.

*La rinunzia al favor del Concilio per rispetto a' Professi, e alle
Case Professe, vie più conferma l'abilità de' Collegj, contro
al sentir dell' Avversario.*

- Rinunzia, e false esposizioni fattene. ivi.
Si espone la rinunzia della II Congregazione, i suoi motivi,
il suo tenore. pag.160.
Del Decreto XXXIII della Congregazion II, Proposizion del
dubbio. pag.161.
Decisione dell' istesso dubbio. ivi.
Per esser rinunzia, è di interpretazione stretta. ivi.
La rinunzia fu per le sole pochissime Case Professe, che allor
vi erano, e le altre, che si speravano. pag.162.
Le voci della rinunzia esprimono la mente. pag.163.
Non fu effetto di tal rinunzia spogliare verun Collegio. ivi.
Altra diversion dell' Oppositore. pag.164.
Falsità quì avanzata fu la parola. ivi.
Si dimostrano più falsità, pag. 165. Coll'istesso Canone di quel-
la Congregazione, che l' Oppositor cita: pag. 166. E rap-
portasi il tenore di quel Canone a lui contrario. ivi.
Posto ciò: l'opposizion contiene falsità, e raggiri. pag.177.
Molte falsità avanzate. ivi.
Raggiri, che notansi nell'Oppositore. pag.170.
Da un decreto del Concilio va all'altro. Dal Concilio va alla
Rinunzia. E dalla Rinunzia ad altro Canone delle Congre-
gazioni II, e III. ivi. E dalle Congregazioni passa al pen-
sar del Concilio. pag.171.
Chiedesi dunque risposta precisa. ivi.
Se il pensar dell' Oppositore sia quì analogo, e conforme alle
leggi fondamentali. pag.172.
Non è analogo, ed uniforme a Bolle, e a Costituzioni il pen-
sar su le Scuole ad esterni. pag.173.
Nè è analogo a Bolle, e Costituzioni il suo pensar su gli Sco-
lastici della Compagnia. pag.174.
Nè

Nè analogo è a Bolle, e Costituzioni il suo pensar sul numero de' Collegj. *pag.175*
Il pensar dunque del Concilio fu ben diverso. *pag.176.*

§. III.

Come la Bolla di S. Pio V dichiarò Mendicante la Compagnia, e riconfermò l'abilità de' Collegj a possedere.

- S. Pio V. dichiarò Mendicante la Compagnia. *ivi.* Quando numerosi erano i Collegj, e pochissime le Case Professe. *p.177.*
La disposizion Pontificia dee appagare, comechè non se ne intenda la ragione. *ivi.*
Altre Religioni anche furono da S. Pio V annoverate tra le Mendicanti. *ivi.*
E' anche da distinguere diversi gradi di Mendicità, giusta i diversi Istituti. *pag.178.*
E secondo tali gradi di Mendicità S. Pio V dichiarò Mendicanti altre Religioni: *pag.179.* E anche la Compagnia, giusta il suo Istituto. *ivi.*
Si entra ad esporre la Bolla, e le sue ragioni. *pag.180*
S. Pio V dichiara Mendicante la Compagnia per Istituto. *p.181*
Tenor della Bolla di S. Pio V. *pag.182.* Dichiara nella Compagnia i due caratteri de' Mendicanti. *ivi.*
Falsa immaginazione di molte Case Professe a' tempi di S. Pio V. *pag.183.*
Non perchè non si vede la ragion della legge, può condannarsi la legge. *pag.184.*
Vi ha pur ragione della legge di S. Pio V *ivi.* E di tal legge si dà ragion convincente dal Fagnano. *pag.185.* Altra ragione a confermar l'istessa legge *ivi.* Per queste, ed altre ragioni la dichiarazion di S. Pio V è la più vera. *pag.186.*
S. Pio suppose, e riconfermò l'abilità de' Collegj a possedere. *p.187.*
Nè per esser Mendicante l' Istituto, debbon mendicare tutti i Domicilj. *pag.189.*
S. Pio in ciò fu uniforme a se stesso; avendo promossi i Collegj. *pag.190.*
In ciascun anno S. Pio promosse fondazioni di nuovi Collegj. *p.191.*
Dall' esser la Compagnia Mendicante, giusta S. Pio V, inferisci

fcesi la capacità, e la moltitudine de' Collegj. pag.193.

A R T I C O L O XIII.

Da quanto si è esposto deducesi la rettitudine, con cui la Congregazione VI dichiarò la general Capacità, che i Collegj hanno a possedere.

La Congregazione VI con piena autorità avea decisa questa Controverfia. pag.194. E perciò fuor d'ogni dovere malmenata dall' Avversario. pag.195.

Ma la Congregazione VI tutto dichiarò conforme l' Istituto. p.196. Tre classi di Opposizioni. *ivi*

§. I.

Le accuse date contro al punto, che fu dalla Congregazione VI deciso, sono contrarie allo stesso Avversario.

Si dice il decreto della Congregazione VI contrario a Bolle : ma per un solito abbaggio. *ivi*

Bolla di Paolo III parla de' soli Professi : e da Giulio III per rispetto a' Professi si dichiara. pag.198.

Espression di Paolo III circa il numero de' Collegj, dichiarata da lui, e da Giulio III. pag.199.

Dunque il numero de' Collegj dalla Congregazione VI si approvò in conformità delle Bolle primitive. pag.200.

Le scuole ad esterni, e son proprie de' Collegj; ed han fatto moltiplicare i Collegj. *ivi*

I ministerj gratuiti di scuole non escludon le rendite de' Collegj. pag.201.

Gli altri ministerj spirituali non fanno, che i Collegj sien Cause Professe; ma che sien Collegj della Compagnia. pag.203.

Le Opposizioni conferman dunque il retto giudizio della Congr. VI. pag.204.

§ II.

§. II.

Il modo regolare, che tennessi nella Congregazion VI a decidere, vie più avvalorata il tenor della decisione.

- Il dubbio, che si propose nella Congreg. VI. pag.205.
Maturità, ed esattezza della Congregazione nel discutere il dubbio. pag.206.
Accurato tenor della decisione. pag.207.
Si espone il nodo intiero della controversia. ivi.
Riferbo anche ufato nel decidere. pag.208.
La Congregazione risolve il punto in grado ancor di dubbio.209.
Irragionevol condanna della Congregazione VI fatta dall' Avversario. pag.210.
Sinistre interpretazioni della maturità nel decidere. pag.211.
Un tal decreto si vuole, ma non lo è, soggetto a nullità: ivi.
Per le ragioni tutte, che gli assistono. pag.212.

§. III.

Le accuse prodotte contra l' Autorità, con cui la Congregazion VI decise, vie più la confermano.

- Non può negarsi alle generali Adunanze l' autorità di dichiarare i dubbj. pag.213.
Ogni ragione vuole tal autorità nelle generali Adunanze dell' Ordine. pag.214.
Nè senza evidente ragione posson rifiutarsi tali statuti. pag.215.
Facoltà conferite alle Generali Congregazioni della Compagnia: ivi. Si da' Sommi Pontefici con ampie Bolle; 216. Come anche dalle Costituzioni di S. Ignazio. pag.217.
Esemplj di ciò nelle Congregazioni Generali. ivi.
Onde vano è il gridar contro, che fa l' Oppositore. ivi.
Le facoltà de' Papi, e delle Costituzioni limitate poi dalle Congregazioni medesime. pag.218.
Limitazion prima, e fondamentale della I Congreg. ivi. E' tal restrizione inserita nella Formola delle Congregazioni Generali. pag.220.
Altre limitazioni delle Congregazioni V, e VI. ivi.
Si

Si passa alle opposizioni dell' Avversario.	<i>pag. 221.</i>
Prima opposizione contiene più abbagli.	<i>ivi.</i>
Primo abbaglio dell' Oppositore.	<i>ivi.</i>
Secondo abbaglio del medesimo.	<i>pag. 222.</i>
Terzo abbaglio dell' istesso Oppositore.	<i>ivi.</i>
Altra opposizione quì fatta.	<i>pag. 223.</i>
Ove pur tutto concedasi, nulla si conchiude in contrario.	<i>ivi.</i>
Ma è falso ciò, che oppone.	<i>pag. 224.</i>
E' falso altresì ciò, che suppone..	<i>pag. 225.</i>
Altre opposizioni nulla concludenti.	<i>pag. 226.</i>
E pur si assume dall' Oppositore, come a favor suo quel, ch' è contro di lui.	<i>ivi.</i>
Il testo addotto pruova l' autorità delle Congregazioni , che l' Oppositor nega.	<i>pag. 227.</i>
Illazion dell' Oppositore contraria al testo, che adduce.	<i>pag. 228.</i>
Il Concilio quì prodotto, non si affà alla controversia.	<i>ivi.</i>
Immaginarie innovazioni asserite dall' Avversario.	<i>pag. 228.</i>
Incredibil taccia , che si dà alla Congreg. VI, di Voto trasgredito.	<i>pag. 230.</i>
Nè il tenor del Voto , nè la spiegazione sostengono tal taccia.	<i>pag. 232.</i>
Il tenor del Voto è apologia della Congreg. VI.	<i>ivi.</i>
Nuova apologia è la spiegazione da S. Ignazio data a tal Voto.	<i>ivi.</i>
Conchiusione, con due riflessioni.	<i>pag. 233.</i>
Prima riflessione fu l' irragionevol eccezion data alla Congreg. VI.	<i>pag. 235.</i>
Seconda Riflessione fu le insufficienti ragioni di dar eccezione.	<i>pag. 136.</i>
Le ragioni dell' Oppositore , o son travvedimenti ; che si enumerano.	<i>ivi.</i>
O sono equivocaioni ; che si accennano.	<i>pag. 237.</i>
Quanto però è irragionevole l' eccezion data alla Congregazione VI.	<i>ivi.</i>
Dal Dritto si passa a dimostrare il Fatto.	<i>pag. 238.</i>

AOI 1469664

